



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2382**

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in  
attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

# Indice

1. DDL S. 2382 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali. ....	2
1.2. Testi. ....	4
1.2.1. Testo DDL 2382. ....	5
1.3. Trattazione in Commissione. ....	22
1.3.1. Sedute. ....	23
1.3.2. Resoconti sommari. ....	25
1.3.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio). ....	26
1.3.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 599 (pom.) del 05/07/2016. ....	27
1.3.2.1.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 608 (pom.) del 19/07/2016. ....	36
1.3.2.1.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 610 (pom.) del 20/07/2016. ....	55
1.3.2.1.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 611 (ant.) del 21/07/2016. ....	61
1.4. Trattazione in Assemblea. ....	71
1.4.1. Sedute. ....	72
1.4.2. Resoconti stenografici. ....	73
1.4.2.1. Seduta n. 670 (ant.) del 28/07/2016. ....	74

## **1. DDL S. 2382 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2382  
**XVII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

---

Iter

**28 luglio 2016:** assorbito

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2382** assorbito da [S. 2451](#)

---

Iniziativa Parlamentare

[Giorgio Tonini](#) ( [PD](#) )

**Cofirmatari**

[Antonio Azzollini](#) ( [AP\(NCD-UDC\)](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Michele Boccardi](#) ( [FI-PdL XVII](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Claudio Broglia](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Remigio Ceroni](#) ( [FI-PdL XVII](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Antonio D'Alì](#) ( [FI-PdL XVII](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Mauro Del Barba](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Vittorio Fravezzi](#) ( [Aut\(SVP,UV,PATT,UPT\)-PSI-MAIE](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Marcello Gualdani](#) ( [AP\(NCD-UDC\)](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Paolo Guerrieri Paleotti](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Bachisio Silvio Lai](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Pietro Langella](#) ( [AL-A\(MpA\)](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Albert Laniece](#) ( [Aut\(SVP,UV,PATT,UPT\)-PSI-MAIE](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Carlo Lucherini](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Andrea Mandelli](#) ( [FI-PdL XVII](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Giovanni Mauro](#) ( [GAL\(GS,PpL,M,Id,ApI,E-E,MPL\)](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Antonio Milo](#) ( [AL-A\(MpA\)](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Giorgio Santini](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Ugo Sposetti](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Luciano Uras](#) ( [Misto](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

[Magda Angela Zanoni](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 18 maggio 2016)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 maggio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 627 del 17 maggio 2016.

Classificazione TESEO

BILANCIO DELLO STATO , BILANCIO PREVENTIVO , LEGGE FINANZIARIA

### Articoli

CAMERA DEI DEPUTATI (Art.1), SENATO DELLA REPUBBLICA (Art.1), BASI DI DATI (Art.1), FINANZA PUBBLICA (Art.1), DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (Art.1), COMMISSIONE DELL' UNIONE EUROPEA (Art.1), COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI (Art.1), INDICI STATISTICI (Art.1), POLITICA ECONOMICA (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 2, 4), RELAZIONI GOVERNATIVE (Artt.1, 3), BILANCIAMENTO SALDI E COPERTURA (Art.2), MERCATO FINANZIARIO (Art.2), ENTRATE TRIBUTARIE (Art.2), SPESA PUBBLICA (Artt.2, 4), DIVIETI (Artt.2, 3), NOTE DI VARIAZIONE (Art.2), COPERTURA FINANZIARIA (Artt.3, 6), IRPEF (Art.3), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), LIMITI DI SPESA (Art.3), BILANCIO DI ASSESTAMENTO (Art.5)

### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Antonio Azzollini \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) (dato conto della nomina il 5 luglio 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Antonio Azzollini \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) nominato nella seduta ant. n. 611 del 21 luglio 2016 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

### Assegnazione

Assegnato alla [5<sup>a</sup> Commissione permanente \(Bilancio\)](#) in sede referente il 7 giugno 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 637 del 7 giugno 2016.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 6<sup>a</sup> (Finanze), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2382

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2382**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TONINI**, **SANTINI**, **ZANONI**, **BROGLIA**, **DEL BARBA**, **GUERRIERI PALEOTTI**, **LAI**, **LUCHERINI**, **SPOSETTI**, **MANDELLI**, **D'ALÌ**, **BOCCARDI**, **CERONI**, **AZZOLLINI**, **GUALDANI**, **FRAVEZZI**, **LANIECE**, **LANGELLA**, **MILO**, **Giovanni MAURO** e **URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2016

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196,  
concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione  
dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Onorevoli Senatori. -- Il processo di riforma dell'ordinamento contabile, avviato dopo la riforma della *governance* della finanza pubblica a livello europeo operata con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 -- che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio dell'equilibrio di bilancio -- e proseguito con la legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, necessita di essere portato al più presto a compimento attraverso l'introduzione di modifiche e integrazioni alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La vigente legge di contabilità, infatti, sebbene già più volte modificata nel corso del tempo, riflette ancora un impianto di base -- che ha origine nei suoi fondamenti costituzionali -- che risale ad un'epoca anteriore al verificarsi dell'avvio del citato processo di riforma.

Infatti, la mancata riproposizione nel nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione della disposizione secondo la quale «con la legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese», nel sancire il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio, richiede di passare dal tradizionale schema normativo di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti -- la legge di bilancio e la legge di stabilità -- ad uno schema radicalmente differente, fondato su un unico provvedimento -- la legge di bilancio -- che, oltre alle poste contabili, potrà anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.

L'integrazione in un unico provvedimento dei contenuti dei disegni di legge di bilancio e di stabilità consentirà di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

In questo quadro, l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, nel definire gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio, rinvia le relative modalità di attuazione ad una successiva legge dello Stato.

Il presente disegno di legge pertanto ha come obiettivo principale proprio quello di definire l'articolazione della nuova legge di bilancio che, come meglio si preciserà nell'illustrare l'articolo 2, viene suddivisa in due sezioni, conformemente a quanto previsto dal citato articolo 15 della legge n. 243.

La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni e i limiti esposti nel presente disegno di legge.

Ciò premesso, si illustra di seguito il contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, specificando le innovazioni introdotte rispetto alla vigente legge di contabilità pubblica nonché la *ratio* ad esse sottostante.

L'articolo 1 reca disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 6 della legge n. 196 del 2009 in materia di accesso alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche, precisando che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da tali banche dati e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei parlamentari.

Il successivo comma 2 novella l'articolo 7 della medesima legge di contabilità, attraverso due distinte tipologie di interventi. La prima ha la finalità di coordinare le disposizioni in materia di ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio con la nuova disciplina del disegno di legge di bilancio introdotta dal testo, operando modifiche di natura prevalentemente testuale che tengono conto del superamento della legge di stabilità e dell'incorporazione dei suoi contenuti all'interno della legge di bilancio. La seconda ha invece carattere sostanziale, giacché muta parzialmente i contenuti di alcuni documenti che compongono il ciclo di bilancio disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità, anche al fine di tenere conto dell'evoluzione della disciplina europea, nonché i tempi di presentazione dei predetti documenti, introducendo altresì il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio.

Al fine di tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo europeo, il successivo comma 4 novella l'articolo 9 della legge n. 196 del 2009, in materia di rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica, richiamando, subito dopo il termine previsto per la presentazione in sede europea del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, anche quello previsto per la presentazione del documento programmatico di bilancio, ossia il 15 ottobre, prevedendone altresì la trasmissione alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di bilancio, in modo da colmare una lacuna dell'ordinamento contabile vigente.

Quanto alle disposizioni di coordinamento, le lettere *b)* ed *e)* del comma 2 sopprimono il riferimento alla legge di stabilità contenuto, rispettivamente, nei commi 2 e 3 dell'articolo 7. Per le medesime ragioni, il comma 3 interviene sull'articolo 8 della legge di contabilità, in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, per sostituire i richiami normativi ai contenuti della legge di stabilità con quelli alla nuova legge di bilancio disciplinata dal successivo articolo 2, ed analogamente la lettera *e)* del successivo comma 5 modifica il comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, concernente il DEF e i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Inoltre, la lettera *c)* del medesimo comma 5 abroga la lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n.196, che dispone che, nell'ambito dei contenuti della seconda sezione del DEF, vi sia anche, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Documento, «l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche». Tale abrogazione viene disposta anche in considerazione delle specifiche regole europee di finanza pubblica, da tempo vigenti in materia.

Tra le modifiche di coordinamento normativo introdotte dall'articolo 1 vanno altresì annoverate quelle volte a coordinare la legislazione vigente non già con le modifiche introdotte dal presente disegno di legge ma con quelle inserite nell'ordinamento dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, in relazione al principio dell'equilibrio dei bilanci. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 5, lettere



*a) e f)*, che collegano gli obiettivi di finanza pubblica e le misure per realizzarli contenute nel DEF, di cui alle lettere *e)* ed *b)* del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, al conseguimento dell'obiettivo di medio termine, previsto dall'articolo 3 della legge n. 243 del 2012, conformemente alle regole europee, e che collegano altresì l'eventuale aggiornamento di tali obiettivi, disposto dalla Nota di aggiornamento, al medesimo obiettivo di medio termine.

La lettera *a)* del comma 2 prevede che la Nota di aggiornamento del DEF debba essere presentata alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno, anziché entro il 20 settembre. In tal modo si tiene conto del fatto che -- come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio svolta nella presente legislatura dalle Commissioni bilancio riunite della Camera e del Senato -- il vigente termine del 20 settembre non consente di riportare nella Nota di aggiornamento un *set* di informazioni sui dati di finanza pubblica a consuntivo, aggiornato sulla base di quelli riportati nella seconda notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche effettuata, entro il 30 settembre, dall'ISTAT alla Commissione europea. Inoltre, il successivo comma 6, lettera *b)*, arricchisce il contenuto della Nota di aggiornamento prevedendo che essa indichi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. La lettera *c)* del medesimo comma 6 abroga la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 10-*bis* della legge di contabilità, che richiama, tra l'altro, il contenuto del Patto di stabilità interno da considerarsi ormai superato alla luce della disciplina sul pareggio di bilancio negli enti territoriali introdotta dalla legge n. 243 del 2012.

La nuova disciplina consentirebbe agli attori istituzionali coinvolti nel processo di formazione del bilancio -- *in primis*, l'Ufficio parlamentare di bilancio -- di acquisire informazioni sull'articolazione della manovra con un livello di maggior dettaglio rispetto a quello attualmente assicurato dalla Nota di aggiornamento, ai fini della validazione del quadro macroeconomico programmatico, in tempo utile per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio, di cui tale quadro fa parte, alle autorità europee.

Allo stesso tempo la lettera *c)* del comma 2 modifica il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio prevedendo non più un termine fisso, ma un termine mobile di dodici giorni che decorre dal 12 ottobre, ossia dal giorno ultimo previsto per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del predetto disegno di legge. Il termine mobile ha infatti la funzione di consentire al Governo di completare la redazione del disegno di legge di bilancio, attraverso l'imputazione alla seconda sezione del medesimo disegno di legge degli effetti contabili delle modifiche introdotte alla legislazione vigente dalla prima sezione, come richiesto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 243 del 2012, atteso che tale processo di imputazione richiede diversi giorni, come emerso nel corso della predetta indagine conoscitiva.

Sempre con riferimento alla presentazione del disegno di legge di bilancio, la lettera *d)* del comma 2 prevede la possibilità di derogare alla procedura dianzi delineata qualora la Nota di aggiornamento confermi gli obiettivi di finanza pubblica a suo tempo indicati nel DEF. In questo caso, infatti, il Governo potrebbe presentare il disegno di legge di bilancio contestualmente alla Nota di aggiornamento, giacché i saldi risultanti dal medesimo disegno di legge risulterebbero comunque coerenti con un atto di indirizzo a suo tempo deliberato dalle Camere in occasione dell'esame del DEF. In questo modo, come emerso nell'ambito della menzionata indagine conoscitiva, si realizzerebbero sensibili vantaggi sotto il profilo procedurale, con l'accorpamento delle attività conoscitive relative all'esame della Nota di aggiornamento e del disegno di legge di bilancio. Con la soluzione prospettata rimarrebbe comunque salva, anche nel caso di conferma degli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità da parte del Governo di ricorrere alla procedura ordinaria dianzi delineata, facendo precedere la presentazione del disegno di legge di bilancio da una deliberazione delle Camere sulla Nota di aggiornamento, come ad esempio nel caso in cui non fosse concretamente praticabile un'anticipazione della presentazione del disegno di legge di bilancio ai primi giorni di ottobre.

Inoltre, sempre per quanto riguarda i contenuti del DEF e della Nota di aggiornamento, si sistematizza la disciplina che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro ovvero ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie. In tal caso si prevede che la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento, a seconda che i citati eventi eccezionali si verifichino nelle more della presentazione, rispettivamente, del primo o del secondo dei richiamati documenti di finanza pubblica. In particolare, nel caso della Nota di aggiornamento si prevede, al comma 6, lettera *d*), che la disciplina di tale relazione sostituisca quella di cui all'articolo 10-*bis*, comma 6, che prevede un aggiornamento dei medesimi obiettivi, la quale dovrebbe ormai considerarsi sostanzialmente superata alla luce dei vincoli disciplinati dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Infine, alla lettera *f*) del comma 5 viene previsto che in allegato al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera *f*), dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5 del medesimo articolo 10, conformemente a quanto emerso nell'ambito di un'apposita indagine conoscitiva che è stata conclusa nel corso della passata legislatura dalla V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati. Si prevede, altresì, che con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale, di cui al comma 10-*bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

L'articolo 2 interviene sui contenuti del disegno di legge di bilancio, facendo confluire in esso anche quelli attualmente recati dal disegno di legge di stabilità ed originando in tal modo un unico documento, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge n. 243 del 2012.

In particolare, l'articolo 2 modifica ed integra in più punti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, relativo alla disciplina del bilancio di previsione, per adattarla alla nuova articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio.

A tal fine, al comma 1 si provvede innanzitutto all'abrogazione dell'articolo 11 della legge n. 196, del 2009, concernente la disciplina della legge di stabilità, il cui contenuto confluisce, con alcune modifiche, nell'articolo 21.

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 11, il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 18 della legge di contabilità, sostituendo il riferimento ai saldi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*) -- ossia il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare, in aumento dei quali vengono portate le nuove o maggiori spese cui si riferiscono gli slittamenti di copertura a valere sui fondi speciali -- con il riferimento ai medesimi saldi ora previsti all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a*).

Il successivo comma 3 definisce la struttura della nuova legge di bilancio, prevedendo alle lettere *a*) e *b*), in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che il disegno di legge di bilancio sia articolato in due sezioni, di cui la prima dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che assorbe, in gran parte, l'attuale contenuto della legge di stabilità, e la seconda dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente.

Nella riformulazione del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, di cui al comma 3, lettera *a*), dell'articolo 2 del disegno di legge, da un lato viene ribadita la triennialità del nuovo documento, dall'altro viene eliminato il riferimento alla legislazione vigente quale criterio di formazione della legge di bilancio, giacché tale criterio di formazione è riferibile solo ad una delle due sezioni, e precisamente la seconda, come confermato al comma 1-*sexies* dell'articolo 21, introdotto dalla lettera *b*) del predetto comma 3.

In particolare, nei nuovi commi relativi alla prima sezione del disegno di legge di bilancio, introdotti dalla lettera *b*) del menzionato comma 3 (commi da *1-bis* a *1-quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009), viene ripresa, con alcune modifiche e adattamenti, la disciplina contenuta nel soppresso articolo 11, riguardante il contenuto della legge di stabilità.

In particolare, il comma *1-bis* definisce il contenuto della prima sezione riprendendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 196, rispetto al quale è eliminata la parola «qualitative», posto che il disegno di legge di bilancio dovrebbe contenere solo misure che determinano effetti finanziari, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, specificando che la legge di bilancio dispone, nella prima sezione, il quadro di riferimento finanziario pluriennale e contiene le misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal DEF ed i loro eventuali aggiornamenti risultanti dalla relativa Nota di aggiornamento.

Con riferimento al contenuto proprio della prima sezione, nel nuovo comma *1-ter* viene ribadito che essa deve riportare:

- il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (lettera *a*), eliminando il riferimento alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, delle quali viene data separata evidenza nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della pubblica amministrazione contenuto nella nota tecnico-illustrativa, di cui al nuovo comma *12-quater* dell'articolo 21 della legge n. 196;
- i fondi speciali disciplinati dall'articolo 18 della legge n. 196 del 2009 (lettera *d*), che ripropone il contenuto della lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196);
- l'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (lettera *e*), che ripropone il contenuto della lettera *g*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196);
- le eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché di quelli derivanti dalle sentenze definitive, ove si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica (lettera *f*), che ripropone il disposto di cui alla lettera *l*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge di contabilità), con l'aggiunta delle misure correttive relative agli scostamenti rispetto all'andamento degli oneri, per gli esercizi successivi a quello in corso, derivanti dall'attuazione di leggi recanti previsioni di spesa, in conformità alla nuova procedura prevista, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime, dalle lettere *a*) e *c*) del comma 1 del successivo articolo 3 del presente disegno di legge;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (lettera *g*), ai sensi della legge n. 243 del 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

In conseguenza dell'unificazione in un unico documento degli attuali disegni di legge di stabilità e di bilancio, tra i contenuti esclusivi della prima sezione figurano altresì:

- le norme in materia di entrata e di spesa tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Tali norme devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio, indicate nella seconda sezione, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti (lettera *b*). Questa disposizione è finalizzata a specificare che le disposizioni della prima sezione possono apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione solo attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione delle norme o dei parametri stabiliti per legge che ne determinano l'evoluzione, e non attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. In sostanza, per quanto concerne le entrate la disposizione in commento presenta un contenuto analogo a quello della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, rispetto al quale è stato tuttavia

eliminato il riferimento espresso alle variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché alle altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, essendo tale riferimento assorbito dal più generale riferimento alla modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate medesime. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica, non viene peraltro riproposta la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, a tenore della quale la legge di stabilità indica le sole norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Vengono inoltre confermate nel contenuto proprio le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi (lettera *c*).

Sul piano del contenuto, inoltre, il nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 conferma l'esclusione dalla prima sezione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché degli interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, terzo periodo, della legge n. 243 del 2012, nonché delle norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Tale ultimo divieto si ricollega, invece, direttamente alla previsione di cui si è detto in precedenza, secondo la quale le norme contenute nella prima sezione possono determinare variazioni delle previsioni di bilancio, indicate nella seconda sezione, solo attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti.

Non sono invece riproposte, quale contenuto esclusivo della prima sezione del nuovo documento di bilancio, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *d*), *e*), *f*) ed *h*), della legge n. 196, che prevedono, in particolare, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della attuale legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che, nell'impianto organico del presente disegno di legge, tali determinazioni sono «spostate» nell'ambito della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio (si vedano le modifiche apportate in tal senso all'articolo 23 della legge n. 196, ed in particolare il nuovo comma 3-*bis* introdotto dal successivo comma 5, lettera *c*), dell'articolo 2 del presente disegno di legge).

La lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 2, che introduce il comma 12-*bis* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, prevede che il nuovo disegno di legge di bilancio unificato sia corredato di una relazione tecnica che deve contenere, oltre alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione, anche i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione, nonché elementi di informazione che diano conto della coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF.

Tale comma, in sostanza, è volto a prevedere l'obbligo di presentazione della relazione tecnica, non solo con riferimento alla prima sezione, come prescritto espressamente dall'articolo 15, comma 7, della legge n. 243 del 2012, ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

Inoltre la medesima disposizione, laddove prevede l'indicazione di elementi di informazione che diano conto della coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF, si collega sia con quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-*quater*, il quale stabilisce che le nuove o maggiori spese disposte alla prima sezione non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, tanto correnti quanto in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi programmatici fissati nel DEF, come risultante dalle

conseguenti deliberazioni parlamentari, sia con l'eliminazione del riferimento alla copertura finanziaria dell'attuale legge di stabilità, posto che per la legge di bilancio non è previsto un autonomo prospetto di copertura. L'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, infatti, regola solo il principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato che viene assicurato in corrispondenza di un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Dal punto di vista tecnico, conseguentemente, non sarà necessario prevedere, come accade per l'attuale legge di stabilità, un autonomo prospetto di copertura che assicuri, in termini di saldo netto da finanziare, la compensazione delle innovazioni disposte dalla prima sezione per le partite correnti.

Come segnalato sul punto nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva più volte citata, ciò non implica tuttavia l'eliminazione del divieto di dequalificazione della spesa nel corso dell'esame della manovra, posto che la coerenza del saldo netto con i saldi programmatici della pubblica amministrazione dipende non solo dall'ammontare della manovra, ma anche dalla sua composizione, e in particolare dalla ripartizione degli oneri tra oneri correnti e oneri di conto capitale. Appare quindi necessario continuare a prevedere regole che escludano la possibilità di un peggioramento del saldo di parte corrente nel corso dell'esame parlamentare, assumendo come punto di riferimento, ai fini della determinazione dell'ammontare di tale peggioramento, non già il saldo corrente dell'esercizio precedente, come avviene a legislazione vigente, ma quello risultante dalla proposta del Governo, stante la coerenza di quest'ultima con i documenti programmatici. Della coerenza tra il saldo netto da finanziare e gli obiettivi programmatici per la pubblica amministrazione viene dato conto sia con la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, come previsto a tal fine dal nuovo comma 12-*bis*, lettera *c*), dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, sia con la nota tecnico-illustrativa ai sensi del nuovo comma 12-*quater*, lettera *a*), del medesimo articolo.

Alla relazione tecnica, come previsto dalla lettera *f*) del comma 3 che introduce il nuovo comma 12-*ter* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, sono allegati un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione nonché un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni, rifinanziamenti e definanziamenti apportati alla legislazione vigente nell'ambito della seconda sezione, variazioni sostanzialmente disposte a legislazione vigente con le tabelle C, D ed E allegate alla legge di stabilità. Analogamente, saranno allegati alla relazione tecnica i medesimi prospetti aggiornati sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge.

Il comma 12-*quater* già citato, introdotto dalla medesima lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 2, disciplina il contenuto della nota tecnico-illustrativa quale documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche, che espone, in coerenza con quanto attualmente disciplinato dall'articolo 11, comma 9, della legge di contabilità, i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi, nonché le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, e del conto di cassa delle medesime, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento. La nota, rispetto all'attuale contenuto, riporta altresì elementi di dettaglio sulla coerenza del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici.

Il nuovo comma 12-*quinquies* prevede, inoltre, che la nota sia aggiornata in relazione alle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

Il comma 1-*sexies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, introdotto dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge, riguarda la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, formata non solo sulla base della legislazione vigente e tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, come attualmente già previsto per il disegno di legge di bilancio dall'articolo 21, comma, 1, della legge di contabilità, ma anche sulla base dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte, per i fattori legislativi, ai sensi dell'articolo 23.

La seconda sezione riprende, in sostanza, i contenuti del disegno di legge del bilancio di previsione, di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 21 della legge di contabilità, senza integrazioni rilevanti. Le modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 21 dalla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge sono per lo più finalizzate al coordinamento del testo con le modifiche sopra descritte relative al nuovo documento di bilancio.

La successiva lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge integra l'articolo 21, comma 11, della legge di contabilità, prevedendo che anche il prospetto di riconciliazione del *budget* dei costi, volto a collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio, di cui alla lettera *f)* del medesimo comma 11, sia aggiornato a seguito dell'approvazione della legge di bilancio.

Le ulteriori novelle apportate all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 dalle lettere *g)* e *h)* del comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge sono funzionali al coordinamento del testo a seguito dell'introduzione della nuova struttura del bilancio. In particolare, la lettera *g)* abroga il comma 16 dell'articolo 21, che reca l'indicazione dell'importo massimo di emissione di titoli di Stato, attualmente contenuta in apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione, posto che tale disposizione viene ora trasferita tra i contenuti della seconda sezione, al nuovo comma 11-*ter* dell'articolo 21, introdotto dalla lettera *e)* del comma 3 del medesimo articolo 2 del disegno di legge. La lettera *h)*, invece, reca modifiche di carattere formale al comma 17 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, riguardo ai tempi di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la ripartizione delle unità di voto parlamentare in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.

Il comma 4 dell'articolo 2 abroga l'articolo 22 della legge n. 196 del 2009, recante il bilancio pluriennale, giacché il nuovo disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni e riferito ad un periodo pluriennale, ne assorbe sostanzialmente i contenuti.

Il comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge integra in più punti l'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, concernente il processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

In particolare, la lettera *a)* del comma 5 riformula il comma 1 dell'articolo 23, relativo alla formulazione da parte dei Ministri degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, eliminando il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del dicastero siano ammesse solo tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa.

La lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2 novella il comma 3 dell'articolo 23 della legge di contabilità, prevedendo che, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, con la seconda sezione possano essere in primo luogo rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Si ricorda che la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi tra le missioni di ciascuno stato di previsione è riconosciuta dalla vigente disciplina contabile solo nell'ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa.

Si evidenzia, peraltro, che la più ampia facoltà prevista dal presente disegno di legge è stata già concessa alle amministrazioni centrali in deroga alle vigenti norme di contabilità per il triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ed è stata poi prorogata con successivi interventi legislativi fino al 2016. Come detto, resta in ogni caso confermata la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

In secondo luogo, si prevede che possano essere rifinanziati, definanziati e riprogrammati, per un periodo temporale anche pluriennale, gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente.

Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a collocare nell'ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, ora riservate alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità, ai sensi del vigente articolo 11, comma 3, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, della legge n. 196, le cui norme sono qui riproposte.

È prevista peraltro esplicita evidenza contabile -- ai sensi del successivo comma 3-*ter* dell'articolo 23, introdotto dalla lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge -- delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa effettuate ai sensi del comma 3, sia di quelle compensative di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 3, come peraltro già previsto dalla normativa contabile vigente (nell'apposito allegato I a ciascuno stato di previsione della spesa), sia dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di cui alla successiva lettera *b)*, attraverso appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio. Tali allegati sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Le attuali tabelle della legge di stabilità, dunque, non sarebbero più rappresentate in via autonoma, ma verrebbero riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio e manterrebbero una separata evidenza solo per finalità conoscitive in appositi allegati.

La medesima lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge, introducendo il comma 3-*bis* dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, prevede altresì che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

Infine, la lettera *d)* del comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge, al fine di tener conto della soppressione del disegno di legge di stabilità, reca l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, che stabilisce che la legge di bilancio è formata apportando agli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa. In particolare, le lettere *a)*, *c)* e *d)* disciplinano una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, provvedendo al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia, conformemente a quanto emerso nel corso della sopra citata indagine conoscitiva, e introducendo una disciplina *standard* applicabile in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni. In particolare, la nuova procedura delineata dalle disposizioni in commento è volta a sanare anche talune criticità insite nella procedura vigente ed emerse nell'ambito della più volte citata indagine conoscitiva, laddove si è posto l'accento sul fatto che le clausole di salvaguardia nel corso del tempo si sono spesso concretizzate non in misure automaticamente applicabili in caso di sfioramento rispetto alle previsioni di spesa, ma nel rinvio a successivi decreti ministeriali che rideterminano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'ammontare di talune imposte. In particolare, si è rilevato che la predetta rideterminazione dei parametri attraverso provvedimenti di carattere amministrativo suscita non poche perplessità non solo per il rango secondario dello strumento normativo utilizzato, ma anche perché suscettibile di determinare una situazione di oggettiva incertezza in merito alla portata dei benefici concessi per legge, che spesso si sostanziano in veri e propri diritti soggettivi.

La nuova procedura delineata dalle disposizioni in commento affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri sulla base degli elementi di informazione trasmessi dal Ministero competente, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*ter*, con proprio decreto da trasmettere alle Camere, sospende l'efficacia, per l'esercizio in corso, delle disposizioni che recano le previsioni di spesa, salvo che gli scostamenti previsti non possano essere compensati a valere sullo stato di previsione del Ministero competente. In tale ultimo caso, ai fini della compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di

spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, sentito il Ministro competente, la riduzione per un corrispondente importo di dotazioni finanziarie iscritte nell'ambito dello stato di previsione dell'amministrazione competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Il decreto di cui al precedente periodo è trasmesso alle Camere corredato di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Nel caso di scostamenti che determinino effetti non compensabili nel corso dell'esercizio con le suddette misure, si provvede ai sensi del comma 13 dell'articolo 17, ossia attraverso tempestive iniziative legislative.

Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede attraverso le misure correttive di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f)* --- introdotto dall'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del presente disegno di legge --- adottando prioritariamente quelle di carattere normativo.

La lettera *b)* del comma 1 dello stesso articolo 3 interviene invece sulle modalità di copertura delle leggi di spesa prevedendo, in via generale, l'esclusione della possibilità di ricorrere a coperture a valere su specifiche autorizzazioni di spesa che dovrebbero essere destinate a finalità indicate dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale. Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, posto che tale utilizzo mette in luce una contraddizione profonda del nostro ordinamento che, da un lato, affida a decisioni consapevoli dei contribuenti la destinazione di quote delle risorse prelevate agli stessi e, dall'altro, a causa di un'evidente lacuna normativa, non prevede nella disciplina contabile un preciso divieto che impedisca l'utilizzo di tali risorse per finalità diverse. Analogo divieto, peraltro, viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti destinano al finanziamento della ricerca scientifica e universitaria, delle ONLUS e di altri organismi che svolgono attività sociali di particolare rilievo, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

L'articolo 4 interviene in ordine alla classificazione economica delle spese, disciplinando espressamente la classificazione già di fatto presente nei quadri riassuntivi del bilancio. Il comma 1 apporta, infatti, un'integrazione all'articolo 25 della legge n. 196 del 2009, relativo alla classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, specificando che, ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti.

Il comma 2 interviene sull'articolo 30 della legge di contabilità, in materia di leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente, con correzioni formali necessarie per adeguarlo alla soppressione dell'articolo 11, recante la disciplina del disegno di legge di stabilità. In particolare la lettera *a)* modifica il comma 6 dell'articolo 30, recante, ai fini dell'individuazione degli oneri delle leggi di spesa a carattere permanente, un rinvio all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*: tale rinvio viene ora sostituito da quello all'articolo 23, comma 3, lettera *b)*, come novellato dal presente disegno di legge, nel quale si affida alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio la proposizione, per periodi temporali anche pluriennali, di modifiche degli stanziamenti di bilancio relativi a spese sia di parte corrente sia di conto capitale. La lettera *b)*, invece, abroga il comma 7 dell'articolo 30 della stessa legge n. 196, che prevede un apposito allegato informativo riguardo ai residui di stanziamento relativi alle spese in conto capitale, in considerazione delle modifiche previste alla disciplina contabile vigente dall'atto del Governo n. 265, recante Disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dovrebbero portare ad un sostanziale superamento di tale categoria di residui.

Le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge modificano rispettivamente i commi 1 e 3 dell'articolo 33 della legge n. 196 del 2009. In particolare, la lettera *a)* precisa che le previsioni di bilancio e le dotazioni finanziarie contenute nel disegno di legge di assestamento sono riferite alla legislazione vigente, al fine di evidenziare che il citato disegno di legge non può innovare la



legislazione vigente. Come è emerso, infatti, nel corso della più volte menzionata indagine conoscitiva, il carattere sostanziale della legge di bilancio non può essere esteso alla legge di assestamento, la quale, quindi, verrebbe ad assumere caratteristiche e contenuti analoghi alla seconda sezione della nuova legge di bilancio. La successiva lettera *b)* prevede invece che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 243 del 2012.

Con la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge vengono infine aggiunti i commi 4-*bis* e 4-*ter* all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009. In particolare, il comma 4-*bis* prevede che il disegno di legge di assestamento sia corredato di una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti dal DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*. Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Il comma 4-*ter*, invece, prevede che il *budget* dei costi contenuto nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, previsto dall'articolo 21, comma 11, lettera *f)*, sia aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge, pari a euro 3.010.000 per l'anno 2016, a euro 2.540.000 per l'anno 2017 e a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2018, provvedendo, quanto a euro 975.000 per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a euro 2.015.000 per l'anno 2016 e a euro 2.540.000 per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 e, quanto a euro 20.000 per l'anno 2016 e a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alle fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».

2. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, lettera *b)*, le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

*b)* al comma 2, la lettera *c)* è abrogata;

*c)* al comma 2, lettera *d)*, le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da deliberare entro il 12 ottobre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e da presentare alle Camere entro i successivi dodici giorni, salvo quanto previsto dal comma 2-*bis*»;

*d)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Qualora la Nota di aggiornamento del DEF confermi gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, il disegno di legge del bilancio dello Stato può essere presentato alle Camere contestualmente alla predetta Nota entro il 30 settembre»;

*e)* al comma 3, le parole: «lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*».

3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera *m*)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g*)»;

b) al comma 4, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio».

4. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di bilancio».

5. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *e*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) al comma 2, lettera *f*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

c) al comma 3, la lettera *e*) è abrogata;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis*. Qualora, prima della presentazione del DEF, si verificano gli eventi eccezionali e gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è presentata alle Camere come annesso al DEF»;

e) al comma 6, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-*bis*, secondo periodo»;

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«*10-bis*. In apposito allegato al DEF sono riportati l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale nonché le previsioni relative all'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera *f*), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

*10-ter*. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale di cui al comma 10-*bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso»;

g) il comma 11 è abrogato.

6. All'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) al comma 1, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

«*c-bis*) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *a*)»;

c) al comma 1, la lettera *d*) è abrogata;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora, prima della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verificano gli eventi eccezionali e gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».

Art. 2.

*(Bilancio di previsione)*

1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
2. All'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dall'articolo 11, comma 3, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)».
3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.

1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative;

c) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 301 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non può in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

*l-sexies.* La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23»;

c) al comma 2, le parole: «Il disegno di legge di bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole «l'entrata e,» è inserita la seguente: «distintamente»;

d) al comma 11, alinea, le parole: «per le lettere a), b), c), d) ed e)» sono soppresse;

e) dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

«*11-ter.* Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale effettuata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;

f) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate alla prima sezione del disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare sono integrati nella seconda sezione attraverso un'apposita nota di variazioni.

*12-bis.* Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica, recante:

a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1.

*12-ter.* Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-*bis* sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

*12-quater.* Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. In particolare, essa indica:

a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

*12-quinquies.* La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-*quater* è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;

g) il comma 16 è abrogato.

h) al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,» sono soppresse e

dopo le parole: «le unità di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio».

4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

5. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) rifinanziati, defianziati e riprogrammati, per un periodo temporale anche pluriennale, gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicate, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento»;

d) il comma 5 è abrogato.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria delle leggi)*

1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: «definendo una specifica» fino a «la clausola di salvaguardia deve» sono sostituite dalle seguenti: «provvedendo, ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, alla compensazione degli eventuali effetti che eccedano le previsioni medesime, in modo da»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti»;

c) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-ter, con proprio

decreto da trasmettere alle Camere, sospende, per l'esercizio in corso, l'efficacia delle disposizioni che recano le previsioni di spesa, salvo che gli scostamenti previsti possano essere compensati a valere sullo stato di previsione del Ministero competente. In tale ultimo caso, ai fini della compensazione degli effetti che eccedono le previsioni per l'esercizio in corso, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Ministro competente, dispone la riduzione, per un corrispondente importo, di dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione dell'amministrazione competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Il decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere corredato di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.

*12-ter.* Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f)*, adottando prioritariamente misure correttive di carattere normativo».

Art. 4.

*(Classificazione delle spese)*

1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».

2. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*» sono sostituite delle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b)*»;

*b)* il comma 7 è abrogato.

Art. 5.

*(Assestamento e variazioni di bilancio)*

1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse»;

*c)* dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*. La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento.

4-*ter*. Il *budget* di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *f)*, è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

*a)* quanto a 975.000 euro per l'anno 2016 mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce «Risorse residue a disposizione» della tabella allegata alla deliberazione del

Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2015;

c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2382  
**XVII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) in sede referente

[N. 599 \(pom.\)](#)

5 luglio 2016

[N. 608 \(pom.\)](#)

19 luglio 2016

[N. 610 \(pom.\)](#)

20 luglio 2016

Attività

Congiunzione di  
[S.2451](#)

Adottato testo  
base S.2451.  
Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 12  
luglio 2016 alle  
ore 18:00

Testo di  
emendamenti e  
ordini del giorno  
allegato al  
resoconto

[N. 611 \(ant.\)](#)  
21 luglio 2016

Testo di ordini del  
giorno riformulati  
allegato al  
resoconto Esito:  
**concluso l'esame**  
proposto  
assorbimento: del  
ddl S.2382 da  
parte del ddl  
S.2451

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 599 (pom.) del 05/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016**  
**599ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2345-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre ribadire il parere già espresso alla sede referente, posto che la Commissione competente non ha approvato modifiche.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3. Rileva che occorre altresì ribadire il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2. Ritiene necessario confermare il parere non ostativo sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con le valutazioni espresse dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che l'attività dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui all'articolo 10, alla luce dei soggetti in esso coinvolti, possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che le norme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i*), punti 5) e 6) possono essere attuate senza aggravio per enti e soggetti pubblici;

e le seguenti osservazioni:

- in merito agli articoli 5 e 15, si fa presente che l'attuale testo appare contraddittorio, in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità;

- rispetto agli articoli 16 e 20, si osserva l'opportunità di rispettare puntualmente, in fase di emanazione dei decreti attuativi, le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(2085\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell' 8 giugno.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 52.0.400 sarebbe necessaria una relazione tecnica per asseverare l'asserita invarianza degli oneri di cui al comma 4. Inoltre, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di salvaguardia e la previsione del parere delle commissioni competenti per i profili finanziari. Per quanto riguarda poi i sub emendamenti occorre valutare le proposte 52.0.400/3, 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 11, 52.0.400/12, 52.0.400/13 e 52.0.400/19. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte. Per quanto riguarda l'emendamento 52.0.100 (testo 2) occorre altresì acquisire una nuova relazione tecnica sul testo modificato posto che al comma 6 vi è la esplicita affermazione della presenza di oneri per l'istituzione di un sistema di monitoraggio della

logistica. Sotto il medesimo profilo occorre valutare anche il relativo sub emendamento 52.0.100 (testo 2)/1.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sull'emendamento 52.0.400, conferma che anche ad avviso del Governo appare necessario aggiungervi una clausola di salvaguardia; inoltre, in ogni caso, permangono alcuni aspetti problematici dal punto di vista finanziario, innanzitutto in ordine al possibile coinvolgimento di soggetti pubblici e all'esatta definizione dei rapporti tra concedente e concessionario. Suggerisce dunque un breve rinvio dell'esame, unitamente a quello dei subemendamenti. Analoga opportunità ravvisa a proposito dell'emendamento 52.0.100 (testo 2), dal momento che si è svolto un serrato confronto con il Ministero competente e che è stata da questo trasmessa una relazione tecnica aggiornata, la quale però risulta ancora necessaria di integrazioni. Ritiene in conclusione che le questioni ancora aperte possano essere a breve risolte e il Governo sia dunque in grado di fornire un parere definitivo nel corso delle prossime sedute.

Il PRESIDENTE, preso atto della necessità di mantenere sospeso il parere sugli emendamenti precedentemente indicati, illustra, gli ulteriori emendamenti 34.0.100/100, 48.79 (testo 3)(testo corretto), 52.0.400/19 (testo 2), 52.0.50 (testo 2), 34.200 (testo 2), 34.0.200 e i relativi subemendamenti, 34.0.300 e i relativi subemendamenti, 36.100 (testo 2), 37.0.100 e i relativi subemendamenti, 48.100 e i relativi subemendamenti e 52.0.500 e i relativi subemendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, per escludere possibili effetti onerosi, le proposte 34.0.100/100, 48.79 (testo 3)(testo corretto), 52.0.400/19 (testo 2), 34.200 (testo 2), 34.0.200 e il subemendamento 34.0.200/1, 34.0.300 nonché i subemendamenti 34.0.300/1, 34.0.300/2, 34.0.300/7 e 34.0.300/8, 37.0.100, 48.100 nonché i relativi subemendamenti 48.100/2, 48.100/4, 48.100/5, 48.100/7, 48.100/8, 48.100/10, 48.100/11, 48.100/12, 48.100/13, 48.100/14, 48.100/15, 48.100/16, 48.100/17, 48.100/18, 48.100/19, 48.100/20, 48.100/21, 48.100/22, 48.100/23, 48.100/24, 48.100/25, 48.100/26, 48.100/27, 48.100/28, 48.100/29, 48.100/30, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13 e 52.0.500/17.

Osserva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 36.100 (testo 2) nonché dell'emendamento 52.0.500 (valutando altresì l'introduzione di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO dà atto della circostanza che, anche in questo caso, sono in corso interlocuzioni con le amministrazioni competenti. In particolare sull'emendamento 34.0.100/100 è stata trasmessa una relazione tecnica attualmente in fase di verifica. Con l'occasione sottolinea la particolare cautela che l'Esecutivo sta utilizzando nell'analisi di emendamenti aventi ad oggetto i prezzi di approvvigionamenti energetici, anche in considerazione degli attuali andamenti dei costi dell'energia in Italia.

Il PRESIDENTE conclude convenendo sull'opportunità di un breve rinvio del parere sulle proposte emendative illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali**

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 giugno.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che sono attualmente in corso degli approfondimenti sugli emendamenti 9.0.1, 11.12, 17.2, 18.2 e 19.3, già oggetto di pronunciamento da parte della Commissione bilancio, ma per i quali le amministrazioni di competenza stanno elaborando schemi di relazioni tecnica da sottoporre alla verifica della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE, dà atto della circostanza che è stato erroneamente reso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 11.13, identico alle successive proposte. Ritiene pertanto necessaria una revisione del parere nel senso di un avviso non ostativo.

Il vice ministro MORANDO dichiara quindi di concordare con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 28.3, 28.4 e 28.0.1. Ritiene altresì non assentibili in assenza di relazione tecnica le proposte 29.4, 29.5 e 29.1. Gli emendamenti 31.8 e 31.9, nel creare nuove strutture, appaiono recare oneri non quantificati e non coperti. Reca maggiori oneri altresì l'emendamento 31.0.1, mentre necessitano di relazione tecnica le proposte 34.3 e 34.0.1. Concorda con il relatore rispetto all'onerosità degli emendamenti 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2 e 34.0.3.

L'emendamento 37.1 è formulato in un modo che determinerebbe un blocco delle operazioni di compensazione e, dunque, una sostanziale impossibilità di gestire gli incentivi previsti. Quanto alle proposte 37.0.1 e 37.0.2 appaiono di più difficile interpretazione, dal momento che sembrano escludere le autonomie speciali dalla fruizione dei benefici, nonostante sia poco probabile che questa fosse l'intenzione dei proponenti.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2 per segnalare la controindicazione evidenziata dal Governo.

Il vice ministro MORANDO esclude effetti onerosi rispetto al subemendamento 2.4/2, mentre ritiene di dover segnalare, a proposito della proposta 2.4/3, che una progressiva estensione di iniziative analoghe potrebbe determinare una tendenziale insostenibilità del tetto di spesa.

Il PRESIDENTE ritiene utile segnalare tale rischio tramite un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.4/3.

Il rappresentante del GOVERNO suggerisce di sospendere la valutazione anche dei subemendamenti alla proposta 9.0.1, in relazione agli approfondimenti in corso. Quanto invece ai subemendamenti 10.3/2 e 10.3/3 esprime un parere non ostativo, dal momento che evitano di fissare cifre nella ripartizione dei fondi. Invita invece a considerare le controindicazioni della proposta 11.8/1, che innalza una quota di ripartizione in costanza di tetto di spesa.



Il PRESIDENTE invita dunque ad esprimere un parere di semplice contrarietà anche sulla proposta 11.8/1

Il vice ministro MORANDO esclude la presenza di oneri in relazione ai subemendamenti 14.1/1 e 14.1/2, mentre invita a considerare un parere di semplice contrarietà, per gli argomenti già svolti, sul subemendamento 21.3/1. Sul subemendamento 25.4/2 il parere del Governo è contrario in coerenza con quello già espresso sul testo base. Analogamente contrario è il parere reso sulle proposte 31.0.1/1, 31.0.1/2 e 31.0.1/5, mentre non ravvisa effetti finanziari in capo ai subemendamenti 31.0.1/3 e 31.0.1/4. Il parere sull'emendamento 9.100 andrebbe condizionato ad una clausola di invarianza delle risorse, mentre sul relativo subemendamento 9.100/2 esprime un avviso contrario, dal momento che aggiunge nuove attività a carattere oneroso. Esprime poi parere di neutralità finanziaria rispetto all'emendamento 10.3 (testo 2) ed ai relativi subemendamenti. Invita poi a mantenere sospeso il parere sulla proposta 11.12 (testo 2).

Il PRESIDENTE, in analogia con quanto già deciso, conviene sull'opportunità di rinviare l'esame dell'emendamento 11.12 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esclude effetti onerosi in relazione alle proposte 13.100 e 13.100/1, mentre considera opportuno sospendere brevemente l'esame delle proposte 18.100 e 18.100/1. Esclude oneri in relazione all'emendamento 25.100 e al relativo subemendamento 25.100/1, pur non essendo del tutto chiara la portata normativa delle proposte. Sull'emendamento 25.4 (testo 2) esprime un parere non ostativo, invitando però a considerare che un cumulo di finalità sul medesimo fondo ne rende difficile la gestione.

Il PRESIDENTE concorda sull'utilità di un'osservazione del tipo indicato, segnalando inoltre che un cumulo di finalità e di suddivisioni dei fondi per quote rischia di rendere ininfluenti i finanziamenti che pervengono a ciascun interessato.

Il vice ministro MORANDO considera ininfluente dal punto di vista finanziario il subemendamento 25.4 (testo 2)/2 e l'emendamento 25.7 (testo 2). Concorda poi con il relatore circa l'onerosità delle proposte 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1. Quanto alla proposta 27.0.1/1 evidenzia che la disponibilità sul fondo FISPE risulta sufficiente, ma che è necessario per coerenza mantenere l'avviso di semplice contrarietà già espresso sul testo base. Quanto, da ultimo alla proposta 16.100/2, chiarisce che essa sopprime i parametri fondamentali riferiti al credito di imposta, con possibili effetti indiretti di segno negativo.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 16.100/2.

Il relatore LAI (PD), alla luce del dibattito intercorso propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 29.4, 29.5, 28.3, 28.4, 28.0.1, 29.1, 31.8, 31.9, 31.0.1, 34.3, 34.0.1, 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2, 34.0.3, 37.1, 25.4/2, 31.0.1/1, 31.0.1/2, 31.0.1/5, 9.100/2, 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 37.0.1, 37.0.2, 2.4/3, 11.8/1, 21.3/1, 27.0.1/1 e 16.100/2. Il parere sull'emendamento 9.100 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: "svolge", delle seguenti: "con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.". Il parere di nulla osta sull'emendamento 25.4 (testo 2) è reso con la seguente osservazione: l'eventuale approvazione di

numerosi emendamenti che suddividono il fondo utilizzato a copertura del provvedimento in quote riservate alle diverse forme di incentivazione può comportare il rischio di forte frammentazione delle misure di sostegno e di difficoltà nella gestione dei relativi finanziamenti.

A rettifica del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 11.13 esprime parere di nulla osta. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione delle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100 e 18.100/1, nonché di tutte le restanti proposte trasmesse successivamente al 20 maggio, sulle quali il parere è sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2382) TONINI ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243**

**(2451) Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,** approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame congiunto e rinvio.)

Il relatore **AZZOLLINI** (AP (NCD-UDC)) illustra i disegni di legge congiunti in titolo, ricordando preliminarmente come la proposta di legge in esame si innesti in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel modificare l'articolo 81 della Costituzione e nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste appunto «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 5, comma 6, della legge medesima.

In premessa segnala altresì che il testo iniziale della proposta, di iniziativa parlamentare, di identico contenuto al disegno di legge 2382 in titolo, è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame in Commissione, per cui è necessario dare conto, sia pure per sommi capi, sia dei contenuti della proposta iniziale che delle numerose innovazioni successive atteso il loro elevato numero, tenuto anche conto del fatto che queste ultime sono state, peraltro, approvate nello spazio di pochi giorni. Insieme all'integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale, disegno di legge di bilancio e di stabilità, la proposta provvede al cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare, viene postposto al 27 settembre (dal 30 settembre nel testo iniziale, poi modificato in Commissione), rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora 15 ottobre) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna

dell'ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione al Parlamento.

Sempre con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove si dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto, con modifica introdotta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati che le informazioni in questione debbano concernere anche l'ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. La *ratio* dell'intervento di trasparenza contabile è evidente. Sui contenuti del DEF si interviene poi, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10<sup>bis</sup> e 10<sup>ter</sup>) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nel testo iniziale ma notevolmente modificati durante l'esame in Commissione, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile). In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. A tal fine, il successivo articolo 14 istituisce un apposito comitato presso l'ISTAT. Si prevede inoltre (comma 10<sup>ter</sup>) che con apposita relazione predisposta dal Ministro dell'economia, da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. Una ulteriore modifica recata dall'articolo 1 attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità ma nel quale nella proposta di legge si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera si è specificato che i *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei documenti di bilancio siano in formato aperto e riutilizzabile di sensi della disciplina del Codice dell'amministrazione digitale.

L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito, com'è noto, dalla nuova legge di bilancio, che nell'articolo 2 viene articolata in due sezioni la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Tra gli altri elementi più significativi contenuti nel testo all'esame, va ricordato anche l'ampliamento della flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ampliamento che mette a regime nel testo della legge di contabilità una esigenza di maggior elasticità gestionale spesso introdotta da alcune norme in via transitoria. In ordine alla nuova struttura della legge di bilancio è opportuno segnalare come il suo contenuto, oltre che meglio definito in alcuni dei suoi aspetti, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera sia stata anche oggetto di un ulteriore arricchimento, atteso che nell'esame sono state apportate (comma 7 dell'articolo 2) modifiche alla disciplina del bilancio di genere, recentemente introdotto dalle legge di contabilità (articolo 38<sup>septies</sup>) ad opera di uno dei due recenti decreti legislativi di riforma (il n. 90 del 2016). L'articolo richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. Unitamente all'unificazione in un unico documento della legge di bilancio, un altro degli elementi centrali della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi ed ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia. Su tali questioni l'esame condotto in Commissione è stato particolarmente incisivo, ed ha portato ad un significativo miglioramento del testo iniziale. In questo, nel prendere atto delle persistenti difficoltà che presentava l'applicazione della

clausola come formulata dai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si era previsto un meccanismo nel quale, in presenza di leggi di spesa per le quali il monitoraggio evidenziava uno scostamento dell'onere rispetto alla previsione, si prevedeva, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per il Ministro dell'economia di sospendere con proprio decreto, in attesa di misure correttive affidate alla successiva legge di bilancio, l'efficacia delle disposizioni di spesa. Su tale potere sospensivo sono emersi alcuni profili problematici, con riguardo principalmente a quelle fattispecie in cui le disposizioni di spesa attribuiscono diritti soggettivi, che hanno portato a riformulare le norme. Nel confermarsi l'eliminazione della clausola di salvaguardia, è stata ora introdotta una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi. Con riferimento alle leggi di spesa, si esclude - per la copertura finanziaria delle leggi che comportino oneri - possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Tale divieto mira a risolvere una delle maggiori criticità emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, per cui la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, poiché tale importo viene, in corso di esercizio, decurtato da disposizioni legislative che ne dispongono la destinazione ad altre finalità. Parimenti, è stato confermato l'analogo divieto disposto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Importanti novità sono state decise nel corso dell'esame in prima lettura anche in merito agli aggiornamenti degli istituti contabili ed ai profili gestionali propri del bilancio e della contabilità generale dello Stato, nonché alle modalità di redazione dei documenti conoscitivi, con l'inserimento degli articoli da 6 a 15. Con l'inserimento dell'articolo 6, in particolare, sono state apportate importanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina degli impegni contenuta nell'articolo 34 della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 2 del recente decreto legislativo n. 93/2016, assicurando adeguata pubblicità "periodica" alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento. L'articolo 8, anch'esso inserito nel corso della prima lettura, ha quindi disposto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 44 (Definizione dei saldi di Cassa) della legge, laddove la norma vigente prevede l'emanazione di un decreto *ad hoc* del Ministero dell'economia e delle finanze per predefinire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi in questione ed i criteri metodologici per il calcolo degli stessi, in coerenza con principi e regole prefissati a livello internazionale. Sulla *ratio* di questa scelta potrebbe essere invece opportuno un chiarimento. L'aggiunta approvata con l'inserimento dell'articolo 44-*quater* alla legge di contabilità, disposta con l'articolo 9, ha consentito di definire una rigorosa procedura ai fini dell'autorizzazione all'apertura di gestioni di liquidità riconducibili alle amministrazioni statali, allorché le stesse siano detenute a valere di conti accessi presso il sistema bancario e postale, e dunque al di "fuori" del circuito di tesoreria erariale. Infine, il provvedimento, sempre come modificato nel corso dell'esame della Camera, con l'inserimento dell'articolo 15, reca il posticipo di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, dei termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2 della legge 196 del 2009, già più volte prorogato. La necessità della nuova proroga deriva dalla entrata in vigore nel corso di quest'anno non solo delle nuove regole recate dal provvedimento all'esame, ma anche dei due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 già citati, che compongono nel loro insieme un *corpus* normativo la cui implementazione in un testo unico richiede un termine più ampio rispetto all'attuale data del 31 dicembre 2016. In questo modo verrà ricondotta ad un unico testo l'intera disciplina vigente in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. Per ulteriori profili di approfondimento fa infine rinvio alla documentazione del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, prima di dare inizio alla discussione generale ritiene utile, in considerazione

della necessità di approvare il provvedimento entro la pausa estiva, stabilire sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di martedì 12 luglio 2016, alle ore 18, proponendo altresì di assumere come testo base il disegno di legge n. 2451 al quale dovranno essere riferiti gli emendamenti stessi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## 1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 608 (pom.) del 19/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016**  
**608ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura**

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che: in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera c), la legislazione vigente che per questa parte non viene modificata, prevede la partecipazione alla cabina di regia a titolo gratuito; in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera d), l'adattamento del sistema UNIEMENS sarà realizzato dall'INPS nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; analogamente, in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera e), le attività in esso previste saranno anch'esse svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente; in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera f), si deve ritenere che si tratti di contributi già previsti e quindi compatibili con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8; che la clausola di

invarianza è valida anche in riferimento alle attività previste dall'articolo 7; esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta."

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) interviene dichiarandosi contraria alla semplice presa d'atto della possibilità di svolgere le nuove funzioni indicate dal testo con le risorse disponibili a legislazione vigente. Più in generale stigmatizza l'eccessivo ricorso nei provvedimenti legislativi alle clausole di invarianza finanziaria che costituiscono, a suo parere, il tentativo di evitare l'obbligo di previsione di un'adeguata copertura finanziaria. Reputa tale prassi non più tollerabile.

Il presidente [TONINI](#) spiega che, nel caso specifico, la clausola d'invarianza appare giustificabile con il contestuale processo di razionalizzazioni delle strutture, dei compiti e delle funzioni delle amministrazioni interessate.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) concorda con quanto espresso dal Presidente e aggiunge, a ulteriore conferma, che nel caso del provvedimento in esame la parte sostanziale del dispositivo consiste negli articoli da 1 a 5, mentre alcuni dei restanti articoli individuano una serie di funzioni che possono essere plausibilmente svolte dalla Rete di qualità che era già stata istituita in occasione di un precedente provvedimento.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) fa presente la necessità di integrare il testo del parere specificando, con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), che la partecipazione alla cabina di regia deve avvenire senza la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, in linea con quanto specificato dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) si dichiara disponibile a inserire nel parere la questione avanzata dalla senatrice Comaroli.

Il vice ministro MORANDO replica alle osservazioni svolte dalla senatrice Bulgarelli, facendo presente che l'unico modo per affrontare questo problema consiste nel richiedere che le relazioni tecniche siano elaborate in modo tale da suffragare le ipotesi di invarianza avanzate. Ritiene tuttavia ragionevole che in alcuni casi si possano impiegare i dipendenti della pubblica amministrazione già in servizio per lo svolgimento di nuove funzioni, atteso che molti di tali soggetti svolgevano lavori ora affidati alle nuove tecnologie. Le relazioni tecniche dovrebbero dar conto di tale fenomeno in modo esaustivo. In termini generali, tuttavia, ritiene condivisibili le argomentazioni avanzate dalla senatrice Bulgarelli. Suggerisce pertanto di richiedere al Ministro dell'economia di esercitare un'adeguata pressione sulle Amministrazioni di competenza per il merito, al fine di indurle a elaborare delle relazioni tecniche che siano in grado di rispondere ai quesiti posti in merito all'invarianza degli oneri finanziari.

Il PRESIDENTE raccoglie il suggerimento del vice ministro Morando impegnandosi a predisporre una lettera al Ministro dell'economia che accolga le sollecitazioni appena emerse.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), la legislazione vigente che per questa parte non viene modificata, prevede la partecipazione alla cabina di regia a titolo gratuito e senza la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), l'adattamento del sistema UNIEMENS sarà realizzato dall'INPS nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; analogamente, in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera *e*), le attività in esso previste saranno anch'esse svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente; in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), si deve ritenere che si tratti di contributi già previsti e quindi compatibili con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8; che la clausola di invarianza è valida anche in riferimento alle attività previste dall'articolo 7; esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 6.82, 6.83, 6.0.2 e 7.0.10. Segnala, poi, che è necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.31, 6.79, 6.0.8, 6.0.10, 7.0.6 e 7.0.8. Occorre valutare le conseguenze finanziarie delle proposte 1.16, 6.2, 6.27, 6.28, 6.30, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.91, 6.41, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.56, 6.57, 6.59, 6.60, 6.67, 6.69, 6.85, 7.1, 7.2, 7.3, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.7, 7.0.9, 7.0.12 e 7.0.13. Per quanto di competenza, occorre valutare le conseguenze finanziarie della proposta 6.100. Con riferimento ai relativi sub emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 6.100/43 e 6.100/44. È necessario acquisire la relazione tecnica sul sub emendamento 6.100/15. Occorre poi valutare i sub emendamenti 6.100/12, 6.100/13, 6.100/14, 6.100/17, 6.100/18, 6.100/24, 6.100/25, 6.100/26, 6.100/27, 6.100/28, 6.100/32, 6.100/37, 6.100/38, 6.100/50 e 6.100/51. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessaria una relazione tecnica per asseverare l'esistenza delle risorse richieste per lo svolgimento della campagna oggetto delle proposte 6.82 e 6.83. Quanto all'emendamento 6.0.2, reputa necessaria una relazione tecnica che consenta di capire il soggetto deputato a comminare le sanzioni e a gestire il marchio di cui alla proposta medesima. In assenza di tale relazione tecnica, il parere è contrario per la presenza di oneri non quantificati e non coperti. Svolge quindi considerazioni analoghe sull'emendamento 7.0.10.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede al rappresentante del Governo di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 6.82.

Il vice ministro MORANDO si impegna a sollecitare tale documento.

In relazione all'emendamento 6.31, dopo aver dichiarato che sarebbe necessario acquisire una relazione tecnica che corroborasse la correttezza della quantificazione dell'onere, fa comunque presente che il fondo individuato a copertura non dispone delle necessarie risorse. Esprime quindi un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sull'emendamento 6.79.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) chiede di sospendere l'esame dell'emendamento 6.79, facendo presente che una relazione tecnica è in via di predisposizione dell'Amministrazione di competenza e dovrebbe essere resa disponibile a breve, ove verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il vice ministro MORANDO dichiara quindi oneroso l'emendamento 6.0.8, in quanto prevede l'introduzione di sgravi contributivi, mentre ritiene impossibile quantificare gli oneri determinati dall'emendamento 7.0.6 in assenza di una relazione tecnica. Ritiene altresì necessaria una relazione tecnica sull'emendamento 6.0.10, mentre esprime un parere contrario sulle proposte 7.0.8, 6.2, 6.40 e 6.41.

Esprime quindi la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.16, 6.27, 6.28,



6.30, 6.37, 6.38, 6.39, 6.91, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.56, 6.57, 6.59, 6.60, 6.67, 6.69, 6.85, 7.1, 7.2, 7.3, 7.0.4, 7.0.7, 7.0.9, 7.0.12 e 7.0.13. Il parere è invece contrario sull'emendamento 7.0.3.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) in relazione all'emendamento 7.0.7 chiede la sospensione dell'esame data la delicatezza del tema trattato e ricorda che la questione era stata già posta in occasione dell'esame per la legge di stabilità per il 2016.

Il vice ministro MORANDO fa presente che è in corso la predisposizione di relazioni tecniche sugli emendamenti 7.0.7 e 6.100.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte, propone di sospendere l'esame 6.79, 7.0.7 e 6.100 e, conseguentemente, dei relativi subemendamenti, come della proposta 1.0.100 non ancora valutata.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.82, 6.83, 6.0.2, 7.0.10, 6.31, 6.0.8, 6.0.10, 7.0.6, 7.0.8, 1.16, 6.2, 6.27, 6.28, 6.30, 6.32, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.91, 6.41, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.56, 6.57, 6.59, 6.60, 6.67, 6.69, 6.85, 7.1, 7.2, 7.3, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.9, 7.0.12 e 7.0.13. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.0.100 e relativi subemendamenti, 6.79, 7.0.7, 6.100 e relativi subemendamenti, nonché su tutte le restanti proposte trasmesse successivamente alla data del 4 luglio, sulle quali il parere è sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

[\(2382\)](#) **TONINI ed altri.** - *Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*

[\(2451\)](#) **Deputato BOCCIA ed altri.** - *Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il PRESIDENTE rammenta preliminarmente la necessità di affrontare la prossima sessione di bilancio con la nuova struttura del bilancio dello Stato prevista dalla legge 243 del 2012. Fa presente altresì che

nel caso in cui la riforma costituzionale risulti confermata dal *referendum*, sarà necessario rivedere la procedura di bilancio per tener conto del modificato assetto Costituzionale. Propone pertanto, in assenza di particolari motivazioni, di licenziare il testo della modifica della legge di contabilità e finanza pubblica, così come approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

Invita pertanto i senatori a intervenire nella discussione generale illustrando contestualmente i propri emendamenti, pubblicati in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in tale sede, il relatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) dichiara di comprendere le argomentazioni del Presidente e esprime la propria soddisfazione per le modifiche approvate dalla Camera, che ritiene sostanziali miglioramenti del testo originario.

Nell'illustrare gli emendamenti da lui presentati, fa quindi presente che alcuni rappresentano semplici affinamenti del testo: si rimette pertanto al giudizio del Governo e della Commissione sull'opportunità di una loro eventuale approvazione.

Rappresenta tuttavia che in alcuni emendamenti vuole porre all'attenzione della Commissione e del Governo alcune questioni di fondo che ritiene importante discutere.

La prima questione riguarda la previsione di fondi negativi come meccanismo di copertura alternativo rispetto alle clausole di salvaguardia. Tema discusso in varie altre occasioni di riforma della legge di contabilità è di natura squisitamente tecnica ma importante per il controllo delle grandezze del bilancio.

La seconda questione riguarda invece i criteri di copertura degli oneri associati agli incentivi pubblici. Ricorda a tal proposito che negli anni passati sono state previste delle coperture finanziarie per tutti i provvedimenti volti a incentivare qualche forma di attività economica, anche nei casi che *a posteriori* si sono rivelati esperienze di successo e che sono state pertanto in grado di generare, attraverso lo sviluppo economico che hanno favorito, le risorse finanziarie sufficienti a coprirne gli oneri. Negli anni più recenti, invece, tale prassi virtuosa è caduta in disuso e si è fatto ricorso spesso a forme di copertura degli incentivi basate sui cosiddetti "effetti indiretti". Nella consapevolezza della scarsa rigidità di tale forma di copertura, ha presentato un emendamento in grado di attribuire un carattere più rigoroso sotto il profilo della finanza pubblica alle misure di incentivo. Nel caso in cui il Governo ritenga necessario dar corso ad altre priorità, seguirà di buon grado l'indicazione del Presidente pur richiedendo al Governo l'assicurazione che i temi affrontati con gli emendamenti appena discussi rimangano nell'agenda del Governo medesimo. Si riserva infine di intervenire sugli altri emendamenti presentati all'atto dell'espressione dei pareri sui medesimi.

Rinunciando i rappresentanti dei Gruppi all'illustrazione dei propri emendamenti, il PRESIDENTE cede la parola al rappresentante del Governo per la replica.

Il vice ministro MORANDO interviene innanzitutto sui tempi di approvazione del provvedimento, sottolineando che oggetto principale di preoccupazione è la fase successiva all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge di bilancio, in quanto gli uffici della Ragioneria generale dello Stato saranno chiamati in tempi brevissimi a incorporare nella Sezione II del futuro disegno di legge unificato le modifiche disposte dalla Sezione I del medesimo. Il Governo pertanto è pronto a sacrificare qualche elemento di coerenza del testo della legge n. 196 del 2009 in nome della necessità di consentire l'approvazione del disegno di legge entro la pausa estiva.

Rammenta inoltre che i Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato richiederanno di essere modificati in tempo per l'inizio della sessione di bilancio che di fatto coincide con la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Quanto al merito degli emendamenti presentati, fa presente che alcuni di essi sono identici a quelli esaminati alla Camera dei deputati e su cui il Governo ha espresso parere contrario. Si tratta in particolare di proposte che modificano il provvedimento in esame laddove introduce il riferimento a

vincoli e parametri fissati in sede europea. Vi sono poi altri emendamenti che esprimono l'esigenza di maggiore trasparenza che il Governo ritiene già soddisfatta dal provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati.

Quanto poi ai fondi negativi ricordati dal relatore, ritiene tali strumenti utili per far fronte agli oneri pluriennali e si dichiara favorevole, in linea di principio, alla loro introduzione nell'ambito degli strumenti di finanza pubblica. Fa tuttavia presente che la medesima esigenza è stata affrontata nel provvedimento in esame mediante la revisione dello strumento delle clausole di salvaguardia che a suo parere sono in grado di garantire il soddisfacimento dell'esigenza alla base dei fondi negativi in modo meno rigido e altrettanto rigoroso.

Quanto, infine, all'emendamento riguardante gli effetti indiretti degli incentivi, ritiene la proposta rilevante e meritevole di essere accolta nel caso in cui si decidesse procedere alla modifica.

Fa presente inoltre che nel medesimo emendamento vi è un'ulteriore proposta altrettanto meritevole di attenzione che propone il divieto di coprire oneri correnti mediante risorse in conto capitale. Ritiene tuttavia tale decisione particolarmente impegnativa.

Si riserva, infine, di esprimere un parere puntuale all'atto del voto su ciascuno degli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. [2451](#)

### 1.1

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da» con le seguenti: «hanno accesso diretto, sulla base di apposite intese, alle».*

### 1.2

[URAS](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche e» aggiungere le seguenti: «in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché».*

### 1.3

[URAS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento» con le seguenti «ai fini del controllo della finanza pubblica e al fine di consentirne la piena consultazione da parte dei membri del Parlamento».*

### 1.4

[URAS](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «anche al fine di consentirne la» inserire la seguente: «piena».*

### 1.5

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati hanno accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.».*

### 1.6

[COMAROLI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«Per consentire il pieno controllo parlamentare della spesa pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta mensilmente, alle competenti commissioni di Camera e Senato, un prospetto di aggiornamento delle risorse presenti negli accantonamenti iscritti nei fondi dei diversi Ministeri, compresi quelli dei fondi speciali previsti dall'articolo 18, delle eventuali modifiche di autorizzazioni legislative di spesa e delle eventuali modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Il prospetto contiene, in forma sintetica, l'aggiornamento delle modificazioni legislative intervenute nel mese precedente e l'aggiornamento degli accantonamenti».

**1.7**

[COMAROLI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«Per consentire il pieno controllo parlamentare della spesa pubblica di cui al periodo precedente, i membri del Parlamento hanno sempre pieno e libero accesso alle banche di dati della Ragioneria Generale dello Stato».

**1.8**

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine: «e sono utilizzabili nel rispetto dei principi e degli standard internazionali di usabilità».*

**1.9**

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine: «e sono utilizzabili nel rispetto dello standard internazionale di usabilità ISO 9241».*

**1.10**

[URAS](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**1.11**

[BOCCARDI](#), [MANDELLI](#), [D'ALÌ](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 2, lettera d), le parole: "da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno. Il Governo riferisce sui giudizi espressi dalla Commissione europea entro l'inizio dell'esame delle proposte emendative"».

**1.12**

[URAS](#)

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, i contenuti del disegno di legge del bilancio dello Stato non possono essere diffusi da parte dei membri del Governo prima della avvenuta trasmissione alle Camere».*

**1.13**

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

*Al comma 5, al capoverso «1-bis», sostituire le parole: «di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,» con le seguenti: «previsto dall'ordinamento dell'Unione europea,».*

**1.14**

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

*Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1. *Alla lettera a), premettere la seguente:*

«Oa) al comma 2, sostituire le parole: "il triennio" , ovunque ricorrano, con le seguenti: "il quinquennio"»;

2. *Alla lettera c), premettere la seguente:*

«Oc) al comma 3, sostituire le parole: "il triennio", ovunque ricorrano, con le seguenti: "il

quinquennio"»;

3. *Alla lettera e), premettere la seguente:*

«Oe) al comma 5, lettera c), dopo le parole: "da attuare", inserire le seguenti: "almeno per il quinquennio successivo"»;

4. *Dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 5, lettera d), dopo le parole: "riforme proposte" inserire le seguenti: "almeno per il quinquennio successivo"».

*Conseguentemente, al comma 7, lettera b), capoverso c-bis, sostituire la parola: «triennio» con la seguente: «quinquennio».*

#### **1.15**

##### **COMAROLI**

*Al comma 6, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "alle amministrazioni centrali," inserire le seguenti: "alle amministrazioni regionali,"».

#### **1.16**

##### **BULGARELLI, LEZZI, MANGILI**

*Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).*

#### **1.17**

##### **MANGILI, BULGARELLI, LEZZI**

*Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

«a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "ordinamento europeo" aggiungere le seguenti: "e dalla strategia europea per la crescita dell'economia e dell'occupazione assunti dall'Unione Europea"».

#### **1.18**

##### **LEZZI, BULGARELLI, MANGILI**

*Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: "definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo"».

#### **1.19**

##### **MANGILI, BULGARELLI, LEZZI**

*Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

«a-bis) Al comma 2, lettera e), dopo le parole: "in rapporto al prodotto interno lordo" sono aggiunte le seguenti: ", agli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui al comma 10-bis"»;

2) *Dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) Al comma 2, lettera i), dopo le parole: "interno lordo" sono aggiunte le seguenti parole: ", degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui al comma 10-bis"».

#### **1.20**

##### **MANGILI, BULGARELLI, LEZZI**

*Al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

«a-bis) Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: "del periodo di riferimento" con le seguenti: "per un periodo non inferiore a 20 anni"».

#### **1.21**

##### **LEZZI, BULGARELLI, MANGILI**

*Al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

«a-bis) Al comma 2, lettera e), dopo le parole: "periodo di riferimento" sono aggiunte le seguenti: "e proiettati per non meno di 15 anni successivi al periodo di riferimento."».

#### **1.22**

##### **MANGILI, LEZZI, BULGARELLI**

*Al comma 6, sopprimere la lettera c).*

#### **1.23**

**BONERISCO, AUGELLO**

*Al comma 6, lettera d), sostituire la frase: «nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati» con la seguente: «nonché sull'ammontare della spesa per interessi delle amministrazioni pubbliche correlata a strumenti finanziari derivati, evidenziando separatamente, altresì, il costo atteso degli strumenti in essere ed i relativi rischi attesi, mediante l'utilizzo di metodologie probabilistiche e modelli generalmente accettati dagli operatori finanziari».*

**1.24**

**MANGILI, BULGARELLI, LEZZI**

*Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) al comma 5, alla lettera d), dopo le parole: "sistema economico" inserire le seguenti: ", di impatto ambientale, di redistribuzione della ricchezza, di giustizia sociale, di qualità della vita dei cittadini, di diseguaglianze territoriali, di sostenibilità del debito pubblico"».*

**1.25**

**LEZZI, BULGARELLI, MANGILI**

*Al comma 6, lettera e), capoverso 5-bis, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, in tal caso la deliberazione con la quale ciascuna Camera approva il Documento di economia e finanza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.».*

**1.26**

**IL RELATORE**

*Al comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:*

*1) sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) il comma 6 è sostituito dal seguente:*

*"6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo qualora, per finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera a), intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare"»;*

*2) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*«d-bis) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*"6-bis. Qualora nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento al DEF si verificano gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF"».*

**2.1**

**COMAROLI**

*Al comma 3, lettera b), capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole da: «interventi di natura» fino a: «ovvero».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso «1-quinquies», inserire i seguenti:*

*«1-quinquies.1. Il disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, intesi come interventi volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti; altresì, nel corso dell'esame parlamentare. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso*



in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

*1-quinquies.2.* La legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale soltanto qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica».

## 2.2

### COMAROLI

*Al comma 3, lettera b), capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole da: «interventi di natura» fino a: «ovvero».*

*Consequentemente, alla stessa lettera b):*

*1) dopo il capoverso «1-quinquies», inserire il seguente:*

*«1-quinquies.1.* La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica»;

*2) dopo il capoverso «1-sexies», inserire il seguente:*

*«1-sexies.1.* Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio».

## 2.3

### COMAROLI

*Al comma 3, lettera b), al capoverso «1-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica».*

## 2.4

### IL RELATORE

*Al comma 3, lettera b), dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:*

*«1-sexies.* La prima sezione del disegno di legge di bilancio può contenere, per gli esercizi successivi al primo, norme di rinvio ad aumenti di entrata o riduzioni di spesa a condizione di recare contestualmente, per gli stessi esercizi e per i medesimi importi, corrispondenti norme di sospensione della spesa con priorità in riferimento all'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 18 della presente legge. Tale sospensione si intende superata con l'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti legislativi ovvero amministrativi recanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Il presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

*Consequentemente, sostituire le parole: «1-quinquies» con le seguenti: «1-sexies».*

## 2.5

## IL RELATORE

*Al comma 3, lettera b), sostituire il comma 1-sexies con il seguente:*

«1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi degli articoli 10, comma 2, lettera c) e 10-bis, dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione».

### 2.6

#### [COMAROLI](#)

*Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso «1-sexies», aggiungere il seguente:*

«1-sexies.1. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio».

### 2.7

#### [BULGARELLI, LEZZI, MANGILI](#)

*Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso «1-sexies», aggiungere il seguente:*

«1-septies. Al fine di garantire una maggiore chiarezza ed intelligibilità delle misure introdotte con la prima sezione della legge di bilancio, in sede di approvazione e pubblicazione della medesima, alle norme di cui al comma 1-ter devono corrispondere distinti articoli, in appositi capi con riferimento alla materia e al settore economico, in corrispondenza della suddivisione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g)».

### 2.8

#### [BULGARELLI, LEZZI, MANGILI](#)

*Al comma 3, lettera g), capoverso «12-bis», alla lettera b), dopo le parole: «di spesa» aggiungere le seguenti: «per programma.».*

### 3.1

## IL RELATORE

*Apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) al comma 1, alinea, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, il limite massimo di spesa autorizzato ovvero le relative previsioni, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Per la compensazione di eventuali scostamenti rispetto a tali previsioni, anche riferite alle minori entrate, si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, fermo rimanendo il comma 12"».

2) *al comma 1, lettera f), capoverso «12-ter», dopo le parole: «comma 12-bis,» inserire le seguenti: «ovvero nel caso di minori entrate.».*

### 3.2

#### [BONERISCO, AUGELLO](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).*

### 3.3

## IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), il numero 2 è sostituito con il seguente:*



«b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento al bilancio; in tal caso, la congruità della copertura ai fini della valutazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri».

### **3.4 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

«b-bis).

1-ter. Non è consentita la copertura di nuovi o maggiori oneri mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato in corrispondenza all'obbligo dell'assolvimento di impegni di spesa contabilmente assunti ai sensi della normativa vigente.

1-quater. La copertura dei nuovi o maggiori oneri, in termini di competenza finanziaria del bilancio dello Stato è assicurata al lordo degli effetti indotti attesi che ne conseguono. La relazione tecnica evidenzia separatamente degli effetti indotti sui saldi di finanza pubblica direttamente riconducibili all'attuazione della disposizione, al fine di fornire una dettagliata illustrazione degli effetti finanziari conseguenti alla maggiore spesa prevista e della compensazione dei predetti oneri.

1-quinquies. Non è consentita, in ogni caso, la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di conto capitale».

### **3.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis).*

1-ter. È vietata la copertura di nuovi o maggiori oneri di spesa a valere di economie di spesa che siano accertate in corso d'anno a carico degli stanziamenti già iscritti in bilancio, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa vigenti e al di fuori della formale procedura di riduzione prevista dal comma 1, lettera b) della presente legge.

1-quater. Non è consentita la copertura di nuovi o maggiori oneri mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato in corrispondenza all'obbligo dell'assolvimento di impegni di spesa già formalmente accertati ai sensi della normativa vigente.

1-quinquies. La copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri in termini di competenza finanziaria deve essere sempre integralmente assicurata al lordo degli effetti indotti attesi che ne conseguono per l'erario. La relazione tecnica deve evidenziare separatamente l'impatto degli effetti indotti sui saldi di finanza pubblica al fine di fornire la dettagliata illustrazione degli effetti finanziari conseguenti alla maggiore spesa prevista.

1-sexies. Non è consentita la copertura di nuovi o maggiori oneri mediante riduzione di stanziamenti di spesa in conto residui».

### **3.5**

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#)

*Al comma 1 lettera c) dopo le parole: «non possono essere utilizzate» aggiungere le seguenti: «le risorse stanziare a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitari e ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse per il fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le risorse del fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,»*

### **3.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

«e-bis). Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le relazioni tecniche ed il relativo prospetto riepilogativo di cui al presente articolo sono altresì trasmesse in formato elettronico elaborabile ai Servizi delle Camere competenti per

l'esame degli effetti finanziari"».

### 3.7

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera f), il comma 12 è sostituito con il seguente:*

«12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.»

### 3.8

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera f), capoverso 12-bis, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:*

«Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi dei decreti alle Commissioni indicando le motivazioni del mancato recepimento e con eventuali modificazioni. Decorsi quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo».

### 6.1

[BOCCARDI](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono pagati tutti i debiti pregressi della pubblica amministrazione a favore delle PMI e si applicheranno, senza possibilità di alcun differimento, i termini della direttiva 2011/7/UE».

### 6.2

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 34-ter della legge n. 196/2009 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:  
"5-bis. Le procedure di accertamento e di accertamento dei residui passivi, devono essere attuate nei termini previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192"».

### 6.0.1

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis

(Istituzione del Fondo per la progettazione e accelerazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione immobiliare)

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di qualificare la spesa pubblica, garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e legalità nonché per rafforzare la programmazione delle Amministrazioni pubbliche dotando le stesse di idonei livelli di progettazione al fine di utilizzare meglio le risorse nazionali e comunitarie all'uopo programmate, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze è istituito un fondo di rotazione per la progettazione, anche ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzato a supportare le amministrazioni interessate nella progettazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione immobiliare finanziati a valere sulle risorse per il fondo dello sviluppo e della coesione nonché dei fondi comunitari a finalità strutturali dell'Unione Europea.

5-ter. Il CIPE annualmente con propria deliberazione fissa l'ammontare delle risorse, a valere sul Fondo dello sviluppo e della coesione e sui fondi comunitari a finalità strutturali dell'Unione Europea, nel limite massimo del 3% degli stanziamenti annuali a legislazione vigente.

5-quater. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento di cui al fondo del comma 5-bis.

5-quinquies. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti SPA al fine di avvalersi della medesima e delle società da

essa parteciperà per la gestione delle risorse del fondo di cui al comma 5-*bis*. La convenzione può stabilire il limite annuo delle eventuali risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti SPA destinate alle finalità del presente articolo».

#### 10.1

IL RELATORE

*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. All'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dell'attuazione" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e";

b) al comma 8, prima delle parole: "Non è consentita" sono inserite le seguenti: "In attuazione dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,"».

#### 12.1

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b è inserita la seguente:*

«c) al comma 4, primo periodo le parole: "1° ottobre" sono sostituite con le seguenti: "1° novembre" e al secondo periodo le parole: "sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2016"».

#### 14.1

[URAS](#)

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:* «e due rappresentanti delle organizzazioni della società civile già facenti parte del Comitato di indirizzo CNEL-ISTAT di cui all'articolo 2 dell'accordo interistituzionale siglato dai Presidenti del CNEL e dell'ISTAT in data 20 aprile 2011 ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990»

#### 15.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### «Art. 15-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) della presente legge, limitatamente al disegno di legge del bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019, è fissato al 24 ottobre"».

#### 15.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### Art. 15-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d) della presente legge, limitatamente al disegno di legge del bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019, è fissato al 24 ottobre"».

**G/2451/1/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012, premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio

del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabilite nuove tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare così le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;

la pubblica amministrazione è il fronte sul quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici; considerato che:

la riforma del federalismo fiscale ha segnato una svolta importante nel nostro precedente sistema centro-periferia accentrato, ma, nonostante sia stata promulgata la legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, il nuovo quadro federale è rimasto sostanzialmente incompleto;

la piena implementazione del federalismo fiscale permetterebbe, così come questo provvedimento attuata in maniera più compiuta le nuove disposizioni costituzionali del novellato articolo 81, di completarne il quadro normativo con la piena attuazione, allo stesso modo, dell'articolo 119, concludendo così l'attuazione del volere del costituente, senza lasciare zone franche nel nostro ordinamento;

considerato infine che:

neanche la riforma costituzionale che il Governo ha portato avanti assicura una effettiva e certa applicazione del federalismo, perché il coordinato disposto dei nuovi articoli 70 e 117, con il conferimento alla potestà legislativa esclusiva statale della materia del coordinamento della finanza pubblica, senza procedimento legislativo bicamerale, se sommato all'impatto che la legge costituzionale n. 1 del 2012 e che la legge rinforzata n. 243 del 2012 hanno avuto sull'impianto dell'autonomia finanziaria locale, vedrà ridursi, ancor più, la possibilità di manovra delle istanze territoriali in nome del rispetto; prima, del patto di bilancio e del raggiungimento, oggi, del pareggio di bilancio, segnando un'ulteriore battuta d'arresto del federalismo fiscale;

impegna il Governo:

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione del nuovo articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione, come specificato in premessa.

**G/2451/2/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012, premesso che:

la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

premessi inoltre che:

all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-*quinquies* del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della 243 del 2012 e dal vigente articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, articolo 11, in riferimento alla legge di stabilità;

nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;

notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bilancio, prevedendo che, qualora il disegno di legge di bilancio dovesse arrivare all'esame delle Camere già viziato nel contenuto, le Camere stesse abbiano la facoltà di rinviarlo al Governo che dovrà presentare un nuovo disegno di legge epurato da qualsiasi norma di natura microsettoriale o localistica, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

**G/2451/3/5**

**COMAROLI**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012,

premessi che:

La Camera,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012,

premessi che:

la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione



vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

premessi inoltre che:

all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-*quinquies* del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della 243 del 2012 e dal vigente articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, articolo 11, in riferimento alla legge di stabilità;

nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;

notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri;

impegna il governo:

a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bilancio, prevedendo che queste non possano essere inserite neanche nel corso dell'esame parlamentare, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

**G/2451/4/5**

**COMAROLI**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012,

premessi che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;

la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni, come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, introducendo per le regioni a statuto ordinario il vincolo del pareggio di bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;

in base a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il comma 463 della legge di stabilità 2015 dispone che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016, nella fase di previsione, e, a decorrere dal 2015, in sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra entrate e spese correnti;

l'articolo 15 della legge n. 243/2012, prevede, al primo comma, che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente;

introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

considerato che:

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva sarebbe sufficiente applicare i principi dell'individuazione dei fabbisogni e dei costi *standard* con tagli previsti non sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi: il passaggio dalla spesa storica al costo potrebbe infatti orientare la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato perché è ben noto come gli sprechi della pubblica amministrazione non siano attribuibili soltanto ed esclusivamente a situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche a situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Spesso, infatti, la spesa, sebbene utilizzata dagli attori amministrativi per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

il concetto dei costi *standard* è legato a due fondamentali scopi: quello di ottimizzare e omogeneizzare i valori produttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi e quello di valutare gli scostamenti dei costi reali e, con essi, lo stato di efficienza del sistema produttivo;

neanche la riforma costituzionale che il Governo ha portato avanti assicura una effettiva e certa applicazione di questi indicatori, perché il coordinato disposto dei nuovi articoli 70 e 117, con il conferimento alla potestà legislativa esclusiva statale della materia del coordinamento della finanza pubblica, senza procedimento legislativo bicamerale, se sommato all'impatto che la legge costituzionale n. 1 del 2012 e che la legge rinforzata n. 243 del 2012 hanno avuto sull'impianto dell'autonomia finanziaria locale, vedrà ridursi, ancor più, la possibilità di manovra delle istanze territoriali in nome del rispetto, prima, del patto di bilancio e del raggiungimento, oggi, del pareggio di bilancio, segnando un'ulteriore battuta d'arresto del federalismo fiscale;

premessi infine che:

la spesa pubblica del nostro Paese è cresciuta progressivamente negli ultimi anni, fino ad attestarsi al 50,5% del PIL nel 2015, e che il Governo punta a diminuire fino al 46,7% nel 2019, senza però mettere in atto una efficace riforma del sistema tributario e un complessivo intervento razionale di *spending review*: non saranno infatti sufficienti né i decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione né quelli della delega fiscale, se non accompagnati da una effettiva diminuzione delle aliquote fiscali e da una vera implementazione di quanto già previsto nella legge 42 del 2009 per l'attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, mai completata (tanto che anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 273/2013, ha parlato di riforma «inattuata»);

impegna il Governo:

a prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, contestuali ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo eventualmente, anche forme premiali di diversa natura a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti.

**G/2451/5/5**

[COMAROLI](#)

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012, premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

a questo fine, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

in questa direzione, la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro;

impegna il Governo:

a valutare, nella relativa normativa di attuazione prevista dalla presente proposta di legge, la previsione dell'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di completare in maniera compiuta e razionale la riforma della legge di bilancio che si inserisce in un più ampio quadro di riforma della gestione della *res pubblica* economico-finanziaria.



## 1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 610 (pom.) del 20/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016  
**610ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

### **(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura**

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Alla luce della relazione tecnica messa a disposizione nella seduta di ieri, il vice ministro MORANDO esprime un parere non ostativo sull'emendamento 6.100, precedentemente sospeso. Dichiara quindi di convenire con il relatore sull'onerosità e sulla necessità di acquisire una relazione tecnica in ordine ai subemendamenti segnalati, a eccezione del subemendamento 6.100/37, relativamente al quale riferisce che la Ragioneria generale dello Stato ritiene necessario precisare che l'articolazione organizzativa proposta sia realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) chiede chiarimenti in merito al subemendamento 6.100/51,

evidenziandone l'assenza di oneri in quanto la proposta non comporta modifiche all'attuale sistema di tutela.

Il vice ministro MORANDO risponde che in assenza di una relazione tecnica appare molto difficile valutare le conseguenze finanziarie dell'emendamento.

Quanto alla proposta 6.79, precedentemente sospesa, esprime parere non ostativo subordinato alla condizione che il testo venga fatto confluire nell'emendamento 6.100.

In merito all'emendamento 7.0.7, riferisce di non poter ancora disporre della relazione tecnica necessaria all'esame e chiede, pertanto, di sospenderne ulteriormente l'esame.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra quindi gli ulteriori emendamenti 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.13 (testo 2), 1.0.100 e 2.1 (testo 2) al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli ulteriori emendamenti trasmessi ad eccezione che sulla proposta 1.0.100 che pare presentare gli stessi profili problematici già presenti nella proposta 1.16 sulla quale la Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede una relazione tecnica sull'emendamento 1.0.100 allo scopo di verificare dettagliatamente la possibilità che le funzioni contemplate dalla proposta possano essere svolte senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. A tal proposito fa presente che il Ministero della giustizia lamenta spesso una carenza strutturale di personale.

Il vice ministro MORANDO riferisce della disponibilità di una bozza di relazione tecnica pervenuta dal Ministero della giustizia, su cui la Ragioneria generale deve ancora esprimersi.

Dichiara, quindi, di concordare con il relatore sull'assenza di profili finanziari in relazione agli emendamenti 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.13 (testo 2) e 2.1 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.100/43, 6.100/44, 6.100/15, 6.100/12, 6.100/13, 6.100/14, 6.100/17, 6.100/18, 6.100/24, 6.100/25, 6.100/26, 6.100/27, 6.100/28, 6.100/32, 6.100/38, 6.100/50 e 6.100/51.

Il parere sull'emendamento 6.79 è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il relativo testo sia assorbito dall'emendamento 6.100.

Il parere sul subemendamento 6.100/37 è non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga inserita una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è altresì non ostativo sull'emendamento 6.100 e sui restanti subemendamenti, nonché sugli ulteriori emendamenti 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.13 (testo 2) e 2.1 (testo 2).

Il parere è sospeso sulle proposte 7.0.7 e 1.0.100."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

***(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO, alla luce delle relazioni tecniche messe a disposizione, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 1.100, 2.100, 4.0.400, 6.0.100 (testo 2) e 10.100. Quanto all'emendamento 4.0.300 (testo 2) esprime un parere non ostativo a condizione che venga espunta la parola: "facoltativa". Propone, quindi, di sospendere l'esame degli emendamenti 6.100 e 4.0.200 (testo 2) in attesa di ulteriori approfondimenti tecnici. Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti 3.21 e 7.100, sui quali la Commissione aveva precedentemente reso parere contrario per assenza di relazione tecnica che è stata, invece, depositata nella seduta antimeridiana.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [SANTINI](#) (PD) propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 2.100 e 4.0.400.

Il parere non ostativo sull'emendamento 4.0.300 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione della parola: "facoltativa".

A revisione del parere precedentemente reso, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 3.21 e 7.100.

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti a partire dall'articolo 12 nonché su tutti quelli trasmessi successivamente al 7 luglio 2016. Il parere è altresì sospeso sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(2382) TONINI ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***

***(2451) Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,***

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE invita il Relatore e il Rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Il relatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara, anzitutto, di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma e chiede al Rappresentante del Governo di indicare quali sarebbe disposto ad accogliere qualora trasformati in ordini del giorno.

Chiede, altresì, agli altri proponenti di ritirare tutti gli emendamenti al fine di consentire l'approvazione del provvedimento entro la pausa estiva, esprimendo, pertanto, un parere contrario in caso di mancato ritiro.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 precisando che si tratta di una proposta già discussa alla Camera e su cui si è trovata una soluzione ritenuta parzialmente soddisfacente anche dagli stessi proponenti. Riferisce, inoltre, che entro il mese di luglio la Ragioneria generale dello Stato predisporrà i dati oggetto della proposta secondo lo *standard* degli *open data*. Si dichiara, poi, contrario agli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4. Quanto all'emendamento 1.5, motiva il proprio parere contrario riferendo che la soluzione proposta può essere considerata parte dell'emendamento riguardante l'accesso ai dati da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio approvato durante l'esame delle modifiche della legge n. 243 del 2012. Precisa, inoltre, che, essendo l'Ufficio parlamentare di bilancio istituito presso il Parlamento, la sua facoltà di accedere ai dati consente di superare l'esigenza posta dall'emendamento in esame per le Camere.

Il relatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) auspica che il Parlamento modifichi i propri Regolamenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 322 del 1989 per dar corso alla questione posta con l'emendamento 1.5.

Il vice ministro MORANDO si dichiara quindi contrario all'emendamento 1.6 perché la rappresentazione mensile da esso proposta appare eccessivamente complessa. Sull'emendamento 1.7 esprime, quindi, considerazioni analoghe a quanto già riferito in merito alla proposta 1.5.

Si dichiara contrario agli emendamenti 1.8 e 1.9 in quanto sia il Bilancio di previsione che il Rendiconto e l'Assestamento sono già utilizzabili nel rispetto dei principi e degli *standard* internazionali di usabilità. In relazione all'emendamento 1.9, inoltre, specifica che l'introduzione del riferimento a un specifico *standard* di qualità introdurrebbe una rigidità eccessiva nella legge di contabilità.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*) ritira, pertanto, gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Il vice ministro MORANDO riferisce in merito all'emendamento 1.10 che durante l'esame alla Camera, il Governo ha insistito perché venisse approvata una proposta di identico tenore, pur non riuscendovi. Invita, quindi, il presentatore a ritirare l'emendamento.

Il senatore [URAS](#) (*Misto*) dichiara di ritenere sbagliata l'interpretazione della disposizione implicita nella contrarietà della Camera e dichiara di mantenerlo per poterlo votare.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.11, invitando i proponenti al ritiro perché la proposta appare sostanzialmente inapplicabile atteso che i tempi dei

giudizi espressi dalla Commissione europea sono incompatibili con la durata della sessione di bilancio. Invita, quindi, il senatore Uras a ritirare l'emendamento 1.12, in quanto assorbito dal vincolo per il Governo, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, di presentare il documento programmatico di bilancio (DPB) contestualmente sia al Parlamento che alla Commissione europea. Si dichiara, quindi, contrario alle proposte 1.13, 1.16 e 1. Quanto all'emendamento 1.14 si dichiara contrario perché l'allungamento del periodo di programmazione contemplato dal Documento di economia e finanza all'intera durata della legislatura è già stato inserito nel provvedimento in relazione al primo DEF della legislatura. Invita, quindi, a trasformare la proposta in un ordine del giorno che imponga maggiori vincoli sulla programmazione pluriennale. Si dichiara, poi, contrario anche all'emendamento 1.15 in quanto ne ritiene irrealizzabile il contenuto.

Motiva il proprio parere contrario sull'emendamento 1.17, in considerazione del carattere sistematico della legge di contabilità, che verrebbe meno se contenesse riferimenti alla strategia Europa 2020. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, evidenziando in relazione a quest'ultimo che la proposta di ripristino di una regola di spesa di derivazione europea appare in contraddizione con altre proposte presentate dal medesimo gruppo. Si dichiara, quindi, contrario agli emendamenti 1.23, 1.24 e 1.25. Quanto all'emendamento del relatore 1.26, fa presente che il secondo comma è già parte del provvedimento in esame, mentre invita il proponente a trasformare in ordine del giorno la proposta contenuta nel primo comma. In relazione all'emendamento 2.1, reputa che le deroghe in esso previste produrrebbero un effetto opposto a quello desiderato. A tal proposito, evidenzia che le regole sullo stralcio sono già contemplate dai Regolamenti parlamentari, ma i Presidenti dei due rami del Parlamento, in ciò supportati dai Presidenti delle rispettive Commissioni bilancio, non le hanno sempre interpretate con il rigore dovuto. Osserva, inoltre, che lo stralcio dovrebbe essere reso più semplice dalla riforma del disegno di legge di bilancio in esame. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Il relatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) si riserva di presentare nuovamente, durante l'esame in Assemblea, la proposta 2.4 per poter dibattere della questione mantenendo tuttavia il ritiro in questa sede.

Il vice ministro MORANDO invita quindi il relatore a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.5. Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8 e 3.1, invitando il Relatore a trasformare quest'ultimo in un ordine del giorno in quanto ritiene la proposta condivisibile. Si dichiara quindi contrario agli emendamenti 3.2 e 3.3. In merito all'emendamento 3.4, ritiene significativi e condivisibili i commi 1-ter e 1-quinquies, invitando il Relatore a far confluire le due proposte in un ordine del giorno. Si dichiara quindi contrario all'emendamento 3.5, mentre invita a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [TONINI](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 21 luglio 2016, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 611 (ant.) del 21/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016**  
**611ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2032) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato**, approvato dalla Camera dei deputati

**(176) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione**

**(209) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena**

**(286) MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena**



- (299) COMPAGNA. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- (381) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (382) BARANI. - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- (389) BARANI. - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (468) MARINELLO ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) CARDIELLO ed altri. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) BARANI. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) CASSON ed altri. - *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- (709) DE CRISTOFARO ed altri. - *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1113) CASSON ed altri. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*
- (1456) LUMIA ed altri. - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) LO GIUDICE ed altri. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in*



*materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(1681\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

[\(1682\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1693\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione*

[\(1905\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

[\(1921\)](#) *Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

[\(2103\)](#) *CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

[\(2295\)](#) *Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il disegno di legge originario, di iniziativa governativa e munito di relazione tecnica, è stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Per quanto di competenza, sul testo, osserva che esso è provvisto di una generale clausola di invarianza, inserita all'articolo 40.

Occorre, a suo avviso, conferma che l'articolo 37, comma 1, lettera *d*), nel disporre nuove e apparentemente piuttosto complesse attività, sia compatibile con la citata clausola di invarianza. Non ritiene vi siano ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 13.29 e 14.6. Occorre, poi, valutare l'emendamento 16.0.1000, che interviene con diverse modifiche all'attuale sistema delle notificazioni. Si deve, inoltre, valutare la proposta 30.0.1 per verificare l'assenza di effetti in termini di aumento del contenzioso pendente e, quindi, di aggravio per le strutture giudiziarie. Conclude ritenendo non vi siano ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma che le attività previste dall'articolo 37, pur presentando un certo grado di complessità, possono essere svolte con le dotazioni previste dalla legislazione vigente per l'amministrazione della giustizia.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) chiede chiarimenti circa l'esatto contenuto delle prescrizioni di cui all'articolo 37.

Il rappresentante del GOVERNO rammenta che si tratta di attività di analisi della personalità e

della condotta dei soggetti sottoposti a procedimento penale al fine di valutare l'adozione di misure alternative. Prende, poi, la parola sugli emendamenti, precisando che conviene con la presenza di maggiori oneri in relazione alle proposte 13.29 e 14.6, mentre appaiono finanziariamente neutri gli altri emendamenti citati dal relatore.

Il RELATORE, preso atto dei chiarimenti resi dal Governo, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

Sugli emendamenti 13.29 e 14.6 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata.

#### ***(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) ricorda che erano rimasti sospesi i pareri sulle proposte 1.0.100 e 7.0.7 e 1.0.100 in attesa delle rispettive relazioni tecniche.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 1.0.100. Quanto, invece, alla proposta 7.0.7, informa che agli uffici del proprio Dicastero è stata trasmessa una bozza di relazione tecnica, quale allo stato presenta ancora criticità tali da rendere difficile la positiva verifica. In questo momento, quindi, non è possibile esprimere un parere favorevole.

Il presidente [TONINI](#) propone dunque di esprimere un parere contrario sull'emendamento 7.0.7 per assenza di relazione tecnica, salva la possibilità di una diversa determinazione se tale asseverazione perverrà durante la fase di esame del provvedimento in Assemblea.

Il RELATORE propone in conclusione l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.7.

Il parere è non ostativo sulla proposta 1.0.100."

La proposta di parere messa ai voti, risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2382\)](#) **TONINI ed altri.** - *Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*

[\(2451\)](#) **Deputato BOCCIA ed altri.** - *Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,*

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO prosegue nell'espressione del parere sugli emendamenti dichiarandosi contrario alle proposte 6.1 e 6.2, così come alla successiva 6.0.1, della quale esclude la pertinenza con la materia oggetto di riforma. Quanto alla proposta 10.1, ritiene che essa vada in una direzione auspicabile e si dichiara disposto ad accettare un eventuale ordine del giorno in proposito. Dichiarando l'interesse del Governo, pur ribadendo l'impossibilità di accogliere emendamenti nella presente fase, anche per il tema della proposta 12.1. quanto all'emendamento 14.1 invita ad un ritiro, stante l'ampia convergenza registratasi alla Camera dei deputati sul testo poi approvato, accordo che ha visto coinvolto anche il Gruppo dell'attuale proponente. Sugli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 esprime, anche in questo caso, l'interesse del Governo, che però si è trovato di fronte ad un diffuso scetticismo durante la prima lettura del provvedimento. Passando all'espressione del parere sugli ordini del giorno, dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/2451/1/5 purché sia riformulato sopprimendo il quarto capoverso e il penultimo, ritenendo invece l'impegno richiesto all'Esecutivo sostanzialmente accettabile.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2451/2/5 e G/2451/3/5, mentre ritiene accoglibile il successivo G/2451/4/5 previa espunzione del terzultimo e penultimo capoverso.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) accetta la proposta di riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO conclude dichiarandosi disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2451/5/5.

Si passa alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il relatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

Il senatore [URAS](#) (Misto) ritira l'emendamento 14.1.

Con separate e successive votazioni sono respinte le proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) dichiara di ritirare la proposta 1.6, pur precisando che essa mirava a consentire ai parlamentari una più puntuale conoscenza delle disponibilità di bilancio in corso d'anno, evitando la formulazione di proposte legislative imprecise o involontariamente viziate in punto di copertura.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati ritirati gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Posti separatamente ai voti, quindi, sono respinti gli emendamenti 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.5, 6.1, 6.2 e 6.0.1.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo sugli ordini del giorno.

Sono posti separatamente ai voti e respinti gli ordini del giorno G/2451/2/5 e G/2451/3/5, mentre risultano accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2451/1/5 (testo 2) e G/2451/4/5 (testo 2), pubblicati in allegato, nonché l'ordine del giorno G/2451/5/5.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, previa autorizzazione allo svolgimento della relazione in forma orale, e altresì proponendo all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 2382.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sul subemendamento 1.100/1, per assenza di relazione tecnica. Quanto invece alla proposta 4.0.200 (testo 2) comunica che la relativa relazione tecnica è stata positivamente verificata e la consegna perché i senatori ne prendano visione. È altresì stata verificata positivamente la relazione tecnica sull'emendamento 6.100. A proposito dei

relativi subemendamenti evidenzia la presenza di effetti negativi di finanza pubblica rispetto alle proposte 4.0.200 (testo 2)/9 e 4.0.200 (testo 2)/10. Quanto ai subemendamenti riferiti alla proposta 4.0.300 (testo 2) conviene con le segnalazioni di onerosità già effettuate dal relatore, aggiungendo però che, secondo il Governo, anche i subemendamenti 4.0.300 (testo 2)/16 e 4.0.300 (testo 2)/18 comportano maggiori oneri. Passa poi ad esprimere parere sui subemendamenti alla proposta 4.0.400 considerando forieri di maggiori oneri le iniziative 4.0.400/1, 4.0.400/3 e 4.0.400/4, non assentibili per assenza di relazione tecnica i subemendamenti 4.0.400/2, 4.0.400/5, 4.0.400/6 e 4.0.400/7. Esprime un orientamento contrario sui subemendamenti 4.0.400/8 e 4.0.400/9, mentre ritiene che i successivi 4.0.400/10 e 4.0.400/11 consentano lo svolgimento delle nuove attività senza ulteriori stanziamenti e quindi ancorché non privi di effetti finanziari tuttavia non sanzionabili con l'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE considera dunque possibile esprimere un parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.0.400/10 e 4.0.400/11.

Il rappresentante del GOVERNO passa dunque ad illustrare il parere sui subemendamenti alla proposta 6.100, considerando non assentibili le proposte 6.100/2 e 6.100/5 in assenza di relazione tecnica, mentre direttamente onerose le successive 6.100/6 e 6.100/7. Quanto alle proposte subemendative alla modifica 6.0.100 (testo 2) considera imprescindibile la redazione e verifica di relazioni tecniche sui subemendamenti 6.0.100 (testo 2)/1 e 6.0.100 (testo 2)/2, mentre espressamente onerosi i successivi 6.0.100 (testo 2)/3 e 6.0.100 (testo 2)/5.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), sentito anche il parere del Governo, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.200 (testo 2)/9, 4.0.200 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/1, 4.0.300 (testo 2)/2, 4.0.300 (testo 2)/3, 4.0.300 (testo 2)/4, 4.0.300 (testo 2)/5, 4.0.300 (testo 2)/6, 4.0.300 (testo 2)/7, 4.0.300 (testo 2)/8, 4.0.300 (testo 2)/9, 4.0.300 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/11, 4.0.300 (testo 2)/15, 4.0.300 (testo 2)/16, 4.0.300 (testo 2)/17, 4.0.300 (testo 2)/18, 4.0.300 (testo 2)/19, 4.0.300 (testo 2)/20, 4.0.400/1, 4.0.400/2, 4.0.400/3, 4.0.400/4, 4.0.400/5, 4.0.400/6, 4.0.400/7, 4.0.400/8, 4.0.400/9, 6.100/7, 6.0.100 (testo 2)/2, 1.100/1, 6.100/2, 6.100/5, 6.100/6, 6.0.100 (testo 2)/1, 6.0.100 (testo 2)/3 e 6.0.100 (testo 2)/5.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.0.400/10 e 4.0.400/11.

Esprime, altresì, parere non ostativo sulle proposte 6.100, 6.0.100 (testo 2), 4.0.200 (testo 2) e sui restanti subemendamenti alle proposte 1.100, 4.0.200 (testo 2), 4.0.300 (testo 2), 4.0.400, 6.100 e 6.0.100 (testo 2).

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti a partire dall'articolo 12 nonché su tutti quelli trasmessi successivamente al 7 luglio 2016. Il parere è altresì sospeso sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [URAS](#) (*Misto*) chiede di invitare il Governo a riferire circa gli impatti dei recenti fatti internazionali sulle grandezze di finanza pubblica, stanti le diverse notizie diffuse dai mezzi di comunicazione su possibili riflessi di rilievo.

Il PRESIDENTE assicura che approfondirà i possibili esiti della richiesta, eventualmente anche in forma coordinata con l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

### ORDINI DEL GIORNO RIFORMULATI

N. [2451](#)

#### **G/2451/1/5 (testo 2)**

#### **[COMAROLI](#)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabilite nuove tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare così le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici; considerato che:

la riforma del federalismo fiscale ha segnato una svolta importante nel nostro precedente sistema centro-periferia accentrato, ma, nonostante sia stata promulgata la legge 42 del 2009 di



attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, il nuovo quadro federale è rimasto sostanzialmente incompleto;

la piena implementazione del federalismo fiscale permetterebbe, così come questo provvedimento attuata in maniera più compiuta le nuove disposizioni costituzionali del novellato articolo 81, di completarne il quadro normativo con la piena attuazione, allo stesso modo, dell'articolo 119, concludendo così l'attuazione del volere del costituente, senza lasciare zone franche nel nostro ordinamento;

impegna il Governo:

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione del nuovo articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione.

**G/2451/4/5 (testo 2)**

**COMAROLI**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;

la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni, come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, introducendo per le regioni a statuto ordinario il vincolo del pareggio di bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;

in base a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il comma 463 della legge di stabilità 2015 dispone che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016, nella fase di previsione, e, a decorrere dal 2015, in sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra entrate e spese correnti;

l'articolo 15 della legge n. 243/2012, prevede, al primo comma, che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente;

introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

considerato che:

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva sarebbe sufficiente applicare i principi dell'individuazione dei fabbisogni e dei costi *standard* con tagli previsti non sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi: il passaggio dalla spesa storica al costo potrebbe infatti orientare la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato perché è ben noto come gli sprechi della pubblica amministrazione non siano attribuibili soltanto ed

esclusivamente a situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche a situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Spesso, infatti, la spesa, sebbene utilizzata dagli attori amministrativi per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

il concetto dei costi *standard* è legato a due fondamentali scopi: quello di ottimizzare e omogeneizzare i valori produttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi e quello di valutare gli scostamenti dei costi reali e, con essi, lo stato di efficienza del sistema produttivo;

impegna il Governo:

a prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, contestuali ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo eventualmente, anche forme premiali di diversa natura a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti.



## **1.4. Trattazione in Assemblea**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2382  
**XVII Legislatura**

---

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 670 \(ant.\)](#)

28 luglio 2016

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

Discusso congiuntamente: [S.2451](#), [S.2382](#)

*Repliche del relatore e del Governo*

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **S. 2451**.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 16; accolti odg.*

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente** (assorbito da [S.2451](#))

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 184, contrari 23, astenuti 15, votanti 222, presenti 223.

## **1.4.2. Resoconti stenografici**

## 1.4.2.1. Seduta n. 670 (ant.) del 28/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 670a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi della vice presidente FEDELI  
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

**DI MAGGIO (CoR).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DI MAGGIO (CoR).** Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, non sono riuscito a premere il pulsante per far constatare la mia presenza durante la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE**. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE**. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

### **Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 9,39**)

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2345, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

**FATTORI** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FATTORI** (*M5S*). Signor Presidente, ormai sappiamo che la legge europea e la legge di delegazione europea sono i due strumenti con cui la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 aveva dato l'opportunità, l'onere e l'onore ai parlamentari di contribuire al recepimento delle direttive europee e di commentare l'adozione dei regolamenti.

Tuttavia, in questi anni, si è fatto uso dello strumento in maniera... (*Brusio*).

Scusate, chiederei se si possa fare silenzio, perché non riesco a parlare: ho la voce un po' bassa e faccio fatica.

PRESIDENTE. Cerchiamo di favorire l'intervento della senatrice Fattori, abbassando il tono di voce o recandoci fuori dall'Aula per svolgere eventuali dialoghi.

FATTORI (*M5S*). Grazie, Presidente.

Si tratta di uno strumento importante, perché la normativa europea ormai costituisce il 70 per cento delle nuove leggi e sappiamo bene come queste spesso cozzino con gli interessi del nostro Paese. È uno strumento importante per dare l'opportunità ai parlamentari - soprattutto dell'opposizione, perché la legge europea e la legge di delegazione europea riguardano tutti i cittadini - di intervenire su questi temi. Negli ultimi anni tale strumento è stato invece usato in malo modo. Infatti si calendarizza il disegno di legge di delegazione europea alla Camera e il disegno di legge europea al Senato; dopodiché, dopo il primo passaggio, i due provvedimenti vengono blindati nella Camera corrispondente (anche in questo caso il disegno di legge di delegazione è arrivato blindato). Quindi, tutte le discussioni in Commissione, tutti gli emendamenti e qualunque tentativo di modifica erano solo una buffonata, perché sapevamo già dall'inizio che nulla sarebbe stato accettato e che nessun emendamento sarebbe stato accolto semplicemente perché non si vuole ripassare all'altra Camera. Stigmatizzo pertanto questo comportamento assolutamente privo di senso; fa perdere tempo alle Commissioni e all'Assemblea parlamentare per qualcosa che - si sa già - non verrà modificato.

Pertanto, propongo fin d'ora di adottare il sistema monocamerale, che tanto vi piace e che già adottate, anche in deroga ai principi della nostra vigente Costituzione, per il disegno di legge europea e per la legge di delegazione europea.

Alla Camera avevamo proposto talune modifiche perché sapevamo già che qui nulla sarebbe potuto essere accolto; in particolare, avevamo chiesto di togliere il monopolio alla SIAE per quanto riguarda la direttiva sui diritti d'autore. Sappiamo che, purtroppo, in Italia, vige questo monopolio. Alla Camera avevamo presentato emendamenti congrui per concedere una libertà di scelta rispetto a quello che è stato il monopolio degli ultimi settant'anni; non sono stati accolti e ovviamente il disegno di legge di delegazione verrà approvato tal quale.

Ci sono normative per le quali non ci sentiamo di dare la delega al Governo: per esempio, la direttiva sullo scambio di tessuti di cellule di organi, su cui veramente vorremmo avere una discussione seria in Parlamento, perché non sono questioni che possiamo delegare all'Unione europea; sono temi etici e scientifici molto profondi, per i quali chiediamo invece che si svolga una discussione: in questo momento mi rivolgo specialmente al relatore, affinché ponga una particolare attenzione su questa direttiva.

Abbiamo parlato della direttiva sull'etichettatura. Nel testo della legge europea eravamo riusciti a fare ritirare al Governo il famoso articolo 3, che impediva di indicare in etichetta l'origine della materia prima. Eravamo contenti, abbiamo fatto comunicati stampa, eravamo tutti felici e invece avete reintrodotto la norma con il disegno di legge di delegazione europea, quindi avete nuovamente svenduto le nostre eccellenze alle multinazionali.

Mi rivolgo a chi ieri ha fatto presente che noi italiani abbiamo aziende di trasformazione molto importanti. Ebbene, le aziende di trasformazione sarebbero ancora più tutelate se si tutelasse l'intera filiera, dalla produzione alla trasformazione fino al consumatore, in modo da dare a quest'ultimo la possibilità di scegliere quale tipo di qualità vuole nel prodotto trasformato.

Non vedo nulla di strano nell'indicare in etichetta l'origine della materia prima: il consumatore potrà così scegliere se consumare un prosciutto di Parma con le cosce che provengono dalla Polonia oppure uno nostrano. Si tratta semplicemente di tutelare la filiera e di dare libertà di scelta al consumatore, che voi applicando queste direttive gli negate. Qui sorge un altro problema, che è politico.

Nei nostri confronti risultano aperte quattro procedure di infrazione: due riguardano gli aiuti di Stato - e forse una si aprirà, per quanto riguarda l'ILVA - e due riguardano i rifiuti. Vorrei far presente ancora una volta che andare in infrazione su determinati argomenti è una scelta politica e decidere di adeguarsi per quanto riguarda le eccellenze agroalimentari e invece di andare in infrazione per quanto riguarda la gestione virtuosa dei rifiuti è un'infamità: è un'infamia anche per i vostri cittadini. Noi preferiamo andare in infrazione per tutelare l'agroalimentare e vogliamo invece che risolviatelo le infrazioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, soprattutto in Campania. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sono scelte politiche, non è l'Europa che ce lo chiede. L'Europa ci dice tante cose e noi ascoltiamo solo quelle che vi fanno comodo, inclusa una norma che ancora una volta tutela le banche. Dopo i *bail in*, ci ritroviamo di nuovo a discutere di una direttiva che, dovendo dare la delega, non sappiamo come sarà interpretata dal Governo.

Anche per questi particolari argomenti, annuncio il voto assolutamente contrario del Movimento 5 Stelle. Non vogliamo dare mai delega al Governo; vogliamo dare sovranità al Parlamento, soprattutto per quanto riguarda la normativa europea. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**AMIDEI (FI-PdL XVII)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**AMIDEI (FI-PdL XVII)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema all'ordine del giorno riguarda, come ben sappiamo, l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2015.

Il provvedimento contiene più di una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea. Si tratta, quindi, di un provvedimento che, con cadenza annuale, adegua il nostro ordinamento alle norme prodotte dal legislatore europeo. In questo modo, l'Italia ottempera (per così dire) agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Di fatto, però, il Parlamento italiano si trova a recepire e a dare attuazione agli atti europei in maniera del tutto passiva e talvolta - per non dire troppo spesso - si assiste alla pura e semplice immissione delle regole europee nel nostro ordinamento, senza che nulla venga fatto se non accettare pedissequamente le proposte dell'Unione europea. Questo va a incidere in maniera negativa nei settori cruciali della nostra economia e della nostra società. Noi siamo critici - molto critici - nei confronti di questa prassi legislativa, del tutto incurante delle peculiarità e specificità del nostro sistema Paese.

Vi sono altresì dei gravi profili critici all'interno del disegno di legge oggi in discussione in Assemblea. Mi riferisco, in primo luogo, all'articolo 5, di cui abbiamo parlato abbondantemente nella giornata di ieri. Mi ha particolarmente impressionato il modo con cui, senza capire, si è accettato di abdicare all'Europa per quanto riguarda il nostro *made in Italy*: abbiamo svenduto la nostra qualità, la nostra etichetta e le nostre peculiarità. Stiamo vivendo un momento storico negativo e mi auguro che gli agricoltori a suo tempo sapranno capire che questo Governo non solo non sta facendo alcunché per l'agricoltura, ma - anzi - sta creandole un grande danno.

Il provvedimento in esame reca norme in materia di etichettatura e prevede che il recepimento di norme comunitarie possa comportare anche l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali; ripeto: abrogazione delle disposizioni nazionali. Faccio i mie complimenti al signor Ministro, che non è presente in Aula e che non so quando vedremo (non vedo nemmeno il Vice Ministro, ma non fa nulla). Siamo assolutamente contrari a questa *ratio*, in quanto non dovremmo in alcun modo cancellare i riferimenti normativi interni che rappresentano gli unici strumenti per difendere e sostenere l'eccezionalità del *made in Italy*. Piuttosto, dovremmo fare in modo che le istituzioni europee e gli Stati membri si adeguino alla normativa italiana in materia.

Per quanto riguarda l'obbligo di indicare sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, negando la possibilità di indicare invece il luogo di produzione, riteniamo che sia dannoso e deleterio per i nostri prodotti. Cito l'intervento della senatrice Bertuzzi (a seguire ne citerò anche altri) e i limiti di certe affermazioni che sono contraddittorie con la posizione che si è poi assunta. Per un attimo mi ero illuso credendo che, a nome del Partito Democratico, la senatrice Bertuzzi avesse colto l'importanza di indicare in etichetta il luogo di produzione, ad esempio quando ha citato (ma in forma contraddittoria) il vino. Siamo il Paese con i più alti indici di etichette, protezione, garanzia e quant'altro. Se oggi il vino vanta delle caratteristiche e riusciamo a venderlo come un prodotto di grande qualità - il migliore al mondo - è grazie a queste etichette che ne hanno garantito l'origine, la produzione, il luogo e le caratteristiche.

Parlate di biodiversità, ma poi rinunciate a indicare il luogo di produzione di un Paese, come l'Italia, che si caratterizza per avere territori di produzione ognuno diverso dall'altro e con peculiarità specifiche che garantiscono e determinano l'eccellenza dei nostri prodotti, che oggi voi, in un sol

colpo, annullate e cancellate. Un esempio concreto è che non si parla dell'olio che viene dal Marocco piuttosto che dalla Tunisia o da altri Paesi. Quindi, il prodotto di qualità italiana, etichettato come *made in Italy*, oggi sta subendo un danno enorme.

Altri punti, che ho già citato e che ho riscontrato nella legge europea, riguardano anche il fatto che si individuano come organi di vigilanza la Banca d'Italia e la Consob. In questo senso, a mio avviso si sta facendo un altro grande errore, perché abbiamo visto che le attività di controllo a cui sono preposte non sono state condotte con adeguata efficacia e, comunque, il loro risultato è stato alquanto discutibile. Abbiamo visto come, nelle fattispecie introdotte, si conferisce alla Banca d'Italia questa facoltà e questa possibilità quando tutte le banche italiane sono state praticamente salvate a danno dei risparmiatori italiani.

Io, francamente, voglio allontanarmi dal discorso che avevo scritto, che chiedo di poter allegare al Resoconto stenografico della seduta odierna. Era un discorso di carattere politico, che vorrei lasciare agli atti, preferendo dedicare questi ultimi e pochi minuti a una discussione riguardante l'agricoltura. Perché oggi, attraverso questa legge di delegazione europea, stiamo celebrando il funerale del *made in Italy*.

Io ho sentito ieri parlare anche il Vice Ministro, così come ho sentito anche il senatore Dalla Tor, che cito, quando a un certo punto ha detto che siamo autosufficienti solo per tre prodotti. Ma perché continuiamo a dare notizie imprecise? Non siamo autosufficienti. Ma perché nessuno ricorda che vi sono dati di fatto e fattori di contingenza? Dagli anni Settanta a oggi da 18 milioni di ettari di terreno coltivabile siamo passati a 13 milioni di ettari: per carità, la differenza destinata allo sviluppo industriale e alle strade. Poi non è vero, caro collega, che siamo autosufficienti solo per tre prodotti. Ma se lo fossimo, sarebbe ancora peggio. Proprio per questo, se importiamo prodotti, dobbiamo essere certi della differenza tra il nostro prodotto, italiano, garantito, e un prodotto che viene dall'estero. Dovremmo preoccuparci ancora di più di questo.

Pare però che non si capisca l'importanza di indicare nelle etichette il luogo di produzione. Per assurdo, potremmo anche accettare che il confezionamento avvenisse in un altro Paese, a condizione di sapere qual è il luogo di produzione che ne determina la qualità, le peculiarità e le caratteristiche che prima ho citato. Ma questo sembra non essere capito, o forse davvero c'è un atteggiamento di sudditanza verso questa Europa che nulla sta dando al nostro Paese.

Volevo anche citare il vice ministro Olivero, che ha parlato di piena tracciabilità dei prodotti e di ingenti risorse. Non so da dove tiri fuori queste ingenti risorse perché, se si riferisce al tavolo cerealicolo, ieri si è proprio citata (come ricordava giustamente anche il senatore D'Alì) la crisi del settore cerealicolo. Ma cosa sono quei tre milioni di euro per il 2016 o quei sette milioni per il 2017, che incidono, se solo li dividessimo per il grano tenero, per 10 centesimi al quintale? Non oso suddividerli per il mais, per l'orzo, per il grano duro, altrimenti parleremmo solo di due o tre centesimi per quintale.

Ma pensate che siano messi così male gli agricoltori italiani da aver bisogno dell'elemosina che proponete loro con questo piano cerealicolo da due o tre centesimi per quintale? No, signori vi sbagliate. Gli agricoltori italiani, se ancora oggi praticano l'agricoltura, è perché hanno tanta dignità. Ma sono stanchi. Sono stanchi di essere trattati in questo modo da un Governo che non sa capire i veri problemi dell'agricoltura e da un Ministro che non si presenta neanche in Aula quando si parla di leggi dell'agricoltura.

Vorrei citare anche un'altra collega, la senatrice del PD Pignedoli, che è stata Vice Presidente della Commissione agricoltura. Qual è il fiore all'occhiello di questa legge che ha menzionato ieri? La collega ha detto che avete messo in rete gli agricoltori. Forse c'è un *lapsus*: gli agricoltori sono stati messi nella rete, sono caduti nella rete di questo Governo. Però vi sbagliate se pensate di risolvere i problemi dell'agricoltura in questo modo perché gli agricoltori sono, innanzitutto, delle brave persone che hanno nella famiglia l'indole dell'impresa e, seppure i loro ritmi di vita sono segnati dalle stagioni, sapranno reagire all'ingiustizia che questo Governo oggi fa all'agricoltura italiana.

Siamo stanchi! Lo dico a nome di tutti gli agricoltori: cercate di fare qualcosa, altrimenti l'agricoltura



muore. Per tali ragioni, solo per buona volontà, ci asterremo dalla votazione del provvedimento.  
(*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento affinché sia allegato al Resoconto stenografico.

[COCIANCICH](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signor Presidente, ringrazio il relatore per aver svolto un lavoro complesso e aver tenuto in equilibrio questo provvedimento importante. Ringrazio anche il Governo e il presidente della Commissione 14a Vannino Chiti, che ha sempre governato questa Commissione con grande equilibrio e cui tutti noi siamo riconoscenti per come si è mosso anche in occasione di questo percorso della legge di delegazione.

Presidente, in passato nel nostro Paese abbiamo assistito ad un europeismo che definirei acritico, un euro-entusiasmo che ci faceva pensare all'Europa come alla panacea per tutti i mali, ma che dimostrava nei fatti concreti una certa superficialità. Questo ha condotto ad alcune scelte che oggi scontiamo. Oggi ci troviamo a dover risalire la corrente per errori fatti per un eccesso di faciloneria nell'approccio ai temi europei e però ci troviamo in una condizione per certi aspetti opposta: un euro-scetticismo ipercritico e, a sua volta, superficiale. Oggi l'Europa viene spesso utilizzata per polemiche di bassissima lega a scopi interni, che non tengono conto della realtà economica, sociale e imprenditoriale, né dell'Unione europea, né del nostro Paese. Sia l'europeismo acritico che l'euroscetticismo ipercritico mi sembrano due espressioni provinciali del nostro Paese, un modo di entrare in un *club* come se dovessimo sempre chiedere qualcosa o pretendere, senza mai sentirci protagonisti attivi, o coloro che fanno in prima persona la politica europea e non quelli che devono semplicemente averne il riflesso più o meno indiretto. Non abbiamo nulla da chiedere, né da mendicare. Chiediamo soltanto il rispetto dei Trattati che abbiamo liberamente sottoscritto e una loro applicazione lungimirante volta a rafforzare l'Unione e non a indebolirla. C'è stato molto strabismo nella lettura dei Trattati che ha portato a vedere solo l'aspetto della stabilità, anziché anche quello della crescita.

C'è un merito che va riconosciuto al Governo Renzi: ha saputo imporre ai nostri *partner* e interlocutori europei una visione più equilibrata e sana, tanto più necessaria in una fase come quella che abbiamo vissuto che è stata caratterizzata e connotata da una lunga fase di recessione dovuta alla crisi finanziaria.

Per fare questo e riuscire ad ottenere il riequilibrio del tema della stabilità e della crescita è stato necessario recuperare la credibilità, che ? mi spiace dirlo ? il nostro Paese aveva perso sia per la sua incapacità di mantenere gli impegni assunti, *in primis* nella riduzione del debito pubblico, sia per i comportamenti eccentrici di alcuni nostri rappresentanti e per il discredito personale che si rifletteva, a causa loro, sull'intero Paese. Si tratta di un discredito che, a volte, temo potrebbe ritrovare fiato, sentendo i toni sguaiati di alcune opposizioni, che abbiamo ascoltato anche oggi in Aula e che non fanno bene né alla serietà del dibattito, né all'immagine dell'Italia.

Oggi l'Italia ha recuperato totalmente la propria credibilità sul piano personale dei propri rappresentanti, grazie all'opera del Presidente del Consiglio e dei rappresentanti del suo Governo. Lo abbiamo visto all'indomani della cosiddetta Brexit, quando si è riunito a Berlino un trio composto da François Hollande, da Angela Merkel e da Matteo Renzi. Non avevamo mai visto, in passato, Presidenti del Consiglio italiani chiamati in una fase di crisi acuta, come quella che si è verificata dopo la Brexit. Lo abbiamo visto anche nella capacità di proporre un nuovo rilancio dell'Unione europea, che troverà un punto di forza nell'incontro di Ventotene di fine agosto, e lo vediamo anche nella proposta di celebrare e rilanciare l'Unione europea in occasione del settantesimo anniversario dei Trattati, a Roma, nel marzo del 2017.

Stiamo facendo molto per recuperare, anche sul piano dell'attendibilità degli impegni assunti e di questo è stato dato atto da parte della Commissione europea. Vorrei ricordare che, pochi giorni, fa la

Commissione europea ha ringraziato l'Italia, evidenziando che c'è stata una riduzione, dalle 119 procedure di infrazione che erano aperte nei confronti del nostro Paese nel marzo 2014 - ovvero nel momento in cui il Governo Renzi è entrato in carica - ai 78 procedimenti che sono oggi pendenti nei confronti del nostro Paese. C'è stata dunque una riduzione del 34 per cento, che la Commissione stessa ha detto essere senza precedenti. L'Italia oggi ha fatto registrare le migliori *performance* in assoluto, rispetto a qualsiasi altro Paese europeo. Bene anche l'utilizzo dei fondi strutturali, che, nonostante un avvio francamente disastroso, oggi sono stati totalmente utilizzati e rendicontati. Anche questo è un grande merito del nostro Governo, che ci fa recuperare in credibilità.

È questa anche la ragione per la quale è importante approvare in tempi rapidi la legge di delegazione al nostro esame ed è importante che si sia realizzata questa collaborazione tra noi e la Camera dei deputati, per consentire non soltanto l'approvazione del provvedimento, ma anche la presentazione di una nuova legge di delegazione, nel secondo semestre dell'anno.

Il nostro Paese sta acquistando credibilità grazie alle riforme strutturali e, *in primis*, grazie alla capacità di mettere sotto controllo il debito pubblico regionale: se ciò avverrà, sarà grazie alla riforma costituzionale e alla riforma del Titolo V della Costituzione, che consentirà al Paese di avviare un regionalismo flessibile, nel quale le spese pazze di alcune Regioni - che raggiungono un debito pubblico regionale del 200 per cento e, in un caso, anche del 300 per cento - indeboliscono fortemente la capacità di operare del nostro Governo, nella fase di contenimento del debito pubblico, che è il principale peccato che ci viene rimproverato. Con l'approvazione della riforma in autunno da parte del popolo italiano, sulla quale non abbiamo dubbio alcuno, saremo in grado di portare un ulteriore tassello di forza nella nostra politica e di far valere maggiormente gli interessi del nostro Paese.

Così come noi ci impegniamo a rispettare le regole, anche gli altri Paesi devono fare lo stesso. La Germania deve aumentare gli investimenti e ridurre il *surplus* commerciale: tale sfasatura rende infatti il motore europeo completamente sfasato e di fatto costituisce un freno ad un pieno recupero dell'economia europea. La Francia deve rispettare il rapporto tra *deficit* e PIL, che da anni non viene rispettato ed è fuori controllo. Bene la clemenza della Commissione europea, che ha proposto ieri, nei confronti di Spagna e Portogallo, di tollerare un provvisorio sfornamento dei parametri di Maastricht, in considerazione dei grandi sforzi e delle riforme strutturali importanti che sono state approvate. È un bene anche che la Commissione abbia intimato alla Polonia di correggere il suo sistema di garanzie costituzionali entro tre mesi: mettiamo infatti l'accento sul fatto che i Trattati europei devono essere rispettati non soltanto sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo dei valori nei quali ci riconosciamo. Il fatto che ci siano oggi dei Paesi che pongono dei problemi gravi dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e delle garanzie, anche nei confronti degli immigrati, è un punto su cui l'Unione europea non può più chiudere gli occhi e abbozzare. Noi pensiamo che chi non rispetta i principi europei, tutti i principi europei, debba vedersi sospesi i benefici, a cominciare dall'assegnazione dei fondi strutturali. Noi siamo una comunità che deve condividere le responsabilità e i benefici, ma chi non condivide le responsabilità non può condividere nemmeno i benefici: questo è un punto che va affermato e che darà dignità e forza alla battaglia politica che l'Unione europea sta portando avanti.

Infine, signor Presidente, per quanto riguarda il tema di cui oggi si parla molto, il tema della Brexit, è importante che il Regno Unito avvii al più presto la procedura di attuazione dell'articolo 50, perché, in questa fase di incertezza e instabilità che caratterizza la storia europea, questo percorso non è positivo e crea ulteriori turbolenze ed ulteriori dubbi per il futuro. Io credo che dalla vicenda della Brexit sia possibile, per l'Unione europea, recuperare delle occasioni importanti. Ci sarà una maggiore coesione e la zona euro verrà a coincidere maggiormente con l'Unione europea; da qui potremo trovare una maggior coesione anche sulle politiche economiche.

In definitiva, io credo che oggi, anche grazie al dibattito che c'è stato in quest'Aula, grazie agli interventi mi sembra cristallini e chiarificatori su certe polemiche del tutto strumentali (l'abbiamo sentito anche dai toni), grazie ai contributi del senatore Dalla Tor, della senatrice Bertuzzi, della senatrice Pignedoli e del senatore Mancuso, che hanno messo a tacere questo modo strumentale di

utilizzare la politica europea per finalità strettamente elettorali interne ed hanno ben chiarito il senso della legge di delegazione sull'articolo 5, stiamo rendendo un servizio importante sia al nostro Paese sia all'Unione europea. Noi vogliamo stare a testa alta nell'Unione europea, vogliamo far rispettare i principi e i Trattati, così come li vogliamo rispettare noi, e pensiamo che questo sia il miglior servizio che possiamo rendere sia al nostro Paese sia all'Unione europea. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

### **Discussione dei disegni di legge:**

**(2451) Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**(2382) TONINI ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243**  
*(Relazione orale) (ore 10,09)*

### **Approvazione del disegno di legge n. 2451**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2451, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2382.

Il relatore, senatore Azzollini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**AZZOLLINI, relatore.** Signor Presidente, colleghe e colleghi, ricordo preliminarmente come la proposta di legge in esame si innesti in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012 che, nel modificare l'articolo 81 della Costituzione e nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste, appunto, «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 15, comma 10, della medesima legge, "rinforzata" sentito Renato Loiero, Direttore del Servizio del Bilancio.

In premessa devo altresì segnalare che il testo iniziale della proposta, di iniziativa parlamentare, è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame in Commissione alla Camera, per cui è necessario darne conto, sia pure per sommi capi, atteso l'elevato numero di modifiche sia dei contenuti della proposta iniziale che delle numerose innovazioni successive, peraltro approvate nello spazio di pochi giorni.

Insieme alla integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale, la proposta provvede al cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare, viene postposto al 27 settembre (al 30 settembre nel testo iniziale, poi modificato in Commissione bilancio della Camera), rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora 15 ottobre) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio.

Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio, disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento, che non prevede al momento - non è ancora concluso *l'iter* del disegno di legge - tale trasmissione al Parlamento.

Sempre con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove si dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto, con modifica introdotta in sede referente (lettera *c-bis*) del comma 5), che le informazioni in questione debbano concernere anche l'ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. La *ratio* dell'intervento è di tutta evidenza.

Sui contenuti del DEF si interviene poi, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-*bis* e 10-*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nel testo iniziale ma notevolmente modificati durante l'esame in Commissione alla Camera, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti al benessere equo e sostenibile.

In particolare si dispone che, in apposito allegato al DEF, siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile, selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. A tal fine, il successivo articolo 14 istituisce un apposito comitato presso l'ISTAT.

Si prevede inoltre (comma 10-*ter*) che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia, da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

Una ulteriore modifica recata dall'articolo 1 attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità, ma nell'articolo 1 della proposta di legge si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità «di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento». Nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera si è specificato che i *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei documenti di bilancio siano in formato aperto e riutilizzabile ai sensi della disciplina del Codice dell'amministrazione digitale.

L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito - com'è noto - dalla nuova legge di bilancio che, nell'articolo 2, viene articolata in due sezioni, la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso.

La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni da introdurre secondo le condizioni e i limiti esposti nella proposta di legge.

Tra gli altri elementi più significativi contenuti nel testo all'esame va ricordato anche l'ampliamento della flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ampliamento che mette a regime nel testo della legge di contabilità una esigenza di maggiore elasticità gestionale, spesso introdotta da alcune norme in via transitoria.

In ordine alla nuova struttura della legge di bilancio è opportuno segnalare come il suo contenuto, oltre che meglio definito in alcuni dei suoi aspetti che qui non si dettagliano, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera sia stato anche oggetto di un ulteriore arricchimento, atteso che nell'esame sono state apportate (comma 7 dell'articolo 2 in commento) modifiche alla disciplina del bilancio di genere, recentemente introdotto dalla legge di contabilità (articolo 38-*septies*) a opera di uno dei due recenti decreti legislativi (il decreto legislativo n. 90 del 2016). L'articolo richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

Unitamente all'unificazione in un unico documento della legge di bilancio, un altro degli elementi centrali della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi e ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia. Su tali questioni, l'esame condotto in Commissione alla Camera è stato particolarmente incisivo, e ha portato a un significativo miglioramento del testo iniziale. In questo, nel prendersi atto delle persistenti difficoltà che presentava l'applicazione della clausola come formulata dai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si era previsto un meccanismo nel quale, in presenza di leggi di spesa per le quali il monitoraggio evidenziava uno scostamento dell'onere rispetto alla previsione, si contemplava, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per il Ministro dell'economia di sospendere con proprio decreto, in attesa di misure correttive affidate alla successiva legge di bilancio, l'efficacia delle disposizioni di spesa. Su tale potere sospensivo sono emersi alcuni profili problematici, con riguardo principalmente a quelle fattispecie in cui le disposizioni di spesa attribuiscono diritti soggettivi, che hanno portato a riformulare le norme. Nel confermarsi l'eliminazione della clausola di salvaguardia, è stata ora introdotta una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi.

Con riferimento alle leggi di spesa, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino oneri, si esclude che si possa ricorrere all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Tale divieto mira a risolvere una delle maggiori criticità emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, per cui la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, poiché tale importo viene in corso di esercizio decurtato ai sensi di disposizioni legislative che ne dispongono la destinazione ad altre finalità. Parimenti è stato confermato l'analogo divieto disposto dalla proposta di legge anche per la quota del cinque per mille del gettito IRPEF, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Tralasciando gli articoli 4 e 5, importanti novità sono state decise nel corso dell'esame in prima lettura, anche in merito agli aggiornamenti degli istituti contabili e ai profili gestionali propri del bilancio e della contabilità generale dello Stato, nonché alle modalità di redazione dei documenti conoscitivi, con l'inserimento degli articoli da 6 a 15.

Con l'inserimento dell'articolo 6, in particolare, sono state apportate importanti modificazioni e integrazioni alla disciplina degli impegni contenuta nell'articolo 34 della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 2 del recente decreto legislativo n. 93 del 2016, assicurando adeguata pubblicità "periodica" alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento.

L'articolo 8, anch'esso inserito nel corso della prima lettura, ha disposto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 44 («Definizione dei saldi di cassa») della legge, laddove la norma vigente prevede l'emanazione di un decreto *ad hoc* del Ministero dell'economia e delle finanze per predefinire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi in questione e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi, in coerenza con principi e regole prefissati a livello internazionale.

L'aggiunta approvata poi con l'inserimento dell'articolo 44-*quater* alla legge di contabilità, disposta con l'articolo 9, ha consentito di definire una rigorosa procedura ai fini dell'autorizzazione all'apertura di gestioni di liquidità riconducibili alle amministrazioni statali, allorché le stesse siano detenute a valere di conti accesi presso il sistema bancario e postale, e dunque al di fuori del circuito di tesoreria erariale.

Infine, il provvedimento, come modificato nel corso dell'esame della Camera, con l'inserimento dell'articolo 15, reca il posticipo di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, dei termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2, della legge n. 196 del 2009, già più

volte prorogato. La necessità della nuova proroga deriva dalla entrata in vigore nel corso di quest'anno non solo delle nuove regole recate dal provvedimento all'esame, ma anche dei due decreti legislativi nn. 90 e 93 già citati, che compongono nel loro insieme un *corpus* normativo la cui implementazione in un testo unico richiede un termine più ampio rispetto all'attuale data del 31 dicembre 2016. In questo modo verrà ricondotta a un unico testo l'intera disciplina vigente in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria.

Ho terminato e non manco di ricordare che, per ulteriori profili di interesse, si fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio, che ringrazio per la competenza e l'assiduità con cui ha seguito la questione, unitamente agli uffici della Commissione bilancio. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e della senatrice Bonfrisco).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

**BONFRISCO (CoR).** Signor Presidente, una relazione così ampia come quella che ha appena terminato di illustrare il senatore Azzollini necessita di ben poche aggiunte. L'analisi del lavoro svolto da Camera e Senato su questo importante tassello - l'ultimo che ci accingiamo a votare e che è parte di un complesso mosaico che raffigura un nuovo assetto della contabilità pubblica - è quanto mai esaustiva e importante.

**Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 10,25)**

*(Segue BONFRISCO).* L'insieme delle nuove regole, sia per la redazione dei bilanci di istituzioni ed enti, sia per le scelte pubbliche sulla programmazione economica e sul reperimento e l'allocazione delle risorse finanziarie, si inserisce in tutta questa importante riflessione e approfondimento, nonché nella capacità del Parlamento di riformare lo strumento più importante dell'azione politica di qualsiasi Governo.

Si tratta di un nuovo assetto contabile che si è venuto strutturando per un insieme intricato di questioni, alcune esogene e altre endogene alla precedente disciplina contabile; non solo, quindi, per la necessità di definire una nuova *governance* economica europea, iniziata con l'individuazione del cosiddetto semestre europeo, con i vari *compact* e, per noi, con la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio (anche se si tratta più precisamente di un equilibrio), e per dare una risposta ferma, condivisa e a suo tempo immediata alla crisi che dal 2008 ha investito la finanza pubblica continentale. Vi è anche l'esigenza di rivedere e riordinare la previgente disciplina contabile, frutto di una stagione iniziata con la prima grande riforma del 1978 e proseguita con alcune modifiche, peraltro molto significative, che si sono susseguite nel corso di quasi un trentennio; una stagione terminata con la ormai lontana legge n. 196 del 2009, che però già conteneva i prodromi di quella revisione, di quel riordino che è alla nostra attenzione da qualche anno.

Così, alla legge cosiddetta rinforzata del 2012 di attuazione del pareggio di bilancio, all'attenzione del Parlamento, si sono susseguiti più recentemente diversi provvedimenti previsti dalla legge di contabilità e dalla legge rinforzata che hanno avviato a compimento il processo di riforma del diritto contabile. Sia qui in Senato che alla Camera quei provvedimenti sono stati esaminati, modificati e approvati in maniera *bipartisan* - in fondo le regole contabili necessitano di una certa durata, un po' come quelle della Costituzione, e soffrono i cambiamenti repentini - dando luogo a un risultato sostanzialmente condivisibile, pur non mancando ragioni per esprimere qualche riserva di una certa rilevanza.

Penso - ad esempio - al provvedimento che ha introdotto l'impegno delle pubbliche amministrazioni a perseguire l'equilibrio dei bilanci. È scontata la necessità di semplificare ed efficientare, anche per sostenere gli investimenti, la gestione degli enti territoriali, segnata dal Patto di stabilità interno e da complesse regole contabili. Tuttavia, perseguire l'equilibrio di bilancio attraverso un unico saldo finale tra entrate e uscite, sopprimendo il vincolo, attualmente invece ancora previsto, del pareggio di parte corrente, mi sembra una scelta incauta, in quanto la sua eliminazione comporta l'indebolimento delle garanzie per il corretto raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; una preoccupazione peraltro

condivisa da più parti, anche dalla Corte dei conti.

È da tempo, ormai, che nelle sedi più disparate (istituzionali, accademiche, professionali) è emersa la necessità di rivedere, nella logica e nei contenuti, l'attuale sistema che annualmente porta alla programmazione finanziaria e alla decisione di bilancio.

Grazie allo spirito di positiva collaborazione che ne ha segnato l'*iter* alla Camera - collaborazione che si è riproposta in Commissione qui al Senato, nonostante l'esigenza di una sua rapida approvazione - questo provvedimento contiene alcuni elementi per me certamente rilevanti, a cui hanno contribuito, come sempre in modo puntuale, i Servizi studi del Senato e il lavoro tecnico svolto in Commissione bilancio.

Un elemento, per così dire, di scenario, è l'ulteriore passo in avanti compiuto per ridurre sempre più la rigida struttura amministrativa del bilancio, per una soluzione più flessibile, più adeguata alle esigenze dell'azione pubblica, del decisore pubblico, investito dell'onere di decidere sul quanto e sul come utilizzare le risorse pubbliche a disposizione.

Legato a questo aspetto, mi sembra rilevante il superamento della natura formale della legge di bilancio. Negli anni passati abbiamo spesso sottolineato le difficoltà e le ricadute negative di una decisione di bilancio imperniata su due diversi documenti. Oggi l'unificazione della legge di bilancio e quella di stabilità, resa possibile dal venir meno del carattere formale del bilancio stabilito dal soppresso comma 3 dell'articolo 81 della Costituzione, consente di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come avviene attualmente.

Oltre alla maggiore compiutezza del ciclo di bilancio, altro aspetto che ritengo significativo è la maggiore attenzione alla informazione, sia quella collegata ai contenuti dei documenti, come ad esempio il dettaglio sull'andamento dei settori di spesa previsto nel DEF, sia quella collegata ai nuovi strumenti conoscitivi a disposizione del Parlamento.

Correlato al tema della trasparenza è l'eliminazione delle clausole di salvaguardia, che ritengo molto positiva. Ho sempre messo in evidenza l'assurdità di un meccanismo che prevede l'aumento automatico di imposte e tasse a copertura di oneri eccedenti le previsioni, e sono soddisfatta della procedura che investe anche le Camere nel reperimento di risorse ulteriori.

Certo, anche questo provvedimento non è immune da critiche. Per conto nostro, abbiamo voluto sottolineare due punti che dovrebbero essere considerati in maniera meno frettolosa, e lo abbiamo fatto con due emendamenti. Il primo, in materia di copertura delle leggi di spesa, è volto a sopprimere la norma che prevede la possibilità di modificare parametri che determinano l'evoluzione di alcune tipologie di spesa, ampliando così le attuali modalità attraverso le quali fornire copertura finanziaria ai nuovi o maggiori oneri recati da disposizioni legislative. Ebbene, abbiamo proposto l'eliminazione di una norma un po' generica in quanto potrebbe rientrare tra le coperture già previste dalla disciplina contabile, ma soprattutto perché intervenire su quei parametri significa inasprirli, correndo il grave rischio di ricorso a risparmi incerti per coprire oneri certi. Quante volte la Commissione bilancio ha fatto i conti con la propria responsabilità proprio su questo terreno.

L'altro emendamento è riferito all'aspetto informativo. È certamente positivo aver previsto nel DEF una specifica indicazione della spesa per interessi che lo Stato sostiene per aver sottoscritto strumenti finanziari derivati - è una battaglia antica, un'attenzione che era dovuta - ma, a questo punto, perché non prevedere una simile indicazione per ogni sotto settore della pubblica amministrazione e i possibili scenari che possono delinearsi? Così potremmo conoscere anche l'impatto di tutte le operazioni in derivati sottoscritte da soggetti pubblici. Come messo in rilievo da una importante indagine conoscitiva del Senato della scorsa legislatura, l'impatto sulla finanza pubblica dei derivati sottoscritti dagli enti locali è tutt'altro che irrilevante.

Il nuovo assetto contabile, quindi, sembra delineare regole adeguate a una necessaria revisione della precedente disciplina contabile in linea con le sempre maggiori pressanti esigenze, anche europee, di contenimento della spesa e del debito pubblico.



Concludo, signora Presidente, dicendo che personalmente ritengo che il nuovo assetto contabile presenti nel suo complesso alcuni aspetti che meritano certamente un successivo approfondimento. Penso - ad esempio - al rapporto centro-periferia, forse ancora sbilanciato e con grandi margini di miglioramento, oppure - tanto per rimanere alla tematica della copertura delle leggi di spesa - alla soppressione dell'attuale articolo 11, che prevedeva anche la copertura degli oneri correnti recati dall'attuale legge di stabilità. Ma la necessità di evitare la cosiddetta dequalificazione della spesa comporta che da qualche parte venga espressamente enunciato il divieto di peggiorare il saldo di parte corrente nel corso dell'esame parlamentare.

Se il nuovo assetto contabile deve rappresentare un passo ulteriore in termini di garanzia di trasparenza e conoscibilità delle scelte compiute dall'azione pubblica, penso che le due questioni cui ho accennato possano e debbano trovare spazio nel dibattito e nei lavori parlamentari. La prima è complessa e ha bisogno di verifiche e approfondimenti; la seconda, invece, è necessario che la si affronti al più presto, sin dal prossimo ottobre.

Speriamo e contiamo che l'introduzione del cosiddetto bilancio di genere, che finalmente è stato conquistato, possa essere un utilissimo strumento per una lettura più efficace e più giusta del bilancio dello Stato. (*Applausi del senatore Tonini. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mangili. Ne ha facoltà.

**MANGILI** (M5S). Signora Presidente, il disegno di legge, che oggi esaminiamo con parecchia fretta, reca alcune modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge rinforzata n. 243 del 2012.

L'obiettivo di questa legge di iniziativa parlamentare è di modificare la meglio conosciuta legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, con il disegno di legge in esame si intendono unificare la legge di stabilità e la legge di bilancio in un unico provvedimento, unitamente ai relativi contenuti, nonché intervenire sul ciclo e sugli strumenti di programmazione finanziaria e sui tempi di presentazione dei documenti a essi annessi.

In via definitiva, lo scopo principale che si intende perseguire è introdurre - come obiettivi di programmazione economica - gli obblighi derivanti dalla citata legge rinforzata, apportando un ulteriore rafforzamento dei vincoli derivanti dal *fiscal compact*, per il quale il Movimento 5 Stelle ha sempre mostrato la sua forte disapprovazione. Per noi è fondamentale affermare la nostra contrarietà al legame stretto che viene istituito tra la legge che definisce i criteri e le modalità con cui costruire il disegno di legge di bilancio e la legge che ne detta invece gli obiettivi principali e i vincoli, ai quali siamo sottoposti per via dell'adesione a trattati sovranazionali, le cui conseguenze drammatiche i cittadini ignoravano.

Questo è un aspetto che avremmo voluto fortemente evitare, anche alla luce del fatto che i nuovi strumenti di contabilità vengono condizionati ai famosi vincoli europei che vacillano ogni giorno di più e che osserviamo ciecamente senza alcuna considerazione del benessere collettivo, dei costi ambientali e soprattutto sociali. L'uso di indici di benessere quali il BES (benessere equo e sostenibile), che contiene al suo interno indicatori che tengono conto dei fattori sociali, ambientali e di qualità della vita e della salute dei cittadini, potrebbe servire - appunto - per cambiare rotta.

Si fa sempre più pressante la necessità di intraprendere una nuova direzione, la più ottimale possibile, che non solo tenga conto della necessità di perseguire la formula magica del PIL, ma che si avvicini di più ai reali bisogni di tutti noi. Per questo motivo, non mi stancherò mai di dire che, nella programmazione dei passi che un buon Governo intende realizzare, si dovrebbe iniziare a considerare gli indici del benessere equo e sostenibile, che andrebbero utilizzati quali parametri di riferimento, alla pari del PIL. Non ha invece alcun senso - come è stato fatto - inserirli come allegato, per mera conoscenza, senza riconoscere loro alcun valore di vincolo per le scelte future nella programmazione degli obiettivi da raggiungere.

Tutti sappiamo che nessun emendamento verrà approvato - non c'è tempo - e che, quindi, il testo non verrà modificato. Il provvedimento in esame è fin troppo blindato ed è inimmaginabile inserire



elementi nuovi. Anche questo modo di operare - un esame veloce e frettoloso - dimostra come questa maggioranza non sia disponibile a confrontarsi e a trovare convergenze significative, nonostante si tratti soprattutto di questioni relative alle regole.

Per far funzionare un Parlamento, bisogna essere in due: una maggioranza e un'opposizione. Occorre che la maggioranza sia una libera intesa di donne e uomini non solo tolleranti, ma inclini alla discussione. La maggioranza, invece, si crede infallibile solo perché ha, dalla sua, l'argomento schiacciante del numero e pensa che basti l'aritmetica a conferirle il diritto di seppellire le opposizioni. Sì, perché talvolta si pensa che, sotto la pietra tombale del voto, i diritti muoiano, ma non è così.

Il regime parlamentare non è quello dove la maggioranza ha sempre ragione, ma quello dove le ragioni della minoranza hanno sempre il diritto di essere discusse. Ripeto: sempre. La barriera tra cittadino e istituzioni può e deve essere superata e se esiste ancora, la colpa va addebitata all'incapacità delle istituzioni, all'incuria dei governanti e a una precisa volontà politica.

Chiarisco il mio pensiero con le seguenti parole, non mie, ma a me molto care: «Il sogno è che la democrazia diretta si affermi e che il Movimento 5 Stelle, raggiunti i suoi obiettivi, non abbia più ragione di essere. Nel senso che noi vogliamo cambiare il sistema, non vogliamo fare un nuovo partito». Ripeto: noi non vogliamo fare un nuovo partito, ma cambiare il sistema e, se questo significa non abbassare la guardia, state certi che non l'abbasseremo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

[CERONI \(FI-PdL XVII\)](#). Signora Presidente, il provvedimento in esame è stato approvato alla Camera dei deputati a grande maggioranza, segno che, quando si vuole, le regole possono essere discusse e condivise anche con le opposizioni.

Il relatore, senatore Antonio Azzollini, a cui riconosciamo una grande competenza nella materia, è la garanzia dell'ottimo lavoro che è stato svolto.

La drammatica fase economica in cui si trova il Paese impone regole più strette, efficaci e cogenti per tenere sotto controllo la situazione. Il pareggio di bilancio è ancora un miraggio, nonostante i proclami del Governo, e il debito pubblico galoppa verso traguardi impensabili e insostenibili. Il cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio e i contenuti del DEF, che devono essere informazioni di dettaglio, le più puntuali e precise possibili sui settori di spesa, è quindi una necessità, altrimenti tutto quello che facciamo diventa carta straccia. I risultati delle politiche di entrata e le previsioni di spesa sui settori più importanti della vita del nostro Paese - pubblico impiego, protezione sociale, sanità, debito delle pubbliche amministrazioni e spesa per interessi - debbono essere chiari, inconfutabili e indiscutibili.

Sottolineo due buone cose contenute nel provvedimento, con riferimento alla legge di spesa, che mi stanno particolarmente a cuore. Finalmente viene esclusa la possibilità per il Governo di utilizzare la quota dell'otto per mille e del cinque per mille del gettito IRPEF, devoluto alla diretta gestione statale, per finalità diverse rispetto a quelle indicate dal contribuente.

È stata veramente una nefandezza nel corso degli anni, da parte di tutti i Governi, aver utilizzato in maniera diversa le somme rispetto a quanto indicato dal contribuente. Con l'otto per mille e con il cinque per mille sono state risolte varie problematiche, perché la legge prevedeva l'utilizzo di quelle somme per salvare beni culturali in situazioni di grave degrado, per le calamità naturali, per la fame nel mondo, per l'assistenza ai rifugiati e, in ultimo, anche per l'edilizia scolastica. Vari Governi, invece, hanno fatto scempio di queste finalità.

Concludo qui il mio intervento, anche per accelerare i tempi dei nostri lavori e chiedo l'autorizzazione a consegnare agli Uffici la versione integrale affinché venga allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Guerrieri Paleotti. Ne ha facoltà.

[GUERRIERI PALEOTTI \(PD\)](#). Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghi senatrici e senatori, con questo provvedimento si porta a compimento il processo di riforma dell'ordinamento contabile

avviato, dopo la riforma della *governance* della finanza pubblica a livello europeo, con la legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, e poi proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012.

Sempre in questi giorni la Camera è chiamata ad approvare l'altro pilastro della riforma, ovvero quello sulle nuove regole per i bilanci di regioni ed enti locali, che ha già ricevuto l'approvazione del Senato.

Come è stato ben illustrato nella relazione del senatore Azzollini, il provvedimento in approvazione si sostanzia di un consistente intervento normativo incentrato principalmente sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, e che vi apporta numerose modifiche e integrazioni, così come aggiunge ulteriori articoli.

Innovazioni rilevanti vengono apportate in relazione alla programmazione delle risorse, al monitoraggio degli obiettivi di spesa da conseguire, ampliando, al contempo, i margini di flessibilità di bilancio. E questo avviene sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che nella fase gestionale. Questi margini di flessibilità sono funzionali a consentire alle amministrazioni una migliore allocazione e una migliore programmazione delle risorse, oltre che una maggiore tempestività nei pagamenti.

Con il provvedimento in esame si può parlare di una vera e propria riforma strutturale, che consentirà al Governo e al Parlamento di affrontare con strumenti rafforzati la programmazione del ciclo di bilancio.

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla riforma - come è stato già ricordato dal relatore - vi è una manovra annuale che sarà definita con un unico provvedimento, composto da una prima parte di disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, ovvero gli attuali contenuti della legge di stabilità, e una seconda parte di natura tabellare che assorbe la vecchia legge di bilancio.

Queste nuove regole consentiranno l'impostazione e la gestione di una manovra di bilancio più agile e moderna, in linea con quanto viene fatto in altri Paesi avanzati, la quale - altro aspetto importante - sarà in grado di superare quella frammentazione di innumerevoli micronorme che - come sappiamo bene - hanno caratterizzato finora questo provvedimento.

In tema di modifiche al processo di formazione del bilancio dello Stato, il perno della riforma è rappresentato dal nuovo dispositivo che collega in modo rigido la decisione di bilancio all'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché - come avviene oggi - alla loro variazione al margine. Ciò renderà strutturale e non più episodica la manovra di revisione e ricomposizione della spesa, la cosiddetta *spending review*.

Come evidenziato da numerosi contenuti del disegno di legge, credo sia da sottolineare come in questo modo potrà essere rafforzato un approccio di politica economica cosiddetto *top down*, dall'alto verso il basso; un processo di formazione, cioè, che innova profondamente rispetto all'esistente e che gioverà sicuramente all'efficacia della strategia complessiva di politica economica da formulare. Questa maggior efficacia è altresì confermata dal fatto che si potranno superare le attuali criticità, in particolare introducendo specifici incentivi per riconsiderare la spesa storica, oltre che gli incrementi marginali. Come ho detto, si potrà così facilitare e rendere continuativo il percorso di ricomposizione e di revisione della spesa. Con queste nuove regole credo che il Governo avrà un maggior potere di programmazione della spesa centrale, che potrà essere esercitato anticipatamente in primavera, oltre al fatto che i Ministeri godranno di margini più ampi per la gestione dei propri *budget*.

A tal fine, è da sottolineare come positiva la previsione della definizione su base triennale degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero; una programmazione in coerenza con gli obiettivi che vengono fissati per l'intera amministrazione pubblica sia nel DEF che nella manovra complessiva di bilancio. Allo stesso tempo, si prevede che, in vista dell'approvazione del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e i singoli Ministri di settore possano siglare dei veri e propri accordi su modalità e termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa.

Un altro dato da sottolineare è che, con questo provvedimento, cambierà la fisionomia anche del

Documento di economia e finanza. Esso dovrà, d'ora in poi, contenere informazioni di dettaglio su risultati e previsioni triennali dei conti dei principali settori di spesa, in particolare con riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale, alla sanità, nonché informazioni e previsioni sul debito e sul relativo costo medio. È importante sottolineare che è necessario che la maggiore flessibilità venga bilanciata - così credo avvenga nel provvedimento - dall'esigenza di un rinnovato e rafforzato controllo parlamentare; nonché il fatto che è stato reso trasparente il raccordo tra le previsioni di bilancio e l'insieme delle autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto.

Il disegno di formazione di bilancio - come ho cercato di riassumere sinteticamente - appare assai più efficace e funzionale di quanto sia quello in vigore, soprattutto per la possibilità di superare l'approccio che vedeva la Ragioneria generale dello Stato iniziare quel provvedimento attraverso l'emanazione di una circolare con cui si invitavano i Ministeri a trasmettere le proprie valutazioni per la formazione complessiva del bilancio. Il superamento di tale procedura, credo, consentirà altresì di dare maggiore organicità, oltre che flessibilità, all'azione dei Ministeri di settore rispetto agli obiettivi a essi conferiti.

Allo stesso modo, credo possa essere sottolineata una maggiore forza proprio nella considerazione del complesso delle richieste di dotazione finanziaria, rispetto alle varie funzioni da svolgere.

È già stata sottolineata la novità del calendario, ovvero la possibilità che entro il 27 settembre venga presentata la nota di aggiornamento al DEF e poi il Parlamento e la Commissione europea, oltre che l'Eurogruppo, riceveranno entro il 15 ottobre il documento unificato di bilancio.

Anche io sottolineo con favore l'introduzione di nuovi indicatori per la valutazione di impatto delle norme, che utilizzano il cosiddetto bilancio equo e sostenibile dell'ISTAT. Credo che ciò sia importante non per ricusare il Prodotto interno lordo, che in qualche maniera resta un indicatore di importanza fondamentale per ogni Paese sia per la sua comparabilità nel tempo, sia per la sua comparabilità a livello internazionale. In questo caso si tratta di integrare e in qualche modo completare le indicazioni di carattere macroeconomico, con una programmazione che possa tener conto anche di altri aspetti importanti. Naturalmente, bisognerà valutare con attenzione il fatto che questi indicatori hanno tempi di misurazione diversi e, soprattutto, rapporti di causa-effetto diversi. Questo naturalmente non ci impedisce di sottolineare con favore il fatto di avviare una sperimentazione di questo genere.

Concludendo, signora Presidente, per riassumere, credo che con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame potremmo avviare, già nella sessione di bilancio di quest'anno e dalla presentazione della Nota di aggiornamento, una sessione dai caratteri molto rinnovati. Soprattutto, credo che potremo superare quella prassi, biasimata da tutti ma praticata da molti, della immensa mole di micro-emendamenti che si associava alla manovra, così come potremo superare il frequente ricorso alle clausole di salvaguardia, per garantire coperture a misura di spesa. Non v'è dubbio, quindi, che si tratterà di un deciso passo in avanti, soprattutto verso la possibilità di una formulazione assai più efficace e di una altrettanto efficace gestione delle misure di politica economica per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**AZZOLLINI, relatore.** Signora Presidente, la mia replica sarà stringatissima, perché forse è più utile che tenga conto di quanto è stato detto dai colleghi in sede di discussione nel momento dell'espressione dei pareri. D'altra parte, l'ampia convergenza del Senato sulle linee fondamentali del disegno di legge al nostro esame è nota e quindi è più utile soffermarsi nel proseguo dei lavori e in particolare nell'esame degli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze.** Signora Presidente, è stato già detto che con il disegno di legge al nostro esame introduciamo due modifiche fondamentali nella decisione e nella gestione del bilancio pubblico.

In primo luogo, con l'unificazione in un solo strumento legislativo della legge di stabilità e della legge

di bilancio, si creano le condizioni per il superamento del vizio fondamentale della decisione di bilancio così come essa è stata ed è oggi in Italia: mi riferisco al suo concentrarsi al margine estremo del bilancio - per un valore pari al massimo ad un punto o ad un punto e mezzo di PIL ? trascurandone completamente la parte prevalente.

In secondo luogo, questa decisione consente di valorizzare pienamente gli effetti sul bilancio del mutamento non della legislazione, ma dei comportamenti e delle attività amministrative, fino ad oggi completamente trascurati nella decisione di bilancio stessa, a tutto vantaggio dell'innovazione legislativa, ovvero del contenuto dell'attuale legge di stabilità.

Attraverso l'unificazione di legge di stabilità e legge di bilancio, noi ci mettiamo - questo è il punto ed è un salto di qualità enorme della decisione di bilancio - sulla strada che può finalmente portare al cosiddetto bilancio a base zero, che può mettere su gambe solide la revisione della spesa, fino ad oggi ostacolata da una decisione di bilancio che agisce nella logica meramente incrementale, cioè delle variazioni ai margini della componente storica del bilancio stesso. In questo modo, il bilancio pubblico italiano - l'unico, nel contesto europeo, a mantenere ancora questa caratteristica - perde il carattere di legge fotocopia della legislazione vigente di entrata e di spesa, per assumere quello di una legge che contiene scelte di politica economica e fiscale funzionali al conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza, a loro volta coerenti con quelli definiti in sede europea nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle politiche economiche e fiscali che spettano agli organismi europei.

Ecco, sul rapporto tra decisione e gestione di bilancio a livello nazionale e coordinamento delle politiche fiscali ed economiche nella dimensione europea, è emerso l'unico elemento di profonda distinzione politica tra maggioranza e altri Gruppi parlamentari di opposizione da una parte e Gruppo del Movimento 5 Stelle dall'altra. Sono stati presentati infatti dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, sia in Commissione sia qui in Aula, emendamenti volti a cancellare dalla legge al nostro esame qualsiasi riferimento all'ordinamento europeo; in Aula, ad esempio, c'è l'emendamento 1.18 che ha questo carattere. È una scelta assolutamente legittima, e di enorme rilievo per il presente e per il futuro del Paese, di cui vorrei sottolineare appunto l'importanza politica.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 10,58\)](#)

(Segue MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*). Da una parte abbiamo chi vuole cambiare il segno della politica economica e fiscale prevalente in Europa (prevalente nel recente passato e in larga misura anche nel presente), ma ritiene indispensabile e assolutamente irrinunciabile iscrivere le scelte di politica economica e fiscale nazionale nel quadro, da rafforzare e da approfondire, di una vera e propria politica economica e fiscale europea, ritenendo che, fuori da questo contesto, ci siano solo impotenza e marginalità. Dall'altra c'è chi rifiuta la dimensione europea come tale, in una logica sovranista che sembra ritenere che ci sia salvezza per i singoli Stati europei, quindi anche per l'Italia, fuori dalla dimensione europea e infatti sostiene scelte, come ad esempio il *referendum* sull'euro, che potrebbero determinare la disgregazione della dimensione europea come dimensione capace di agire nel contesto dell'economia globale da protagonista.

Ecco, questa distinzione profonda è l'unica davvero politicamente rilevante ad essere emersa da una discussione, prima alla Camera e adesso al Senato, che per il resto, sulle scelte che riguardano la tenuta della contabilità nazionale e la decisione di bilancio, ha fatto segnare una larga convergenza (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Azzollini*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2451, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[AZZOLLINI](#), *relatore*. Signor Presidente, farò una considerazione preliminare. La scelta fatta in Commissione dal relatore è stata di privilegiare l'esigenza dell'immediata entrata in vigore delle norme

che, come concordemente abbiamo visto, è particolarmente sentita, rispetto a un miglioramento del testo che pure, a mio avviso, è necessario e che sarà possibile, tant'è che il relatore ha presentato alcuni ordini del giorno trasfondendo in essi il contenuto di emendamenti su cui c'era un sostanziale accordo sia con il Governo sia con la Commissione. Ripeto: dopo un'attenta considerazione si è ritenuto di poter in questo momento soprassedere, attraverso ordini del giorno impegnativi per il Governo, rispetto alla necessità, ritenuta concordemente prevalente, dell'entrata in vigore delle norme così come sono.

In questo senso, sugli emendamenti esprimo parere contrario, ma trattandosi di poche proposte modificative è forse utile in questo caso che lo esprima per ciascuna di esse. Discuterò poi brevemente l'unico ordine del giorno del relatore.

Andiamo subito agli emendamenti. Esprimo dunque parere contrario sull'emendamento 1.2, anche perché la Presidenza del Consiglio dei ministri è sicuramente già compresa nella nozione di «pubbliche amministrazioni». Naturalmente, al parere contrario è associato prima, ove i senatori presentatori volessero, un invito al ritiro, anche in ragione del tipo di parere che sto esprimendo.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 aggiungono la parola «piena», ma io sono sempre contrario alla ridondanza, perché se si mette un aggettivo a una consultazione, poi non si sa mai come sarà: la consultazione è la consultazione. Per tale ragione invito i presentatori di entrambi gli emendamenti al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Quanto all'emendamento 1.6, mi sembra di aver capito che la senatrice Comaroli intenda ritirarlo.

Per l'emendamento 1.7, là dove si parla di «pieno e libero accesso», vale la stessa considerazione di prima, ma soprattutto qui vale una considerazione che porgo a lei, signor Presidente: l'accesso del Parlamento alle banche dati in generale deve essere regolamentato, come prevede già un testo normativo, dai Regolamenti parlamentari. Anche in Commissione abbiamo ritenuto ultronei questi emendamenti, ma nel contempo faccio appello alla Presidenza perché con i Regolamenti parlamentari si disciplini subito tale accesso. Avendo già, peraltro, nel precedente provvedimento, consentito all'Ufficio parlamentare del bilancio l'accesso ai dati, è utile che il Parlamento nel suo complesso ne possa usufruire secondo i Regolamenti, così come previsto dalla normativa precedente. Per questo motivo esprimo parere contrario sull'emendamento 1.7.

Senatore Uras, la invito al ritiro dell'emendamento 1.10, perché la questione del termine del bilancio è stata posta da parecchi e anche da me a termini di ragionevolezza, ma è valsa la considerazione iniziale. Per questo le rivolgo un invito accorato al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.12 perché la diffusione dei dati non mi pare assolutamente conferente con l'attuale sistema normativo di presentazione del bilancio.

Invito a ritirare l'emendamento 1.13, altrimenti il parere è contrario, perché il riferimento «previsto dall'ordinamento dell'Unione europea» è molto generico.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.17, vorrei fare una considerazione aggiuntiva: il riferimento a Europa 2020, dato che si tratta di una norma di contenuto, non è strettamente attinente a una norma ordinamentale come quella che stiamo affrontando. Per questo, anche in questo caso, senatrice Mangili, la invito a ritirare l'emendamento altrimenti il parere è contrario. Lo stesso vale per l'emendamento 1.18, identico al precedente.

Per quanto riguarda la questione trattata dall'emendamento 1.23, cioè i derivati, sono contento dell'apprezzamento che la senatrice Bonfrisco ha rivolto al testo di legge anche perché ella è stata particolarmente interessata a questo problema, ma non è in questa norma ordinamentale o nel bilancio dello Stato che possono essere espressi dati così tecnici che invece vanno trattati nelle sedi opportune. Riconosco, naturalmente, che sia una norma di grande importanza, ma la invito comunque a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.24, anche in questo caso le definizioni sono molto generiche, ad esempio la giustizia sociale, mentre è già prevista quella relativa alla sostenibilità del debito pubblico. Invito quindi al ritiro o il parere è contrario.

Il parere sull'ordine del giorno G1.500 è ovviamente favorevole.

[MORANDO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

[URAS](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. Propongo la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.12, che impegna il Governo a diffondere non i dati ma i contenuti della legge di bilancio prima alle Camere piuttosto che agli organi di stampa, per una ragione ovvia di correttezza istituzionale e di operatività.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.12.

[AZZOLLINI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole.

[MORANDO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno G1.12 è stato dunque accolto, auspicando che l'impegno richiesto venga rispettato.

Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 sono stati ritirati.

Senatrice Comaroli, accetta l'invito al ritiro degli emendamenti formulato dal relatore?

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.6 e chiedo di poter trasformare l'emendamento 1.7 in ordine del giorno, affinché intervenga subito una regolamentazione dell'accesso a questi dati, perché è davvero fonte di problemi e difficoltà per tutti noi non poterli avere subito a disposizione. Questo rallenta il nostro lavoro oltre a rendere difficoltosa la piena conoscenza dei dati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[AZZOLLINI](#), *relatore*. È un auspicio che avevo formulato, per cui esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.7.

[MORANDO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

Faccio notare, tuttavia, che sono d'accordo anche perché proprio qualche giorno fa i dati del bilancio sono stati resi disponibili a tutti in formato interoperabile, cioè non solo ai membri del Parlamento ma anche a tutti i cittadini che vogliono vederli. Ciò significa che abbiamo fatto in termini di trasparenza un salto molto importante di qualità proprio in queste ore.

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno G1.7 è stato dunque accolto dal Governo.

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ne chiedo la votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.7, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.10 è stato ritirato.



Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.12, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

[BONERISCO](#) *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BONFRISCO](#) *(CoR)*. Signor Presidente, interverrò molto rapidamente. In questi anni il tema dei derivati ha visto il Parlamento esprimersi in più occasioni per segnalarne la pericolosità e il grande peso sul bilancio dello Stato e soprattutto su quello delle amministrazioni locali, non meno interessate - come dicevamo prima - da tale fenomeno. Siamo passati dalla stagione dell'indifferenza e della non conoscenza a una stagione di consapevolezza del grande pericolo all'interno dei bilanci degli Stati (non solo il nostro) e di altre istituzioni finanziarie quanto mai importanti come quelle bancarie e quindi degli effetti non noti e così poco conosciuti, anche in virtù della loro natura, dei derivati che potrebbero continuare a nascondere perdite nell'ammontare degli interessi sul debito che ancora non conosciamo.

Accolgo quindi l'invito del senatore Azzollini e so quanto le Commissioni bilancio e finanze abbiano inteso sostenere l'azione del Governo affinché questo dato sia reso noto il più possibile.

Ricordo però, solo per cronaca, come, qualche tempo fa, una richiesta del Parlamento di conoscere con precisione gli effetti prodotti dai derivati sul bilancio dello Stato sia stata respinta dal Governo, che ha inteso impedire l'accesso agli atti ai parlamentari. Vorrei quindi tornare a richiamare l'attenzione del Governo affinché in questa fase la trasformazione dell'emendamento 1.23 in un ordine del giorno possa costituire comunque l'inizio di un percorso assai più positivo e trasparente tra Governo e Parlamento sulla questione dei derivati.

Non penso ci siano Governi che possano o vogliano nascondere questo dato; penso che un ordine del giorno indichi una volontà precisa del Parlamento e che questo Governo abbia, secondo me, tutto l'interesse ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla trasformazione in ordine del giorno testé annunciata.

[AZZOLLINI](#), *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole alla trasformazione in ordine del giorno della prima parte dell'emendamento 1.23, quella che prevede un'estensione dagli interessi del bilancio

dello Stato all'ammontare della spesa per interessi delle pubbliche amministrazioni. Non sono d'accordo, perché si tratta pur sempre di una norma ordinamentale, sulla questione riferita al costo dei relativi rischi attesi e sull'utilizzo di metodologie probabilistiche, perché non mi sembrano conferenti con il provvedimento di legge.

Chiederei pertanto alla senatrice Bonfrisco di accettare una formulazione dell'ordine del giorno che termini con le parole: «pubbliche correlata a strumenti finanziari derivati». Fino a quel punto sono favorevole, per il resto sono contrario.

**MORANDO**, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore. Faccio notare, peraltro, che il testo, accogliendo un emendamento presentato alla Camera, quindi un'iniziativa parlamentare, già contiene la scelta di evidenziare (laddove si affronta il tema dell'evidenziazione della spesa per interessi) separatamente e distintamente la spesa per interessi da prodotti finanziari cosiddetti derivati. La prima parte dell'emendamento trasformato in ordine del giorno è quindi accolta (ma dice quello che è già scritto nel testo); la seconda parte, invece, non sarebbe accolta dal Governo se la proponente insistesse sulla sua presenza nel testo dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. Senatrice Bonfrisco, accetta la formulazione proposta dal relatore e dal rappresentante del Governo?

**BONFRISCO** (*CoR*). Signor Presidente, accetto la proposta sulla divisione delle due questioni contenute nel testo. Voglio solo ricordare che la valutazione cosiddetta degli scenari probabilistici è quella che indica l'Unione europea per poter analizzare con precisione il peso, anche nascosto, degli strumenti di finanza derivata rispetto a quel costo atteso (il *mark to market*, come lo definisce il linguaggio finanziario) il quale, oltre che della probabilità di perdite e dei rischi connessi a tali strumenti, si occupa anche della proiezione futura.

Chiedo che l'ordine del giorno, strutturato come richiesto, sia comunque messo in votazione.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.23, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.500 non verrà posto ai voti.

**AZZOLLINI**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**AZZOLLINI**, *relatore*. Signor Presidente, rispetto ai miei ordini del giorno, vorrei chiederle se, prima di procedere a dichiararne l'accoglimento, può chiedere anche il parere del Governo.

**PRESIDENTE**. Era conforme a quello del relatore, quindi dovrebbe essere favorevole.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**AZZOLLINI**, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 riguardano interventi microsettoriali, pertanto invito la senatrice Comaroli a ritirarli, altrimenti esprimo parere contrario. In particolare l'emendamento 2.3 prevede un «parere negativo vincolante al Governo» che non è convincente, per cui ne chiedo il ritiro.



Ritiro l'emendamento 2.4, signor Presidente, ma chiedo al Governo se sia possibile trasformarlo in ordine del giorno. C'è una questione delicata, per cui ho mantenuto l'emendamento. Vado alla sostanza: con questo emendamento, al di là della sua formulazione tecnica che riprende esperimenti che già erano in vigore (e infatti nell'ordine del giorno mi riferisco ad "analoghi" esperimenti), si tenta di essere più stringenti nei casi in cui si verifica uno scostamento tra onere e copertura.

Ribadisco che il lavoro svolto dalla Commissione bilancio della Camera è stato ben fatto: ha già introdotto alcuni vincoli rispetto all'attuale formulazione della clausola di salvaguardia. Ma il problema che ho posto è che, trattandosi in questo caso di norma ordinamentale, dobbiamo avere l'ottica del lungo periodo, nel quale il problema del debito e dei *deficit* che lo generano si può porre nella finanza pubblica italiana.

Chiedo quindi al Governo di valutare la possibilità che in altri provvedimenti si introducano norme più stringenti nel caso di disallineamento, nello stesso esercizio, in particolare, tra onere e copertura. La proposta formulata attiene a fondi negativi, che sono una tecnica già ben nota nella finanza pubblica italiana, ma io chiedo che sia applicata in maniera analoga, ossia con la stessa forza normativa degli oneri negativi. Mi rimetto al Governo per la valutazione della possibile trasformazione dell'emendamento 2.4 in ordine del giorno.

Sull'emendamento 2.6 esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.100, contrario agli ordini del giorno G2.101 e G2.102 e nuovamente favorevole all'accoglimento del G2.103 e del G2.104.

[MORANDO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

A proposito dell'emendamento 2.4 e della sua trasformazione in ordine del giorno, preso in esame il testo che il relatore mi ha fatto pervenire, se lo stesso relatore è d'accordo, il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, perché di fatto c'è un impegno alla reintroduzione dei fondi negativi.

Non abbiamo il tempo per approfondire l'argomento, ma la sostanza è che storicamente abbiamo avuto due forme di clausole di salvaguardia delle quali quella cui abbiamo fatto sistematicamente ricorso in passato era il fondo negativo, e cioè, pur prevedendo in bilancio di spendere 100 per una certa voce o finalità, si dice in partenza che 50 di quei 100 non potranno essere effettivamente spesi, a meno che non si verificano determinate condizioni. Il fondo negativo voleva dire un freno alla spesa che, naturalmente, in corso d'anno introduce un'enorme incertezza sulle dimensioni e sulla qualità della spesa stessa. Abbiamo poi sostituito i fondi negativi con le attuali clausole di salvaguardia che - detto in un linguaggio da bar - dicono questo: oggi non siamo in grado di coprire questa spesa, se si determinerà lo sfondamento, la copriremo eventualmente con nuove tasse, come l'aumento dell'IVA, l'aumento delle accise e così via (ci stiamo facendo i conti anche adesso).

In entrambi i casi, sono misure che introducono incertezza, laddove crescita economica significa invece certezza delle regole e delle condizioni di bilancio. La soluzione che abbiamo adottato nella legge a me sembra, con larghissimo consenso, superare entrambe queste tipologie per introdurre un vincolo politico fortissimo sul Governo a che gli sfondamenti per gli anni successivi vengano affrontati obbligatoriamente nella legge di bilancio triennale.

Accolgo tuttavia l'ordine del giorno G2.4 come raccomandazione, perché «mai dire mai» purtroppo, e nelle condizioni di finanza pubblica del nostro Paese non è escluso che sia necessario tornare ai fondi negativi.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**COMAROLI** (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

**PRESIDENTE**. Ne prendiamo atto, senatrice Comaroli. L'emendamento 2.4 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno che il Governo ha accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G2.100 è stato accolto dal Governo. Insiste perché venga comunque votato, senatrice Comaroli?

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, Presidente, ne chiedo la votazione e insisto anche per la votazione degli altri ordini del giorno da me presentati.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.100, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.101, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.102, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.103, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.104, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**AZZOLLINI**, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2, perché sopprime una possibilità di copertura. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 3.5.

Quanto agli ordini del giorno G3.500, G3.501 e G3.502, il parere ovviamente è favorevole.

**MORANDO**, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.500, G3.501 e G3.502 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[AZZOLLINI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento 6.2 e ovviamente favorevole sull'ordine del giorno G6.500.

[MORANDO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[BONFRISCO](#) *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, comprendo la *ratio* con cui il senatore Azzollini, nella sua veste di relatore, esprime un parere contrario. So che non è nel merito, ma attiene alla parte formale...

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, a quale emendamento si riferisce?

BONFRISCO (CoR). Sto facendo riferimento all'emendamento 6.0.1.

[PRESIDENTE](#). Siamo sull'emendamento 6.2.

Senatore Azzollini, desidera pronunziarsi sull'emendamento 6.0.1?

[AZZOLLINI](#), *relatore*. Signor Presidente, il motivo per cui il mio parere sull'emendamento 6.0.1 sarà contrario è perché esso introduce una norma di merito che a mio avviso non ha assolutamente luogo in una legge ordinamentale. La possibilità di introdurre fondi in generale è perfettamente compatibile con la legge generale dell'ordinamento di contabilità. Per questo motivo, sono contrario all'emendamento 6.0.1.

[BONFRISCO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, comprendo le ragioni per cui il relatore e il rappresentante del Governo si attestano su questa linea.

Vorrei chiedere al Governo, viste l'importanza e l'urgenza di affrontare questo tema, di valutare l'emendamento come un ordine del giorno, ovviamente con riferimento ad un futuro testo di legge.

Il supporto oggi necessario agli enti locali per la progettazione di quelle infrastrutture che vediamo non partire mai nonostante i grandi sforzi che i Governi compiono, è al centro di questa sollecitazione che pongo al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MORANDO](#), *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Nella legge di contabilità questa norma non può entrare, ma un ordine del giorno in tal senso potrebbe essere accolto.

[PRESIDENTE](#). Il relatore si esprime in senso conforme?

[AZZOLLINI](#), *relatore*. Sì.

[CIOFFI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, vorrei intervenire sul contenuto dell'emendamento 6.0.1, trasformato in ordine del giorno.

Forse non ho ben capito. È giusto avere un fondo rotativo per le progettazioni, anche alla luce del nuovo codice degli appalti, che prevede che per andare in gara, i progetti, soprattutto sotto il milione di euro, devono essere esecutivi.

Vorrei ricordare alla senatrice Bonfrisco che il Fondo rotativo per la progettazione è istituito con la legge n. 549 del 1995, presso la Cassa depositi e prestiti. È cioè un fondo che già esiste e che è stato molto poco utilizzato. Le tabelle spiegano, infatti, che nell'anno 2003 furono concessi ai comuni 38 milioni di euro, mentre nell'anno 2011 (ultimo anno disponibile) furono solo due i milioni. Il fondo dunque esiste, ma non è utilizzato.

Inoltre, nella proposta della senatrice Bonfrisco, che da questo punto di vista è assolutamente condivisibile (ma io non vorrei si creasse un fondo che già esiste) si parla di prendere soldi dal Fondo di sviluppo e coesione che, come sappiamo, per l'80 per cento è riservato alle Regioni meridionali dell'ex Obiettivo convergenza. Poiché tante volte è successo che si siano presi soldi destinati alle Regioni meridionali per distribuirle a tutte quante, ricordiamo di dare i giusti pesi e le giuste proporzioni. Altrimenti, con quel Fondo di coesione faremo di tutto, come sempre è successo.

Oltretutto, si parla di valorizzazione immobiliare e quindi tali risorse possono essere utilizzate anche a tal fine. Ora, con la valorizzazione immobiliare si sono realizzate tante cose in questo Paese. Quindi, forse è giusto che i Comuni, le Regioni e anche i Ministeri possano avere a disposizione un fondo di rotazione che poi viene rimpinguato all'atto della concessione del finanziamento. Utilizzarlo anche per le valorizzazioni immobiliari forse non è una misura perfetta e giusta. Questa però è la nostra opinione, e perciò volevo riportarla. Ribadisco però il fatto che il Fondo già esiste. Stiamo quindi attenti solo a

questo aspetto.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.500 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Chiedo alla senatrice Bonfrisco se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6.0.1.

BONFRISCO (*CoR*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.0.1, presentato dai senatori Bonfrisco e Augello.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.500 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SANTANGELO *(M5S).* Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SANTANGELO *(M5S).* Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO *(M5S).* Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO *(M5S).* Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.



SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BONERISCO](#) (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento.

[COMAROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, questo provvedimento è molto importante, anche se forse i più possono considerarlo noioso e di difficile comprensione, però è veramente rilevante per tutto il lavoro di questo Parlamento, che va a decidere per i cittadini. Il rammarico sta nel fatto che, come ha detto il relatore, pur potendolo migliorare anche in Commissione con gli emendamenti presentati, bisognasse fare in fretta. Capisco la necessità di definire questo provvedimento: a breve si dovranno approntare tutte le procedure, le documentazioni e i dati per andare a formulare la futura legge per il 2017.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 11,38)

*(Segue COMAROLI)*. È su questo aspetto che vorrei porre l'attenzione. Molte volte in quest'Aula ci si preoccupa più della quantità che della qualità. C'è una specie di premura a presentare tanti provvedimenti e tanti emendamenti. Si agisce spinti dalla mania di fare, ma poi sulle cose importanti non si presta la dovuta attenzione e non si concede il tempo che un provvedimento come questo merita.

Per questo disegno di legge c'è stato un apporto fornito dai vari tecnici, perché questa è la natura del

provvedimento, è un provvedimento tecnico. Alcune innovazioni molto positive sono costituite ad esempio dalle clausole di salvaguardia, che finalmente non verranno più inserite. Ricordo la famosa clausola di salvaguarda dell'IVA: ancora oggi non sappiamo se ci sarà o no questo aumento dell'IVA; rimane come una spada di Damocle che abbiamo sulla testa e non sappiamo cosa diverrà. Per fortuna, d'ora in poi questo non avverrà più.

Lo stesso dicasi per le norme microsettoriali. Anche in questo caso, è stato fatto qualcosa, ma si poteva fare di più. È inutile dire che non si possono fare norme microsettoriali quando poi le ritroviamo sempre o si creano dei fondi *ad hoc*, come quello istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ad uso esclusivo del presidente Renzi e del ministro Boschi.

Nel provvedimento è stata poi inserita un'altra norma importante, che prevede che se le risorse dell'8 per mille dell'IRPEF vengono destinate dai cittadini ad una determinata finalità, tale finalità deve essere mantenuta, scongiurando ciò che è avvenuto fino ad ora, ovvero che il Governo di turno (penso ai Governi Monti, Letta e Renzi) utilizzi tali risorse per altre finalità.

Come dicevo, signora Presidente, si sarebbe potuto fare di più per quanto riguarda la trasparenza. Come abbiamo sentito dire poc'anzi dal vice ministro Morando, i dati ora sono *on line* e vi si può accedere. Signor Vice Ministro, ciò che non è pubblico è la banca dati degli impegni e dei pagamenti della Ragioneria generale dello Stato ed è a quello che facevo riferimento. Non sappiamo dunque quale sia lo stato di avanzamento dei pagamenti e degli impegni e non conosciamo quanto disponibilità ci sia su quel capitolo. Magari si pone anche il problema di avere delle strutture di supporto adeguate, da mettere in comunicazione tra di loro, ma questo è comunque un problema reale.

Un altro tema su cui avevamo puntato la nostra attenzione riguarda la possibilità di stralciare in automatico quelle disposizioni che il Governo, magari preso dalla foga di emanare i provvedimenti, a volte inserisce, sebbene in contrasto con il regolamento di contabilità. È vero che tale stralcio dovrebbe avvenire di *default* e così ci viene detto, ma notiamo che spesso ciò non accade.

Un'altra misura che avevamo chiesto è che, per quanto riguarda gli obiettivi di politica economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica, almeno per quanto riguarda il triennio, fossero coinvolte anche le amministrazioni regionali. Anche in questo caso non si può chiedere agli enti locali e in particolare alle Regioni di partecipare, in un momento di crisi economica, e poi non inserirli in tali previsioni: anche tali enti devono poter fare la loro programmazione.

Lo voglio ripetere, signora Presidente: il disegno di legge in esame va a porre rimedio ad alcuni problemi presenti, ma si sarebbe potuto fare di più e mi auguro che ciò possa avvenire in futuro. Il nostro Gruppo si asterrà, dunque, sul provvedimento in esame, perché il dispiacere di non poter riuscire a migliorarlo, solo per una questione di tempo, per noi è inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

**MAURO Giovanni** (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MAURO Giovanni** (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, il voto del nostro Gruppo sarà invece convintamente favorevole. Abbiamo infatti apprezzato molto le modifiche apportate alla legge di bilancio dello Stato ed anche l'atteggiamento tenuto nella Commissione in sede referente e il lavoro comune che si è potuto svolgere, per migliorare taluni aspetti.

Ha ragione la senatrice Comaroli: forse avremmo potuto fare qualcos'altro e avremmo potuto incidere maggiormente su quelle che consideriamo delle camicie di Nesso rispetto all'attività programmatica e all'indirizzo politico che poi si esplica con il bilancio. Pensiamo sempre, ad esempio, alla tagliola costituita dall'articolo 81 della Costituzione e alla mancanza di una congrua flessibilità dei bilanci.

Attraverso il provvedimento al nostro esame si è però acclarata e conclamata l'importanza della trasparenza, della capacità di lettura dei bilanci e della comprensibilità di tutti gli aggregati a supporto della manovra complessiva. Apprezziamo inoltre l'introduzione degli indicatori di benessere e il superamento di una certa rigidità, che fino ad ora ha fatto percepire le manovre complessive come



disattente rispetto alle esigenze più dirette dei cittadini.

Pertanto, signora Presidente e signor rappresentante del Governo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

[LANGELLA](#) (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA (*AL-A*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando riveste un'importanza enorme. Esso rappresenta un ulteriore tassello di quel processo di modificazioni alla legge di contabilità iniziato nel 2009 con la legge n. 196 e poi continuato con la legge n. 243 del 2012.

Si tratta di un provvedimento che rappresenta anche lo strumento di cui ci serviamo per attuare l'articolo 81 della Costituzione, quello sul pareggio di bilancio, che tante polemiche ha periodicamente suscitato. Una norma, come si è detto tante volte, inserita in Costituzione per imposizione dell'Unione europea o per supina acquiescenza da parte nostra nei confronti dei *Diktat* provenienti da Oltralpe. Ma comunque sia, vincoli o no, il valore essenziale che un Paese serio deve perseguire è quello di avere i conti in ordine e a posto e, per far questo, non bisogna certamente attendere che qualcuno venga a dircelo: deve essere un'esigenza nostra, una responsabilità nostra.

Cosa diversa è invece sentire l'esigenza che il bilancio goda di una certa equilibrata e sana capacità di essere flessibile, soprattutto per fronteggiare imprevedibili fasi economiche di crisi, dove l'eccessiva rigidità delle regole di bilancio finisce per diventare dannosa e paralizzante per qualunque amministrazione.

Ebbene, questo provvedimento ci consente di fare l'una e l'altra cosa, perché l'articolo 81 non prevede un pareggio in senso stretto, ma l'equilibrio tra entrate e spese, tenendo conto delle congiunture avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. E dobbiamo intenderci sul fatto, cari colleghi, che in un Paese come il nostro, caratterizzato da un elevato debito pubblico, è cosa necessaria avere un bilancio in equilibrio e dei conti seri, a meno di voler convivere con il rischio angosciante della possibilità di *default*. Del resto, abbiamo visto come in questi tre anni la flessibilità non è stata impedita, anzi è stato spostato, con tre provvedimenti distinti, il pareggio strutturale di bilancio di tre anni, dal 2016 al 2019, seguendo le norme dell'articolo 81 e senza che l'Unione europea osservasse alcunché.

Altra cosa è poi interloquire in maniera diversa e più efficace con l'Unione europea, affinché le politiche europee segnino un concreto cambio di passo, specie in questo momento in cui le istituzioni europee vivono un momento di forte crisi e di mancanza di credibilità per larghe fasce di cittadini. Occorre quindi rivedere i programmi di *austerità*, puntare di più sull'occupazione e sullo sviluppo e superare la mera unificazione monetaria, per approdare a una integrazione politica più forte, più condivisibile e più vivibile.

Ma torniamo al merito. Questo provvedimento è teso essenzialmente a semplificare la legge di bilancio, facendo venire meno la legge di stabilità, con tutte quelle previsioni fuori sacco che annualmente si traducevano in un vero e proprio assalto alla diligenza, con le norme più disparate e varie racchiuse in un unico, caotico calderone di disposizioni, il cui filo conduttore era praticamente impossibile da individuare.

Adesso il contenuto dell'attuale legge di stabilità sarà assorbito dalla legge di bilancio, che sarà redatta solamente con le misure volte a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, ovverosia il DEF e la relativa Nota di aggiornamento. Ci sembra un buon esempio di semplificazione e di trasparenza, nella ricerca del miglioramento della regolazione contabile, che non deve servire soltanto a chi ne fruisce nel momento contingente, ma aspira a porsi come modello durevole di riferimento anche per chi verrà a governare e a legiferare dopo di noi.

Infatti questo provvedimento reca in sé degli effetti importanti di tipo politico, che si traducono principalmente nell'intelligibilità dei dati, che quindi potranno essere compresi non solo dal legislatore, ma da tutti coloro che vorranno appassionarsi alla contabilità pubblica. Questo comporterà quindi

fornire con grande trasparenza ai cittadini elementi di valutazione per poter giudicare le scelte di politica economica e fiscale, ma anche altre dinamiche legate alle decisioni politiche.

Questo è un elemento importantissimo che non deve essere sottovalutato e anzi ne va enfatizzata la presenza, insieme ad altri punti positivi che vorrei brevemente elencare, visto il poco tempo a disposizione: il primo, già citato, è la semplificazione della sessione di bilancio. Tutto il procedimento di approvazione del bilancio viene concentrato in una sola legge e viene superata la separazione tra legge di bilancio e legge di stabilità e quest'ultima viene assorbita nella legge di bilancio.

In secondo luogo, viene potenziato il bilancio di cassa, dal momento che lo si allinea meglio con la competenza, rendendolo più razionale e, inoltre, viene superata la possibilità degli interventi microsettoriali e localistici. Ancora, il testo fornisce un maggiore accesso ai dati, anche ai *software* utilizzati per la gestione dei dati da parte del Governo ai fini della delineazione della manovra di finanza pubblica. Tutto questo è positivo perché renderà più comprensibile anche ai cittadini il meccanismo di approvazione del bilancio dello Stato.

Vengono superate le rigide norme di salvaguardia, che in questi anni hanno generato problemi e polemiche, non nel senso che queste scompariranno del tutto, ma nel senso che saranno meglio definite e declinate. Questo è un aspetto positivo, perché vengano evitate spregiudicate manovre e manovre dell'ultima ora, o automatici e insopportabili aumenti della pressione fiscale.

È previsto un coinvolgimento maggiore del Parlamento, anche se questo particolare aspetto dovrebbe essere ancora migliorato. In ogni caso, il Documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri viene inviato contestualmente sia a Bruxelles che al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno e questo depone per l'affermazione di un sussulto di dignità nei confronti della Commissione europea, cosa che in questi anni, a mio giudizio, è mancata.

Una cosa importante e più che corretta, perché va nella direzione del rispetto delle scelte dei cittadini contribuenti, è il fatto che viene esclusa la possibilità di utilizzare i fondi dell'8 per mille e del 5 per mille per esigenze straordinarie di finanza pubblica.

Ancora, nel testo troviamo una novità che ci sentiamo di apprezzare molto e cioè l'inserimento dell'utilizzo degli indicatori di benessere ecosostenibile (BES), nella valutazione e nell'orientamento delle scelte e delle politiche di bilancio. Si tratta di una cosa assai importante che vogliamo sottolineare, perché è un elemento significativo di innovazione, che ci dice che non basta il PIL per comprendere quale sarà il reale impatto che le manovre economiche determineranno nel tempo e nella nostra società, ma occorre far riferimento, appunto, ad altri indicatori come la qualità sociale o la sostenibilità ambientale. Certo, siamo ancora un po' lontani dall'obiettivo della realizzazione del cosiddetto bilancio ambientale, ovvero l'utilizzo di una modalità e di una logica nuova che permetta di valutare le ricadute, dal punto di vista della sostenibilità e della qualità della vita, della totalità degli interventi posti in essere dall'amministrazione pubblica, dal momento che la sostenibilità va considerata quale elemento trasversale a tutte le scelte politiche che possano essere operate. Ma in ogni caso, al momento ci accontentiamo.

Alla fine, al di là dei tecnicismi, a questo servono il bilancio e la contabilità pubblica: incidere positivamente nell'esistenza delle persone, garantirne il diritto al lavoro, tutelarne i diritti civili e la salute, operare per il benessere di ognuno e rendere questo nostro Paese ancora capace di futuro. Se tutto questo non è percepibile e non impatta in maniera concreta sulla vita delle persone, sarà vano ogni nostro tentativo di allenarci su improbabili funambolismi tecnici e legislativi. Forse potremo creare qualche effetto speciale, buono forse a stupire noi stessi, ma non avremo cambiato di una virgola la quotidianità delle persone, che oggi è troppo spesso faticosa e incerta e ci chiama a nuove responsabilità.

Con questo spirito di apprezzamento del lavoro fatto, e di auspicio per ulteriori, futuri miglioramenti, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare e Autonomie. (*Applausi del senatore Mazzoni*).

[URAS](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signora Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole al provvedimento e per sottolineare che rispetto ai documenti di bilancio si fa un passo in avanti, anche sensibile, e si introducono alcuni concetti che prima erano assolutamente assenti nella manovra: io penso che quello sul benessere ecosostenibile abbia un valore particolare.

Concludo con la speranza che questa forma che noi stiamo adottando serva anche a qualificare meglio l'azione del Parlamento sul piano della programmazione economica. Infatti, mentre sulle scritture di bilancio, sul contenimento della spesa e sulla trasparenza - lo voglio dire - delle scritture contabili qualche passo in avanti è stato fatto, sui temi della programmazione economica anche il Parlamento e le Commissioni preposte a questa funzione, insieme ovviamente alla responsabilità prima del Governo, non sono ancora all'altezza del bisogno. (*Applausi dalla senatrice De Petris*).

**GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a votare riveste un'importanza fondamentale in quell'azione riformatrice a livello politico e legislativo che questo Governo, con il contributo imprescindibile della forza che rappresento, sta portando avanti in materia di regole di bilancio e contabilità.

Gli interventi di questo disegno di legge si innestano in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio, avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, modificativa dell'articolo 81 della Costituzione. In quell'occasione è stato introdotto il principio del pareggio di bilancio, demandando a una successiva legge rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione e la definizione del contenuto della legge di bilancio.

Tratteggiando un breve quadro di sintesi, ci troviamo di fronte a una fase di complessiva riforma del bilancio dello Stato, che risulta completata da altri tre provvedimenti: in particolare, la delega sul completamento della struttura del bilancio *ex* articolo 40 della legge di contabilità, su cui abbiamo espresso il parere nel febbraio 2015, i cui contenuti sono stati trasfusi nel decreto legislativo n. 90; la delega sul potenziamento della funzione di bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42 della legge di contabilità; il disegno di legge in corso di esame alla Camera, con il quale si modificano gli equilibri dei bilanci per Regioni ed enti locali, per rafforzarne il ruolo di cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento e incoraggiare una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, che terrà conto delle singole specificità.

Il disegno di legge in esame, che procede parallelamente con quello appena citato, assume una valenza semplificatoria e di razionalizzazione delle procedure per la formazione del bilancio dello Stato: si prevede, infatti, l'integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale (disegno di legge di bilancio e di stabilità) e si dispone il cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. Inoltre, si interviene sul documento programmatico di bilancio, disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento che non prevede, al momento, tale trasmissione al Parlamento.

Sui contenuti del DEF si interviene poi mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-*bis* e 10-*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del documento quelli riferiti al BES, ossia al benessere equo e sostenibile.

Una modifica rilevante prevista all'articolo 1 del provvedimento attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità: si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito dalla nuova legge di bilancio, che nell'articolo 2 viene articolata in due sezioni: la prima, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica

indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso.

La seconda sezione è, invece, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge.

Altro elemento centrale della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi ed ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia.

Si dispone l'eliminazione di tali clausole con l'introduzione di una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Area Popolare.

**LEZZI (M5S)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LEZZI (M5S)**. Signora Presidente, vorrei soltanto dichiarare il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle.

**TONINI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TONINI (PD)**. Signora Presidente, se lei me lo consente vorrei dire qualche parola come Presidente della Commissione bilancio e ringraziare tutti i colleghi per il grande lavoro fatto insieme, con uno spirito assolutamente costruttivo e vorrei dire costituente, come del resto si è percepito dal tono della discussione in quest'Aula. Si tratta di un lavoro che è stato fatto in stretto raccordo con i colleghi della Camera dei deputati. Abbiamo presentato i due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, ovviamente concertati con il Governo, in parallelo nelle due Commissioni; li abbiamo discussi ovviamente prima alla Camera e poi al Senato, ma in forma sostanzialmente congiunta, in modo da arrivare oggi a un testo che vede la convergenza già in prima lettura di entrambe le Camere.

Da senatore del Partito Democratico vorrei invece esprimere il voto favorevole del nostro Gruppo su un provvedimento di straordinaria importanza, che è stato già definito dal collega Guerrieri Paleotti come una riforma strutturale ed è tale perché completa un trittico composto dal nuovo articolo 81 della Costituzione, dalla legge n. 243 del 2012, di attuazione dell'articolo 81, e poi oggi dalla nuova legge di contabilità. Si tratta di una riforma strutturale della quale è difficile sopravvalutare l'importanza per il Paese se solo si tiene conto del fatto che, grosso modo, il bilancio dello Stato raccoglie e cerca di mettere ordine dentro metà della ricchezza nazionale, metà del prodotto interno lordo. Ogni anno metà della ricchezza che producono gli italiani viene in qualche modo gestita dalla spesa pubblica, dallo Stato, ed è assolutamente chiaro che le modalità di gestione e di governo di questa spesa sono essenziali ai fini del progresso del nostro Paese.

**Presidenza del presidente GRASSO (ore 12,05)**

(Segue **TONINI**). Anzi, in una fase come questa in cui, per un verso, da tanti anni il Paese cresce a un ritmo troppo lento e, per l'altro, la disuguaglianza è tornata a crescere, si dovrebbe poter dire che la gestione ottimale di quella quantità così ampia di risorse di cui lo Stato dispone sia un passaggio strategico per il nostro futuro. Una ricchezza del Paese, che ammonta a 800 miliardi su 1.600 miliardi di prodotto interno lordo gestiti dallo Stato, che non riesce a produrre né la crescita sufficiente né l'uguaglianza di opportunità per tutti i nostri cittadini che sarebbe auspicabile: questa è la prova che oggi questa ricchezza è gestita in modo inefficiente e inefficace. Naturalmente questo risultato, che certamente credo non sia soddisfacente per nessuno in quest'Aula, ha a che fare con la politica, con gli indirizzi politici di questo e quel Governo e di ciò discutiamo in altra sede tutti i giorni, ma certamente ha anche a che fare con gli strumenti di cui disponiamo.

Pertanto in quest'Aula - e prima nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato, nell'Aula di Montecitorio e oggi nell'Aula di Palazzo Madama - una larga maggioranza ha detto che, ferme

restando le differenze che abbiamo dal punto di vista politico e problematico, vogliamo modernizzare insieme lo strumento di governo del bilancio e quindi di quella metà della ricchezza degli italiani che in qualche modo fa riferimento allo Stato.

Non torno sui contenuti di questa riforma; è già stato fatto ampiamente dal relatore Azzollini, che ringrazio, come sempre, per la puntualità, la disponibilità e l'intelligenza politica con cui ha accompagnato questo percorso; l'hanno detto il vice ministro Morando e il collega Guerrieri Paleotti. C'è la razionalizzazione del calendario parlamentare, che è una cosa apparentemente banale, ma ha un suo rilievo. C'è, molto più importante, l'unicità della legge di bilancio, che ci consente di evitare questo rito dell'assalto alla diligenza che ogni anno si ripete in Parlamento, peraltro su una quantità minima di risorse rispetto all'universo del bilancio. C'è finalmente la possibilità di intervenire sul bilancio nel suo insieme, anche attraverso l'azione amministrativa, non solo quella legislativa, in modo da rendere effettiva la revisione della spesa e quindi l'uso ottimale delle risorse pubbliche. C'è l'accesso ai dati, come è stato detto, che viene ampliato, in particolare per il Parlamento, ma non solo. C'è, perfino, l'introduzione di un elemento qualitativo della valutazione dell'uso della ricchezza pubblica, rappresentato, appunto, dagli indicatori di benessere equo e sostenibile.

Vorrei rapidamente toccare due punti politici che mi sembrano di assoluto rilievo. Il primo riguarda il nesso tra questa riforma e la riforma dell'articolo 81 della Costituzione che abbiamo approvato nella scorsa legislatura, nel 2012. Spesso si sente dire che con il nuovo articolo 81 Governo e Parlamento si sono legati le mani, che abbiamo vincoli maggiori rispetto alla possibilità di usare il bilancio in chiave espansiva. Ciò che stiamo votando oggi è la prova del contrario: stiamo votando una legge di contabilità che consente quella flessibilità, attenta al ciclo economico, che il vecchio articolo 81 della Costituzione non consentiva e che, invece, il nuovo articolo 81 prevede e disciplina in maniera seria e rigorosa. Abbiamo, quindi, uno strumento di contabilità pubblica legato alla nuova Costituzione, dipendente dal nuovo articolo 81 introdotto nella Costituzione, che consente alla politica - alla buona politica - di fare davvero il suo mestiere, quindi di usare le risorse in modo oculato nelle fasi espansive, per produrre quel *surplus* che, poi, nelle fasi recessive del ciclo può essere utilizzato per sostenere la domanda.

L'ultimo punto, quello sul quale si è marcata una distinzione e una differenza, in particolare con i colleghi del Movimento 5 Stelle, riguarda il rapporto con l'Europa. Certo, il nuovo articolo 81 della Costituzione, la nuova legge di sistema n. 243 del 2012 e la legge di contabilità prevedono una procedura che collega in modo forte il nostro governo delle risorse pubbliche con le decisioni che vengono assunte insieme a livello europeo. Non è una devoluzione di sovranità, ma una condivisione della sovranità che abbiamo deciso di mettere insieme con gli altri che con noi condividono l'avventura straordinaria della moneta unica e della costruzione dell'Europa politica.

Oggi noi siamo insoddisfatti di come funziona l'Europa, ma - attenzione - non perché si debba e si possa tornare indietro a più sovranità dei singoli Stati e delle singole Nazioni, ma perché si deve costruire insieme un patto che sia non solo di stabilità, ma anche di crescita. Questo è l'elemento di difficoltà del nostro sistema.

Qualche anno fa si diceva che accanto al *fiscal compact* ci doveva essere un *growth compact*, cioè un patto per la crescita. Il problema non è rimettere in discussione il Patto di stabilità, e quindi anche il *fiscal compact*, ma è come accompagnare al *fiscal compact*, cioè ad un patto della serietà fiscale (che deve ridurre l'indebitamento, ovvero lo spreco delle risorse pubbliche), un patto che sia davvero per la crescita al livello europeo e nazionale. Su questo siamo impegnati.

Si tratta, naturalmente, di un tema tutto politico, forse il più politico che in questo momento distingue e divide lo schieramento politico italiano, e non solo italiano. In questo senso, l'approvazione della riforma della legge di contabilità ci consente di fare un deciso passo in avanti. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio*).

**MANDELLI (FI-PdL XVII).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.



MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sarei dovuto intervenire precedentemente, ma per la velocità inusuale con cui si sono succedute le dichiarazioni di voto non sono riuscito ad arrivare in Aula in tempo. La ringrazio, quindi, per avermi dato la parola.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, anticipo subito che il Gruppo Forza Italia voterà favorevolmente all'approvazione di questo provvedimento. Oggi stiamo esaminando le regole del gioco, i precetti per scrivere nel modo più appropriato i numeri della contabilità pubblica. Queste sono decisioni che si prendono tutti insieme, tanto che alla Camera il nostro Gruppo ha già partecipato all'approvazione di questo provvedimento. Del resto, qui a Palazzo Madama abbiamo fatto parte dello schieramento trasversale che ha firmato il disegno di legge del presidente Tonini, analogo a quello presentato a Montecitorio, prima che ci giungesse il testo da loro parzialmente modificato e integrato.

Con questo testo la legge di contabilità del 2009 viene nuovamente ritoccata in attuazione della legge rinforzata n. 243 del 2012, conseguente alla novella costituzionale dell'articolo 81. L'obiettivo è innanzitutto quello di adeguare il procedimento contabile al nuovo contesto costituzionale.

L'introduzione di una legge unica, che ne sostituisce due, integrando nella legge di bilancio tutte le previsioni della legge di stabilità, dovrebbe servire a semplificare il quadro della finanza pubblica. Sto usando il condizionale, perché quest'anno il Governo varerà la prima nuova legge di bilancio e solo dopo potremo trarne, tutti insieme, le conseguenze. Valuteremo, quindi, il suo funzionamento, la tecnicità; valuteremo se le norme ora al nostro esame necessiteranno di un eventuale tagliando. Siamo comunque sulla strada che porta a un provvedimento che va a esporre e rendere più comprensibile, all'interno delle due sezioni della legge di bilancio, le scelte di politica economica prese ogni anno dal Governo, entro il 20 di ottobre. Infatti, oltre a innovare nel metodo, vi sono anche alcune novità nelle date, nel calendario della redazione e presentazione dei documenti di economia e finanza da parte del Governo alle Camere e in Europa.

Si sta andando incontro a un nuovo scadenziario e a un nuovo elenco degli strumenti di politica economica, che dovrebbero essere più adatti al nuovo quadro di regole costituzionali. Vero è che si cerca di incrociare le esigenze del bilancio con le metodologie attraverso le quali l'ISTAT comunica le scelte italiane di politica economica all'Europa.

Anche per il Documento di economia e finanza si prevede un'integrazione con informazioni di maggiore dettaglio sulla spesa, ma si attende anche una migliore definizione dei debiti delle pubbliche amministrazioni e del loro onere. Sarà utile conoscere anche il valore della spesa per interessi messa in relazione agli strumenti finanziari derivati, considerate le situazioni che si sono purtroppo registrate in tal senso negli ultimi anni per errori politici, ma anche tecnici. Su questo tema un maggiore controllo del Parlamento non può che essere utile, oltre che ragionevole.

Entra in campo anche il nuovo indicatore del benessere equo e solidale (BES), definito il quale si dovrebbe procedere a politiche meglio finalizzate in campo sociale, che aumentino il *welfare* e riducano gli sprechi. Inoltre, con il disegno di legge al nostro esame viene eliminato il meccanismo delle clausole di salvaguardia sulle imposte e sulle accise (qualcuno stamattina diceva finalmente!). Esso viene sostituito da clausole sulla spesa, a nostro avviso senza però garanzie sufficienti che queste non finiscano per ridurre il livello qualitativo dei servizi ai cittadini ovvero ne facciano crescere l'onere a diretto carico degli interessati. Noi restiamo da sempre a favore dell'individuazione di coperture certe, attraverso, per esempio, tagli ai tanti sperperi presenti in quell'area non trasparente che si colloca tra gli appalti, le gare pubbliche e la politica.

Proprio per quanto detto, pur apprezzando la nuova forma della legge di contabilità, a noi rimangono ancora diversi dubbi. Sin dalla riscrittura della Carta costituzionale e della legge rinforzata nel 2012, infatti, si sarebbe dovuto assegnare un differente peso soprattutto alla tutela del contribuente; una tutela che manca nella Costituzione, nella legge rinforzata e, di riflesso, anche in questo disegno di legge.

Quando si tenne il dibattito sulle modifiche dell'articolo 81, tra le idee messe in campo, fu presentata anche quella di porre un tetto alla spesa pubblica in rapporto al prodotto interno lordo. Allora non mancarono nemmeno proposte che intendevano fissare il limite massimo della pressione fiscale. Fu presente anche l'ipotesi di poter utilizzare l'indebitamento solo facendo ricorso a una maggioranza

molto ampia - i due terzi di ogni Camera - che, quindi, vedesse anche le minoranze parlamentari concordi nel ricorso al *deficit*. Erano tutti indicatori che assegnavano al Parlamento il controllo della spesa pubblica. Si scelse, invece, la strada impervia dell'equilibrio di bilancio, che segnò un passo indietro rispetto alla previsione di scrivere nella Costituzione le parole: «pareggio di bilancio».

Ora, su questi presupposti, noi riscriviamo la legge di contabilità senza assegnare alcuna tutela a chi tiene in piedi il Paese pagando le tasse. Sto pensando ai tanti lavoratori dipendenti che non possono sfuggire ai versamenti grazie alla figura del sostituto d'imposta, ma anche agli autonomi che si fanno carico di regole fiscali penalizzanti nei loro confronti, quali le minori detrazioni da lavoro, le imposte versate in anticipo sui redditi presunti e i maggiori adempimenti burocratici. Penso persino alle imprese che credono nel nostro Paese, le quali, con processi aziendali all'avanguardia, producono utili e pagano le tasse in Italia e non, magari, in Olanda.

Dobbiamo rilevare, obiettivamente, che nei quattro anni di applicazione pratica del nuovo articolo 81 della Costituzione le finanze pubbliche non sono migliorate. Al contrario, il loro deteriorarsi è dovuto proprio al ricorso smisurato all'indebitamento. L'utilizzo di manovre in *deficit* ha avuto un impatto peggiore di quello che ebbe la famigerata sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, in conseguenza della quale presero il via le norme prive di copertura, che hanno dato la stura alla crescita del debito italiano. Il relatore, per curiosità, si chiamava Cassandro e, ironia della sorte, non seppe prevedere quali danni quella decisione della Consulta avrebbe creato alle finanze pubbliche negli anni a venire.

Fino alla metà degli anni Sessanta il miracolo italiano si era basato anche sul rigore finanziario dei conti pubblici, che in quei tempi, quasi ogni anno, ci regalava persino un avanzo primario. Poi, dopo molti anni di crescita del debito e di mancata crescita dell'economia, nel 2012, anziché invertire il *trend*, si è fatto ricorso sistematicamente all'indebitamento, prima in presenza di cicli economici avversi e, poi, continuando anche quando ha soffiato il vento in poppa, donando una fase ciclica positiva all'economia. Questo ha portato allo *stock*, che ormai ogni anno cresce con un *record* storico in negativo (l'ultimo pari a 2.242 miliardi di euro). E vorrei ricordare, solo per lasciarlo alla memoria dei Resoconti, che il montante complessivo del debito era di 1.906 miliardi alla fine del 2011, quando cadde l'ultimo Governo eletto, quello di Silvio Berlusconi.

La preoccupazione è che gli effetti sui conti pubblici si faranno sentire quando finiranno le cartucce del *bazooka* di Draghi e saranno probabilmente inservibili le ulteriori armi di politica monetaria a disposizione della Banca centrale europea.

Come dicevamo, in questo momento storico italiano la crescita economica è zavorrata da una pressione fiscale che ha raggiunto livelli inaccettabili, proprio perché le manovre fatte a debito hanno sbagliato, secondo noi, la destinazione delle risorse, non hanno agevolato gli investimenti e hanno prodotto un erroneo ricorso alla leva fiscale. Quindi, non bastano gli annunci di riduzione di un punto della prima aliquota IRPEF, fatta trapelare da ambienti governativi; è necessario un autentico e ragionato *shock* fiscale, che al contempo consenta di allargare la base imponibile, fondandola su un PIL che cresca a ritmi elevati. In altre parole, occorre una riduzione fiscale importante e coraggiosa che inneschi accompagni la crescita, anziché frenarla. Se la nuova legge di contabilità che porta con sé la nuova legge di bilancio servirà a questo, sarà la benvenuta. In caso contrario, continueremo ad avere misure estemporanee, altri *bonus* da 80 o da 500 euro, *bonus bebè* o *bonus part-time*, altre manovre senza cuore né coraggio, che gli italiani non meritano e che non produrranno nulla di buono per il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2451.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2382.

## **Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione (ore 12,21)**

### **Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione.

Con ricorso depositato il 29 gennaio 2016, il tribunale di Bergamo - sezione dibattimentale penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 settembre 2015, ha dichiarato che i fatti, oggetto di un procedimento penale, per i quali il senatore Calderoli è stato chiamato a rispondere, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993; nella stessa seduta l'Assemblea ha invece ritenuto non applicabile la prerogativa in questione alla fattispecie di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 18 maggio 2016, n. 139, depositata in cancelleria il successivo 10 giugno.

Nella seduta del 27 luglio 2016, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Bergamo - sezione dibattimentale penale.

**Il Senato approva.**

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

## **Discussione dei disegni di legge:**

**(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del**



**lavoro in agricoltura**

**(2119) STEFANO. - Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato**

*(Relazione orale) (ore 12,30)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2217 e 2119.

La relatrice, senatrice Gatti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

**GATTI, relatrice.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, senatrici e senatori, il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura è complesso e multiforme; coinvolge, secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri. È diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività. Gli ultimi episodi ci parlano, infatti, di intermediazione illecita e lavoro sfruttato in Toscana nella produzione del Chianti. Ci sono stati casi nel bresciano, sempre nella produzione di vini. In Emilia, oltre al fenomeno nella macellazione delle carni, sono stati segnalati casi nella raccolta delle pesche nettarine. Poi ci sono le situazioni estreme e molto conosciute come quelle della raccolta dei pomodori, degli ortaggi e della frutta nelle nostre Regioni del Sud. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono oggi inaccettabili e incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale.

Il caporalato e lo sfruttamento del lavoro, in agricoltura come in altri settori, costituiscono un'aperta violazione degli articoli che tutelano i lavoratori nel Titolo III della Parte I della Costituzione italiana: mi riferisco agli articoli 36, 37 e 38. Le aziende e i datori di lavoro che si servono dell'intermediazione illecita dei caporali e sfruttano il lavoro di chi è in condizioni di bisogno, recano danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, in primo luogo degli stessi lavoratori che sono costretti a condizioni di vita degradanti ed intollerabili. Inoltre, queste imprese svolgono la loro attività in palese contrasto con quell'utilità sociale che, secondo quanto sancito dall'articolo 41 della Costituzione, deve invece sempre caratterizzare l'iniziativa economica privata. Esse, godono altresì di ingiusti profitti costruiti sullo sfruttamento dei lavoratori, costringendo ad una concorrenza al ribasso le aziende e gli imprenditori onesti che assumono regolarmente, con conseguenze negative sul prezzo, sulla qualità e sulla stessa salubrità dei prodotti.

Mi sembra interessante, a questo punto, rilevare che il fenomeno non è solo italiano. La Spagna, con la raccolta delle fragole nella provincia di Huelva, e la Francia in molti contesti rurali si confrontano anch'esse con il contrasto a simili fenomeni.

Dicevo che è un fenomeno multiforme e presenta diverse strutture organizzative, a volte complesse, a volte molto semplici. I rapporti fra i soggetti in campo sono anch'essi molto differenziati e vanno da quotidiane relazioni di sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori per l'avvio a un lavoro caratterizzato da sfruttamento senza violenza e minaccia a, invece, situazioni in cui la violenza e la minaccia diventano esplicite. Un fenomeno del genere per essere affrontato ha bisogno di un intervento complesso che comprenda l'azione penale repressiva e la costruzione di politiche di prevenzione e contrasto. Infatti, questo intervento legislativo in materia di contrasto al fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura si inserisce in un quadro di azioni messe in atto dal Governo relativamente a un incremento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Si tratta di un intervento essenziale. I dati delle ispezioni nel settore agricolo nell'anno 2015 ci dicono che sono state ispezionate 8.662 aziende (+59 per cento rispetto al 2014), sono stati individuati 6.153 lavoratori irregolari, 3.629 totalmente in nero, riscontrati 713 episodi di caporalato. Ci dicono che c'è piena regolarità solo nel 43 per cento dei casi, parziale irregolarità (lavoro grigio) nel 28,8 per cento, completa irregolarità (lavoro nero) nel 28 per cento. C'è stata poi l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro che accentra la vigilanza già esercitata dal personale INPS e INAIL, in modo da evitare controlli in sequenza dei diversi soggetti che influiscono sulla

normale funzionalità delle imprese, ottimizzando risorse e rendendoli più efficaci. Il 27 maggio 2016 è stato sottoscritto il protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura dai Ministeri dell'interno, del lavoro, delle politiche agricole alimentari e forestali con le parti sociali e le associazioni di volontariato. Il protocollo, che durerà fino a tutto il 2017, utilizza i fondi PON Legalità (Piani operativi nazionali, fondi europei per progetti sovraregionali) e FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) prova a rispondere alle situazioni più urgenti con interventi che vanno, tra gli altri, dalle convenzioni per il trasporto gratuito, all'istituzione dei presidi medico-sanitari, da progetti pilota di accoglienza per i lavoratori stagionali utilizzando temporaneamente immobili demaniali, alla sperimentazione di servizi itineranti con presenza di mediatori culturali. Inoltre, nel piano di intervento per le verifiche e i controlli ci si concentrerà nelle aree territoriali di maggiore vulnerabilità operando di concerto con il Ministero delle politiche agricole, con il Ministero dell'interno, utilizzando le competenze del Corpo forestale dello Stato e i dati sulle aziende agricole contenuti nelle banche dati di riferimento. Il protocollo interessa per ora cinque Regioni (tutte al Sud), individuate come a maggior rischio: è, comunque, un segnale chiaro a chi vuole operare nell'illegalità e speculare sullo stato di necessità di tanti lavoratori immigrati.

Vengo adesso al merito del disegno di legge al nostro esame. Il disegno di legge governativo è stato presentato all'inizio del 2016. Per i primi cinque articoli interveniva con modifiche al codice penale e al codice di procedura penale relativamente a circostanza attenuante, confisca, arresto in flagranza, responsabilità degli enti, uso delle risorse del Fondo antitratta anche per i reati di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale.

Il disegno di legge conteneva poi, all'articolo 6, una serie di integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui al decreto-legge n. 91 del 2014. Se negli articoli da 1 a 5 si configurava la parte repressiva del provvedimento, l'articolo 6 e il successivo articolo 7 fissavano le politiche di intervento per il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, in grado di affrontare l'urgenza e indirizzare le scelte di intervento future. Gli articoli 8 e 9 contenevano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il 10 febbraio il provvedimento è stato incardinato in Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, congiuntamente al testo del disegno di legge n. 2119, a prima firma del senatore Stefano, intitolato «Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato». C'è stata una discussione che ha visto un approfondito ciclo di audizioni, le comunicazioni da parte dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, e una serie di iniziative a contorno, tra cui la proiezione del documentario «Santi caporali», organizzata dal senatore Stefano. Come testo base è stato assunto il testo del Governo.

Già dall'inizio della discussione in Commissione erano emerse con forza le difficoltà applicative del reato previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale; di particolare rilievo la comunicazione che in proposito ha fatto il ministro Orlando relativamente ai dati statistici relativi ai procedimenti per il reato di cui all'articolo 603-*bis*. Il Ministro ha parlato di sole 34 iscrizioni presso gli uffici del gip e di otto procedimenti penali pendenti in fase dibattimentale. Altro elemento problematico era la difficoltà, con l'attuale definizione di reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, per quanto gli indici di sfruttamento fossero riconducibili al datore medesimo, che impiega o utilizza i lavoratori sfruttati.

L'esperienza dei cinque anni dalla sua introduzione nel codice mostrano come l'attuale formulazione del 603-*bis* si sia dimostrata del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. A fronte di tali difficoltà, abbiamo deciso di riscrivere il reato in modo da renderlo applicabile e definendo al suo interno una figura di reato autonoma per il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, modulando le pene in relazione alla presenza di minaccia e violenza e rendendo meno rigidi e di più semplice valutazione gli indici di sfruttamento. L'inserimento di una figura autonoma di reato per il datore di lavoro si è riverberata chiaramente su tutti gli altri articoli del disegno di legge del Governo relativi alla parte penale. In particolare, l'inserimento della responsabilità diretta dell'impresa ha comportato l'applicazione di una

serie di pene accessorie, che di fatto hanno raccolto molto dello sforzo emendativo che si è sviluppato nelle proposte presentate in Commissione, oltre a una serie di elementi presenti nel disegno di legge a firma del senatore Stefano, congiunto a quello governativo.

Penso sia il caso, a questo punto, di descrivere in modo dettagliato la riscrittura del reato e gli altri interventi sui primi cinque articoli del disegno di legge governativo assunto come testo base. Con l'articolo 1 si riscrive l'intero articolo 603-*bis* del codice penale, che, nella versione attuale, punisce nei fatti il solo caporale e richiede come requisiti del reato l'organizzazione di una attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia. Si riscrive la condotta dell'intermediario e si punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore, che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minaccia. Si prevede un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, mediante l'uso di violenza o minaccia. Conseguentemente, si introduce una maggiore gradualità delle pene comprese quelle pecuniarie: da uno a sei anni è la pena per lo sfruttamento senza violenza o minaccia; da cinque a otto anni è la pena per lo sfruttamento con violenza o minaccia. Sottolineo che si tratta, a parità di condizioni, della pena attualmente prevista dall'articolo 603-*bis*.

Si prevede la figura di reato autonoma del datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento, anche non avendola assunta mediante ricorso a un intermediario (da uno a sei anni per sfruttamento senza violenza o minaccia, da cinque a otto con violenza o minaccia).

Si precisano e semplificano gli indici di sfruttamento lavorativo, rendendoli più puntuali. In particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro, quando è reiterata e non solo sistematica come nel testo attuale.

Dopo la riscrittura del reato, siamo intervenuti su una serie di modifiche al codice penale che il disegno di legge del Governo presentava. In particolare, al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di iniziativa governativa abbiamo ridefinito l'attenuante. Per il ricorrere dell'attenuante si richiede ora che il responsabile, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. La più specifica definizione della condotta che dà luogo all'attenuante è diretta conseguenza della riformulazione del reato e della sua estensione al datore di lavoro.

Inoltre, viene aumentata la riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante, dalla metà ai due terzi. La riduzione fino a due terzi è coerente con la diminuzione di pena prevista in relazione ad altre fattispecie incriminatrici e mira a rompere il sodalizio criminale che si instaura tra il caporale e il datore di lavoro, premiando quelle forme di collaborazione con l'autorità giudiziaria che permettono di estirpare il fenomeno.

Nel testo oggi all'esame di quest'Assemblea si rinvia alle norme previste dall'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, che prevedono la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti. E inoltre si esclude l'applicazione del 600-*septies*.1, per permettere l'applicazione dell'attenuante specifica di cui all'articolo 603-*bis*.1 (e quindi anche della diminuzione da un terzo a due terzi) anche ai concorrenti nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

In relazione alla confisca obbligatoria inserita all'articolo 1 del disegno di legge del Governo e adesso contenuta all'articolo 2, abbiamo apportato le seguenti modifiche: che la suddetta faccia salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno e che la stessa previsione riguardi i beni di cui il reo abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona.

Si introduce poi una nuova disposizione nel disegno di legge governativo, che prevede adesso, all'articolo 3, il controllo giudiziario dell'azienda disposto da parte del giudice, qualora ricorrano i presupposti indicati del sequestro preventivo, nel caso in cui l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni gravi e negative sui livelli occupazionali, o compromettere il valore

economico del complesso aziendale. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori giudiziari, che affiancano l'imprenditore nella gestione dell'azienda. Compiti dell'amministratore giudiziario saranno: il controllo del rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento; la regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'inizio del procedimento non erano regolarmente assunti; l'adozione di misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore.

Viene poi introdotta, al quarto comma, una norma di coordinamento per i casi di sequestro disposto nei casi in cui è consentita la confisca e nei casi di confisca disposta ai sensi del nuovo 603-*bis*.2, nei quali si prevede l'applicazione del regime dei beni sequestrati e confiscati alla mafia contenute nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Infine si riformula la norma sull'arresto in flagranza, prevedendolo, coerentemente con la nuova formulazione del reato, nei casi in cui l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro siano stati commessi con violenza o minaccia.

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge del Governo, ora articoli 6 e 7, non sono stati oggetto di modifiche da parte della commissione referente, ma soprattutto sull'articolo 6, in tema di responsabilità degli enti, si riverberano gli effetti della riscrittura del reato. Il vecchio articolo 6 sviluppava, assieme all'articolo 7, la parte del provvedimento che fissava le politiche di contrasto al fenomeno dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

All'articolo 6, adesso articolo 8, si interviene per modificare e arricchire la funzione e l'impatto della Rete del lavoro agricolo di qualità. Le integrazioni sono finalizzate a estendere l'ambito dei soggetti presenti sia nella cabina di regia che sovrintende al funzionamento della Rete, sia l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete. Entrano nella cabina di regia l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'ANPAL, l'Agenzia delle entrate. L'obiettivo di questi inserimenti è rendere più efficace l'intervento della cabina di regia soprattutto nella valutazione delle richieste di iscrizione e nella capacità di leggere a livello nazionale cosa succede nel settore agricolo nel nostro Paese e proporre interventi adeguati.

Infatti, la cabina di regia procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo su base trimestrale anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, valutando in particolare il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per il lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione.

In questo ambito, nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, si dispone l'adattamento del sistema Uniemens al settore agricolo che avrà effetto a partire dal mese di gennaio 2018. Questo non comporterà modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori agricoli e contestualmente determina invece l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. Si adotta in questo modo il sistema di comunicazione mensile delle persone occupate attualmente vigente per le aziende non agricole, omogeneizzando i dati e i loro tempi di raccolta.

Inoltre, nella cabina di regia si sono apportate modifiche e semplificazioni alle norme che definiscono i requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità. In particolare fra i requisiti è stata richiesta esplicitamente l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.

L'obiettivo delle modifiche fatte è rendere più efficace l'intervento della Rete e più numerosa la platea degli aderenti confermando la volontarietà dell'adesione. A legislazione attuale si rilevano infatti molti problemi: ad ottobre 2015 erano appena 300, su un potenziale di 740.000, le aziende agricole in Italia che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Per quanto riguarda l'ampliamento dei soggetti che possono aderire alla Rete, si sottolinea la possibilità di aderire per gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, i soggetti abilitati al trasporto delle persone e le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Chiaramente i soggetti privati abilitati al trasporto di persone e quelli autorizzati all'intermediazione di manodopera possono

aderire nel rispetto dei requisiti previsti per le imprese agricole.

L'adesione di tali soggetti si concretizza con la creazione dei nodi locali della Rete presso le CISOA e il nodo diventa il punto più interessante per analizzare da vicino i problemi dell'agricoltura del territorio conoscendone livelli di meccanizzazione, specificità e difficoltà, e per affrontare in modo sperimentale utilizzando buone pratiche, ad esempio gli elenchi di prenotazione, i due problemi principali che bisogna risolvere per contrastare il caporalato: il collocamento agricolo e il trasporto dei lavoratori sino al luogo di lavoro.

Per quanto riguarda il collocamento, che dovrà basarsi sulla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, vanno attivate prima di tutto le conoscenze relativamente alla manodopera disponibile: quantità, capacità, qualità, specializzazione, esigenze del territorio, caratteristiche delle produzioni, ammodernamento dei sistemi produttivi. Poi, vanno impegnati tutti i soggetti in grado di fare intermediazione di manodopera in modo legale e trasparente e gli enti locali per fornire i supporti necessari.

Per quanto riguarda il trasporto dei lavoratori, la norma prevede che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone, rilasciata dalle autorità competenti, e in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione alla Rete, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono stipulare apposita convenzione con la Rete.

Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Essi stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi.

L'articolo 7 del disegno di legge governativo, ora articolo 9, affronta le urgenze che ogni anno, in specifici periodi si palesano in diversi territori. Infatti, prevede che le amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo predispongano congiuntamente un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati in attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli, al fine di evitare i rischi legati al loro maggior afflusso. Il piano sarà oggetto di intesa con la Conferenza unificata e prevederà il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e delle amministrazioni locali, nonché delle organizzazioni del terzo settore.

Il lavoro di Commissione ha aggiunto la necessità di idonee forme di collaborazioni con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.

Il provvedimento, nonostante non sia composto di molti articoli, è stato molto complesso: ha coinvolto tre Ministeri - politiche agricole, giustizia e lavoro - e io qui vorrei ringraziare i ministri Martina, Orlando e Poletti per l'impegno nel seguire il provvedimento. Ne è stata prova la loro presenza in Commissione con comunicazioni sul tema che sono state punti fondamentali del dibattito.

Il provvedimento, poi, ha coinvolto in modo significativo oltre alla Commissione di merito anche le Commissioni lavoro e giustizia e ringrazio la Commissione lavoro, in particolare la senatrice Parente, relatrice in Commissione, per l'articolato parere che ci ha offerto e per averlo illustrato in 9a Commissione. Allo stesso modo voglio ringraziare la Commissione giustizia tutta e in particolare il senatore Lumia, relatore del provvedimento. La Commissione giustizia mi ha ospitato in due delle sue riunioni in cui c'è stata una discussione approfondita sul testo che ha coinvolto tutti i Gruppi e il parere espresso ha segnato molto l'ultima versione del provvedimento.

Devo poi dei ringraziamenti particolari ai membri della 9a Commissione, a partire dal Presidente, che con la discussione puntuale e la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno hanno dato un contributo importante al testo con cui oggi arriviamo in Aula.

Infine, Presidente, un'ultima riflessione: stiamo facendo un passo importante per contrastare l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. La riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento è oggi fondamentale per una adeguata repressione del fenomeno e io, che non sono un giurista (si sarà capito), penso che la ridefinizione di questo riconduca il diritto penale alla sua principale funzione che è quella di rappresentare garanzie e tutele per chi è più debole. Per questo auspico che quest'Assemblea, dopo una adeguata trattazione, voti nel modo più allargato possibile il provvedimento e che la Camera lo tratti con l'urgenza necessaria. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC) e Misto-SI-SEL e della senatrice Bencini. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

**LUMIA (PD).** Signor Presidente, come i colleghi hanno avuto modo di constatare, il lavoro svolto dalla Commissione agricoltura è stato preziosissimo e mette l'Assemblea nelle migliori condizioni per fare una scelta importante: fare in modo che nel nostro Paese sia finalmente combattuta con efficacia e con risolutezza la piaga del caporalato, la piaga dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Siamo noi della Commissione giustizia che ringraziamo la senatrice Gatti per il lavoro che ha svolto, per la tenacia, la cura e lo studio che ha messo in questo lavoro. Cuore e mente. È un lavoro prezioso.

Ringrazio anche io il Governo, i ministri Martina, Orlando e Poletti, nonché il Presidente del Consiglio, perché finalmente si pone fine a un atteggiamento ipocrita per cui di giorno si è tutti d'accordo nel dire no al caporalato e poi nelle Aule del Parlamento si hanno atteggiamenti di freno, di disattenzione se non di boicottaggio delle varie iniziative che, in questi anni, si sono intraprese nelle Commissioni di merito. Finalmente siamo in Aula. Finalmente c'è una proposta equilibrata.

Badate bene, colleghi, il mondo dell'agricoltura non ha paura del provvedimento in esame, perché ha compreso sulla sua pelle che il rapporto tra legalità e sviluppo è una risorsa, non è una pietra d'inciampo, non limita le produzioni, non impedisce la possibilità di fare buoni profitti, non è un limite per espandere i nostri preziosissimi e qualificati prodotti nel mercato nazionale e mondiale.

Certo, il caporalato non è più una piaga di alcuni territori: anche questo barbaro fenomeno si è - per così dire - globalizzato e in questo senso ha fatto bene la relatrice a indicare Regioni del Centro-Nord del nostro Paese che, fino a qualche decennio fa, non conoscevano questa piaga, nonché altri Paesi d'Europa che con essa si confrontano.

Per questo è importante che il nostro Parlamento finalmente rompa gli indugi e proceda bene. Si è fatto un lavoro prezioso, che ci ha messo finalmente in piena sintonia con la tutela dei diritti umani, perché il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura degradano la dignità della persona, umiliano le sue caratteristiche, addirittura spesso riducono in schiavitù quel lavoratore, quella lavoratrice e quel bambino utilizzati nei campi.

Il caporalato, inoltre, è una grave lesione della nostra Costituzione. Colleghi, pensate che l'articolo 36 della nostra Costituzione vuole che la retribuzione sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, ma in questo caso non abbiamo alcuna traccia di tale indicazione costituzionale. Pensiamo al secondo e terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione, che disciplinano i limiti alla durata della giornata lavorativa, il diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite, questioni lontanissime e del tutto prive di qualunque prospettiva in una tale condizione di sfruttamento. Inoltre, non vi sono limiti di età, né tutele per le lavoratrici madri e solitamente le donne e i minori ricevono retribuzioni inferiori a parità di lavoro svolto - e anche in questo caso in palese violazione degli articoli 37 e 38 della Costituzione, che richiamano alla sicurezza del lavoro, alla tutela in caso di infortunio o di malattia - e mai potranno godere di una pensione, come invece viene stabilito.

Si è fatto un buon lavoro, anche dal punto di vista della fattispecie penale. Come ha detto la relatrice, c'è una nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale, che conteneva una previsione del tutto inattuata. Per raggiungere, infatti, un elevato grado di prova bisognava avere una serie di realtà di sfruttamento che mai si è riusciti a collegare insieme. Nel frattempo il caporalato e lo sfruttamento mietevano vittime. Oggi, grazie all'articolo 1 del disegno di legge in esame si riscrive l'articolo 603-bis

del codice penale, con cui finalmente si ridefinisce la condotta dell'intermediario e si punisce anche quella del datore di lavoro o utilizzatore che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga il lavoratore a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenze o minacce. Si prevedono delle aggravanti e anche delle interessanti attenuanti, perché l'obiettivo non è semplicemente punitivo, ma è anche quello di mettere nelle condizioni di collaborare con lo Stato, con le forze di polizia e con la magistratura soprattutto l'azienda agricola. Naturalmente deve essere una collaborazione sincera e genuina e devono ottenersi risultati concreti.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 12,56)

(Segue LUMIA). In questo modo separiamo il destino del caporale, dello sfruttatore e mettiamo l'azienda agricola nelle condizioni di intraprendere un cammino, accompagnato, in alcuni casi, anche dagli istituti dell'amministrazione giudiziaria, per rimettersi sulla strada della legalità e dello sviluppo. (Richiami della Presidente).

Ecco perché, grazie a questo nuovo istituto penale, grazie al cammino equilibrato intrapreso in Commissione giustizia, d'intesa con le decisioni della Commissione agricoltura, l'Assemblea è nelle condizioni di condividere il testo in esame, di farlo vivere nel nostro Paese e finalmente di dire che in agricoltura legalità e sviluppo devono essere le uniche dinamiche in grado di far crescere il nostro prodotto e farlo diventare sempre più di eccellenza e di qualità anche sul versante dei diritti. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

[CAMPANELLA](#) (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo voglio ringraziare la relatrice per la relazione puntualissima, assolutamente descrittiva del processo e del risultato ottenuto in Commissione, nella quale ho rilevato un clima di particolare tensione collaborativa, volto proprio alla produzione di norme buone, ovviamente nel temperamento degli interessi contrastanti.

Vorrei fare una considerazione al riguardo. Della descrizione del lavoro dei campi, così duro e così aspro, è piena la letteratura dell'Ottocento, il Verismo, a volte con tratti oleografici, ma più spesso con momenti e pagine in cui è descritta con particolare asprezza la lotta per la vita dei braccianti, specialmente nelle campagne del Sud.

Da allora a oggi sono successe due cose importanti. La prima è l'articolo 36 della nostra Costituzione, che ho già sentito citare, Costituzione che mette il lavoro come punto fondante della nostra Repubblica. All'articolo 36 - mi piace ricordarlo - è scritto che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». È scritto in modo articolato e preciso che il lavoro non è una merce. Il lavoro è qualcosa di diverso: è un pezzo di vita di persone che dedicano alla propria famiglia e al proprio sostentamento la partecipazione alla creazione di una società.

Dopo questo passaggio, però, ce ne sono stati altri. Dalla Costituzione a oggi è stata posta in essere una serie di attacchi e di resistenze di parti sociali che di questa Costituzione non sono amiche. Vi è stata tensione. Soprattutto negli ultimi trent'anni, verso le riforme strutturali, verso il mercato come verità unica. E questo tipo di impostazione ha portato - ad esempio - alla pressione enorme che la grande distribuzione esercita sulle nostre imprese agricole, costringendole a margini di redditività estremamente bassi, al limite della sopravvivenza. Ciò ha costituito, sbagliando, una sorta di autogiustificazione per ritornare, dopo l'articolo 36 della Costituzione, a condizioni di lavoro che somigliano estremamente a quelle descritte dalla nostra letteratura dell'Ottocento. Ritornate, cioè, indietro nei secoli.

Ritornare a uomini e donne che possono morire nei campi perché lavorano durante le ore meridiane sotto il sole, che "schiattano" mentre lavorano. È una situazione che dobbiamo rigettare e il disegno di legge in esame è un passo importante in quella direzione, tant'è che è pressoché unanime la richiesta da parte degli operatori del settore e delle organizzazioni sindacali che il provvedimento sia approvato in Senato quantomeno prima della pausa estiva. E a questo si è lavorato con reale tensione positiva, per



cui dalla Commissione è uscito un testo che tutti noi commissari abbiamo votato.

CANDIANI (*LN-Aut*). No, non è vero.

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Un testo che ha tenuto conto della volontà, appunto, di risolvere il problema. Non è un testo perfetto, ma devo ammettere che, differentemente da molti, è assai avanti.

Ad avviso della Sinistra italiana, nella nostra tensione verso l'obiettivo, e cioè la riduzione fino all'eliminazione dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, dobbiamo cercare una collaborazione tra tutti gli attori: produttori, controllori pubblici, associazioni che proteggono i migranti - tra questi lavoratori sono la stragrande maggioranza - e consumatori, che devono sapere che dietro una confezione di pomodorini c'è sicuramente il sudore, ma a volte potrebbero esserci anche lacrime, umiliazioni, se non perfino la morte di qualcuno. Ecco perché abbiamo presentato emendamenti che sottoporremo all'Assemblea, sperando nel loro accoglimento non prevedendo oneri per lo Stato - Dio non voglia! - affinché sia apposto un marchio che assicuri il consumatore del fatto che un dato prodotto non è frutto di sfruttamento.

Allo stesso tempo, in Commissione abbiamo lavorato nella direzione di un equilibrio all'interno della cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità; un equilibrio tra le componenti datoriali, operatoriali e quelle rappresentative dei lavoratori, perché è fondamentale che in quello che sarà in qualche modo il fulcro della parte positiva della legge - non quella repressiva - ci sia un equilibrio tra le parti.

Tutto ciò premesso, voglio dire che dobbiamo evitare, nelle nostre discussioni, appesantimenti ideologici. L'ultima ideologia rimasta, tanto forte da essere assunta al rango di verità, è l'attaccamento di tanta parte della nostra politica al mercato. Il mercato privato non risolve tutto; il mercato, anzi, può e spesso crea problemi. Per alcuni versi, l'intervento di un pubblico efficace ed efficiente può avere un ruolo importante. Mi riferisco alle agenzie private di intermediazione, che hanno un costo nel processo del 7 per cento.

Mi chiedo: se queste somme fossero destinate al potenziamento degli uffici di collocamento e al loro funzionamento ottimale, efficace ed efficiente, non saremmo tutti più tranquilli? Non saremmo tutti più tranquilli se fosse lo Stato a svolgere la necessaria opera di intermediazione per reclutare quelle braccia che vanno a raccogliere sui campi? Consegno questo come elemento di riflessione all'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e della senatrice Guerra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, quello in esame è un provvedimento che il mondo dell'agricoltura attende da parecchio tempo e su cui si è lavorato in Commissione in maniera decisamente proficua e anche importante. Dico questo per richiedere attenzione al Ministro, che - finalmente - vedo presente in Aula, anche se purtroppo alle ore 13 di giovedì, e quindi senza quella debita considerazione che dovrebbe esserci per questo tipo di discussione.

Ringrazio invece il vice ministro Olivero per l'impegno che, come sempre, profonde in Commissione con un'assidua presenza.

Signor Ministro, che cosa è accaduto qualche ora fa in Commissione? Sottolineo che questo è accaduto non qualche settimana fa, ma poche ore fa. Improvvisamente è arrivata una velina, con un indirizzo politico che sollecitava la chiusura dell'esame del provvedimento. Ce ne siamo resi conto immediatamente, perché mentre ciò che veniva dichiarato sulla stampa dal Governo era improntato a descrivere la volontà di trovare un'ampia convergenza con l'opposizione, ben oltre la maggioranza politica che lo sostiene, proprio per la levatura e l'importanza del provvedimento, improvvisamente ci siamo trovati con una seduta convocata non dall'oggi a domani, ma dal pomeriggio per la sera, e con una votazione che ha falciato tutti gli emendamenti di opposizione. Forse uno o due ordini del giorno sono stati approvati, mentre gli emendamenti sono stati tutti falciati: emendamenti che nascevano - come era noto anche al Governo - dal confronto con le associazioni di categoria del settore agricolo e che tenevano conto della difficoltà di una materia in cui occorre temperare le esigenze dell'agricoltura con i diritti del lavoro e della giustizia, oltre ad altre complicazioni. Questo



atteggiamento è stato politicamente sbagliato da parte del Governo e non lo abbiamo condiviso. Dico ancora una volta che sarebbe bastata una riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per fare una veloce sintesi che portasse ad avere l'unanimità per il conferimento del mandato al relatore. Il nostro Gruppo non ha potuto partecipare al voto finale in Commissione, come è accaduto anche ad altri Gruppi di opposizione. Abbiamo dichiarato che non ci saremmo opposti a questo provvedimento, ritenendolo importante, ma certamente il metodo utilizzato dal Governo è pari al fenomeno che il provvedimento affronta: un metodo da caporali.

Signor Ministro, non ci è sfuggito che lei, il giorno dopo, ha rilasciato delle dichiarazioni che leggo testualmente: «La Commissione agricoltura del Senato ha concluso i suoi lavori sul disegno di legge caporalato. Soddisfatto il ministro Martina: molto bene l'approvazione di oggi in Commissione agricoltura al Senato della nostra proposta di legge contro il caporalato. Ora servono sforzi in più. Approviamola in Aula entro luglio».

Che sia una vostra proposta di legge è scritto sul testo, mentre che dovesse diventare una legge approvata anche con il voto delle opposizioni era un dovere morale, ancor prima che politico, se si voleva veramente dare segnale forte contro il caporalato. Non avete voluto percorrere questa strada per avere il giorno dopo, a vostro vantaggio, la possibilità di comunicare alle agenzie di stampa: io ho fatto, gli altri no. Questo è un atteggiamento politicamente ed eticamente sbagliato.

Entriamo anche del merito. Signor Ministro, non basta, abbiamo bisogno di uno sforzo in più, perché altrimenti si rischia di andare, ancora una volta, a chiedere a chi rispetta già le leggi - cioè gli onesti - di rispettarne di ancora più severe, trascurando il fatto che i disonesti, per definizione, le leggi non le rispettano. E porto un esempio molto semplice.

Noi importiamo dai mercati esterni rispetto a quello dell'agricoltura italiana milioni di tonnellate di prodotti che vengono da Paesi lontani anni luce, e non coltivati sulla base degli *standard* che ci prefiguriamo con questo provvedimento di legge, ma nemmeno degli *standard* minimi di tutela e di rispetto del lavoro in agricoltura. Su questi prodotti in questo provvedimento il Governo non si inserisce alcunché. Noi continueremo a importare i pomodori dal Nord Africa, piuttosto che da altri Paesi, o il riso, che viene dall'Oriente: prodotti dell'agricoltura che vanno sul nostro mercato, prodotti che nascono dallo sfruttamento della manodopera. Se un reato come questo deve esistere, deve essere universale. Sul nostro mercato e su quello europeo non deve esserci alcunché prodotto sfruttando la manodopera, come fa il caporalato. Altrimenti, avremo illuso un'altra volta il consumatore e l'agricoltore sul fatto che esistano una tutela e delle garanzie, mentre nella realtà così non sarà.

C'è ancora una domanda che non ha trovato risposta in Commissione. Questo è un provvedimento atteso da tanto tempo, sul quale il Governo e il Ministro hanno investito tanto in termini di credibilità? Fate un decreto-legge, allora! Perché non avete fatto un decreto-legge?

Al senatore Campanella, che è intervenuto prima, dico che il fatto che sia approvato in prima lettura al Senato prima dell'estate o che sia approvato in prima lettura alla Camera prima dell'estate non conta nulla, se il provvedimento non diverrà legge. Non conta nulla. Se volete fare una cosa seria, fate un decreto-legge. Tre giorni dopo questo provvedimento è legge e lo si converte entro sessanta giorni. Non si deve dare un messaggio, ma si devono porre in essere azioni concrete, in grado veramente di incidere contro il caporalato. Ancora una volta, altrimenti, resta la delusione di vedere un Governo e un Ministro che pensano di più a lavorare per fare apparire una certa immagine, che invece è molto lontana dalla concretezza di cui ci sarebbe bisogno.

Si tratta dello stesso Ministro, peraltro, che non viene in Parlamento quando c'è da approvare il collegato all'agricoltura, ma che la scorsa settimana partecipava alla trasmissione «Agorà» per fare di quel provvedimento l'esempio del bicameralismo che non funziona. Quel provvedimento è infatti passato da una Camera all'altra per tanto tempo. Sì, ma la maggioranza siete voi: se non siete in grado di governare i vostri emendamenti (quelli presentati dai vostri senatori e deputati), se non avete la determinazione di dire che si intende far approvare un provvedimento, quella è una scelta politica che nulla ha a che fare con il bicameralismo paritario.

Ribadisco che oggi, a Costituzione vigente, signor Ministro, se volete, con un decreto-legge potete fare

ciò che desiderate in tre giorni. Ma questo strumento lo applicate solo a ciò che vi interessa, perché la narrazione data al Paese parla di un Parlamento che non sa lavorare e di un Governo molto efficiente che interviene con determinazione. Non abbiamo bisogno di queste dimostrazioni di retorica. Lei adesso sarà libero di fare la sua replica e di dire che tutto ciò è fuori da ogni fondamento. Lo vedremo nei prossimi giorni.

Io rilancio una proposta avanzata in Commissione; si faccia una breve riunione tra i Capigruppo; si definiscano punti di contatto e di sintesi tra le proposte giunte dal mondo agricolo, da Agrinsieme, su questo provvedimento; si cerchi e si trovi in quest'Aula l'ampia maggioranza che sostenga all'unanimità questo provvedimento. Noi siamo disposti a sostenerlo, ma vogliamo vedere uno sforzo, che non può essere meramente di forma, bensì di sostanza. Si predispongano tre emendamenti per Gruppo: li si analizzi, li si verifichi e su di essi si chieda la convergenza di tutti i Gruppi. Questo significa svolgere un lavoro politicamente serio che bada al contenuto e non alla forma.

Avete ancora modo di farlo. Avete modo, la settimana prossima, di dimostrare la volontà di varare un provvedimento approvato all'unanimità da quest'Assemblea. (*Applausi dei senatori Calderoli e Zizza*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

**FASIOLO (PD).** Signora Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, l'intervento del collega Candiani mi sembra pretestuoso, perché il provvedimento in esame è stato ampiamente discusso e condiviso. La collega Gatti e tutti noi ci abbiamo messo una grande passione e tutti avevamo una forte urgenza di portarlo a termine. Questo vogliamo ribadire e lo vogliamo prima della raccolta. Non si raccontino altre fiabe, altre storie, altri film. Sarà il suo film, caro collega Candiani, ma non è la realtà. È pretestuoso, perché non risponde al vero.

Voglio sottolineare come questo intervento normativo di contrasto ai fenomeni del caporalato che stiamo approvando sia urgente, in quanto impatterà fortemente sul comparto agricolo e sull'economia del Paese. È questo che vogliamo. È giusto dire che gravi fatti di sfruttamento del lavoro turbano il nostro Paese. Si verificano in più di un comparto, specialmente nell'agricoltura e, in particolare, con riferimento alla raccolta agricola, dove la frequenza è massima. Le organizzazioni agricole più volte hanno evidenziato anche nelle audizioni - ne ho sentite molte, senatore Candiani - che la presenza del lavoro nero e del caporalato in agricoltura costituiscono un gravissimo problema nel Paese, anche per le imprese agricole che adempiono con correttezza agli obblighi necessari nei rapporti di lavoro dipendente. Esse si trovano a competere con le aziende del sommerso, che operano nell'inadempienza, con conseguenti costi di produzione nettamente inferiori. Il fenomeno incide sui lavoratori dipendenti, spesso privi di copertura previdenziale e assistenziale - lo ha ben detto in tutti i suoi passaggi la senatrice Gatti - nonché privi di un'idonea tutela sul piano della sicurezza. E non si può sottacere che la questione in alcuni territori e contesti economico-sociali sia di ordine pubblico. Le imprese non sono immuni dal rischio di presenza reale di criminalità organizzata, un fenomeno purtroppo pervasivo che riguarda tanti settori portanti della nostra economia. Mi riferisco anche alla grande industria. Vengo dal Nord-Est. La Fincantieri, nel territorio da cui provengo, ha visto più volte impiegate le Forze dell'ordine e la magistratura. Processi e condanne inducono ad approfondire il tema e a inquadrare un ambiente in cui il reclutamento dei lavoratori avviene in un contesto non sempre estraneo a infiltrazioni camorristiche e a fenomeni di illegalità anche nel Nord-Est, checché se ne dica.

Il fenomeno è diffuso in molti settori e in agricoltura - come si è più volte ribadito - è particolarmente pesante e grave. Ha portato il Governo alla predisposizione di un disegno di legge condiviso - lo sottolineo - da molte parti, dalla stragrande maggioranza di noi. Individua strumenti di contrasto per far fronte a un diffuso e dilagante problema.

Sono circa 1.200.000 i lavoratori del comparto agricolo in Italia, di cui il 42 per cento in nero. Le agromafie muovono un giro di affari che, secondo i dati ISTAT e FLAI CGIL, tocca vertiginosamente i 2,5 miliardi di euro. Il caporalato è parte di questo preoccupante sistema. Eccome se era urgente! È interessante e confortante che il rafforzamento dell'attività di verifica abbia portato da circa 5.400 accertamenti nel 2014 a 8.600 nel 2015. Questo Governo ha rafforzato le attività di verifica con un aumento degli interventi di ben il 60 per cento. Si sono riscontati circa 6.000 casi di lavoratori

irregolari, di cui 3.600 in nero e circa 180 extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Il tasso di irregolarità ha riguardato oltre la metà delle verifiche.

Questo provvedimento era, dunque, un atto dovuto, necessario e urgente che ha trovato una sintesi condivisa grazie allo sforzo e alla tenacia della Commissione, della relatrice Gatti e alla determinazione del Governo, pienamente disponibile al confronto, alla modifica e all'arricchimento del testo originario che il Presidente della Commissione ha portato avanti con determinazione.

Dal ciclo di audizioni della Commissione è emersa con chiarezza la necessità di intervenire sul reato di cui all'articolo 603-*bis*, più volte richiamato in questa sede, sanzionando i caporali, i datori di lavoro e le imprese che si avvalgono di tale metodo, modulando le responsabilità e riscrivendo il reato. Il caporalato può sostanziarsi in una serie articolata di operazioni, per cui occorre intervenire con una molteplicità di strumenti di contrasto. È fondamentale il versante non soltanto della punizione e della repressione, ma soprattutto del controllo e della prevenzione. Come è stato detto nell'intervento precedente del senatore Lumia, è importante aiutare le imprese inadempienti a rimettersi sulla strada corretta e giusta. Sono importanti, inoltre, le misure finalizzate a non interrompere la continuità aziendale, e, ove intervengano le confische, la destinazione degli introiti al Fondo annuale per le misure anti-tratta.

Quanto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 (il cosiddetto campolibero), convertito dalla legge n. 116 del 2014, si prevede la pubblicazione di elenchi di aziende virtuose che volontariamente si iscrivono alle Rete. Le imprese ammesse alla Rete compaiono in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet dell'INPS - lo ha in precedenza citato la relatrice Gatti - e non sono ricomprese negli orientamenti dell'attività di vigilanza adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'istituto previdenziale, che devono invece concentrare i controlli sulle aziende non iscritte alla Rete. La Rete, così come è prevista attualmente, favorirebbe l'auspicata *intelligence* nell'attività di vigilanza.

Quindi, il costante monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, la promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, le iniziative sull'organizzazione dei flussi di manodopera stagionale, di assistenza dei lavoratori immigrati sono misure, oltre che di contrasto, di civiltà. La Rete di qualità costituisce, dunque, un importante impegno e una scelta innovativa per favorire un corretto andamento dell'attività delle imprese: essa dovrebbe intervenire anche con modalità sperimentali nel campo dell'intermediazione del lavoro agricolo, attraverso un approccio integrato, ad esempio con le commissioni provinciali per l'integrazione dei salari degli operai agricoli.

È quindi importante la collaborazione con gli enti locali: un passaggio ritenuto necessario per vari aspetti che interessano il fenomeno del caporalato, tra cui il trasporto nelle zone agricole. Come ho detto poc'anzi, nell'imminenza dell'inizio della stagione delle raccolte, possiamo oggi, grazie anche alla disponibilità del Ministro e dell'intero Esecutivo, in sinergia tra Governo e Parlamento, dare un segnale davvero importante al comparto. La risposta fornita dalla Rete del lavoro agricolo di qualità, a cui aderiscono le molte aziende che operano positivamente nella legalità, nel rispetto dei controlli e delle norme sui contratti dei lavoratori, deve essere sviluppata e potenziata anche attraverso una maggiore diffusione sul territorio delle buone pratiche, soprattutto attraverso una forte e veloce sburocratizzazione. Anche questo è stato un lavoro e un impegno molto forte da parte del nostro Governo.

L'impegno è dunque concentrato sia sulla repressione delle condotte illecite, che tutelerà e farà crescere il fatturato delle imprese agricole che agiscono nella piena legalità, che - come ho detto - sulla prevenzione.

Voglio spendere poche parole ancora sull'importanza della cabina di regia, che dovrà essere competente e capace di svolgere monitoraggi costanti sul mercato del lavoro agricolo e di promuovere iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di contrasto al sommerso. Non deve verificarsi più quanto accaduto ad Andria, fatto che abbiamo esaminato nella Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro: mi riferisco al decesso della lavoratrice agricola signora Paola Clemente. È

emerso in Commissione di inchiesta, anche in quell'occasione, un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari: è evidente la mancanza di misure di tutela. Si tratta di condizioni di lavoro - cito dalla relazione - che si sostanziano molto spesso in un reale sfruttamento bracciantile.

Comunque, per concludere, saltando una buona parte del mio intervento, vorrei sottolineare di nuovo l'importanza del risultato raggiunto, come anche del protocollo che ha citato precedentemente la senatrice Gatti. Devo ringraziare anche io, pure se sono semplicemente un membro della Commissione, per l'entusiasmo che ho visto in tutti i componenti, sia di maggioranza che di opposizione, che hanno dato veramente il massimo e hanno consentito di arrivare alla condivisione larga di un provvedimento che rappresenta un passo in avanti di civiltà per il nostro Paese e per un lavoro agricolo di qualità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.

**RUVOLO** (AL-A). Signora Presidente, il mio Gruppo saluta il provvedimento in esame in maniera molto positiva. Non entrerò nel merito di alcune questioni, che sono state ampiamente dibattute nel corso dell'esame in Commissione.

Il tema potrebbe essere il seguente: perché arriviamo alla fine dell'estate con questo provvedimento? Si poteva forse anticipare il suo *iter*. Siamo arrivati adesso, ma è un grande passo in avanti. Certamente con l'approvazione del testo, che poi andrà alla Camera, non si risolveranno dalla sera alla mattina i problemi che interessano il grande e complesso fenomeno dello sfruttamento e del lavoro nero. Si sta facendo, però un lavoro straordinario. Stiamo tentando di arginare un odioso fenomeno, che è fonte di infiltrazione, di tutto e di più, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. Lo ha affermato vibratamente anche la relatrice, che ringrazio per il lavoro svolto, come ho già fatto in Commissione. Colgo l'occasione per rinnovare il mio ringraziamento per l'impegno che ha profuso la relatrice; oggi abbiamo assistito ad una lunghissima relazione, ascoltata con molto interesse. Le esperienze che sono state fatte serviranno anche nel futuro.

Per quanto riguarda il lavoro in Commissione, non sono d'accordo con il collega Candiani, secondo il quale si sarebbe dovuto emanare un decreto-legge. Noi abbiamo svolto decine di audizioni e abbiamo esaminato il provvedimento da tutte le angolature, almeno da tutte quelle che a noi visibili. Non so se abbiamo dimenticato qualcosa, ma in ogni caso è accaduto in buona fede. E mi auguro che ci siano le condizioni per migliorare il testo che oggi arriva in quest'Aula. Sono contrario all'utilizzo del decreto-legge, perché si tratta di materia complessa e delicatissima.

Qualche articolo va a caricare ancora di più di oneri l'imprenditore agricolo e il mondo dell'agricoltura. Ho tentato, come tanti altri a cominciare dalla relatrice, di semplificare, però a volte sono necessari degli strumenti per monitorare bene il fenomeno. Non sarei comunque d'accordo a fissare ulteriori adempimenti a partire dal momento in cui il provvedimento in esame diventerà legge dello Stato, perché se diciamo che vogliamo semplificare poi dobbiamo essere conseguenti.

Per chi non segue il settore dell'agricoltura, mi permetto di fare una specificazione: attualmente, gli imprenditori agricoli osservano quattro adempimenti all'anno (le cosiddette relazioni trimestrali) mentre, secondo quanto ipotizzato nel disegno di legge e in Commissione, passeremmo a dodici adempimenti: non è cosa da poco. Dovremmo approfondire e ringrazio il Governo per averci dato la possibilità di riprendere qualcosa nel merito.

Signor Ministro, colgo l'occasione, intanto, per salutarla. Mi fa piacere che lei sia presente in questa circostanza. Ove fosse possibile, quando si tratta di materia agricola gradiremmo vederla qualche volta, pur riconoscendo che il Vice Ministro svolge il suo lavoro con grande attenzione. La mia non è assolutamente una nota di richiamo, ma mi permetto di sottolinearlo.

Intendo fare qualche considerazione perché il provvedimento si potrebbe anche ascrivere a un sistema sanzionatorio: che cosa stiamo facendo con questo provvedimento? Sanzionare di più. Per evitare di sanzionare di più dobbiamo mettere le imprese agricole nelle giuste condizioni. Se la pressione fiscale è la più alta in Europa (se così non fosse, desidero essere smentito nella sua replica, signor Ministro),

se la pressione contributiva in Italia è la più alta in Europa, mi chiedo come un'impresa possa competere. Non è una giustificazione, ma scatta un meccanismo naturale. Dobbiamo tentare in tutti i modi di diminuire la pressione fiscale, anche se so quanto sia complessa e difficile questa mia ipotesi, e adeguare la pressione contributiva alla media europea, cosa che ritengo buona e giusta. Evitiamo di pressare sempre di più con i costi, visto che la competitività si fa anche su questo.

Mi avvio a terminare il mio intervento parlando dei controlli, una storia ampiamente segnalata non solo da me, ma da tanti colleghi. Ho apprezzato molto una norma attribuita a lei, signor Ministro, volta a sintetizzare i controlli su un organismo. Per quanto mi risulta, signor Ministro, ancora c'è la vecchia procedura: un'impresa agricola viene visitata un giorno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, un altro giorno dall'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro, e poi ancora dalla ASL e da altri organismi. Di tutto e di più. Poi con i controlli, guarda caso alle imprese che hanno regolarmente partita IVA, si sanziona in maniera brutale su questioni formali. Questo è un fenomeno che capita ormai da lunghissimo tempo, non lo stiamo scoprendo adesso: stiamo parlando da decenni di questa situazione.

Invece bisogna colpire seriamente le aziende per le quali è nato questo provvedimento. Bisogna saper individuare le responsabilità, se ci sono responsabilità che vanno oltre la forma. Come ho detto anche in altre circostanze, per un periodo molto breve, sono stato presidente di un comitato provinciale dell'INPS e avevo organizzato il lavoro in modo tale da farmi relazionare dagli ispettori dell'Istituto ogni venerdì. Regolarmente mi portavano verbali con numero di partita IVA: coloro che non erano iscritti, nessuno li metteva in evidenza. Ne parlo per dare un contributo e non per polemizzare, perché poi accade che il fenomeno del lavoro nero esploda.

Concludo parlando della necessità di una sinergia con gli enti locali a cominciare dai trasporti, di cui abbiamo ampiamente dibattuto in Commissione anche alla presenza del signor Ministro, perché se lasciamo che una massa di persone venga presa su pulmini privati, diventa poi impossibile controllare.

Signor Ministro, spero che questo provvedimento possa davvero correre e avere immediata attuazione e che possa traguardare a un minimo di risultato, quello di fare, come stiamo facendo, una battaglia di civiltà. Io e il mio Gruppo ci crediamo e avremo modo, in corso di dichiarazione di voto, di esprimerci favorevolmente sul disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fabbri. Ne ha facoltà.

[FABBRI \(PD\)](#). Signora Presidente, ho trovato singolare l'intervento del senatore Candiani non per sterile polemica, ma perché se è un'accusa ricorrente, è quella di usare troppo spesso la decretazione d'urgenza rispetto ai temi e alle problematiche che ci troviamo ad affrontare.

In questo caso, il Governo ha tempestivamente percorso la strada opposta, cioè quella del coinvolgimento parlamentare e quindi di tutte le forze politiche, proprio su un provvedimento che in questi anni non solo ha fatto parlare tanto l'opinione pubblica ma di certo non qualifica il nostro Paese ed il lavoro: in questo caso non ha qualificato il lavoro nel settore agricolo, ma, per quanto riguarda il caporalato, possiamo dire che è un fenomeno che riguarda anche l'edilizia e i servizi.

Come ha accennato la senatrice Fasiolo, intervengo come Presidente della Commissione d'inchiesta per gli infortuni sul lavoro che ha dedicato una parte importante del suo impegno al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in questo caso partendo da alcuni fatti, anche molto tristi, della cronaca del nostro Paese, a partire dal decesso della signora Paola Clemente - lo ricordo ai colleghi all'Assemblea del Senato - morta lo scorso luglio nei campi in Puglia, ad Andria, in una situazione oggettivamente molto complicata, anche per poterne verificare le cause. La Commissione non si limitò ad analizzare il decesso della signora Paola Clemente, svolgendo un ciclo di audizioni molto compiuto, ma provò, da quella esperienza, anche a tracciare un elenco delle questioni emerse indagando il caso specifico e che ritroviamo nel provvedimento sul caporalato. A tale proposito ringrazio la senatrice Gatti con la quale, in queste settimane, ho avuto un confronto continuo. Dette questioni sono alla base della volontà non solo del Governo ma di questo Parlamento e sicuramente del Partito Democratico di intervenire su un tema che squalifica, come dicevamo, non solo il lavoro agricolo nel nostro Paese ma anche il nostro Paese.

Alcuni temi legati alla formazione, alla sorveglianza sanitaria, all'accreditamento delle agenzie per il lavoro e ai controlli emersero da quell'indagine. Riferisco, per dovere di cronaca, che il lavoro della nostra Commissione non finì con l'indagine sulla signora Paola Clemente, perché poco più di due mesi fa la stessa Commissione si è recata, con un'ispezione vera e propria, in un'azienda dell'agro pontino nella quale sono impiegati oltre 100 lavoratori indiani, sempre allo scopo di verificare se sussistano condizioni di caporalato nel settore agricolo, non solo evidentemente in Puglia, ma in varie parti del nostro Paese. La situazione che abbiamo trovato, e per la quale stiamo ancora finendo il nostro lavoro di approfondimento e di indagine, è legata ad alcuni dei temi che - lo ripeto - sono contenuti nel presente disegno di legge. Si tratta di una situazione molto difficile, in cui la stragrande maggioranza dei dipendenti è tenuta in condizioni oggettivamente di grande sfruttamento, sottopagata e in parte in nero, e restia a denunciare il fatto per il timore di perdere il posto di lavoro e quindi non avere le condizioni minime, non solo per mantenersi, ma anche per aiutare la propria famiglia. Tra l'altro, stiamo parlando di una comunità che conta ufficialmente circa 10.000-11.000 indiani, ma sappiamo da fonti autorevoli che sono almeno 30.000, quindi c'è dietro tutta la questione del lavoro nero sul quale intendiamo intervenire, perché il tema della sicurezza è direttamente collegato a quello del lavoro sommerso.

Il disegno di legge che, come è stato ben ricordato, modifica l'articolo 603-*bis* del codice penale, interviene su alcune delle considerazioni che abbiamo proposto come Commissione d'inchiesta e che sono state oggetto di emendamenti che abbiamo presentato e di ordini del giorno approvati. Tra le novità introdotte vi sono la confisca obbligatoria e l'arresto in flagranza di reato, la responsabilità amministrativa a carico dell'ente privato, l'utilizzo dei proventi delle confische (ovviamente in questo caso inerenti al delitto in esame) assegnati al Fondo per le misure anti-tratta, la modifica della possibilità di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Viene specificato bene che tale adesione non è obbligatoria, ma ovviamente è facoltativa; tuttavia è anche auspicabile che chi, con le condizioni e le caratteristiche che si sono date a tale rete, non dovesse iscriversi sia evidentemente soggetto a una verifica molto più puntuale. Peraltro la Rete del lavoro agricolo di qualità è stata costituita già dal 2014.

Credo che il lavoro svolto della Commissione e dal Governo sia di grande importanza e civiltà, perché ritrovarsi a indagare su fatti che non si può immaginare che ancora esistano nel nostro Paese impone un'accelerazione e una condivisione anche nella scelta. Ritengo importante quello che si è fatto e auspico non solo che la Camera approvi il provvedimento in un tempo molto celere, ma anche che il tema del caporalato - non mi rivolgo ovviamente al ministro Martina - venga esteso anche ad altri settori del lavoro, come l'edilizia e i servizi.

Gli elementi che sono frutto del lavoro della Commissione d'inchiesta sono stati consegnati questa mattina alla Commissione, riunita in seduta plenaria, nell'ambito della terza relazione semestrale.

Noi abbiamo già consegnato ai lavori dell'Assemblea la seconda relazione semestrale, nella quale sono contenuti anche i risultati del lavoro della Commissione d'inchiesta e credo, anzi sono certa, che questo disegno di legge risolva buona parte delle considerazioni emerse in questi mesi. Auspicheremo alcune altre modifiche, di cui ragioneremo anche più avanti, quali un più puntuale coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL, un più puntuale raccordo delle Forze dell'ordine impegnate in tema di controllo del territorio e - permettetemi - alcune modifiche che riguardano la sorveglianza sanitaria, soprattutto in agricoltura.

Quello che abbiamo scoperto durante l'inchiesta sulla morte della signora Paola Clemente è che in tema di sorveglianza sanitaria, per testimoniare di stare bene, una lavoratrice deve presentare un certificato medico di buona salute, dimostrando di essere nelle condizioni di poter lavorare in ambiti oggettivamente complicati (sotto il sole, d'estate, per parecchie ore durante la giornata), ogni due anni. Chiaramente riteniamo che questo non vada bene. Probabilmente se non fosse stato così, anche le condizioni della signora sarebbero state verificate molto prima. È questo uno dei temi sui quali ci sentiamo impegnati e sui quali vogliamo continuare a lavorare insieme al Governo e alla nostra Commissione nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. *(Applausi dal Gruppo PD)*.



PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

**ALBANO (PD).** Signora Presidente, colleghi senatori, siamo qui in Aula oggi, in questo afoso mese di luglio, per affrontare la discussione relativa a un disegno di legge che a me, come a tanti di noi, sta particolarmente a cuore. Il disegno di legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, di cui discutiamo, è di fondamentale importanza poiché il tema non è più rinviabile.

L'estate del 2015 è passata alla storia come quella che ha comportato nelle nostre campagne il bilancio più pesante in termini di perdita di vite umane.

Quello del caporalato è un fenomeno drammatico e purtroppo antico, ma negli ultimi decenni ha assunto caratteristiche nuove, in quanto molti braccianti e molti caporali sono di origine non italiana.

Le cronache riportano spesso episodi tragici nei campi di pomodori della Puglia. Non dimentichiamoci però che il caporalato non è un fenomeno endemico del Sud Italia, ma coinvolge molte altre Regioni: dalla Lombardia al Veneto, dall'Emilia-Romagna alla Toscana, tutta l'Italia deve fare i conti con la condizione drammatica in cui vivono e lavorano decine di migliaia di lavoratori italiani e stranieri nelle nostre campagne. In cuor mio penso che nel 2016 non sia in alcun modo accettabile che nel nostro Paese ancora si muoia di lavoro, di fatica, di caldo nei campi, che siano di pomodori, arance o vigneti. Non è giusto, non lo è in nessuna epoca, tantomeno può esserlo al giorno d'oggi.

Eppure, purtroppo, è ancora così. C'è ancora chi muore di lavoro, e che sia straniero o italiano, uomo o donna non è affatto rilevante. Secondo indagini recenti l'anno scorso le vittime del caporalato sarebbero state almeno dieci, ma tra i quattrocentomila braccianti agricoli in Italia, sono oltre centomila i lavoratori che si trovano in condizioni di lavoro di paraschiavismo e quarantamila quelli a rischio di sfruttamento. Di questi, il 60 per cento lavora senza avere accesso a servizi igienici o all'acqua corrente e il 72 per cento si ammala di malattie legate allo sfruttamento. Tutto questo per una cifra che va, nel migliore dei casi, dai 25 ai 30 euro al giorno, per turni da dieci, dodici ore consecutive. Sto riportando quanto asserito in uno studio basato sui dati della Federazione lavoratori agroindustria della CGIL, la quale segnala che i lavoratori sfruttati dal caporalato, nell'80 per cento dei casi sono stranieri, come ben sappiamo arrivati in Italia in cerca di fortuna e costretti in condizione di schiavitù a lavorare nei campi per pochi euro l'ora.

I dati dello studio denunciano condizioni di lavoro indecenti in decine di casi. Inoltre, il caporalato sottrae alle casse dello Stato circa 600 milioni di euro all'anno, mentre i lavoratori sfruttati guadagnano meno della metà rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale. Con i soldi guadagnati, poi, i lavoratori non sono in grado di garantirsi un'esistenza dignitosa, né di acquistare i medicinali necessari per curare la propria salute, visto che chi svolge lavori pesanti nei campi per più di dodici ore al giorno in ogni condizione climatica è ovviamente esposto a ogni tipo di malattia e infortunio, malattie che peraltro sarebbero curabili con comunissimi farmaci ma, se manca il denaro per acquistarli, i disturbi vengono tralasciati e diventano cronici.

Purtroppo, la pressione migratoria che investe il nostro Paese negli ultimi anni, in combinazione con la crisi economica, spinge e incoraggia imprenditori senza scrupoli a ridurre i costi di produzione attraverso lo sfruttamento della manodopera a basso costo, trasformando interi settori produttivi e danneggiando le migliaia di imprese sane e oneste che vengono sopraffatte da questa infame forma di concorrenza sleale.

In questo contesto, è la criminalità organizzata a trarre i maggiori profitti, dando vita al fenomeno detto delle agromafie, pronte a sfruttare la vulnerabilità dei lavoratori migranti e la condizione di difficoltà di tanti lavoratori italiani rimasti disoccupati. Secondo i dati del secondo rapporto «Agromafie e Capolarato» dell'Osservatorio Placido Rizzotto, il caporalato controlla un giro di affari miliardario, diffuso in tutta Italia.

Non dobbiamo dimenticare, poi, il ruolo delle multinazionali del settore della trasformazione agricola, che con l'imposizione di prezzi di acquisto sempre più bassi, costringono le aziende agricole a produrre sottocosto, a chiudere, oppure, nel peggiore dei casi, a ricercare metodi illeciti per abbattere i costi di produzione.

L'introduzione di modifiche legislative, volte a garantire una più efficace azione di contrasto del fenomeno, è sicuramente un passo necessario e importante, e per questo impegno ringrazio il Governo e in particolare i ministri Martina, Poletti ed Orlando. Come ho avuto più volte occasione di ripetere, avendo peraltro l'onore di fare parte della Commissione antimafia, bisogna partire dalla repressione dell'illecita accumulazione di ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori, in violazione delle più elementari norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei diritti fondamentali della persona, perché è di un vero e proprio fenomeno mafioso e criminale che stiamo parlando.

Le modifiche al codice penale che prevedono un inasprimento degli strumenti a disposizione della magistratura e delle Forze dell'ordine non possono che essere condivise, sia nel caso dell'estensione dell'arresto obbligatorio e della confisca obbligatoria al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sia nel caso dell'introduzione di una circostanza attenuante per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e per assicurare le prove dei reati e l'individuazione degli altri responsabili, in modo da squarciare il velo di omertà di cui troppe volte ci siamo tristemente occupati. Altrettanto lodevole è la previsione di un fondo per indennizzi alle vittime del delitto di caporalato, equiparate alle vittime di tratta, così come l'introduzione di un piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali.

La lotta alle mafie deve essere la stella polare dell'azione del Governo e del Parlamento. Il danno economico e sociale causato dalla criminalità organizzata deve essere ridotto al minimo, al fine di recuperare quante più risorse possibili da destinare all'economia sana e virtuosa di questo nostro amato Paese.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura in particolare, accanto a un sistema di misure che puniscano le imprese che si rendono complici dello sfruttamento illecito della manodopera, dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi al fine di premiare le produzioni di qualità, che valorizzino i territori e gli imprenditori onesti, che intendono operare sul terreno del pieno rispetto delle regole e che non approfittano dei lavoratori al fine di realizzare profitti illeciti. Bisogna introdurre un severo controllo della filiera produttiva, con verifiche in ogni fase della produzione, dalla raccolta alla trasformazione industriale sino alla vendita al dettaglio. Solo garantendo agli imprenditori onesti un giusto ritorno per i loro sforzi, saremo in grado di eliminare i vantaggi che si ottengono utilizzando forme di lavoro illegali. Per questo motivo, plaudo anche all'introduzione della certificazione etica del lavoro agricolo e alla costituzione di una cabina di regia che metta insieme INPS, sindacati, organizzazioni agricole e istituzioni.

Anche il *report* dell'ISTAT sulla struttura delle aziende agricole, pubblicato lo scorso settembre, conferma l'importanza del lavoro agricolo di qualità e del valore sociale ed economico di quelle aziende che puntano su più alti *standard* di tutela occupazionale, evidenziando anzi una forte crescita di quelle multifunzionali e capaci di diversificare le fonti di reddito. I dati di vendita ci dicono che i consumatori sono disposti a premiare le aziende che possano certificare sulle loro confezioni il rispetto di determinati *standard* qualitativi. Penso, ovviamente, alle certificazioni delle produzioni biologiche e organiche, ma il ragionamento si potrebbe tranquillamente estendere a una certificazione che garantisca il rispetto dei più elementari diritti dei lavoratori. E allora ben venga la Rete del lavoro agricolo di qualità e le articolazioni territoriali della sua cabina di regia.

Concludo rivolgendo un pensiero alle vittime del lavoro nei campi e alle loro famiglie. Sono soprattutto le donne che prestano il loro corpo a questo duro lavoro e che hanno offerto il più pesante tributo: la loro stessa vita. E allora il mio pensiero va, una tra tutte, a Paola Clemente, già ricordata più volte in Assemblea oggi: 49 anni, morta di infarto nelle campagne di Andria. Un triste destino che non può essere accettato nella nostra società che vuole essere all'avanguardia nella protezione dei lavoratori e dei loro diritti.

Procediamo, dunque, onorevoli colleghi senatori, con l'approvazione di questo disegno di legge, affinché il dramma delle morti nei campi di tutta Italia sparisca dalle cronache dei giornali e resti solo un triste ricordo di un passato che ci siamo lasciati alle spalle. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.



**PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, ministro Martina, vice ministro Olivero, condivido la relazione della collega Gatti sulla necessità e, in qualche modo, l'urgenza di una legge per contrastare il caporalato, che alcuni giustamente definiscono una piaga. Ciò è vero, soprattutto in alcuni territori dove a causa del caporalato l'organizzazione del lavoro passa attraverso condizioni disumane di vita e sfruttamento e in cui anche la criminalità organizzata gioca un ruolo importante nel perpetuare tali situazioni. Penso a quello che accade in Calabria nella zona di Rosarno, con la raccolta delle arance, e a Nardò, con la raccolta delle angurie, ma soprattutto a Rignano, con la raccolta del pomodoro, dove sorge un ghetto che racchiude i migranti e che è stato oggetto di tante inchieste giornalistiche a livello internazionale, proprio per la disumanità delle condizioni di vita. Si tratta di un ghetto che, nonostante l'impegno della Regione Puglia e l'interessamento anche del Viminale, è purtroppo ancora lì, a riprova di un fenomeno per cui non sono sufficienti solo misure repressive, ma che ha un suo radicamento sociale in cui il caporale svolge una funzione centrale per il mantenimento di quell'odioso sistema, come provato dalle audizioni che abbiamo svolto in Commissione.

Ha detto bene la relatrice: il caporalato non è solo un fenomeno italiano, ma è un meccanismo che si concentra e insiste in quelle zone dove, per tutta una serie di ragioni storiche, le produzioni non riescono o non intendono fare sistema, creare consorzi, aumentare il proprio valore complessivo, anche agli occhi della trasformazione e della distribuzione, e che fa leva ancora sull'abbattimento del costo del lavoro.

Per questa ragione credo che il contrasto al caporalato passi anche dalla capacità di ammodernamento di sistemi e ambiti produttivi che sono rimasti clamorosamente indietro e che non riescono essi stessi ad attribuire il giusto valore al loro prodotto: si tratta di un aspetto da non sottovalutare anche rispetto alla proposta che stiamo discutendo e in cui vi sono altresì responsabilità da parte dell'ente pubblico.

Dobbiamo essere molto bravi a costruire norme che tengano conto del fatto che il fenomeno si circoscrive in determinate aree per combatterlo meglio, ma anche per non far ricadere su quei sistemi produttivi in cui fenomeno è assente (il territorio da cui provengo è uno di questi) tutta una serie di norme e regole che, in prospettiva, potrebbero produrre un semplice inasprimento burocratico a fronte di un problema che, nei fatti, non esiste. Anche i colleghi della Commissione agricoltura sanno quante volte ho rilevato come il settore agricolo sia oberato da molta, troppa burocrazia. La nostra perplessità, già espressa con riferimento a precedenti provvedimenti normativi, sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, piuttosto che sulla cabina di regia è nota. La nostra paura che si vadano ad aggiungere ulteriori adempimenti per un settore che ne è già molto oberato, è naturalmente una preoccupazione fondata.

Abbiamo presentato molti emendamenti in Commissione. Alcuni sono stati accolti, altri assorbiti all'interno degli emendamenti della relatrice, altri sono stati respinti. Ringrazio, in particolare, la relatrice Gatti, che sull'articolo 6 ha svolto un lavoro di grande mediazione ed è stata disponibile a rivedere l'intero articolo ed anche ad ammorbidirlo, per certi versi, rendendolo, per quanto ci riguarda, più facilmente applicabile.

Sono anche soddisfatto che sia stato rimosso il riferimento all'indice di congruità occupazionale che rischiava di penalizzare proprio le aziende efficienti, quelle che sapevano ottimizzare l'uso della manodopera. Abbiamo discusso molto in Commissione, con un confronto anche molto difficile, ad esempio sull'introduzione del sistema Uniemens, perché il settore agricolo ha una situazione diversa rispetto a quella degli altri settori. Se il settore artigianale e quello industriale riescono a programmare il periodo della produzione e hanno anche una produzione regolare, è chiaro che quello agricolo ha invece bisogno di molta manodopera in un periodo molto circoscritto, e che il periodo di raccolta varia a seconda delle condizioni climatiche e che vi sono motivi che a volte impongono l'anticipo o il posticipo della vendemmia o della raccolta. Quindi, è un settore nel quale è difficile fare previsioni precise e l'introduzione di un sistema Uniemens in maniera precisa come per gli altri settori sarebbe stato un problema e sono naturalmente soddisfatto che sia stato accolto il nostro emendamento, con cui sono stati prorogati i termini di introduzione del sistema Uniemens al primo gennaio 2018, così da potersi preparare e varare il nuovo sistema.

Abbiamo presentato in Aula direttamente un emendamento, che mi auguro il Governo vorrà accettare, con cui precisiamo che comunque rimane fermo l'obbligo del versamento trimestrale dei contributi agricoli unificati, per non imporre anticipazioni che possono creare qualche problema alle aziende.

Abbiamo presentato in Aula anche altri emendamenti, in particolare uno, firmato insieme al collega Berger, sulla possibilità, per i territori che possono farlo, di sostituire l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità con una certificazione sui processi. Mi rendo conto che è un sistema forse difficilmente applicabile in altri territori, ma per territori dove le regole sono rispettate e dove le aziende sono abituate a rispettare le norme, questa potrebbe essere una semplificazione burocratica importante e interessante. Invito quindi il Governo a tenere conto di tale emendamento, anche se in sede di primo esame in Commissione è stato respinto.

Abbiamo presentato in Aula anche alcuni emendamenti per ridurre gli effetti penali di alcuni errori: ritengo infatti che, nonostante il disegno di legge, nel corso della sua discussione, sia stato alleggerito nei suoi impatti, l'impatto penale sia ancora molto forte. Abbiamo perciò presentato alcuni emendamenti molto puntuali che prevedono che, in caso di errori fatti in buona fede o non importanti, si possa distinguere tra l'illecito grave e un illecito più lieve. Sono emendamenti assolutamente puntuali che chiedo al Governo di poter esaminare anche nei particolari, sperando che almeno qualcuno possa essere accolto.

Abbiamo presentato anche un emendamento per chiarire meglio la posizione delle cooperative agricole che forniscono servizi nel sistema trentino e altoatesino dove, come sapete, più del 90 per cento della produzione agricola è organizzata in cooperative, che a volte forniscono anche servizi per il trasporto, l'alloggio e le regolarizzazioni. Questo, naturalmente, non è caporalato ma fornitura di servizi che è perfettamente regolare, ma l'emendamento lo avrebbe precisato meglio.

Il disegno di legge contiene indubbiamente molti aspetti positivi che sono stati citati dai colleghi e che non voglio ripetere. Tra questi, la collaborazione con gli enti locali è fondamentale, non solo ai fini delle convenzioni sui trasporti ma anche per fornire quei servizi che sembrano rendere indispensabile l'utilizzo del caporalato. Sono proprio gli enti locali o, comunque, le cooperative di lavoro, le realtà che si occupano del territorio e che possono sostituire il caporalato nell'organizzazione di servizi che siano giusti, regolari e, soprattutto, rispettosi dei diritti dei lavoratori.

Ammetto che il disegno di legge ha avuto un esame complesso perché investe settori dell'agricoltura, del lavoro e della giustizia; molte sono state le audizioni, anche degli uffici dei Ministri competenti e credo che la Commissione abbia svolto un buon lavoro. La relatrice Gatti ha avuto tutta la sensibilità necessaria per cercare di non vanificare l'efficacia di un testo che vuole arrivare non dico in maniera definitiva, ma quantomeno incisiva al cuore del problema e iniziare a risolverlo cercando però di tener conto di chi non ha nulla a che fare con il fenomeno del caporalato e non può essere appesantito negli adempimenti. Il disegno di legge è quindi molto migliorato. Spero ci sia ancora disponibilità a rivedere in Aula qualche aspetto particolare e per questo non posso che ringraziare tutta la Commissione, la relatrice Gatti e il vice ministro Olivero, assieme a tutti i colleghi, perché ha seguito direttamente e in maniera molto precisa tutto il lavoro della Commissione.

Credo che la nostra Commissione abbia dimostrato di lavorare bene insieme e come un sistema che, a volte, riesce anche a conciliare le richieste dell'opposizione e della maggioranza, avendo come primario interesse riuscire a dare importanza al settore agricolo.

Questa legislatura - lo voglio dire in presenza del ministro Martina - ha attribuito una forte attenzione all'agricoltura, come è emerso anche ieri, in occasione del disegno di legge di delegazione europea, quando sembrava che proprio sull'etichettatura e sul riconoscimento del *made in Italy* questo Governo non avesse fatto nulla. Credo che da qualche anno a questa parte si stia investendo molto sull'agricoltura per la valorizzazione e l'affermazione del *made in Italy* e al Governo va riconosciuta questa attenzione particolare. La strada è ancora lunga, perché si tratta di un settore che è in assoluto il più difficile e delicato, molto diversificato a seconda delle varie parti d'Italia, che oggi deve lottare contro il calo dei prezzi e la difficoltà a stare sul mercato per la concorrenza sleale di molti mercati, ma credo che quanto stanno facendo il Governo e questo Parlamento vada nella giusta direzione.

**PUGLIA** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, la seduta odierna non prevede orario di chiusura, ma ci sono alcune Commissioni convocate addirittura in sede referente. Faccio l'esempio della Commissione giustizia, che deve addirittura esprimere un voto su un parere su atti del Governo. Sarebbe quindi opportuno, da parte della Presidenza, o valutare se sconvocare la Commissione giustizia o apprezzare le circostanze ed interrompere i lavori alle ore 14,30. Si riuniscono anche altre Commissioni, però per audizioni.

**PRESIDENTE**. La ringrazio, senatore Puglia. Voglio chiarire che, in sede di Capigruppo, il presidente Grasso aveva fatto presente la possibilità che le Commissioni lo facessero e nessuno, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, ha avuto motivo di obiettare. Comunque, la ringrazio della segnalazione.

È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.

**DALLA TOR** (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, siamo giunti in Aula con un provvedimento estremamente rilevante per la tutela di migliaia di lavoratori che, puntualmente, vengono sfruttati nei lavori dei campi ogni qualvolta le attività stagionali richiedono un uso di manodopera superiore alle necessità medie che si manifestano nel corso dell'anno. Si tratta di una vera e propria economia sommersa che genera enormi profitti, distorce la concorrenza e alimenta una malavita particolarmente violenta che controlla oltre 300.000 persone. Le indagini delle Forze di polizia e anche quelle giornalistiche ci hanno indicato che i settori più esposti al caporalato sono l'agricoltura e l'edilizia, ma anche quello manifatturiero e turistico. I soggetti che subiscono di più lo sfruttamento sono gli extracomunitari, in particolare quelli senza permesso di soggiorno. In questo contesto non mancano neanche immigrati che si trasformano da vittime in sfruttatori di altri immigrati o realizzano complicità con le organizzazioni criminali.

Il testo che licenzieremo prevede migliori tutele per i lavoratori e identifica pene mirate e graduate per coloro che mettono in pratica il reato di caporalato. Il tutto è stato possibile attraverso un lavoro certosino della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, che ha operato profonde e significative modifiche al testo originario licenziato dal Governo; un lavoro che ha visto maggioranza e opposizione lavorare alacremente e insieme per un quadro giuridico che fosse il più compiuto possibile.

Oltre alla parte penale e sanzionatoria, il disegno di legge contiene una parte relativa alle politiche di prevenzione e contrasto al fenomeno, con la Rete del lavoro agricolo di qualità. La Rete, attualmente costituita solo dalla cabina di regia, si articola nel territorio coinvolgendo tutti i soggetti in grado di affrontare i due problemi del caporalato: l'organizzazione del collocamento agricolo e quella del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro. Si tratta di un passo importante, che prova ad affrontare un problema, che segna negativamente non solo l'agricoltura, ma anche altri settori, e mette a rischio la qualità dei nostri prodotti. Le dimensioni del fenomeno e le condizioni di estremo sfruttamento che esso comporta sui lavoratori sono inaccettabili e incompatibili con il nostro ordinamento costituzionale. Questo provvedimento è atteso da molto tempo, dalle parti sociali e da tutto il Paese, e ci auguriamo che possa essere approvato con il più largo consenso.

Per quanto riguarda gli aspetti penali, in Commissione si è riscritto l'intero articolo 603-bis del codice penale, che oggi punisce solo il caporale e richiede, come requisiti del reato, l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia. L'esperienza dei cinque anni dalla sua introduzione nel codice mostra come l'attuale formulazione dell'articolo 603-bis sia del tutto inadeguata a reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. La nuova formulazione riscrive la condotta dell'intermediario e punisce anche quella singola del datore di lavoro o utilizzatore, che impieghi manodopera reclutata dall'intermediario e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche senza il ricorso a violenza o minacce. Nel caso in cui vi sia uso di violenza o minaccia, è prevista un'aggravante specifica per l'intermediazione o l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento: infatti, se è stabilita la reclusione da uno a sei anni per sfruttamento

senza violenza o minaccia, con la presenza delle stesse la pena va da cinque a otto anni. Si precisano e si semplificano, inoltre, gli indici di sfruttamento lavorativo, rendendoli più puntuali: in particolare, viene presa in considerazione la violazione degli indici di sfruttamento relativi alla retribuzione e all'orario di lavoro quando è reiterata e non solo sistematica, nonché la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Aggravanti specifiche, che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà, sono il reclutamento del numero di lavoratori superiore a tre, la minore età dei lavoratori reclutati e l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo. L'articolo 2 prevede invece delle attenuanti nei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, se il responsabile dimostra di cooperare, ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Si prevede inoltre l'obbligatorietà della confisca delle cose servite o destinate a commettere il reato, fatti salvi, in ogni caso, i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. Si possono confiscare le cose che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, i beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto.

Altra novità rilevante introdotta in Commissione è la previsione nei procedimenti penali per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, della possibilità da parte del giudice di disporre il controllo giudiziario dell'azienda, qualora ricorrano i presupposti indicati del sequestro preventivo, al fine di non creare delle ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. I reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commessi con violenza o minaccia vengono finalmente inclusi tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio, nei casi in cui gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

Come esposto, notevoli sono i punti di rilievo di questo provvedimento. Mi preme ringraziare il presidente della Commissione, la Commissione stessa e soprattutto la relatrice Gatti, per la professionalità e la cooperazione avuta in Commissione. Il voto su questo provvedimento rappresenta un netto contrasto a una patologia del sistema, che crea economie illegali, ostacola la concorrenza e falsa gli equilibri di mercato. Si cerca di combattere in modo definitivo la criminalità italiana e straniera, che si avvale di manodopera irregolare o in nero, riducendola in schiavitù, violando i diritti umani, falsando gli equilibri di mercato e recando danno anche alle nostre imprese, che invece operano nella regolarità. Questo significa lavorare per garantire la sicurezza del Paese. Pertanto, auspico da parte dell'Assemblea un voto unanime: sarebbe una bella pagina per l'agricoltura e una bella pagina per il Paese. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

**PUGLIA (M5S).** Signora Presidente, ci accingiamo a introdurre in Italia alcune norme che effettivamente, modificando la legislazione vigente, consentiranno di punire in maniera robusta e di inquadrare in maniera più veloce ed efficace i casi di intermediazione illecita della manodopera nel settore dell'agricoltura.

Il provvedimento inserisce delle fattispecie sanzionatorie nuove, che ci vedono, come Movimento 5 Stelle, assolutamente unanimi nel ritenere che siano positive. Certo è che c'è una parte su cui la Commissione giustizia aveva espresso un parere alla Commissione agricoltura, chiedendo che alcune pene fossero innalzate da due a sei anni. La Commissione agricoltura, in maniera un po' salomonica, ha lasciato tali pene da uno a sei anni; almeno ha tenuto in considerazione il massimo della pena. Dico soltanto questo per quanto riguarda il punto riferito alla materia giustizia, che ci vede leggermente non soddisfatti.

Per quanto riguarda il resto, ripeto, si vanno a introdurre delle norme che vogliono proprio debellare questo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo. Bene, scorrendo il provvedimento noi riteniamo che si sarebbe dovuto fare qualcosa in più, quando si vanno a infliggere le sanzioni per coloro che sfruttano, in maniera amorale, altre persone. Oltre alle pene previste in ambito penale, noi avremmo

voluti anche irrobustire le pene in riferimento alla confisca dei beni. In particolare, volevamo che si inserissero delle norme che andassero a confiscare le cose impiegate o destinate a commettere reato, le cose senza prezzo (quindi il prodotto o il profitto), nonché il ramo d'azienda, commerciale o agricola, ovvero il fondo rustico impiegati o destinati a commettere reato.

Inoltre, poiché spesso vengono fatti dei sotterfugi, chiedevamo di applicare le stesse sanzioni anche nel caso in cui tutto ciò venisse semplicemente dato in locazione. Questo era importante, anche come strumento che evitasse giochetti e che, in un certo qual senso, dicesse a questi malfattori: non ti permettere di sfruttare un altro essere umano, perché altrimenti la pena che ti vado a comminare è veramente forte e ti tolgo anche i beni che ti sono serviti per commettere quel reato.

In realtà, ci saranno certamente dei nostri emendamenti in Aula e chiedo alla maggioranza di considerarli come delle proposte che non hanno dietro assolutamente nessun tipo di bandiera ideologica: sono delle proposte di buon senso che si fondano anche - permettete - su esperienze nel settore lavoristico e nel settore amministrativo? lavoristico. Per adesso i nostri emendamenti in Commissione agricoltura non hanno trovato il favore, anche se - dobbiamo dire la verità - la relattrice ha accolto in maniera un po' lieve alcune delle nostre idee facendole confluire in un suo maxi emendamento.

Noi volevamo migliorare i controlli e offrire agli enti preposti al controllo degli strumenti molto più efficaci, in particolare, andando a ottimizzare gli indici di congruità occupazionale, perché crediamo che oggi, anche attraverso lo studio di questi indici, si possa addivenire alla formulazione di pareri da parte degli enti preposti alla vigilanza e alla verifica ispettiva, chiedendo quindi ai propri ispettori di andare a ispezionare una determinata azienda perché non rispetta alcuni indici di congruità. Sono come degli indici matematici, un po' come gli studi di settore, anche se questi ultimi vengono fatti in malo modo perché contengono indici che non inquadrano le varie realtà territoriali del Paese e quindi ne chiediamo una modifica totale.

Tornando al provvedimento e all'ottimizzazione dei controlli, dobbiamo anche riconoscere che oggi, a far data dall'anno 2014, è stata istituita la cosiddetta Rete del lavoro agricolo di qualità. Il provvedimento fa assumere a questo nuovo istituto una connotazione abbastanza importante. Prima ascoltavo un collega che ha affermato che forse era meglio inserire un altro strumento che potesse realmente dare un'indicazione più precisa all'organizzazione del lavoro agricolo di alcune aziende, in modo tale che il consumatore fosse consapevole che, con quel bollino, in un certo qual senso quel prodotto avesse un certo controllo nelle varie operazioni svolte dall'azienda che ha prodotto quel bene. In realtà, con questo provvedimento la Rete del lavoro agricolo di qualità assume un'ancor più importante connotazione all'interno del controllo che il consumatore può effettuare sul prodotto.

Perché è importante inquadrare bene oggi cos'è la Rete del lavoro agricolo di qualità? Perché in realtà con l'introduzione di queste norme capiremo se il soggetto che ha prodotto quel bene sta rispettando delle norme minime. Questo vuol dire che la Rete del lavoro agricolo sta assumendo la connotazione di un bollino di qualità. Noi siamo assolutamente d'accordo e abbiamo presentato alcuni nostri emendamenti che - lo ricordo, signora Presidente - vogliono sempre migliorare e mai mettere un paletto oppure un cappello e una bandiera ideologica, anche perché si tratta del lavoro agricolo che, secondo noi, è un settore strategico per l'Italia, così come lo sono anche il turismo e la manifattura.

Noi però riteniamo che si debba fare di più per migliorare questo importante istituto che è la Rete del lavoro agricolo di qualità. Pertanto, abbiamo offerto i nostri emendamenti che migliorano il testo e cancellano anche quelle posizioni che potrebbero favorire alcune aziende. I nostri emendamenti fanno in modo che chi sta all'interno di questa Rete e chi sta all'interno della regia non sia in una posizione che lo possa favorire. Quindi noi speriamo che realmente il Governo, e quindi anche la maggioranza, si renda conto che c'è questa Rete agricola del lavoro di qualità che assume un ruolo molto importante e bisogna fare in modo che le persone che ci sono dentro non abbiano poi un tornaconto personale nel momento in cui assumono questi incarichi.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pelino. Ne ha facoltà.

**PELINO** (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento al



nostro esame reca disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Anche la Commissione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui faccio parte, si sta occupando ormai da mesi - lo ha ribadito poco fa nel suo intervento la presidente Fabbri - attraverso sopralluoghi e audizioni, di questo preoccupante fenomeno piuttosto diffuso e in crescita, stando alle stime più recenti che parlano di 400.000 lavoratori in Italia coinvolti nello sfruttamento.

È indubbio, quindi, che il legislatore debba trovare una soluzione per questi fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. È una piaga sociale che talvolta rimane nascosta, soprattutto tra le campagne del nostro territorio. Uomini e donne costretti a lavorare in condizioni a dir poco non favorevoli, undici o dodici ore al giorno, spesso neanche regolarizzati, altre volte invece regolarizzati solo parzialmente, in spregio al rispetto della dignità delle persone e dei lavoratori. È giusto, ed è da me condiviso, dunque, l'obiettivo del Governo di porre fine a queste situazioni ormai inaccettabili, ma quel che non condivido è la volontà di introdurre un sistema fortemente repressivo.

Mi spiego meglio: all'articolo 1 si legge che costituisce indice di sfruttamento, per cui è prevista la reclusione da uno a sei anni, anche la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nel luogo di lavoro. Questa fattispecie, a mio parere, è assolutamente contraria alla *ratio* sottesa, ovvero quella di reprimere il caporalato, perché di certo non si possono includere circostanze che nulla hanno a che fare con il fenomeno, con una situazione che configura lo sfruttamento perché appare oggettivamente di minore entità.

Forza Italia ha presentato alcuni emendamenti che saranno, da qui a breve, esaminati e che, se approvati dal Governo, daranno un importante contributo a una legge estremamente urgente per contrastare un fenomeno così grave e dilagante. In conclusione, quindi, ferma restando l'assoluta condivisione della necessità di contrastare il fenomeno del caporalato, va però evitato il rischio di ritenere tutti gli imprenditori agricoli responsabili di comportamenti illeciti, per evitare di penalizzare oltre misura un settore trainante per l'economia del nostro Paese. (*Applausi del senatore Amidei*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

**PARENTE (PD).** Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, noi oggi cominciamo un viaggio importantissimo nelle Aule parlamentari con la discussione di un provvedimento che parla di caporalato e cioè di vita delle persone, di morti e di nuove schiavitù. Credo che mai come in questo caso i parlamentari debbano avere una tensione emotiva, istituzionale e di passione, qualcuno lo diceva, perché solo con una carica di tensione forte possiamo legiferare bene.

Qualche mio collega dell'opposizione diceva che sono state adottate delle misure di carattere formale, ma non è vero. La Commissione ha svolto tantissime audizioni, l'opinione pubblica è fortemente coinvolta dal punto di vista emotivo su questi temi e noi siamo qui per risolvere queste problematiche e contrastare il fenomeno della nuova schiavitù, perché di questo parliamo.

Quello in esame è un provvedimento molto importante perché interviene sul codice penale e prevede norme repressive. Al riguardo vorrei dire alla collega Pelino che di repressione c'è bisogno. Noi dobbiamo intervenire fortemente soprattutto sui temi della salute e della sicurezza, perché i nuovi schiavi lavorano in condizioni molto difficili dal punto di vista igienico e salutare. Si tratta però di un provvedimento che contiene norme positive, perché noi abbiamo bisogno di questo, cioè di promozione, come il rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, che era già contenuto nella nostra normativa.

Pertanto, molto opportunamente la relatrice diceva che il testo è frutto del lavoro di sinergia tra i Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali; questo è il senso del provvedimento in esame, che contiene sia repressione che promozione, perché di ciò abbiamo bisogno.

Noi componenti della 11a Commissione ci siamo occupati principalmente dei temi che riguardavano il lavoro, c'è stato l'intervento del collega del Movimento 5 Stelle, e il parere è stato votato all'unanimità anche dall'opposizione e credo che questo sia un bene importantissimo per il provvedimento in

discussione. La senatrice Gatti diceva giustamente che il faro che ci deve indurre a legiferare bene deve riguardare le modalità con cui si toglie terreno ai caporali. Le questioni sono due: l'intermediazione e il trasporto, pertanto il lavoro che abbiamo compiuto nella 11a Commissione ha riguardato proprio questi temi. Noi abbiamo bisogno di un sistema pubblico in sinergia con il privato che rafforzi il collocamento pubblico e privato, al fine di garantire alle imprese agricole il reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta, perché questa è la specificità di questo tema. In un momento in cui noi stiamo realizzando una rete di politiche attive sostanziose, come quella prevista dal *jobs act*, noi abbiamo bisogno di un sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che comprenda anche i lavoratori agricoli (come è già previsto dal decreto di attuazione del *jobs act* n. 150) e che contenga, come ricordava la relatrice, i nominativi dei lavoratori agricoli suddivisi per territori, con dati anagrafici, contratti, inquadramento di profilo professionale. Quanto più rendiamo efficiente e trasparente il sistema di reclutamento di manodopera, compreso il lavoro agricolo, tanto più noi potremo togliere terreno ai caporali e questo è un tema affrontato dal provvedimento e che noi dobbiamo rafforzare in sinergia con la normativa prevista dal *jobs act*. Abbiamo bisogno di tenere insieme tutti i soggetti che raccolgono i dati, ad esempio i patronati e le organizzazioni sindacali. Tutti debbono contribuire alla costituzione di una rete perché quanti più dati abbiamo, quanto più li facciamo emergere, tanto più rendiamo possibile una intermediazione di manodopera sana e trasparente.

La relatrice ricordava che nelle Aule parlamentari il provvedimento è stato arricchito della cabina di regia della nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), in riferimento ai temi cui accennavo prima.

Un altro punto importante è poi quello concernente la Rete. Come abbiamo sentito in molti interventi delle mie colleghe, noi abbiamo bisogno di incoraggiare l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, perché 300 aziende su 740.000 rappresentano un numero irrisorio rispetto all'obiettivo che ci dobbiamo porre e con il rafforzamento della Rete il provvedimento in discussione si propone di fare proprio questo. Anche in sede di Commissione è stato operato un miglioramento del testo rispetto a quali aziende devono aderire, quindi si è modificata la dicitura dei criteri di adesione, stabilendo che occorre non aver riportato condanne penali per violazione di normative sul lavoro e sulla sicurezza. Credo che questo non sia un allentamento, ma un allargamento importante, per raggiungere l'obiettivo che tante più aziende possano aderire alla Rete.

Si è parlato tanto di controlli. Nella Rete c'è l'Ispettorato del lavoro. Ricordiamo che l'Agenzia per l'ispettorato del lavoro riunisce più soggetti; qualcuno faceva giustamente questa opposizione, perché i controlli sono tanti e di soggetti diversi. Anche in questo caso abbiamo bisogno di creare un sistema in cui si controlli davvero chi fa un lavoro sommerso e chi davvero è caporale e non sempre le solite aziende, che magari sono molto più virtuose di quanto si potrebbe pensare.

L'ultima questione che mi preme sottolineare riguarda la storia delle paghe di piazza. La collega Fabbri ricordava alcune indagini che la Commissione sugli infortuni sul lavoro del Senato ha condotto; abbiamo molto ragionato su questo fenomeno, che è molto complicato. Abbiamo bisogno, da un lato, di disporre di misure estremamente severe, quali la sospensione dell'autorizzazione all'attività di somministrazione e intermediazione. Lo dico senza mezzi termini: se vi è stato un certo fenomeno, non possiamo comunque demonizzare l'attività di somministrazione che, per certi versi, potrebbe sicuramente aiutarci a far emergere e rendere trasparente il sistema di reclutamento. Dobbiamo, però, essere molto severi nella sospensione delle autorizzazioni per chi sbaglia e per chi provoca morti.

Dall'altro lato, dobbiamo auspicare - naturalmente questo dovrà essere demandato alle parti sociali - una negoziazione sindacale periodica, in modo da assorbire, in maniera adeguata, anche i fattori esterni imprevedibili che spesso condizionano l'attività del mondo agricolo.

Penso che, fatta la legge, non abbiamo risolto il problema. Credo che dovremo fare in modo di avere degli alleati nella società e nel mondo della rappresentanza civile; abbiamo bisogno che la società metta in moto gli anticorpi per contrastare questo fenomeno. Abbiamo bisogno che vi sia davvero una cultura del lavoro, una cultura di legalità e non una copertura di alcuni fenomeni.

Il fenomeno non è facile da contrastare, non è assolutamente facile, perché, come si ricordava da parte di molti colleghi, vi sono organizzazioni criminali che non scherzano, che tengono sotto ricatto intere comunità, enti locali e paesi, quindi non è facile. Penso, tuttavia, che senza vergognarci, come molte volte facciamo in questo periodo politico complicato, avendo cominciato questo itinerario in Parlamento e attraverso la proposta di questo provvedimento del Governo, con la giusta tensione, con la tensione necessaria per affrontare questi temi, potremo dare l'esempio affinché il contrasto al caporalato possa davvero arrivare alle radici della nostra società, incrementando una cultura del lavoro davvero trasparente e contrastando fenomeni che parlano di nuove schiavitù. Credo che da oggi potremo essere esempio per il Paese e per l'opinione pubblica per raggiungere questo obiettivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

**GATTI**, *relatrice*. Signora Presidente, replicherò molto brevemente anche perché penso che quest'Assemblea stia attendendo di sentire il Ministro. Per prima cosa lo voglio ringraziare per la presenza e per il lavoro che ha svolto finora. Ringrazio, altresì, tutti i colleghi intervenuti, tutti i membri e i Capigruppo della Commissione.

Penso che noi stiamo accettando una sfida. Il percorso non sarà semplice, ma l'abbiamo accettata e proviamo ad andare avanti.

Sono d'accordo - questa sarà una conquista storica - con quanto detto dal senatore Panizza rispetto al fatto che, per contrastare il caporalato, abbiamo bisogno di ammodernare il sistema agricolo italiano. Penso che questo sia uno degli elementi fondamentali. Bisogna, infatti, cominciare a riflettere, per esempio, su due elementi (a me piace fare esempi concreti che siano esemplificativi). È proprio il caso che vi siano persone che nelle giornate con temperature di 40 gradi raccolgono a mano i pomodori in campi sterminati? Abbiamo un'esperienza, in altre zone del Paese, di automazione, di meccanizzazione della raccolta. Forse bisogna accettare la sfida a questo livello con una campagna di aggiornamento e ammodernamento del sistema. Ancora: siamo sicuri che nella filiera, che va dalla raccolta alla vendita, non ci sia un modo per chiamare alla responsabilità anche le imprese commerciali, le grandi distribuzioni, chiedendo loro di fare una sorta di *due diligence*? A questo proposito, onorevole Ministro, ricordo che in Commissione abbiamo approvato un ordine del giorno, che porta la firma della nostra Vice Presidente del Senato, che va proprio in questa direzione, perché noi subiamo, a volte, o comunque accettiamo l'idea di un ricatto sui costi. Ecco, secondo me, c'è bisogno di una meccanizzazione adeguata, di una *due diligence* accurata e della conferma delle nostre tradizioni di popolo civile, con una legislazione del lavoro.

Continuo a dire che il diritto del lavoro è costituzionalizzato nel nostro Paese. È uno dei fondamenti su cui abbiamo organizzato la nostra società, e questo ci chiama a un impegno straordinario.

Forse oggi abbiamo cominciato a fare un passo; non penso che abbiamo risolto tutto, ma dobbiamo renderci conto che possiamo aiutare a superare questo fenomeno solo provando a pensare a una modalità di sviluppo dell'agricoltura di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARTINA**, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, grazie anzitutto di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a sviluppare fino in fondo il lavoro che presentiamo oggi in quest'Assemblea.

Ringrazio la relatrice, anch'io vorrei ringraziare il mio Vice Ministro e le Commissioni, che hanno lavorato molto bene insieme su una partita molto delicata come questa: la Commissione agricoltura, la Commissione lavoro e la Commissione giustizia. Ringrazio tutti i Gruppi che hanno contribuito in maniera propositiva e attiva a sviluppare questo disegno di legge che, a mio giudizio, costituisce un passo decisivo nella lotta al contrasto di fenomeni quali quelli che, in particolare un anno fa, vedemmo in alcune campagne del nostro Paese, che non sono certo figli di una contingenza, ma affondano radici nella storia della vicenda agricola italiana, in particolare di alcuni territori.



Con le innovazioni che proponiamo all'attenzione dell'Assemblea attraverso questo disegno di legge, possiamo fare un grande salto di qualità nel contrasto, in particolare, del fenomeno del caporalato. Sappiamo - perché ci abbiamo lavorato - che innovare alcune strumentazioni dal punto di vista giuridico non è stato e non è affatto semplice.

Giustamente è stato richiamato in questa Assemblea il dibattito che abbiamo avuto a proposito dell'articolo 603-*bis* e di come riarticolare il profilo del reato in ragione dei limiti che quell'articolo del codice penale ci ha dimostrato fin qui, della sua incapacità di rispondere alle necessità che si sono manifestate in questi anni quando si è trattato di cercare di colpire il caporalato, non riuscendoci proprio per la difficoltà di esercitare quel diritto.

Considero la discussione che abbiamo sviluppato nelle Commissioni, anche attraverso le audizioni, assolutamente preziosa perché è proprio grazie a questo lavoro che siamo riusciti a perimetrare diversamente il reato. Credo che il fatto assolutamente nuovo di specificare il reato, oltre la violenza, costituisca una novità importantissima. Ritengo altresì che l'introduzione della responsabilità del datore di lavoro sia un fatto enorme. Altro che, come abbiamo sentito anche in qualche intervento, un atto scontato di *routine* burocratico-amministrativa. Credo che l'estensione, o - meglio - l'introduzione del controllo giudiziario sulle aziende con un modello che preveda la figura commissariale sia un punto di novità tutt'altro che banale e, peraltro, raccoglie una serie di spunti che ci sono stati sottoposti anche da chi lavora tutti i giorni sul versante della giustizia e coglie più di noi, probabilmente, alcune necessità. Credo che il lavoro fatto per la semplificazione degli indici di sfruttamento del reato sia, anche da questo punto di vista, una dimostrazione che la legge affonda il colpo rispetto a un'impalcatura e a una strumentazione che talvolta è rimasta sulla carta e che, quasi mai, è riuscita ad essere fino in fondo esigibile rispetto al dato di fatto che noi abbiamo riscontrato nei territori.

Vorrei anche rivendicare una cosa, ovviamente con una certa modestia. Credo non debba sfuggire il fatto che l'agricoltura ha guidato questa discussione. Parlo di agricoltura perché - abbiamo promosso tutti questo sforzo - questo comparto non ha subito questa discussione. Il settore - dal Ministero alle Commissioni - ha cercato, grazie anche alla vostra collaborazione, di guidare questa discussione. Per me questo è un fatto relevantissimo, perché fino a un po' di tempo fa si pensava che quando si discuteva di caporalato e illegalità, in particolare nel settore agricolo, quest'ultimo si dovesse difendere da questa accusa e non dovesse invece interpretare fino in fondo la sfida di un cambiamento necessario, proprio perché la stragrande maggioranza dell'esperienza agricola italiana è fatta da imprese che, nella legalità, scommettono sulla legalità come elemento di competitività, distintività e fondante dell'impresa agricola.

Penso che questa sfida vada rilanciata. Non subiamo questa grande questione, ma la vogliamo risolvere perché è anzitutto tutela dell'esperienza agricola italiana cercare nuove vie di legalità all'interno di un'esperienza come, appunto, quella agroalimentare, che non può che fare del buon lavoro uno dei suoi tratti fondamentali. Credo anche che gli elementi nuovi presenti nel provvedimento, che si aggiungono al lavoro fatto e che richiamavo prima, siano tutt'altro che banali, anche dal punto di vista del contrasto. Quando profiliamo l'arresto in flagranza o estendiamo l'utilizzo della confisca obbligatoria, oppure quando ci poniamo il tema della responsabilità degli enti o definiamo la possibilità dell'assegnazione dei proventi della confisca al Fondo per le misure antitratta, noi stiamo innovando una strumentazione e lo facciamo con il massimo della possibilità che ci è data. Quindi, innoviamo in maniera significativa, così come - è vero quello che è stato detto dalla relatrice, senatrice Gatti, e anche in altri interventi - con il provvedimento in esame apriamo una scommessa nuova anche nell'utilizzo di uno strumento, come la Rete del lavoro agricolo di qualità, che abbiamo impiantato con il decreto-legge n. 91 del 2014 ma che, a oggi, non abbiamo ancora verificato nel suo potenziale. Ci troviamo nel bel mezzo di una sperimentazione complicata, tutt'altro che banale, e il provvedimento in esame aiuta questa sperimentazione a fare un salto di qualità su diversi fronti. Penso, in particolare, alla possibilità che ci sia un'articolazione territoriale della Rete. Ne abbiamo discusso tante volte e - per fortuna - arriviamo adesso a profilare una modalità di radicamento territoriale della Rete, l'unico modo che penso possa funzionare per rendere esigibile questo strumento che non può

rimanere solo legato all'ambito delle attività nazionali. Benissimo che si sia fatto un lavoro per prevedere la possibilità di un ingaggio degli enti locali, in particolare su alcuni fronti. Sono stati richiamati anche prima, ma quando noi discutiamo di trasporto dei lavoratori in alcuni settori e in alcuni territori tocchiamo, come sappiamo, un nodo delicatissimo di questa vicenda. Il fatto di poter prevedere la possibilità per gli enti locali di lavorare su questo fronte, agganciandosi alla Rete del lavoro agricolo di qualità, per me è un'innovazione importantissima.

Benissimo aver chiarito l'aspetto delle sanzioni amministrative. Benissimo avere inserito il requisito del rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali, e benissimo, ovviamente, aver profilato l'allargamento dei partecipanti alla Rete, con tutto quello che potenzialmente può accadere in territori virtuosi, ai quali noi dovremmo lanciare una scommessa perché investano seriamente su questo strumento per provare a dare una mano a compiere il salto di qualità nel contrasto.

Colgo questa occasione per richiamare il lavoro svolto parallelamente al lavoro parlamentare su questo provvedimento. Come è stato detto benissimo prima, noi non abbiamo solo aspettato il prosieguo naturale e necessario del dibattito parlamentare su questa legge per "aggredire" il nodo. Il fatto che siano aumentati i controlli del 60 per cento tra il 2014 e il 2015 vorrei non fosse derubricato a fatto scontato, perché anche questo dato scontato non è, bensì figlio di una precisa volontà politica e istituzionale del Governo, del Ministero del lavoro, del Ministero della giustizia e del nostro Ministero, grazie anche alle diverse occasioni che abbiamo avuto, in Commissione e in Aula, per segnalare il tema. Per me è un fatto importantissimo avere istituito le *task force* operative su alcuni territori prioritari, anche differenziando tra realtà e realtà e concentrandoci su alcune province, con il lavoro che si sta sviluppando in particolare grazie alle Forze dell'ordine, all'Arma dei carabinieri, al Corpo forestale dello Stato e agli ispettori. Per me non è un fatto banale e io sono convinto che queste *task force*, come si sta già dimostrando, stiano radicando meglio la nostra capacità di intervento, in particolare in alcune aree. Penso poi al protocollo di lavoro costituito, attraverso il Ministero dell'interno, con il Ministero del lavoro, con le Regioni e il terzo settore per la gestione sperimentale dell'accoglienza dei lavoratori stagionali, per l'assistenza in materia sanitaria, per la loro formazione e inclusione.

Non cambierà tutto subito e sono consapevole che sia una battaglia di medio periodo, ma abbiamo insediato delle sperimentazioni. Io le voglio rivendicare perché sono davvero il frutto di un lavoro comune. Non si risolverà tutto con questa legge: è vero. Ma il nostro ruolo, il nostro lavoro e il nostro compito è quello di fare buone leggi e, dal Parlamento e dal Governo, contribuire a sviluppare sempre di più una strumentazione all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte, nella consapevolezza che stiamo parlando di un grandissimo tema che, a mio giudizio, va ben oltre il settore.

Se l'esperienza agricola riesce a innovarsi sul piano della legalità, del lavoro buono, sperimentando strumenti che certificano quanto in realtà buon lavoro e esperienza agricola siano uniti, noi facciamo un mestiere utile non solo per i lavoratori più coinvolti e per le imprese agricole più coinvolte (questo, prima di tutto), ma segniamo, in maniera assolutamente positiva, un'esperienza nazionale e contribuiamo a sviluppare, secondo me al meglio, anche la responsabilità che ci compete. È vero che in questo lavoro, il pensiero di tutti noi e di chi più ha lavorato in questo anno allo sviluppo di questa possibilità, come è stato ricordato, va innanzitutto alle persone colpite tragicamente da fatti che nessuno di noi può dimenticare. Penso, in particolare, a Paola Clemente, ma anche ai tanti che un anno fa, proprio in questa stagione, venivano - ahimè - colpiti tragicamente da fatti che hanno segnato l'opinione pubblica e certamente hanno prodotto in noi una scossa. Credo che dobbiamo pensare a quelle situazioni perché, ancora una volta, si riesca a dire con convinzione e sulla base di efficaci strumenti: «Mai più situazioni del genere!». Credo che questa legge ci aiuti in questo senso: non sarà tutto, ma con questo provvedimento facciamo un grande passo in avanti. Per cui spero tanto che l'Assemblea possa approvarla, con il consenso più ampio possibile, in un clima di forte dialogo. Voglio ribadire, anche a chi non c'è, che qui non vince un partito, un Ministro o solo il Governo, che fa la sua parte; vince il Parlamento, le istituzioni e il Paese. Questa è una battaglia di tutti; non è riconducibile solo a questo o a quel Ministro, a questo o a quel partito. *(Applausi dai Gruppi PD e AP*

(NCD-UDC)).

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2217 e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**AMIDEI (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AMIDEI (FI-PdL XVII).** Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo perché trovo davvero sconcertante che il ministro Alfano, e quindi il Viminale, attraverso la campagna informativa, *Aware Migrants*, pretenda di far sapere ai migranti quello che in realtà già sanno, ossia che viaggiando in mare su barconi fatiscenti e gremiti all'inverosimile, in mano a spregiudicati scafisti senza scrupoli, si corre il rischio della vita. Si tratta davvero di una grande scoperta questa del Ministro, veramente degna di un illuminato *leader* politico. Possibile che nessuno ci avesse pensato prima? Se questa è la grande strategia del Ministero dell'interno in materia di immigrazione, siamo messi veramente male! Ci auguriamo che il ministro Alfano abbia un piano più serio e più efficace, in grado di dare risposte alle esigenze dei tanti amministratori locali che sono purtroppo destinatari di questa politica inefficace e che, soprattutto in alcuni piccoli centri, devono fronteggiare un'emergenza che lo Stato, fino ad oggi incapace di trovare soluzioni, scarica sul territorio.

Ho avuto modo di sentire il ministro Alfano l'altro giorno su «Radio anch'io», trasmissione condotta da Zanchini. Credo sia inaccettabile che un Ministro paragoni i migranti ai nostri italiani che vanno nel Regno Unito; addirittura in quella sede si vantava del fatto che questo è avvenuto appena prima della Brexit e invitava a non scandalizzarsi se oggi tanti migranti entrano così perché anche noi andiamo nel Regno Unito (e a tal fine citava il pizzaiolo o il laureato di qualche università importante che è andato a lavorare nel Regno Unito). Signor Ministro, so che il ministro Alfano sarà presente oggi al *question time*; ditegli, se lo vedete, che queste sue affermazioni sono inaccettabili perché il laureato o il pizzaiolo che vanno nel Regno Unito innanzitutto non vanno a dormire a carico dello Stato; non vengono pagati e hanno uno stile di vita diverso. Permettetemi: non paragoniamo gli emigranti italiani con questi migranti solo per un fatto di dignità e non per discriminazione. Se questo è il concetto che il Ministro ha dei nostri italiani e dei migranti, ahimè, è bene che cambi mestiere.

**PAGLINI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAGLINI (M5S).** Signora Presidente, prima della vigilia del settimo anniversario della strage alla stazione Viareggio, il 29 giugno 2016, feci un intervento in quest'Aula per far sottoscrivere ai più la nostra mozione di revoca del cavalierato a Mauro Moretti, all'epoca dei fatti amministratore delegato di Ferrovie dello Stato.

Scrissi anche una lettera aperta a tutti senatori toscani, di tutte le forze politiche, sicura che non sarebbe mancata la condivisione e la sottoscrizione della mia mozione [1-00218](#), presentata già nel 2014, per rispetto del dolore dei familiari della strage di Viareggio e di tutti i morti sul lavoro del personale delle Ferrovie. Successivamente, sulla base della mia richiesta di revoca, alla Regione Toscana, grazie ai consiglieri del Movimento 5 Stelle, quest'anno è stata approvata una mozione all'unanimità, per chiedere allo Stato di fare altrettanto.

Intanto diciamo che è molto grave e mi duole denunciare che a oggi nessuna firma al Senato è stata aggiunta da nessun nuovo senatore, di nessun altro partito. Nessuno più ha apposto la sua firma a una

richiesta più che legittima, che non si basa esclusivamente sulle vittime della strage di Viareggio, per la quale Moretti è imputato - con profonda tristezza ricordo che il cavalierato fu riconosciuto da Napolitano a soli undici mesi dalla strage di Viareggio - ma soprattutto per la follia di aver riconosciuto cavaliere del lavoro colui che dietro di sé si era lasciato una scia di morti e feriti inaccettabile: nella nostra mozione l'elenco è ben dettagliato.

La gestione di Moretti fu tutt'altro che positiva per i lavoratori: per sistemare i bilanci in passivo del gruppo Ferrovie dello Stato, fece tagli pesanti sul personale e sulla manutenzione, non investì sufficientemente in prevenzione e sicurezza sul lavoro. Le conseguenze furono pagate da semplici cittadini, da passeggeri e dai lavoratori delle Ferrovie (macchinisti, operai, addetti alla manutenzione, eccetera). Più di 100 sono state le vittime durante la sua gestione, spesso causate da gravi carenze e mancati investimenti nella sicurezza ferroviaria. Quindi, ci chiediamo quali siano stati i meriti per premiarlo e definirlo cavaliere del lavoro. È per questo che come senatrice e cittadina non condivido chi fa orecchie da mercante e alle commemorazioni si riempie di cordoglio, ma poi nei fatti non muove un dito. La politica deve dare un segnale forte e non solo fare annunci e preghiere, signora Presidente. Altrimenti, coloro che chiedono di vivere in un Paese normale verranno beffati due volte.

Senatori, come potrete presentarvi davanti alle associazioni dei familiari delle vittime, di tutte le vittime di Ferrovie dello Stato, se non avete il coraggio delle vostre azioni? Nel processo per la strage di Viareggio, oltretutto, pende una spada di Damocle: la prescrizione. Che almeno qualcuno, pubblicamente, suggerisca a Moretti di non avvalersi della prescrizione. Chiediamo un atto politico forte, affinché sia fatta piena giustizia, qualunque essa sia. A questo punto, noi del Movimento 5 Stelle scriveremo una lettera aperta al presidente Mattarella e al ministro dello sviluppo economico Calenda per un incontro, nella speranza che questa richiesta possa essere accettata. Mai vorremmo pensare che in questo Paese ci sia l'ordine del sacrificabili e quello degli intoccabili. Esorto i familiari delle vittime a contattare uno ad uno i senatori che non hanno aderito alla nostra pubblica richiesta e a farsi dire le motivazioni della loro ritrosia a firmare la nostra dettagliata mozione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[DIRINDIN](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DIRINDIN](#) (PD). Signora Presidente, oggi, 28 luglio, è la giornata mondiale contro l'epatite C. Anche se in un'Aula purtroppo quasi vuota, credo che ricordare questa data possa dare un piccolissimo contributo, per fare in modo che ci sia un po' più di attenzione rispetto ad alcune patologie, che sono importanti e che stanno creando una grande preoccupazione e rischiano di diventare un tema drammatico, non soltanto per il nostro Paese, ma anche per molti altri Paesi, pur ricchi e facenti parte del mondo sviluppato. Da pochissimi anni abbiamo dei farmaci, che sono estremamente efficaci per questa patologia - la loro efficacia è sicuramente superiore al 90 per cento dei casi trattati - ma che sono immessi in commercio a prezzi altissimi. Ciò fa sì che si ponga, per la prima volta in Paesi come l'Italia, il problema di come garantire l'accesso a questi farmaci per tutti i cittadini che potrebbero trarne vantaggio.

Ricordo soltanto che in Italia c'è oltre un milione di malati, portatori cronici del virus dell'epatite C, e di questi circa 330.000 hanno la cirrosi. L'Italia ha un triste primato per ciò che riguarda il numero dei soggetti HCV positivi e la mortalità per tumore. In Italia oltre 20.000 persone all'anno muoiono per malattie croniche del fegato, due persone ogni ora, e nel 65 per cento dei casi l'HCV risulta causa unica o concausa dei danni. Come dicevo, esistono farmaci estremamente efficaci, ma sono ad alto costo.

Nel tentativo di non sacrificare troppo tempo dell'Assemblea a questo argomento e per sottolineare l'importanza del problema, osservo che il Senato degli Stati Uniti d'America ha svolto un'inchiesta su questo tema, perché il problema è molto grave anche per Paesi ricchi come gli Stati Uniti, e ha concluso, perlomeno con riguardo al primo farmaco che è stato immesso in commercio da una multinazionale, che il costo così elevato del farmaco non è per nulla giustificato né dal costo di produzione dello stesso, né dal costo della ricerca per arrivare al brevetto di quel farmaco (costo che è sacrosanto e va assolutamente tenuto in considerazione in questi casi). Dice il Senato americano che il

prezzo così alto è legato semplicemente alla ricerca del massimo profitto da parte dell'azienda, che si comporta più come un'azienda finanziaria speculativa che non come un'azienda che produce farmaci che possono salvare una vita umana.

Di fronte a queste affermazioni, che ormai stanno diventando di dominio comune nella letteratura specialista ma anche nel mondo della comunicazione, l'Italia deve essere in grado di affrontare questo tema in modo adeguato. L'AIFA ha negoziato il prezzo del farmaco alla fine del 2014, un prezzo che è molto elevato e che sappiamo essere ancora secretato. Il contratto è già scaduto, però l'AIFA dichiara di non essere in grado di portare rapidamente a compimento una nuova negoziazione.

Con questo mio intervento intendo pertanto sollecitare ancora una volta - l'abbiamo fatto con una mozione a prima firma del collega Maurizio Romani, l'abbiamo fatto con una petizione che stiamo diffondendo per l'Italia - l'attuazione di un piano strategico da parte del Ministero della salute che sia in grado di affrontare in modo adeguato questo tema. L'abbiamo scritto l'anno scorso nella legge di stabilità, all'articolo 1, comma 570; a questo comma non è ancora stata data attuazione (abbiamo recentemente chiesto indicazioni). Ci troviamo di fronte a pazienti che, per poter essere trattati, devono diventare gravi e solo quando sono gravi possono essere trattati. Un Paese civile non se lo può più permettere e io credo che di queste cose dobbiamo essere assolutamente consapevoli.

Lascio al Presidente e all'Assemblea del Senato un accorato appello, affinché questo diventi argomento sul quale si ponga l'attenzione di tutti i decisori e della popolazione, affinché lo si possa affrontare, anche perché è il banco di prova di cosa succederà quando, fra breve, entreranno in commercio decine di farmaci antitumorali ad altissimo costo, rispetto ai quali non potremo improvvisare la risposta.

**PRESIDENTE.** Solleciteremo, come Presidenza, l'attuazione del comma da lei richiamato, senatrice Dirindin.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

**GIROTTA (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIROTTA (M5S).** Signora Presidente, sono qui per sollecitare la risposta alla mia interrogazione [4-06106](#), inerente a una sentenza recentissima (17 giugno scorso) del TAR della Lombardia. Cosa ha fatto il TAR della Lombardia? Ha dato ragione alle società che estraggono in Italia, in questo caso gas. Queste società molto semplicemente hanno detto: «Cara Italia, vi stiamo pagando troppe *royalty*, vi stiamo pagando il 20 per cento in più rispetto a quelle che secondo noi erano dovute negli ultimi due anni». Hanno fatto tutto un ragionamento tecnico e alla fine il TAR gli ha dato ragione. Ora, se il MISE o il MEF non ricorrono in Consiglio di Stato, ventiquattro Comuni e otto Regioni dovranno restituire il 20 per cento delle *royalty* incassate negli ultimi due anni.

Noi già abbiamo un regime di *royalty* che esenta le compagnie dal pagare fino a una certa franchigia e, grazie a questo, metà dei pozzi non pagano nulla, perché sono così intelligenti da rimanere sotto la franchigia. Già siamo in regime di esenzione per le produzioni ottenute durante le prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca. Quindi basta che io prolunghi questo regime e continui a estrarre; con la scusa che sono in regime di prova, non pago assolutamente nulla. A me verrebbe da dire: della serie «cornuti e mazziati».

Oltre a questo, c'è un altro problema, in questo caso assolutamente oggettivo, cioè di poca trasparenza: nel sito dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dove sono riportati i conteggi ufficiali relativi alle estrazioni, sono sì indicate le quantità estratte, ma non viene fatta la distinzione tra il gas e gli altri idrocarburi. Se manca questa distinzione non siamo in grado di verificare quali sono le *royalty* del solo gas, e non siamo neanche in grado di avere un minimo di trasparenza. Inoltre, sono indicate le estrazioni lorde, non quelle nette. Questi due elementi oggettivi rendono estremamente difficile verificare e contrastare le tesi delle compagnie petrolifere.

Il mio appello è rivolto intanto al MEF e al MISE, che sono le due parti in causa, affinché ricorrano in

Consiglio di Stato e, inoltre, chiedo una risposta alla mia interrogazione che evidenzia tali problematiche. Diversamente, saremo veramente «cornuti e mazziati».

**PRESIDENTE.** Al di là della sua espressione finale, solleciteremo la risposta alla sua interrogazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 15,11*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ([2451](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

### Approvato

*(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».

2. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «agli articoli 11, 21, 33 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 21, 33 e 35»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

3. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «27 settembre»;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 2, lettera d), le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno»;

d) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)».

4. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo:

1.1) le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g)»;

1.2) le parole: «Patto di stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali»;

2) al secondo periodo, le parole: «Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali,



articolati per sottosectori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosectori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), sono definiti»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

5. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il medesimo termine».

6. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

c) al comma 3, la lettera e) è abrogata;

d) al comma 3, lettera f), le parole: «nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio» sono sostituite dalle seguenti: «sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis*. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF»;

f) al comma 6, primo periodo, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-*bis*, secondo periodo»;

g) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«*10-bis*. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

*10-ter*. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-*bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso».

7. All'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«*c-bis*) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a)»;

c) al comma 1, la lettera d) è abrogata;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al



comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».

8. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

9. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche»;

b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**1.2**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Ritirato**

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche e» aggiungere le seguenti: «in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché».

**1.3**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Ritirato**

Al comma 1, sostituire le parole: «rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento» con le seguenti «ai fini del controllo della finanza pubblica e al fine di consentirne la piena consultazione da parte dei membri del Parlamento».

**1.4**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

**Ritirato**

Al comma 1, dopo le parole: «anche al fine di consentirne la» inserire la seguente: «piena».

**1.6**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

**Ritirato**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per consentire il pieno controllo parlamentare della spesa pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta mensilmente, alle competenti commissioni di Camera e Senato, un prospetto di aggiornamento delle risorse presenti negli accantonamenti iscritti nei fondi dei diversi Ministeri, compresi quelli dei fondi speciali previsti dall'articolo 18, delle eventuali modifiche di autorizzazioni legislative di spesa e delle eventuali modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Il prospetto contiene, in forma sintetica, l'aggiornamento delle modificazioni legislative intervenute nel mese precedente e l'aggiornamento degli accantonamenti».

**1.7**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg G1.7**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per consentire il pieno controllo parlamentare della spesa pubblica di cui al periodo precedente, i membri del Parlamento hanno sempre pieno e libero accesso alle banche di dati della Ragioneria Generale dello Stato».

#### **G1.7 (già em. 1.7)**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.7.

#### **1.10**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

#### **1.12**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg G1.12**

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, i contenuti del disegno di legge del bilancio dello Stato non possono essere diffusi da parte dei membri del Governo prima della avvenuta trasmissione alle Camere».

#### **G1.12 (già em. 1.12)**

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

#### **Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.12.

#### **1.13**

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

#### **Respinto**

Al comma 5, al capoverso «1-bis», sostituire le parole: «di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,» con le seguenti: «previsto dall'ordinamento dell'Unione europea,».

#### **1.15**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Respinto**

Al comma 6, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "alle amministrazioni centrali," inserire le seguenti: "alle amministrazioni regionali,"».

#### **1.17**

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

#### **Respinto**

Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "ordinamento europeo" aggiungere le seguenti: "e dalla strategia europea per la crescita dell'economia e dell'occupazione assunti dall'Unione Europea"».

#### **1.18**

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#)

#### **Respinto**

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: "definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo"».

### **1.23**

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G1.23**

Al comma 6, lettera d), sostituire la frase: «nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati» con la seguente: «nonché sull'ammontare della spesa per interessi delle amministrazioni pubbliche correlata a strumenti finanziari derivati, evidenziando separatamente, altresì, il costo atteso degli strumenti in essere ed i relativi rischi attesi, mediante l'utilizzo di metodologie probabilistiche e modelli generalmente accettati dagli operatori finanziari».

#### **G1.23 (già em. 1.23)**

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#)

#### **Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.23, fino alla parola «derivati».

### **1.24**

[MANGILI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#)

#### **Respinto**

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) al comma 5, alla lettera d), dopo le parole: "sistema economico" inserire le seguenti: ", di impatto ambientale, di redistribuzione della ricchezza, di giustizia sociale, di qualità della vita dei cittadini, di disequaglianze territoriali, di sostenibilità del debito pubblico"».

#### **G1.500**

Il Relatore

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012, premesso che:

la presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, comma 7, una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009. In particolare, per quanto riguarda i contenuti del Documento di economia e finanza e della Nota di aggiornamento, si sistematizza la disciplina (recata dall'articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico (o aggiornare il piano di rientro in corso vero tale obiettivo ovvero ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie) debba presentare alla Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una apposita relazione. In tal caso si prevede che qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 suddetto, la relazione di cui al comma 3 dell'articolo medesimo possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF (comma 6, lettera e) che inserisce all'articolo 10 il comma 5-*bis*). Qualora, invece, i suddetti eventi eccezionali si presentino nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, si prevede, al comma 7, lettera d), che la relazione medesima possa essere presentata alle Camere come annesso alla Nota. La finalità delle due modifiche è finalizzata a non vincolare temporalmente alla presentazione del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF la possibilità assumere eventuali misure necessarie a fronteggiare gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 243/2012.

la lettera d) in questione sostituisce nel contempo il vigente testo all'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge n. 196/2009, risulta in tal modo eliminata l'analoga relazione ivi prevista, che risulta

sostanzialmente riassorbita nei contenuti della relazione disciplinata dall'articolo 6 della legge n. 243/2012,

impegna il Governo a prevedere, in un prossimo intervento normativo, una più chiara distinzione tra le diverse ipotesi di relazioni di aggiornamento degli obiettivi ripristinando la relazione al Parlamento prevista all'articolo 10-*bis*, comma 6 della legge 196/2009 in base alla quale il Governo qualora, per le medesime finalità previste all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a*) della medesima legge (diversa articolazione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero recepimento di raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea) intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

**Approvato**

*(Bilancio di previsione)*

1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1:

*1*) al primo e al secondo periodo, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio»;

*2*) al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;

*b*) al comma 3:

*1*) al secondo periodo, le parole da: «dopo il termine di scadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno successivo»;

*2*) al quarto periodo, le parole da: «le nuove o maggiori spese» fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: «le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a*)».

3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;

*b*) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-*bis*».

*1-ter*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

*a*) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

*b*) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio

di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

*1-quater.* Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

*1-quinquies.* Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

*1-sexies.* La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione»;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il disegno di legge del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole: «l'entrata e,» è inserita la seguente: «distintamente»;

d) al comma 10, le parole da: «Il bilancio di previsione» fino a: «è costituito» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è costituita»;

e) al comma 11:

1) all'alinea, le parole: «per le lettere a), b), c), d) ed e)» sono soppresse;

2) alla lettera a):

2.1) al quarto periodo, la parola: «azioni» è sostituita dalle seguenti: «unità elementari di bilancio»;

2.2) al quinto periodo, la parola: «azione» è sostituita dalle seguenti: «unità elementare di bilancio»;

2.3) al sesto periodo, le parole: «ciascuna azione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio»;

3) la lettera b) è abrogata;

f) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

«11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale,

effettuata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *b*), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;

g) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

*12-bis*. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1.

*12-ter*. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-*bis* sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

*12-quater*. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:

a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera *b*), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

*12-quinquies*. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-*quater* è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;

h) il comma 16 è abrogato;

i) al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,» sono soppresse e dopo le parole: «le unità di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio».

4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

5. All'articolo 22-*bis*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il disegno di legge di stabilità e» sono soppresse.

6. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo

disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;

d) il comma 5 è abrogato.

7. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva».

8. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «alla legge di stabilità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio»;

b) il comma 3 è abrogato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

## 2.1

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### Ritirato

Al comma 3, lettera b), capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole da: «interventi di natura» fino a: «ovvero».

*Consequentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso «1-quinquies», inserire i seguenti:*

«1-quinquies.1. Il disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, intesi come interventi volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti; altresì,



nel corso dell'esame parlamentare. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

*1-quinquies.2.* La legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale soltanto qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica».

## 2.2

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### Ritirato

Al comma 3, lettera b), capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole da: «interventi di natura» fino a: «ovvero».

*Consequentemente, alla stessa lettera b):*

1) *dopo il capoverso «1-quinquies», inserire il seguente:*

«1-quinquies.1. La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica»;

2) *dopo il capoverso «1-sexies», inserire il seguente:*

«1-sexies.1. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio».

## 2.3

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### Ritirato

Al comma 3, lettera b), al capoverso «1-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica».

## 2.4

Il Relatore

### Ritirato e trasformato nell'odg G2.4

Al comma 3, lettera b), dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-sexies. La prima sezione del disegno di legge di bilancio può contenere, per gli esercizi

successivi al primo, norme di rinvio ad aumenti di entrata o riduzioni di spesa a condizione di recare contestualmente, per gli stessi esercizi e per i medesimi importi, corrispondenti norme di sospensione della spesa con priorità in riferimento all'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 18 della presente legge. Tale sospensione si intende superata con l'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti legislativi ovvero amministrativi recanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Il presente comma si applica a decorrere dallo gennaio 2019».

*Consequentemente, sostituire le parole: «1-quinquies», con le seguenti: «1-sexies».*

## **G2.4**

Il Relatore

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012;

premesso che la normativa previgente alla riforma di cui alla vigente legge n. 196 del 2009 (articolo 11-*bis* della legge n. 462 del 1978), poi abrogata, prevedeva l'istituto dei fondi speciali negativi,

impegna il Governo a valutare, in un prossimo intervento normativo, la previsione di un istituto analogo ai fondi speciali negativi prevedendo, in particolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, che la prima sezione del disegno di legge di bilancio possa contenere, per gli esercizi successivi al primo, norme di rinvio ad aumenti di entrata o riduzioni di spesa a condizione di recare contestualmente, per gli stessi esercizi e per i medesimi importi, corrispondenti norme di sospensione della spesa, con priorità in riferimento all'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 18 della presente legge prevedendo altresì che tale sospensione si intenda superata con l'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti legislativi ovvero amministrativi recanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## **2.6**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Respinto**

Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso «1-sexies», aggiungere il seguente:

«1-sexies.1. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio».

## **G2.100**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Approvato**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano

essere stabilite nuove tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare così le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici; considerato che:

la riforma del federalismo fiscale ha segnato una svolta importante nel nostro precedente sistema centro-periferia accentrato, ma, nonostante sia stata promulgata la legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, il nuovo quadro federale è rimasto sostanzialmente incompleto;

la piena implementazione del federalismo fiscale permetterebbe, così come questo provvedimento attuata in maniera più compiuta le nuove disposizioni costituzionali del novellato articolo 81, di completarne il quadro normativo con la piena attuazione, allo stesso modo, dell'articolo 119, concludendo così l'attuazione del volere del costituente, senza lasciare zone franche nel nostro ordinamento,

impegna il Governo ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione del nuovo articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione.

## **G2.101**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Respinto**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di

risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del *deficit* pubblici;  
premessi inoltre che:

all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-*quinquies* del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della 243 del 2012 e dal vigente articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, articolo 11, in riferimento alla legge di stabilità;

nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;

notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri,

impegna il Governo a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bilancio, prevedendo che, qualora il disegno di legge di bilancio dovesse arrivare all'esame delle Camere già viziato nel contenuto, le Camere stesse abbiano la facoltà di rinviarlo al Governo che dovrà presentare un nuovo disegno di legge epurato da qualsiasi norma di natura microsettoriale o localistica, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

## **G2.102**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Respinto**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premessi che:

la Camera, in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premessi che:

la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del *deficit* pubblici;

premessi inoltre che:

all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-*quinquies* del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della 243 del 2012 e dal vigente

articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, articolo 11, in riferimento alla legge di stabilità; nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;

notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri,

impegna il Governo a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bilancio, prevedendo che queste non possano essere inserite neanche nel corso dell'esame parlamentare, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

### **G2.103**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

### **Approvato**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;

la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni, come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, introducendo per le regioni a statuto ordinario il vincolo del pareggio di bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;

in base a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il comma 463 della legge di stabilità 2015 dispone che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016, nella fase di previsione, e, a decorrere dal 2015, in sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra entrate e spese correnti;

l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, prevede, al primo comma, che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente;

introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

considerato che:

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva sarebbe sufficiente applicare i principi



dell'individuazione dei fabbisogni e dei costi *standard* con tagli previsti non sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi: il passaggio dalla spesa storica al costo potrebbe infatti orientare la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato perché è ben noto come gli sprechi della pubblica amministrazione non siano attribuibili soltanto ed esclusivamente a situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche a situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Spesso, infatti, la spesa, sebbene utilizzata dagli attori amministrativi per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

il concetto dei costi *standard* è legato a due fondamentali scopi: quello di ottimizzare e omogeneizzare i valori produttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi e quello di valutare gli scostamenti dei costi reali e, con essi, lo stato di efficienza del sistema produttivo,

impegna il Governo a prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, contestuali ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo eventualmente, anche forme premiali di diversa natura a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti.

#### **G2.104**

[COMAROLI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

a questo fine, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;

in questa direzione, la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad

oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo a valutare, nella relativa normativa di attuazione prevista dalla presente proposta di legge, la previsione dell'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di completare in maniera compiuta e razionale la riforma della legge di bilancio che si inserisce in un più ampio quadro di riforma della gestione della *res pubblica* economico-finanziaria.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

### Approvato

#### *(Copertura finanziaria delle leggi)*

1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verificano nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.»;

b) al comma 1:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria»;

e) al comma 7, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

f) il comma 12 è sostituito dai seguenti:



«12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.

12-*quater*. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa»; g) al comma 13, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81 della Costituzione».

2. All'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 3.2

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

### 3.5

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#)

#### Respinto

Al comma 1 lettera c) dopo le parole: «non possono essere utilizzate» aggiungere le seguenti: «le risorse stanziare a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse per il fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le risorse del fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

### G3.500

Il Relatore

#### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012, premesso che:

la presente proposta di legge, all'articolo 3, introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 che interviene sull'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, modificando in più parti la disciplina recata dall'articolo medesimo in ordine alla copertura finanziaria delle leggi di spesa;

impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative idonee al fine di:

rafforzare il divieto di copertura di nuovi o maggiori oneri mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato in corrispondenza all'obbligo dell'assolvimento di impegni di spesa contabilmente assunti ai sensi della normativa vigente,

riaffermare che copertura dei nuovi o maggiori oneri, in termini di competenza finanziaria del bilancio dello Stato deve essere assicurata al lordo degli effetti indotti attesi che ne conseguono prevedendo nel contempo che la relazione tecnica, in tali ipotesi, evidenzia separatamente degli effetti indotti sui saldi di finanza pubblica direttamente riconducibili all'attuazione della disposizione, al fine di fornire una dettagliata illustrazione degli effetti finanziari conseguenti alla maggiore spesa prevista e della compensazione dei predetti oneri.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G3.501**

Il Relatore

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012;

premessi che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 stabilendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni,

impegna il Governo a prevedere, in un prossimo intervento normativo, a chiarire che l'eventuale mancata trasmissione delle informazioni di cui all'articolo in parola non impedisce il necessario monitoraggio degli oneri funzionale alla attivazione della clausola di salvaguardia.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G3.502**

Il Relatore

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premessi che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata a rafforzare la stringenza delle norme di copertura finanziaria ed i contenuti delle relazioni tecniche;

occorre garantire un flusso documentale celere della documentazione tecnica obbligatoria a corredo dei documenti di finanza pubblica, anche al fine di garantire la alimentazione in via continuativa della apposita banca dati delle relazioni tecniche gestita dai Servizi bilancio delle Camere,

impegna il Governo a provvedere alla trasmissione in via sistematica in formato elettronico elaborabile delle relazioni tecniche e dei relativi prospetti riepilogativi di cui all'articolo 17 della legge di contabilità ai Servizi delle Camere competenti per l'esame degli effetti finanziari eventualmente anche emanando apposite istruzioni.

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 4 A 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

**Approvato**

*(Classificazione delle spese)*

1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

2) alla lettera b), la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».

2. All'articolo 25-bis, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la parola: «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo».

3. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)»;

b) il comma 7 è abrogato.

Art. 5.

**Approvato**

*(Assestamento e variazioni di bilancio)*

1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti»;

c) dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:

«4-septies. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.

4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».

Art. 6.

**Approvato**

*(Impegni e pagamenti)*

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: «nei limiti dei pertinenti stanziamenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile»;

b) al comma 7, le parole: «, di tale piano viene data pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

6.2

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#)

**Respinto**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 34-*ter* della legge n. 196/2009 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Le procedure di accertamento e di accertamento dei residui passivi, devono essere attuate nei termini previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192"».

**G6.500**

Il Relatore

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesso che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009; è opportuno permettere un più ponderato esame delle questioni connesse al nuovo concetto di impegno che dovranno portare alla definizione del contenuto del decreto ministeriale, nonché consentire di disporre dei tempi tecnici adeguati per le modifiche occorrenti per l'adeguamento dei sistemi informativi,

impegna il Governo a prevedere il differimento rispettivamente del termine per l'avvio della sperimentazione del nuovo concetto di impegno previsto dall'articolo 34 della legge 196/2009, come modificato dal decreto legislativo 93/2016, e della data per l'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità di attuazione della sperimentazione, nonché le tipologie di spesa interessate.

---

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6 E ORDINE DEL GIORNO

**6.0.1**

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G6.0.1**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

*(Istituzione del Fondo per la progettazione e accelerazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione immobiliare)*

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di qualificare la spesa pubblica, garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e legalità nonché per rafforzare la programmazione delle Amministrazioni pubbliche dotando le stesse di idonei livelli di progettazione al fine di utilizzare meglio le risorse nazionali e comunitarie all'uopo programmate, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze è istituito un fondo di rotazione per la progettazione, anche ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzato a supportare le amministrazioni interessate nella progettazione degli interventi infrastrutturali e di valorizzazione immobiliare finanziati a valere sulle risorse per il fondo dello sviluppo e della coesione nonché dei fondi comunitari a finalità strutturali dell'Unione Europea.

5-*ter*. Il CIPE annualmente con propria deliberazione fissa l'ammontare delle risorse, a valere sul Fondo dello sviluppo e della coesione e sui fondi comunitari a finalità strutturali dell'Unione Europea, nel limite massimo del 3% degli stanziamenti annuali a legislazione vigente.

5-*quater*. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento di cui al fondo del comma 5-*bis*.

5-*quinquies*. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare apposita

convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti SPA al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per la gestione delle risorse del fondo di cui al comma 5-*bis*. La convenzione può stabilire il limite annuo delle eventuali risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti SPA destinate alle finalità del presente articolo».

**G6.0.1 (già em. 6.0.1)**

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#)

**Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2451,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.0.1.

ARTICOLI DA 7 A 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di principi contabili)*

1. All'articolo 38-*bis*, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che costituisce parte integrante della presente legge».

Art. 8.

**Approvato**

*(Definizione dei saldi di cassa)*

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Art. 9.

**Approvato**

*(Conto riassuntivo del Tesoro)*

1. All'articolo 44-*bis*, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale» sono sostituite dalle seguenti: «con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale».

Art. 10.

**Approvato**

*(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale)*

1. Dopo l'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 44-*quater*. -- *(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale)* -- 1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da intendersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.

2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e

postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni».

2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 346 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i commi dal quarto al tredicesimo sono abrogati.

ORDINE DEL GIORNO

**G10.500**

Il Relatore

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243/2012,

premesse che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012,

impegna il Governo a prevedere, in un prossimo intervento normativo, ad introdurre nel testo dell'articolo 44-*ter* della legge 196 del 2009, riguardante il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere sui conti di tesoreria, il richiamo al principio generale in materia contenuto nella legge rinforzata del 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 15, comma 8, al fine di chiarire che dall'entrata in vigore del citato articolo 44-*ter*, sono abrogate tutte le leggi speciali che nel tempo hanno derogato al principio generale in materia di apertura delle contabilità speciali.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 11 A 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

**Approvato**

*(Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in via telematica» sono inserite le seguenti: «e in formato elaborabile».

Art. 12.

**Approvato**

*(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di entrata in vigore di norme)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1, commi 1, 3 e 4,» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4,

acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali disposizioni, nell'anno 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio».

Art. 13.

### **Approvato**

*(Semplificazione delle procedure di reiscrizione dei residui passivi perenti nel bilancio dello Stato)*

1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: «in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del capitolo soppresso».

Art. 14.

### **Approvato**

*(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.

4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

### **Approvato**

*(Proroga del termine per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)*

1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Art. 16.

### **Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata



nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;

c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (2382 )

ARTICOLI DA 1 A 6

### Art. 1.

*(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alle fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».

2. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 2, lettera d), le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da deliberare entro il 12 ottobre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e da presentare alle Camere entro i successivi dodici giorni, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la Nota di aggiornamento del DEF confermi gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), il disegno di legge del bilancio dello Stato può essere presentato alle Camere contestualmente alla predetta Nota entro il 30 settembre»;

e) al comma 3, le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)».

3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m)» sono sostituite dalle seguenti:

«dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g)»;

b) al comma 4, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio».

4. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di bilancio».

5. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

- c) al comma 3, la lettera e) è abrogata;
- d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
«5-bis. Qualora, prima della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali e gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è presentata alle Camere come annesso al DEF»;
- e) al comma 6, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo»;
- f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:  
«10-bis. In apposito allegato al DEF sono riportati l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale nonché le previsioni relative all'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.  
10-ter. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso»;
- g) il comma 11 è abrogato.
6. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
- b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:  
«c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a)»;
- c) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
«6. Qualora, prima della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali e gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».

Art. 2.

(Bilancio di previsione)

1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
2. All'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dall'articolo 11, comma 3, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)».
3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
«1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
«1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.  
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:  
a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza

con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative;

c) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 301 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

*1-quater.* Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

*1-quinquies.* Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non può in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

*1-sexies.* La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23»;

c) al comma 2, le parole: «Il disegno di legge di bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole «l'entrata e,» è inserita la seguente: «distintamente»;

d) al comma 11, alinea, le parole: «per le lettere a), b), c), d) ed e)» sono soppresse;

e) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

«11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;

f) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate alla prima sezione del disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare sono integrati nella seconda sezione attraverso un'apposita nota di variazioni.

*12-bis.* Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica, recante:

a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta

nell'ambito della prima sezione;

*b)* i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

*c)* elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1.

*12-ter.* Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-*bis* sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

*12-quater.* Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. In particolare, essa indica:

*a)* elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

*b)* i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

*c)* le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera *b)*, e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

*12-quinquies.* La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-*quater* è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;

*g)* il comma 16 è abrogato.

*h)* al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,» sono soppresse e dopo le parole: «le unità di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio».

4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

5. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

*a)* rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

*b)* rifinanziati, definanziati e riprogrammati, per un periodo temporale anche pluriennale, gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente»;

*c)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis.* Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicate, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento»;

d) il comma 5 è abrogato.

#### Art. 3.

##### *(Copertura finanziaria delle leggi)*

1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: «definendo una specifica» fino a «la clausola di salvaguardia deve» sono sostituite dalle seguenti: «provvedendo, ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, alla compensazione degli eventuali effetti che eccedano le previsioni medesime, in modo da»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti»;

c) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-ter, con proprio decreto da trasmettere alle Camere, sospende, per l'esercizio in corso, l'efficacia delle disposizioni che recano le previsioni di spesa, salvo che gli scostamenti previsti possano essere compensati a valere sullo stato di previsione del Ministero competente. In tale ultimo caso, ai fini della compensazione degli effetti che eccedono le previsioni per l'esercizio in corso, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Ministro competente, dispone la riduzione, per un corrispondente importo, di dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione dell'amministrazione competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Il decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere corredato di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.

12-ter. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure correttive di carattere normativo».

#### Art. 4.

##### *(Classificazione delle spese)*

1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».

2. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)»;

b) il comma 7 è abrogato.

#### Art. 5.

##### *(Assestamento e variazioni di bilancio)*

1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
«3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse»;
  - c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:  
«4-bis. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento.  
4-ter. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
- a) quanto a 975.000 euro per l'anno 2016 mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  - b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce «Risorse residue a disposizione» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2015;
  - c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2451 .

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2217**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 8.215 e 8.216 parere contrario, in quanto le norme ivi previste - nel trasformare in obbligo la facoltà, per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità - presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali;
- sull'emendamento 8.245 parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto - ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori - sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente;

- sull'emendamento 8.0.200 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie - quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro - riconducibili alla competenza legislativa concorrente;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.210, 8.215, 8.216, 8.218, 8.219, 8.222, 8.223, 8.237, 8.250, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.207, 8.0.208, 8.0.209, 9.0.200, 9.0.202, 9.0.204, 9.0.205, 9.0.206, 9.200, 9.201, 9.202, 9.0.208, 7.200, 8.229, 8.230, 8.231, 8.251, 8.252 e 9.208.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti a eccezione della proposta 9.0.203, sulla quale il parere rimane sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 9.0.203, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

#### **Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Amidei sul disegno di legge n. 2345**

Onorevoli colleghi, il tema all'ordine del giorno riguarda l'approvazione della legge di delegazione europea 2015, che contiene più di una delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Si tratta quindi di un provvedimento, che, con cadenza annuale, adegua il nostro ordinamento alle norme prodotte dal legislatore europeo, in questo modo l'Italia ottempera agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Di fatto il Parlamento italiano si ritrova a recepire e dare attuazione agli atti europei in maniera del tutto passiva, e, talvolta, per non dire troppo spesso, la pura e semplice immissione delle regole europee nel nostro ordinamento, va ad incidere in maniera negativa in settori cruciali per la nostra economia e per la nostra società.

Noi siamo critici nei confronti di questa prassi legislativa del tutto incurante delle peculiarità e specificità del nostro sistema-paese, altresì vi sono dei gravi profili critici all'interno di questa legge di delegazione, oggi in discussione in quest'Aula.

In primo luogo, il riferimento è all'articolo 5, che reca norme in materia di etichettatura. Si legge che il recepimento può comportare anche l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali: complimenti! Siamo assolutamente contrari alla *ratio* sottesa. Non dovremmo in alcun modo cancellare i riferimenti normativi interni, che rappresentano gli unici strumenti per difendere e sostenere l'eccezionalità del *made in Italy*, quanto piuttosto dovremmo fare in modo che le istituzioni europee e gli altri Stati membri si adeguino alla normativa italiana in materia.

Per quanto riguarda l'obbligo di indicare sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o confezionamento, negando la possibilità di indicare il luogo di produzione, riteniamo che sia dannoso e deleterio per i nostri prodotti. Perché in questo modo, il prodotto che, per esempio, proviene dal Marocco piuttosto che dalla Tunisia diventa italiano. Il risultato è che un prodotto italiano di ottima qualità, come l'olio di oliva, viene etichettato come *made in Italy*, alla stessa stregua di un prodotto di scarsa qualità, che viene solamente imbottigliato in Italia, a cui si affigge la stessa identica etichetta di «prodotto in Italia». Ancora più catastrofico pensare che il prodotto di scarsa qualità, presentato come prodotto italiano, con un prezzo evidentemente inferiore, scalza dal mercato il prodotto di qualità, integralmente italiano.

In secondo luogo, è discutibile l'attribuzione dei poteri di vigilanza e di indagine alla Banca d'Italia, in materia di servizi di pagamento nel mercato interno. Non si può relegare al passato la vicenda che ha investito le quattro banche ridotte al fallimento e salvate dalla mano statale, a danno dei contribuenti. Il Presidente del Consiglio ha salutato il decreto salva banche come un rimedio necessario per non far fallire gli istituti di credito, ma visto che tutti i risparmiatori hanno perduto i loro risparmi, chi



realmente ha beneficiato del salvataggio? E soprattutto non si può certo dire che gli organi di vigilanza, ovvero Banca d'Italia e Consob abbiano condotto le attività a loro preposte con adeguata efficacia, o comunque con un effetto alquanto discutibile. E adesso, mediante delega, per le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva europea, si conferisce alla Banca d'Italia quello stesso ruolo di vigilanza che quest'ultima non sembra aver adempiuto con correttezza nei confronti delle banche "salvate" di recente.

È evidente quindi che c'è un problema se il Parlamento si trova a recepire passivamente la legislazione europea.

Nessuno, o perlomeno nessuno di Forza Italia, mette in dubbio l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, ma quel che non convince e non ci fa ben sperare è il *modus operandi* delle istituzioni. Non si può certo difendere questa idea di Europa, l'Europa com'è diventata. È inutile costringere i Paesi membri a muoversi entro perimetri sempre più stretti, con normative di dettaglio, quando invece sulle grandi questioni si riscontra solo un estenuante immobilismo.

La cessione di sovranità che il nostro Paese ha accordato nei confronti dell'allora CECA, diventata nel suo ultimo passaggio Unione europea, aveva il senso di costruire degli organismi comuni ai Paesi membri, in grado di stabilire un'unione tra i popoli, sulla base delle regole del mercato comune, del rispetto dei diritti umani, del mantenimento della pace, del rispetto dei principi dello Stato di diritto.

Questa incapacità dell'Europa di soddisfare le esigenze economiche e sociali della sua popolazione è sfociata nell'uscita del Regno Unito dal club europeo. Si dirà che il Regno Unito ha una sua tradizione storica e culturale di matrice isolazionista, tant'è che non era parte né dello Spazio Schengen né dell'Unione monetaria europea, ma sta di fatto che i cittadini britannici hanno scelto di uscire dall'Unione europea.

Si dirà, peraltro che il *referendum*, promesso e indetto dall'ex premier, David Cameron, sia stato il frutto di un erroneo calcolo politico che ha condotto il Regno Unito nel vicolo cieco della Brexit.

Ma quello che è vero è che la maggioranza dei cittadini d'Oltremania, seppure risicata, ma pur sempre frutto di un esercizio manifesto di democrazia, ha preso atto, da un lato, dei mille lacci e laccioli che imbrigliano il tessuto economico, dall'altro dell'assoluta inadeguatezza nel gestire la crisi migratoria che investe il nostro continente e si è dichiarata a favore dell'abbandono del castello europeo.

Ed è proprio l'immagine del castello che evoca, più di ogni altra, l'allarmante immobilismo che domina l'Europa. Le istituzioni assistono inermi e contribuiscono in larga misura allo scollamento dalla realtà quotidiana. È un momento in cui dovrebbero essere riempiti i vuoti dell'instabile sistema internazionale, dalle guerre civili, al terrorismo, fino alla crisi migratoria, e ci accorgiamo, invece, che il massimo sforzo che compiono i *leader* europei e del mondo è tutto racchiuso in un *tweet*.

L'Europa, nata per salvaguardare e promuovere lo Stato di diritto e i suoi corollari essenziali, come la difesa dei diritti dell'uomo, si è trovata a negoziare, sotto impulso della Merkel, con la Turchia per risolvere o comunque arginare la crisi dei migranti. Il Presidente turco, in questi giorni, sta dando prova di essere un vero dittatore. Dopo il fallimento del colpo di Stato, guidato dai militari, Erdogan sta procedendo ad epurazioni, arresti di avvocati e giudici, espulsioni, divieti di espatrio per i dipendenti pubblici e ha persino annunciato la reintroduzione della pena di morte. Perché non si leggono ferme e dure espressioni di condanna, seguite dalla decisione immediata di sanzionare un Paese che sta calpestando la democrazia e che peraltro fa parte del Consiglio d'Europa?

È quanto mai urgente riprendere lo spirito che ha accompagnato i sei Paesi che hanno fondato l'Europa, i quali non hanno immaginato di costruire una fortezza lontana dalle persone, bensì un luogo dove far prevalere la pace, la prosperità, la giustizia e la democrazia, mettendo al centro le esigenze dei cittadini europei, e quindi anche italiani. È da lì che bisogna ripartire per scongiurare la disgregazione europea, per non sfociare in derive populiste ed autoritarie.

Occorre altresì modificare l'impostazione delle politiche europee: non è necessario, anzi è controproducente, predisporre un assetto normativo così microdettagliato.

E per quanto ci riguarda, dobbiamo fare in modo che l'Italia partecipi più attivamente all'*iter* legislativo a livello europeo perché non possiamo accettare così supinamente che, attraverso questa e

le future leggi di recepimento, il Parlamento italiano diventi la *longa manus* delle istituzioni europee, le quali, da quella prospettiva di arroccamento, hanno perso il contatto con la realtà.

Per queste ragioni dichiaro il voto di astensione a nome del Gruppo di Forza Italia.

**Testo integrale dell'intervento del senatore Ceroni nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2451 e 2382**

Presidente, onorevoli colleghi, Il provvedimento che ci troviamo qui ora a discutere è stato approvato dalla Camera a grande maggioranza, segno di una volontà politica convergente, che pensa prima al bene del Paese che alle convenienze di parte. La proposta di legge si inserisce in quel più ampio processo di costruzione di nuove regole di bilancio che era stato avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, volto a modificare l'articolo 81 della Costituzione e a introdurre nella Carta il principio del pareggio di bilancio, a cui è seguita una successiva legge di maggiore rafforzamento inerente al contenuto della legge di bilancio. Questo provvedimento prevede il cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio. Il DEF (il Documento di economia e finanza) deve recare informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, in particolare le voci relative al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, come anche il debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Tali informazioni dovranno mostrare inoltre l'ammontare della spesa per interessi, correlata agli strumenti finanziari derivati. Lo scopo, altamente condivisibile, è ovviamente quello di garantire la maggiore trasparenza e facilità di lettura possibili.

Vorrei innanzitutto sottolineare come Forza Italia abbia partecipato in maniera propositiva alla costruzione di questo provvedimento, proponendo in maniera efficace modifiche alla legge di contabilità per venire incontro alle esigenze, ormai irrimandabili, di una finanza pubblica che ha oggi la necessità di essere sempre più dinamica e che richiede, per essere costantemente al passo dei tempi, un migliore adeguamento e aggiornamento delle normative in materia.

Il Parlamento è riuscito una volta tanto, indipendentemente dallo schieramento, a mettere al primo posto l'interesse del nostro Paese; noi, con spirito di collaborazione, abbiamo condiviso lo sforzo per la costruzione di una legge di contabilità che fosse il più possibile lineare, e che riflettesse al meglio le scelte del Governo e del Parlamento. Siamo riusciti a creare, io credo, un meccanismo di formazione del bilancio dello Stato che è in grado, da una parte, di essere uno strumento efficace nelle mani del Governo e di tutti i parlamentari e, dall'altra, di rispettare le esigenze di chiarezza e di trasparenza indispensabili per essere comprensibile per la società civile e per i cittadini tutti. Ci troviamo di fronte, finalmente, a una sorta di contenitore unico in cui si potranno analizzare le conseguenze delle varie decisioni in politica tributaria, fiscale, così come in materia di spesa pubblica. Si tratta di un miglioramento sostanziale a favore sia dell'efficienza che del funzionamento stesso della legge di stabilità. Uno strumento neutro e neutrale che permetta di produrre leggi di contabilità dello Stato di qualità e soprattutto, quale che sia il Governo, una continuità di azione e un controllo costante sulle dinamiche della spesa pubblica e sui risultati del Patto di stabilità, per poter raggiungere con un percorso lineare e comprensibile l'obiettivo comune del pareggio strutturale.

C'è un ulteriore elemento che ritengo sia importante. Con questo provvedimento sarà finalmente possibile per tutti comprendere quale sia l'effetto sul bilancio statale di una qualsiasi scelta politica. Non è più tempo, infatti, se non vogliamo perdere del tutto la fiducia degli elettori, di nascondere le conseguenze delle scelte politiche dietro un muro incomprensibile di cifre: con questo provvedimento si apre una nuova stagione di chiarezza e di trasparenza, una comprensibilità dei dati che dovrebbe consentire a chiunque sia interessato (soggetti intermedi, associazioni, l'intero corpo elettorale) di seguire e comprendere gli effetti reali e pratici delle scelte economiche e fiscali effettuate dal Governo e dal Parlamento. Una chiarezza che potrà permettere meglio di valutare l'azione politica di un Governo, e quindi di indirizzare al meglio il proprio voto, potendo avere chiarezza sugli effetti specifici e complessivi di una certa politica. Del resto, era questo il principio base su cui Forza Italia aveva tentato di costruire un dialogo con l'opposizione fin dal 2009: la costruzione di una legge di contabilità che potesse fornirci gli strumenti per governare e controllare la spesa pubblica, rendendola

più efficiente, più trasparente e legarla a degli obiettivi ben precisi. Con tale provvedimento si consente dunque di rendere più chiari gli obiettivi da conseguire, così come diventeranno più chiari ai cittadini gli effetti sugli aggregati, cioè tutti quegli elementi che vanno a condizionare le scelte del decisore politico.

Altro aspetto rilevante del provvedimento riguarda le clausole di salvaguardia, una "anomalia" che negli ultimi anni, soprattutto per ragioni elettorali, ha inquinato la formazione delle leggi di bilancio: misure automaticamente applicabili in caso di sfioramento rispetto alle previsioni di spesa, con una responsabilità spesso lasciata ai Governi successivi con un continuo rinvio a decreti ministeriali che ridisegnavano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'importo di determinate imposte. Il provvedimento prevede dunque di sostituire le clausole di salvaguardia con una sorta di meccanismo operativo che permetterà di operare sul lato della spesa. Un meccanismo che contribuirà a dare più rassicurazione in ambito internazionale e di responsabilità al Governo in quanto non sarà più possibile ipotizzare il futuro, con recuperi fiscali che ricadono sui successivi esercizi, con il conseguente aggravio di negatività sulla domanda interna e sul contribuente.

Con riferimento alle leggi di spesa, viene escluso, per la copertura finanziaria delle leggi da cui derivano degli oneri, la possibilità di ricorrere all'utilizzo della quota dell'8 per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Il divieto proposto è volto a risolvere il problema sorto con l'applicazione della legge n. 222 del 1985, secondo cui la quota dell'8 per mille a diretta gestione statale, che risulta essere spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto dalle scelte dei contribuenti, dato che l'importo che scaturisce viene poi regolarmente decurtato da disposizioni legislative che la destinano ad altre finalità. Lo stesso divieto è disposto anche per la quota del 5 per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse che vengono effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Dobbiamo mettere in risalto quanto questo provvedimento vada nel segno di voler migliorare le dinamiche di gestione del bilancio dello Stato e di consentire così di governare al meglio la spesa del nostro Paese, soprattutto nel momento in cui il debito pubblico ha toccato a maggio il nuovo *record* di 2.241 miliardi di euro, in costante e preoccupante aumento.

Voglio chiudere con due considerazioni. La prima è che il provvedimento che oggi andremo a votare è un buon provvedimento, che forse sarebbe potuto essere ancora migliore ma che comunque non può risolvere i problemi dell'Italia. Fino a che non si affronteranno seriamente il dramma della pressione fiscale e la riduzione del debito, non c'è alcuna possibilità per il nostro Paese di uscire dalla crisi che stiamo vivendo da anni.

Devo poi constatare, con un po' di rammarico, come l'*iter* di questo provvedimento ci insegna che la collaborazione tra Governo e opposizioni è possibile, e che, se il principale partito di maggioranza avesse valutato con più umiltà e attenzione i suggerimenti, le idee e gli emendamenti delle opposizioni, il Paese avrebbe certamente avuto leggi migliori.

#### [VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2451:

sull'emendamento 1.15, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.24, la senatrice Orru' avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, il senatore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cardinali, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti (*dalle ore 13*), Ciampi, Colucci, Conte, Crosio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fattori, Fazzone, Floris, Gentile, Ginetti, Longo Eva, Longo Fausto, Guilherme, Maturani, Minniti, Monti, Morgoni, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Schifani, Sciascia, Sposetti, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lai, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince.

### **Governo, trasmissione di atti**

Con lettere in data 25 luglio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Palagianò (Taranto), Martina Franca (Taranto), Magherò (Pavia), Godiasco Salice Terme (Pavia), Bacoli (Napoli), Ventotene (Latina), Lavagna (Genova), Villa D'Adda (Bergamo), Carezzano (Alessandria), Guidonia Montecelio (Roma).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 al 27 luglio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 136

BOCCARDI: sulle conseguenze del maltempo nella coltivazione delle ciliegie in Puglia (4-05874) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

CENTINAIO: sul crollo di un tratto di mura a Pompei (4-04520) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DE POLI: sul taglio dei contributi statali alle scuole paritarie in Veneto (4-05168) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

DIVINA: sullo sfratto notificato dall'Agenzia del demanio di Trento ad alcuni occupanti di uno stabile (4-05274) (risp. ZANETTI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*)

GAETTI ed altri: sulla bonifica del terreno in cui ha operato l'azienda chimica Legnochimica Srl a Rende (Cosenza) (4-04770) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MAURO Mario: sull'iscrizione al concorso "scuola docenti" del 2016 (4-05575) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Interpellanze

**GIOVANARDI** - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

l'AIAS (Associazione italiana assistenza spastici *onlus*) è un'associazione costituita da circa 2.300 soci che offre assistenza medico-psico-sociale ad anziani autosufficienti e non, disabili e sofferenti mentali nelle sue 43 strutture dislocate in tutto il territorio della regione Sardegna;

assiste circa 3.500 persone di varie età avvalendosi della professionalità di circa 1.240 dipendenti tra medici, terapisti della riabilitazione, educatori, assistenti sociali, infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari, autisti e personale amministrativo, con una media di 1.700 prestazioni giornaliere;

è convenzionata con le aziende sanitarie della Sardegna e vanta crediti arretrati pari a circa 30 milioni di euro;

alcune aziende sanitarie, pur non contestando le fatture dell'AIAS, non accettano la cessione dei crediti alle banche e tale condotta sta creando una grave situazione finanziaria all'associazione; in un incontro avvenuto in data 7 luglio 2016, l'assessore regionale per l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale si è impegnato per intervenire e risolvere la situazione inerente all'accettazione della cessione dei crediti da parte delle aziende sanitarie;

malgrado le rassicurazioni dell'assessore, nulla è cambiato nella situazione; la stessa difficoltà finanziaria dell'AIAS è stata portata all'attenzione delle Commissioni sanità e bilancio in Consiglio regionale; l'AIAS sostiene di aver proposto varie e alternative soluzioni alla Regione e alle aziende sanitarie per il recupero dei crediti vantati, che consentirebbero di pagare gli stipendi arretrati ai dipendenti;

ancora oggi l'AIAS sta continuando a prendere in carico i pazienti, malgrado la mancanza di contratti e tetti di spesa stipulati e concordati con le aziende sanitarie;

nonostante tale situazione, le aziende sanitarie si stanno sostituendo al datore di lavoro, provvedendo direttamente al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, così come

riportato dalla stampa, sebbene l'AIAS abbia fatto presente di non aver ricevuto il pagamento dei propri crediti;

è indispensabile chiarire e risolvere definitivamente le problematiche legate alla mancata riscossione dei crediti dell'AIAS verso le aziende sanitarie della Sardegna;

l'interrogante ritiene improcrastinabile intervenire in merito alla risoluzione dei crediti pregressi vantati dall'AIAS per garantire diritti, dignità e serenità agli oltre 1.200 dipendenti, nonché la certezza dell'assistenza ai circa 3.500 utenti e alle loro famiglie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano realmente a conoscenza della grave situazione creatasi a causa della mancata riscossione dei crediti vantati dall'AIAS nei confronti delle aziende sanitarie della Regione;

quale atteggiamento e successivo comportamento abbia adottato la Regione in riferimento ai decreti ingiuntivi notificati a fronte dei crediti vantati dall'AIAS nei confronti delle aziende sanitarie;

se intendano procedere nell'immediato per chiarire e risolvere definitivamente le problematiche legate alla mancata riscossione dei crediti dell'AIAS verso le aziende sanitarie della Sardegna e garantire i diritti degli oltre 1.200 dipendenti e la certezza dell'assistenza ai circa 3.500 assistiti e alle loro famiglie;

se la sostituzione delle aziende sanitarie nei pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti dell'AIAS sia da considerarsi una procedura corretta.

(2-00404)

Interrogazioni

[CARDIELLO](#) - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

in un mutato contesto normativo e a 6 anni dal decreto commissariale n. 49/2010, il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania ha approvato, con il decreto n. 33/2016, il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, asseritamente redatto ai sensi del decreto ministeriale n. 70/2015, "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

il provvedimento è di particolare importanza in quanto la predisposizione di un'organizzazione sanitaria territoriale idonea costituisce un obbligo non derogabile, che incide in maniera determinante sulla tutela del diritto alla salute;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera si pone in netto contrasto con le finalità cui dovrebbe necessariamente tendere, ed ha predisposto degli strumenti che, a prescindere dallo loro chiara difformità rispetto alle norme di settore, penalizza proprio quegli obiettivi assistenziali che le strutture sanitarie devono garantire, ovvero efficacia, qualità e sicurezza delle cure, centralità del paziente e umanizzazione delle cure, il tutto nel rispetto della dignità delle persone;

dette finalità, che costituiscono l'obiettivo del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 70/2015, non risultano assolutamente perseguite dal piano regionale;

infatti, basti considerare che lo stesso regolamento, per l'area salernitana, prevede che: i territori al cui interno insistono gli ospedali che hanno il requisito per essere "ospedali di base sede di pronto soccorso" sono, in base agli abitanti (80.000-150.000 abitanti), Nocera, Scafati, Sarno, Eboli e Vallo della Lucania; inoltre, Salerno (150.000 abitanti), nel cui territorio ricade l'azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona", dovrebbe essere considerata DEA di II livello;

sul lato operativo, applicando i criteri del decreto ministeriale n. 70/2015, ciò comporta che la rete di emergenza avrebbe dovuto essere costituita dai nodi degli ospedali di Nocera, Scafati, Sarno, Eboli, Vallo della Lucania (ASL Salerno) e Cava dei Tirreni (azienda ospedaliera di Salerno), da considerarsi ospedali di base sede di pronto soccorso con posti di OBI (osservazione breve intensiva), con il riferimento comune di un unico *hub* di II livello che avrebbe dovuto assimilare a sé tutti gli interventi previsti anche nell'ospedale sede di DEA di I livello e cioè il San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona. Il presidio ospedaliero di Roccasecca, invece, essendo lontano più di 90 minuti da un DEA di I livello e più di 60 minuti da un presidio di base, avrebbe dovuto essere individuato, in deroga, quale

presidio di base;

il commissario *ad acta* ha previsto delle macro aree di cui una a nord e una a sud di Salerno sui cui territori si prevedono l'ospedale di Nocera e l'ospedale di Vallo della Lucania classificati, in deroga, presidi ospedalieri di I livello. Residuano, invece, gli ospedali di Scafati, Sarno, Eboli, Battipaglia, Roccadaspide, Polla, Oliveto Citra, quali presidi ospedalieri che solo in parte rispondono alla classificazione posta dal decreto ministeriale n. 70/2015 e quindi, possono definirsi ibridi. Detta organizzazione si riverbera necessariamente sulla distribuzione dei posti letto, errata sia in rapporto alla normativa sia rispetto ai LEA di cui al ricordato decreto ministeriale;

nelle 3 aree prese in considerazione, cioè valle del Sele, agro nocerino sarnese e Vallo della Lucania, l'indice fissato dallo stesso decreto ministeriale n. 70/2015 pari a 2,95 posti letto per 1.000 abitanti non risulta rispettato;

le disposizioni del decreto risultano violate anche per quanto concerne ostetricia, ginecologia e pediatria dell'area della valle del Sele. In base al piano anche il reparto di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Eboli viene definitivamente chiuso;

l'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, ha previsto l'istituzione di una conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, cui deve essere sottoposta qualsiasi misura di pianificazione in materia. In Campania, tale organismo non è stato istituito;

il provvedimento commissariale modifica e sostituisce tutti gli atti amministrativi in contrasto, ivi compresi i piani attuativi aziendali. La modifica e rinnovazione della procedura pianificatoria sanitaria, in ossequio al principio del *contrarius actus*, esige la partecipazione degli enti locali;

evidenziato che, per quanto risulta all'interrogante:

eventuali patologie cardiache acute, a titolo esemplificativo, rischiano di diventare irreversibili, essendo necessario un tragitto di almeno 2 ore (su strade montane) per raggiungere il più vicino presidio di pronto soccorso, dotato di terapia intensiva coronarica, con intuibili conseguenze per la garanzia dei livelli di assistenza minimi sanitari (cosiddetta *golden hour*);

pur comprendendo che l'emergenza finanziaria rappresenta sicuramente un "vincolo" per la pianificazione dei servizi pubblici, l'applicazione del piano ospedaliero dimostra che si è sacrificata la garanzia dei livelli minimi assistenziali, in un territorio montano disagiato, caratterizzato da sviluppo diradato, che non può subire una drastica chiusura dell'emergenza sanitaria;

l'art. 35 della legge regionale della Campania n. 32 del 1994 ha prescritto che gli atti aziendali che hanno ad oggetto i piani attuativi del piano sanitario regionale (il piano ospedaliero, come è noto, rientra nel piano sanitario) devono preventivamente essere inviati alla conferenza dei sindaci per l'acquisizione del parere obbligatorio di competenza;

il decreto commissariale è stato disposto senza acquisire il parere della conferenza dei sindaci della ASL di Salerno, malgrado la disciplina in tema di commissariamento non deroghi alle regole di formazione dei piani sanitari;

la redazione del piano ospedaliero rientra nella competenza di pianificazione (di settore) destinata a produrre effetti su tutti i territori degli enti locali (Comuni e Province), che sono titolari di competenze autonome in tema di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali;

il piano ospedaliero ha estromesso completamente anche le autonomie locali, le organizzazioni sindacali (degli operatori del settore pubblico e privato) ed i rappresentanti delle strutture accreditate;

a giudizio dell'interrogante lo scostamento rispetto alle previsioni del decreto ministeriale n. 70/2015 dovrebbe necessariamente comportare l'illegittimità del decreto commissariale n. 33/2016,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano verificare quanto esposto e quali iniziative di competenza intendano adottare, qualora il decreto del commissario *ad acta* risulti avere violato, in particolare, quanto stabilito dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e dal decreto ministeriale n. 70/2015.

(3-03062)

[MORONESE](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [BUCCARELLA](#),



SANTANGELO, PUGLIA, GIARRUSSO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'istituto statale "S. Pizzi", sito a Capua, è una delle scuole più antiche della provincia di Caserta. Si tratta di una scuola che è sempre stata un punto di riferimento nel territorio e nell'intera provincia, anche per i risultati di eccellenza che ha sempre avuto, essendo il primo liceo della provincia di Caserta e il secondo in Campania nella classifica Eduscopio della fondazione Agnelli;

in data 19 maggio 2016, alle ore 7,55 circa, in un'aula del liceo Pizzi, situata al primo piano, si è verificato un crollo parziale della parte inferiore (laterizio e intonaco) del solaio di copertura;

il solaio era già stato sottoposto da parte della Provincia ad indagine termografica ed era stato adottato un sistema di prevenzione con l'installazione di una rete di trattenimento, che si è di fatto rilevata del tutto inadeguata;

in conseguenza del crollo, con nota del 20 maggio 2016, i responsabili del Settore edilizia della Provincia di Caserta comunicavano l'interdizione degli spazi interessati da eventuali possibili rischi;

a seguito di tale interdizione restano a disposizione della scuola solo il piano terra ed il piano presidenza, per un totale di 28 aule disponibili;

considerato che:

la Provincia, più volte sollecitata dall'istituto, avrebbe comunicato di non avere alcuna disponibilità finanziaria, neanche per l'effettuazione di un intervento di urgenza;

in base alle previsioni dello stesso istituto il prossimo anno scolastico saranno presenti 1.580 studenti per 66 classi funzionanti. Di fatto, utilizzando solo le 28 aule attualmente disponibili, si dovrebbe effettuare una turnazione tale da vanificare la validità dell'anno scolastico;

in vista dell'apertura del prossimo anno scolastico, a giudizio degli interroganti, sarebbe necessario intervenire tempestivamente al fine di garantire il diritto fondamentale all'istruzione degli studenti iscritti, tutti provenienti da comuni della provincia di Caserta, con spazi adeguati e sicuri per loro e per gli insegnanti;

il 20 luglio 2016 i genitori degli studenti hanno protestato di fronte al liceo Pizzi di Capua. La protesta sarebbe sfociata anche in un gesto clamoroso da parte di uno dei papà dei ragazzi che frequentano il plesso scolastico fatiscente che si è incatenato davanti alla scuola in attesa di rassicurazioni per risolvere l'emergenza;

a giudizio degli interroganti, essendo la situazione dell'edilizia scolastica in tutta la provincia di Caserta alquanto drammatica, sarebbe necessario intervenire con finanziamenti strutturali;

considerato altresì che:

in base alle informazioni in possesso degli interroganti, una delle principali giustificazioni addotte per il mancato finanziamento delle opere necessarie per l'edilizia scolastica in provincia di Caserta è data dall'impossibilità di prevedere ulteriori spese alla luce dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno;

l'art. 1, comma 353, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali (progetto "scuole belle"),

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, per risolvere la problematica esposta;

se non ritengano opportuno intervenire tempestivamente, laddove esigenze di sicurezza richiedano puntuali operazioni di ristrutturazione;

se non ritengano necessario agire nell'immediato, al fine di evitare di mettere a rischio la sicurezza degli studenti in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico e, comunque, per scongiurare ulteriori disagi causati dalla turnazione;

se, considerate le inefficienze a livello provinciale, registrate peraltro in tutto il Paese, non ritengano opportuno adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, per rivedere l'attribuzione delle competenze in materia di edilizia scolastica, al fine della loro assegnazione tra i vari soggetti istituzionali in modo da garantire, tra l'altro, un coordinamento delle risorse finanziarie disponibili in



maniera organica e funzionale.

(3-03063)

[GAMBARO](#), [BARANI](#), [RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

a quanto risulta dagli organi di stampa di tutto il mondo, i numeri che caratterizzano l'ondata repressiva scatenata in Turchia dal presidente Erdogan, successivamente al *golpe* sventato ai suoi danni venerdì 15 luglio 2016, diventano sempre più impressionanti;

si tratta di numeri che riguardano arresti, torture, uccisioni efferate di quanti non fossero apertamente dalla parte del presidente, dunque un vero e proprio "repulisti" a tutti i livelli e in tutti i settori della vita pubblica di quel Paese, numeri che aumentano con una velocità senza precedenti in epoca recente, e che fanno pensare ad una futura e spietata dittatura che riporta indietro nel tempo di secoli il Paese "ponte" tra Europa ed Asia;

notizie di queste ore parlano di circa 9.000 arresti solo tra i militari, altre migliaia invece sarebbero semplici impiegati pubblici ed addirittura insegnanti delle superiori e di istituti universitari;

terrificanti immagini televisive invece hanno documentato di golpisti, o presunti tali, umiliati, ammassati nudi in condizioni disumane, probabilmente in attesa di una fine ancor peggiore;

secondo testimonianze attendibili, c'è un numero enorme di persone che, in tutto il territorio turco, sotto la "copertura" realistica o meno della reazione al tentato colpo di Stato verso il regime autoritario di Erdogan, sta perseguendo una caccia all'uomo e all'avversario politico, religioso e non, senza esclusione di colpi, rendendosi responsabile di atrocità ed efferatezze indicibili;

quasi i 2 terzi delle persone componenti dell'intero impianto del potere giudiziario, comprensivo della struttura che parte dai giudici costituzionali e a seguire fino a quelli ordinari, vengono sistematicamente arrestati e privati dei loro diritti;

la totale modifica della Costituzione turca e la reintroduzione della pena capitale come "sistema di risoluzione dell'opposizione interna" sembra essere ormai una questione di giorni in spregio di ogni principio internazionale di salvaguardia dei diritti umani e civili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia intervenire attraverso le competenti sedi ed istituzioni internazionali, affinché vengano salvaguardati i diritti umani delle diverse migliaia di persone che ora vengono perseguitate e private di ogni diritto alla difesa e di ogni garanzia costituzionale, obbligando lo Stato turco a garantire che costoro vengano giudicati secondo principi giuridici consoni ad uno Stato che si definisce democratico e che ambisce ad entrare nella UE;

se non voglia agire, prospettando attraverso i meccanismi internazionali predisposti dalla UE sanzioni di tipo commerciale ed economico al Paese a maggioranza islamica, qualora si dovessero reiterare efferatezze ed eccidi come quelli a cui il mondo assiste inerte.

(3-03065)

[GAMBARO](#), [BARANI](#), [RUVOLO](#), [COMPAGNONE](#), [SCAVONE](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

le ferie agostane sono ormai alle porte per milioni di italiani;

spesso le mete da visitare e le destinazioni da raggiungere per tanti turisti si trovano, senza che essi ne siano consapevoli, in Paesi a forte rischio terroristico;

dopo la sciagura che ha colpito i nostri connazionali uccisi in Bangladesh, il rischio di trovarsi in luoghi nel mondo dove è probabile imbattersi in estremisti fanatici e sanguinari si è ampliato esponenzialmente negli ultimi mesi;

il Marocco, ad esempio, meta turistica ambita per tanti italiani, solo apparentemente sembra un Paese sicuro: la Farnesina sul sito "viaggiare sicuri" avvisa di "mantenere elevata la soglia di attenzione in considerazione del rischio presente su tutto il territorio marocchino, di atti terroristici per loro natura difficilmente prevedibili ai danni di istituzioni o di luoghi e strutture frequentati anche da occidentali (compresi siti turistici)";

in Marocco vivono oltre 2.500 italiani e questo Paese attrae imprenditori e quasi 400.000 turisti

all'anno;  
in tutta l'Africa risiedono 61.222 italiani, ma in Paesi come il Kenya circa 10.000 hanno una casa di vacanza, per non parlare degli uomini d'affari;  
la minaccia terroristica riguarda città come Mombasa, Malindi e varie regioni dove possono colpire gli integralisti legati agli Shebab somali;  
la Nigeria, dove l'Italia ha importanti interessi petroliferi è infestata da Boko Haram, costola del Califfato nel continente africano;  
pure l'insospettabile Ruanda, nuova frontiera del turismo imprenditoriale, è a rischio di terrorismo; la confinaria Uganda, dove non manca una presenza cattolica italiana, è nel mirino per la partecipazione alle forze di pace in Somalia;  
più vicina ai confini UE, la Turchia registra un bollettino di guerra in quanto lo scorso anno i turisti italiani, diminuiti del 30 per cento, erano 467.470, i residenti sono almeno 4.000 per non parlare di *manager* ed imprenditori. I servizi turchi hanno ripetutamente diramato segnali di allerta per possibili attentati alla rete metropolitana e le linee di trasporto di Istanbul. "Si raccomanda - avvisa la Farnesina - di esercitare in tutto il Paese, soprattutto nei luoghi di attrazione turistica, ivi comprese le principali località balneari e le più note mete turistiche all'interno del Paese (es. la Cappadocia) accresciute misure di cautela";  
negli Emirati arabi, che attraggono gli italiani (19,3 per cento residenti in più nel 2015), non si esclude "il rischio di possibili atti di natura terroristica ai danni di istituzioni occidentali e luoghi pubblici", *idem* si dica per l'Arabia Saudita, dove dall'inizio del 2016 ci sono stati 3 attacchi *kamikaze*;  
le Maldive, meta turistica italiana, non sono più tranquille come un tempo: il Paese condivide con il resto del mondo la crescente esposizione al rischio del terrorismo internazionale;  
in India il Governo teme attacchi soprattutto in "aree sensibili" come le località frequentate da stranieri, sia nelle grandi città, sia in destinazioni turistiche con particolare riferimento a *hotel* di catene internazionali, centri commerciali, aeroporti e voli di linea;  
gli italiani che vivono in Asia sono 55.583. In Paesi come la Thailandia, dove esiste un terrorismo islamico separatista nel sud, arrivano 200.000 turisti all'anno. Nelle cristiane Filippine sono stati rapiti missionari italiani ed i radicali islamici nell'isola di Mindanao hanno giurato fedeltà al califfo;  
considerato che:  
è sempre più affollata la lista delle bellezze artistiche e paesaggistiche del patrimonio dell'umanità Unesco ormai escluse dalle destinazioni per i viaggiatori perché troppo rischiose, per non parlare dei luoghi meravigliosi sfregiati per sempre, sottratti al dominio del Califfato o ancora sotto il suo controllo;  
tra i siti archeologici distrutti dalla furia dei miliziani dello Stato islamico vengono in mente l'arco di trionfo di Palmira, in Siria, gioiello di epoca romana, il tempio di Nabu a Nimrud, in Iraq, città fondata più di 3.300 anni fa, una delle capitali dell'impero assiro, le statue e gli ornamenti dell'antica Hatra, a circa 300 chilometri da Baghdad, la città dell'impero dei Parti fiorita tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo;  
poi ci sono i siti Unesco ancora integri, ma inaccessibili perché troppo pericolosi, come in Mali per scoprire l'antica Timbuctù;  
stesso discorso vale per alcune zone del Pakistan: nelle aree tribali del Khyber Pakhtunkhwa, ad esempio, nel nord ovest del Paese asiatico, il rischio sequestri è troppo elevato e le autorità raccomandano di evitare escursioni: in questa regione si trovano le splendide statue monumentali del monastero buddista di Takht-i-Bahi, del primo secolo dopo Cristo;  
poi ci sono la sponda meridionale e quella orientale del Mediterraneo ricche di reperti archeologici di fondamentale importanza ma diventate "bollenti": Tunisia (Cartagine, l'anfiteatro di El Jem, la città punica di Kerkouane, la medina di Sousse), Algeria (il parco nazionale di Tassili n'Ajjer), Libia (le rovine di Leptis Magna, Cirene, Sabratha, l'antica città-oasi Gadames), Libano (il sito archeologico di Baalbek, la città di Anjar), Siria (Aleppo, la cittadella del Saladino, i villaggi del nord);  
secondo il barometro Europ Assistance-Ipsos diminuiscono dell'8 per cento rispetto al 2015 i

connazionali che dichiarano di voler partire (il 52 per cento del campione), in flessione come gli altri cittadini europei;

la ricerca evidenzia altri due dati interessanti: anzitutto 3 italiani su 4 (più 12 per cento rispetto all'anno scorso) affermano che trascorreranno le ferie nel nostro Paese, che insieme a Spagna e Francia esercita la maggior attrattiva sui turisti del vecchio continente;

sebbene l'eventualità di attacchi terroristici sia uno dei principali fattori presi in considerazione nella scelta della destinazione, il livello di preoccupazione varia in maniera significativa: secondo la stessa indagine, la paura degli attentati pesa maggiormente sulle decisioni di spagnoli (47 per cento), tedeschi e austriaci (43 per cento), mentre in Italia e in Francia si registrano percentuali inferiori (37 per cento), si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliono predisporre delle misure informative straordinarie, dettagliate, minuziose e capillari, da diramare a tutti gli operatori italiani del settore turistico, obbligandoli con un provvedimento speciale a fornire tutte le informazioni in possesso della Farnesina e della sua unità di rischio sul suo sito (completo di ogni nozione), in modo da fornire tutte le notizie indispensabili per chi voglia intraprendere un viaggio all'estero e le possibili cause di rischio ai nostri connazionali che si preparano a viaggiare, onde evitare che gli stessi si trovino in aree pericolose senza averne la consapevolezza.

(3-03066)

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [MOLINARI](#), [BIGNAMI](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MASTRANGELI](#), [BENCINI](#), [FUCKSIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

dal giorno del fallito *golpe* militare in Turchia, il capo di stato Erdogan sta ponendo in essere una cruenta repressione, attraverso incarcerazioni di massa, licenziamenti di decine di migliaia di cittadini, in particolare di magistrati, funzionari e impiegati pubblici, presidi e docenti di università e di scuole statali e parificate, giornalisti e militari di ogni grado;

non si ha memoria di una repressione così violenta negli ultimi 70 anni, repressione rivolta nei confronti di una opposizione forte e significativa, che alle ultime elezioni si è attestata al 49 per cento; le cifre che trapelano, se confermate, destano una seria preoccupazione per la vita stessa di migliaia di cittadini e cittadine: 9.322 arresti tra militari e magistrati; 28.331 dipendenti ministeriali licenziati; 35.000 docenti di scuole sospesi; 1.567 sospensioni dall'incarico tra rettori universitari e presidi; 370 dipendenti della tv pubblica sotto inchiesta; 35 giornalisti ai quali è stata tolta la tessera professionale; 130 *media* chiusi (giornali, stazioni televisive, *magazine*, case editrici, agenzie di stampa);

il clima di terrore sta crescendo nell'indifferenza generale dell'Italia, dell'Unione europea e dell'ONU: le immagini di prigionieri, seminudi e in ginocchio nei *lager* improvvisati, non possono non provocare forte indignazione verso un regime, che si delinea sempre più come una dittatura;

considerato che la recente dichiarazione dello stato di emergenza e la sospensione della convenzione europea dei diritti dell'uomo, delinea scenari catastrofici per la popolazione, anche in considerazione del fatto che si è arrivati, persino, ad invocare il ripristino della pena di morte;

tenuto conto che di fronte alla cancellazione dei più elementari diritti democratici che il presidente Erdogan sta imponendo nel proprio Paese, le istituzioni e i governi europei, purtroppo, non hanno dato finora quei segnali forti e inequivocabili che, da cittadini europei ed italiani in particolare, ci saremmo aspettati;

tenuto conto altresì che con il suo imbarazzante silenzio, ancora una volta, l'Europa ha perso l'occasione di far pesare, nelle relazioni internazionali, la sua visione di una società libera e democratica. E soprattutto sta drammaticamente dimostrando di essere succube del potere di ricatto che il Governo turco esercita nei confronti dell'UE, sfruttando, a tal scopo, l'accordo Turchia-Europa sui migranti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere intervenire, per quanto di propria competenza, presso le opportune sedi europee, al fine di condannare ufficialmente le gravi azioni repressive che il Governo Erdogan sta ponendo in essere;

se non ritenga opportuno richiedere la revisione degli accordi stipulati con la Turchia, con particolare riferimento a quello sui migranti, l'applicazione tempestiva di sanzioni ed eventualmente di sospendere qualsivoglia relazione diplomatica, nel caso non vengano immediatamente ripristinati i più elementari diritti democratici e le libertà personali.

(3-03067)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[AMIDEI](#), [SERAFINI](#), [BERTACCO](#), [CERONI](#), [MARIN](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la stazione di Rovigo è lo scalo ferroviario che serve l'omonima città veneta, capoluogo di provincia. Essa è posta lungo la linea ferroviaria Padova-Bologna ed è origine delle linee per Chioggia e per Verona;

la stazione storica, inaugurata nel 1866, è stata distrutta dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale nel 1944, facendo perdere traccia dei rivestimenti in ferro e vetro che originariamente caratterizzavano le banchine dei binari. La ricostruzione, durante il dopoguerra, ha permesso la realizzazione di un nuovo fabbricato per i viaggiatori articolato in una struttura centrale a due piani e due corpi laterali;

da quanto si può evincere dal sito *internet* del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, la stazione sarebbe stata interessata da lavori di riqualificazione e valorizzazione, programmati da Centostazioni e cofinanziati da RFI (gruppo FS). Gli interventi, che avrebbero riguardato essenzialmente il corpo centrale dell'edificio, hanno reso la struttura più funzionale, sicura e accessibile per gli utenti;

nel dettaglio, tra le opere realizzate sarebbero annoverati: l'adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti e gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, anche attraverso l'inserimento di percorsi tattili per non vedenti, che consentono di collegare l'ingresso dell'edificio ai principali servizi di stazione;

da notizie in possesso degli interroganti e da verifiche esperite, non sono state riscontrare le migliorie e gli abbellimenti promossi dal programma di Centostazioni;

inoltre, non sarebbero state rimosse le numerose barriere architettoniche esistenti, non vi sarebbero gli ascensori necessari per raggiungere le varie banchine di partenza dei treni e non vi sarebbero le dovute precauzioni negli attraversamenti dei binari al suolo; tutto questo genera disagi continui e non più sopportabili;

a giudizio degli interroganti, l'annosa problematica che coinvolge la stazione ferroviaria di Rovigo deve essere sanata in tempi celeri affinché i cittadini, i pendolari, i turisti (anche con cicli, persone anziane, genitori con carrozzine) ed i disabili possano usufruire di strutture e servizi necessari per accedere ai binari dove sono in partenza i convogli ferroviari,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, data l'urgenza della circostanza, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative urgenti voglia intraprendere per porre rimedio alla situazione della stazione ferroviaria di Rovigo;

per quali ragioni lo scalo ferroviario di Rovigo sia stato ricompreso all'interno del programma di Centostazioni, ma non siano stati effettuati i lavori necessari per renderlo accessibile anche alle persone con disabilità;

se non ritenga, vista l'importanza della stazione quale snodo per le località marittime della costa adriatica e per le città dell'entroterra veneto, di doversi attivare presso Trenitalia, al fine di procedere celermente all'adeguamento della struttura ferroviaria di Rovigo, come stabilito dal programma di Centostazioni, ma non ancora realizzato in maniera compiuta.

(3-03064)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[COTTI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [GIARRUSSO](#), [NUGNES](#), [PUGLIA](#), [SCIBONA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

la Sardegna subisce da oltre 50 anni una grave penalizzazione a causa degli oneri eccessivi

rappresentati dalle servitù e demanio militari, che occupano oltre 35.000 ettari di territorio sottratto alla disponibilità della popolazione civile, facendo così della Sardegna l'entità regionale maggiormente gravata;

in tale contesto, nel corso degli anni, è maturata nell'opinione pubblica e nella popolazione locale una coscienza critica di aperta, pacifica, continua e civile protesta verso quella che viene avvertita come una sorta di spropositata occupazione militare del territorio;

l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, prevede il trasferimento alla Regione autonoma della Sardegna di beni e diritti per i quali sia terminata la connessione a servizi di competenza statale;

il 10 novembre 2006, nel corso di incontro tra il Ministro della difesa e il presidente della Regione furono affrontate le problematiche attinenti alla presenza militare in Sardegna e siglato un accordo per la sua riorganizzazione, contenente l'elenco degli immobili demaniali ubicati nella città di Cagliari per i quali furono immediatamente avviate le procedure di dismissione a favore della Regione;

con il successivo protocollo d'intesa tra il Ministero e la Regione, sottoscritto il 28 marzo 2007, l'amministrazione militare si è impegnata a procedere al riequilibrio delle servitù e delle attività militari, con l'individuazione, la dismissione e il trasferimento in proprietà della Regione di numerose aree, strutture e infrastrutture appartenenti allo Stato, elencate in due distinte tabelle allegate al medesimo protocollo (immediatamente e direttamente dismettibili o da dismettere previa riallocazione delle attività e delle funzioni ivi espletate in idonee strutture messe a disposizione dalla Regione), per le quali fu stabilito il venir meno delle esigenze connesse alla difesa nazionale;

con accordi di programma tra il Ministero, la Regione e l'Agenzia del demanio, sottoscritti il 7 marzo 2008, sono state definite le procedure, i tempi e le modalità di dismissione dei predetti immobili, censiti in oltre 350 unità iscritte in 3 allegati, del valore, stimato dal demanio, di circa 200 milioni di euro, dando così attuazione allo statuto della Sardegna che, sin dal 1948, garantisce il passaggio di tali beni dallo Stato alla Regione;

con l'ordine del giorno n. 9, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Sardegna il 17 giugno 2014, la Giunta è stata impegnata a porre, tra l'altro, come primo obiettivo, nel quadro dei rapporti tra Stato e Regione, la graduale dismissione dei poligoni militari e il loro superamento dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, con la progressiva diminuzione delle aree soggette a vincoli militari;

come indicato dalla nota stampa della seduta n. 32 del 9 settembre 2014 del Consiglio regionale della Sardegna, il presidente della Regione, nel denunciare che "non esiste una stima del costo pagato dalla Sardegna per le servitù" militari, si è detto risoluto ad aprire "un conflitto istituzionale" sui poligoni al fine di cambiare una situazione non più sostenibile e secondo il percorso tracciato dal Consiglio regionale con l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno n. 9 del 17 giugno 2014, "fino alla stipula di una nuova intesa con lo Stato che dovrà essere approvata dal Consiglio", per "il riequilibrio del gravame militare sull'Isola, la dismissione di alcuni siti e la riconversione di altri";

considerato infine che, a giudizio degli interroganti, appare sempre più necessario pervenire rapidamente ad un riequilibrio delle servitù e delle attività militari in Sardegna, col trasferimento alla Regione di importanti porzioni di territorio che per lungo tempo sono state sottratte alla disponibilità dei sardi, anche con la dismissione dei beni, strutture e infrastrutture militari non più connesse alle esigenze di difesa nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire se le intese e gli accordi citati siano ancora vigenti e vincolanti per il Ministero della difesa, nonché se siano da ritenersi superati o scaduti e in ragione di quali motivi, ovvero se tra le parti interessate siano in corso tavoli tecnici per la definizione di nuovi accordi e quali esiti abbiano prodotto finora;

quali risultati abbiano determinato le intese e gli accordi relativamente al numero di trasferimenti di beni, strutture e infrastrutture dello Stato, e più specificatamente militari, alla Regione autonoma della Sardegna, e quale sia la loro localizzazione, entità e volumetria;

quali siano i beni ricompresi negli elenchi che non siano stati trasferiti alla Regione e per quali ragioni e responsabilità;

se sussista un elenco di aree, beni e strutture dello Stato, e più specificatamente militari, che insistano nel territorio della regione e che siano considerati non più connessi alle esigenze dello Stato e della difesa nazionale, ovvero che possano essere dismessi a favore della Regione autonoma della Sardegna, e quale sia il loro numero, localizzazione e volumetria.

(4-06199)

[BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'educazione musicale venne introdotta nelle scuole medie (secondarie di primo grado) italiane (nel decreto ministeriale 24 aprile 1963) come attività non autonoma, ma legata all'ambito dell'educazione artistica, con un'ora settimanale obbligatoria nella prima classe e facoltativa nella seconda e terza classe e con un programma indirizzato verso un'educazione alla musica. Successivamente, con il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, l'educazione musicale divenne una materia autonoma con 2 ore settimanali obbligatorie in tutte e tre le classi della scuola media e con un programma basato su un'educazione alla e con la musica. Ed invero, la legge n. 348 del 1977 ha perfezionato il processo di unificazione eliminando il principio della facoltatività, considerando tutte le discipline obbligatorie aventi uguale valore e dignità; con il citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979, sono stati definiti, quindi, i programmi;

con specifico riferimento all'educazione musicale, questa viene intesa come pratica atta a sviluppare nel preadolescente l'ascolto e l'espressione attraverso la musica e la maturazione del senso estetico e della capacità di giudizio critico. Ed infatti, le indicazioni generali dei programmi di educazione musicale ribadiscono il concetto appena esposto: forma di linguaggio per la maturazione espressiva e comunicativa del preadolescente. Anche le finalità dimostrano una concezione dell'esperienza musicale come mezzo linguistico costitutivo della personalità, veicolo di comunicazione, mezzo per la comprensione del patrimonio culturale e per l'affinamento del gusto estetico. Le indicazioni metodologiche, come la distribuzione degli argomenti nell'arco triennale, sono lasciate agli obiettivi ed alla discrezionalità programmati dall'insegnante anche in base alle esigenze della singola classe;

il decreto ministeriale 6 agosto 1999 (del Ministro *pro tempore* Berlinguer) ha trasformato l'insegnamento nella scuola media di uno strumento musicale da esperimento didattico in corso istituzionale. Ed ancora, con il decreto legislativo n. 59 del 2004 (Ministro *pro tempore* Moratti) vengono redatte le "indicazioni nazionali" per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di primo grado: esse prevedono un programma con una serie di obiettivi specifici di apprendimento (OSA) comuni per il primo biennio e diversi per la terza classe integrati rispetto ai programmi del 1963 e 1979, con obiettivi inerenti alle nuove tecnologie applicate alla musica. Successivamente, con il decreto ministeriale 31 luglio 2007 (del Ministro *pro tempore* Fioroni), le indicazioni per il curriculum snelliscono l'impostazione del programma del 2004 pur mantenendo sostanzialmente gli stessi contenuti; esse appaiono generiche e lontane dalla realtà della scuola in termini di ampiezza degli argomenti: a titolo meramente esemplificativo basti pensare alla quasi totale assenza di laboratori didattici ed alla numerosità delle classi;

le nuove indicazioni nazionali del 16 novembre 2012 riflettono e sostituiscono quelle del 2004 e 2007 ed hanno come traguardi per lo sviluppo delle competenze, al termine della scuola secondaria di primo grado, anche capacità musicali con l'utilizzo di sistemi informatici;

considerato che:

sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, un'ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e comprensione razionale ed emotiva di sé. In tal senso, si considera la musica quale mezzo efficace per realizzare l'integrazione di quei soggetti che presentano difficoltà di inserimento; inoltre, attraverso le attività legate alla pratica strumentale si possono elaborare strategie per fronteggiare il fenomeno della dispersione scolastica. L'apprendimento di uno strumento musicale insegna una disciplina interiore, stabilisce delle regole



comportamentali per sé e con gli altri, arricchisce l'animo culturalmente ed amplifica quelle note interiori di sensibilità che vanno formandosi nel preadolescente. Ed ancora, l'attività strumentale associata alla pratica del canto corale porta a *performance* musicali indispensabili per educare l'orecchio musicale armonico. Altro elemento non tracciabile è la necessità di allontanare i ragazzi dall'ascolto, prettamente, di musica commerciale ovvero per guidarli verso una lettura critica dei prodotti musicali che ascoltano o acquistano;

non può essere negato il ruolo centrale dato alla didattica dell'ascolto musicale, ritenuta la via privilegiata per la comprensione della musica, così come la necessità di organizzare in maniera sistematica una disciplina che solo nel nostro Paese ha ancora il valore secondario che aveva all'epoca dei programmi della scuola media nel 1979. Conseguentemente, diventa della massima importanza pensare ad una didattica dell'ascolto inserita a pieno titolo in un percorso pluridisciplinare dei discenti, con la creazione di curricoli organizzati, all'interno dei quali operare una programmazione completa; considerato che:

il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Civitavecchia 2" inviava, già dal mese di marzo 2016 (reiterata in data 29 giugno), all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio apposita istanza volta all'istituzione delle classi di strumento musicale presso il proprio istituto (delibera n. 1 del collegio dei docenti del 16 dicembre 2015 e delibera n. 1 del consiglio di istituto del 13 gennaio 2016) corredata da ampia relazione;

ed invero, così come si legge nella richiesta di attivazione della sezione e dell'indirizzo musicale: «A partire dall'anno scolastico 2012/2013, per effetto del dimensionamento, ha avuto origine una nuova istituzione denominata Istituto Comprensivo Civitavecchia II. (...) Gli alunni che frequentano questa scuola hanno genitori che in genere lavorano entrambi e la famiglia è anche di tipo allargato, e molto spesso i ragazzi si trovano a dover passare ore da soli. I nostri alunni vivono realtà sociali ed ambientali spesso molto disparate fra di loro, per cui la scuola ha un compito fondamentale di sviluppo relazionale fra queste diverse realtà, costituendo quindi un polo di aggregazione non indifferente. La Scuola Secondaria di I grado "F. Flavioni" è sita nella zona centrale di Civitavecchia, da anni è promotrice di recital culturali/musicali e di progetti in continuità con le scuole elementari; si è resa sempre disponibile ed aperta a collaborazioni ed iniziative sostenute da agenzie presenti nel territorio. Il plesso Flavioni contiene sei corsi di scuola secondaria di I grado; l'istituto è dotato di laboratori ed Aula Magna adibita a teatro. È inoltre presente una palestra, nonché Palazzetto dello Sport cittadino, in cui al di fuori dell'orario scolastico si svolgono manifestazioni sportive e socio-culturali. Tale spazio potrebbe essere ideale per la realizzazione di eventi musicali quali concerti, spettacoli e concorsi musicali nazionali, che potrebbero coinvolgere non solo le realtà musicali del territorio (le varie scuole di musica, le due bande musicali e l'orchestra cittadina), ma anche altre scuole medie ad indirizzo musicale, instaurando in tal modo gemellaggi culturali su tutto il territorio nazionale. La scuola inoltre ospita il C. P. A. e pertanto rimane aperta in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.00, dispone già, quindi, di personale di segreteria e collaboratori in questa fascia oraria. Si fa presente che nel distretto 29 ed in quelli limitrofi non sono presenti scuole medie ad indirizzo musicale, infatti le uniche realtà più vicine a Civitavecchia sono rappresentate dalla scuola Don Milani di Cerveteri e la scuola Cerreto di Ladispoli dove sono insegnati rispettivamente chitarra, flauto, pianoforte e violino da una parte, chitarra, percussioni, pianoforte e violino dall'altra. Pertanto si è pensato di proporre accanto ai due strumenti più conosciuti, la chitarra e il pianoforte, due strumenti a fiato presenti nelle due bande cittadine ed in quelle dei paesi limitrofi, il clarinetto e il corno, sicuramente poco diffusi nelle scuole della provincia di Roma e per quanto riguarda il secondo totalmente assente. Pertanto, per quanto riguarda la scelta delle specialità strumentali da insegnare, il Collegio dei Docenti ha deliberato una strutturazione che prenda in considerazione le esigenze e le richieste dell'utenza da un lato e dall'altro l'inserimento di strumenti sicuramente meno conosciuti ma funzionali alla formazione di ensemble e gruppi di musica d'insieme gradevoli all'ascolto e didatticamente validi. Certamente l'avvio alla professione musicale non può e non deve essere l'obiettivo primario dell'Orientamento Musicale, ma è necessario comunque tener presente che il DM



201/99 nelle indicazioni generali ricorda che tra i nostri compiti vi è quello di "garantire ulteriori possibilità di approfondimento e sviluppo anche nella prospettiva di rendere l'esperienza musicale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi" nei licei musicali e nei conservatori, così come previsto dal quadro di riforma del settore musicale»;

ed ancora si legge: «Questa istituzione considera il corso musicale una risorsa che vuol far fronte alla domanda dell'utenza che manifesta viva attenzione per lo studio dello strumento musicale e questo aspetto è evidenziato dai numerosi ragazzi che frequentano le varie scuole di musica cittadine e dalle numerose richieste che sono pervenute da parte delle famiglie, inoltre, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, il collegio dei docenti considera l'inserimento della pratica strumentale di fondamentale importanza per la formazione globale della persona e a tale scopo intende realizzare l'impiego ottimale delle risorse con attività di approfondimento, potenziamento e recupero. In tal modo la scuola si proporrà sempre più come veicolo di cultura e di qualità formativa, con nuove proposte ai ragazzi di ampliamento dell'offerta formativa e opportunità diverse di studio, ciò sicuramente aprirà altre possibilità di orientamento. Inoltre si fa presente che l'Istituto comprensivo Civitavecchia 2 risulta tra le Istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attività previste dal D.M.8/11»;

la richiesta di attivazione veniva ampiamente supportata dalla documentazione contenente la descrizione del contesto socio culturale della città, l'articolazione del progetto, gli orientamenti formativi, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti e la metodologia, i mezzi (supporti teorici e musicali a disposizione della scuola) nonché le competenze e i criteri di valutazione. L'istanza riguardava 33 adesioni; a seguito dell'esito delle prove attitudinali, svolte in data 19 marzo e 9 aprile 2016, gli alunni risultati idonei erano pari a 22 unità;

tuttavia, la richiesta è stata respinta; risulta, invece, agli interroganti che l'altro istituto comprensivo presente a Civitavecchia, istituto "Civitavecchia 1" in via XVI Settembre ha ottenuto l'attivazione della sezione ad indirizzo musicale, nello specifico, per la scuola secondaria di primo grado (istituto "Manzi-Regina Elena");

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire le motivazioni per le quali la richiesta avanzata dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Civitavecchia 2 abbia ottenuto esito negativo e, conseguentemente, come intenda attivarsi al riguardo.

(4-06200)

[MARTON](#), [SANTANGELO](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [MORONESE](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [TAVERNA](#), [GIARRUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

in Yemen è attualmente un corso una sanguinosa guerra nella quale hanno perso la vita migliaia di civili. Tale guerra, iniziata a seguito di vicende interne con lo scontro tra le forze sciite degli Huthi e quelle leali al Governo di Abd Rabbuh Mansur Hadi, ha visto l'intervento di nazioni estere a sostegno delle diverse fazioni; in particolare, una coalizione militare guidata dall'Arabia saudita, è intervenuta il 25 marzo 2015 a sostegno della fazione leale ad Hadi, contro gli insorti sciiti. Tale intervento e le conseguenze drammatiche sulla popolazione civile anche ottenute mediante l'utilizzo di "droni", condannate anche dal presidente dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, hanno indotto il Parlamento europeo ad adottare una risoluzione, il 25 febbraio 2016, avente ad oggetto un *embargo* europeo sulla vendita di armi all'Arabia saudita e dei suoi alleati;

l'attività di esportazione di armamenti all'Arabia saudita integra una gravissima violazione dell'art. 1, comma 6, della legge n. 185 del 1990, il quale prevede che siano vietati il transito e l'esportazione di armamenti verso Paesi in stato di conflitto armato e soggetti ad *embargo* di forniture belliche;

l'Italia aderisce al Trattato internazionale sul commercio delle armi (ATT) del 3 giugno 2013, firmato a New York, che prevede che non si possa favorire il transito di armi qualora le stesse possano essere utilizzate per commettere crimini internazionali;

considerato che il MoVimento 5 Stelle (M5S) è impegnato, ormai da diversi mesi, nell'evidenziare e contrastare l'inequivocabile tendenza del Governo ad ignorare i vincoli giuridici in materia di commercio e transito di armi in favore di nazioni impegnate in operazioni belliche e, ancora peggio, ad

immolare sull'altare del profitto il diritto delle popolazioni ad autodeterminarsi e a non essere oggetto di crimini di guerra o violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo. I Gruppi parlamentari M5S hanno posto in essere, dunque, diverse iniziative volte a mettere il Governo di fronte alla propria gravissima negligenza, tra le quali è opportuno ricordare: un'interrogazione alla Camera dei deputati (3-01874) del 25 novembre 2015 presentata al Ministro in indirizzo in merito all'illiceità della vendita di armi ad un Paese, l'Arabia Saudita, in stato di conflitto con lo Yemen e in violazione dei diritti umani ed un'interrogazione presentata al Senato il 3 dicembre 2015 (4-04923) in merito alle dichiarazioni dello stesso Ministro alla stampa volte a dissimulare l'estraneità del Governo italiano dalle vicende dell'esportazione di armi verso l'Arabia Saudita; una conferenza stampa, organizzata dal Gruppo presso la "sala Nassiryia" del Senato della Repubblica, il 24 maggio 2016, sostenuta da una precedente interrogazione (3-02869), nella quale è stato riprodotto un servizio giornalistico estremamente eloquente in merito alle gravi violenze subite dalla popolazione civile a causa di questo grave conflitto, nonché la correlazione tra attività di commercio o transito di armamenti attribuibile all'Italia e le operazioni belliche;

considerato inoltre che è recente la notizia, riportata da diverse fonti di stampa e richiamata in Italia da "il Fatto Quotidiano" del 23 luglio 2016, che Leonardo-Finmeccanica, in occasione della Farnborough Fair, avrebbe concluso un nuovo contratto per la vendita di un sistema di armamento, denominato "Falco Evo", nello specifico una piattaforma per compiti di sorveglianza e di *intelligence*, capace di volare fino a oltre 20 ore di seguito trasportando un carico di più di 100 chilogrammi, e tra gli acquirenti, tenuti riservati dall'azienda ma rivelati dalla stampa estera, figurerebbero anche l'Arabia Saudita e altri Paesi impegnati nelle operazioni in Yemen, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali recenti iniziative commerciali intraprese da Leonardo-Finmeccanica SpA;

se non intenda porre in essere ogni iniziativa di sua competenza volta ad evitare che tali determinazioni comportino, in luogo di un profitto economico per le nostre imprese, gravissime violazioni dei diritti umani, nonché degli impegni internazionali che l'Italia ha assunto;

se non ritenga che possano ravvisarsi gli estremi di una violazione del dettato normativo della legge n. 185 del 1990.

(4-06201)

[BOTTICI](#), [MORONESE](#), [CAPPELLETTI](#), [SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#) - *Ai Ministri della salute e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

si apprende da notizie di stampa ("gonews" del 22 luglio 2016) che "la casa circondariale di Empoli sarà destinata a diventare una Rems, ossia una delle residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria varate con la legge 81 del 2014. Le Rems sono state create in sostituzione degli Opg (ospedali psichiatrici giudiziari), dove venivano reclusi i criminali con problemi mentali";

l'articolo evidenzia che una circolare dell'ufficio della contabilità del Provveditorato regionale del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, informa che, con la nota 0249018 del 20 luglio 2016, è stata disposta "l'immediata chiusura del carcere, con il conferimento dell'immobile all'agenzia del Demanio", così da poterla destinare a Rems (residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria);

il passaggio da carcere femminile a Rems prevede il trasferimento dell'immobile all'Agenzia del demanio, la quale poi lo assegnerà all'azienda sanitaria per la riqualificazione;

all'interno della struttura di Empoli (Firenze) sono ospitate 15 detenute, 35 agenti di Polizia penitenziaria e 4 uomini di personale ministeriale. Detenute e personale verranno collocati in sedi limitrofe;

risulta agli interroganti che diverse associazioni, nonché le organizzazioni sindacali di Polizia penitenziaria, sarebbero in stato di agitazione;

considerato che:

le Rems nascono come strutture sanitarie e di recupero e tali caratteristiche, a giudizio degli interroganti, sono difficilmente individuabili in una struttura carceraria;  
il 31 marzo 2015, in virtù del decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, gli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) sono stati chiusi;  
la Regione Toscana risulta commissariata dal Governo, ai sensi del citato decreto-legge per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in quanto non in regola sulla dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari e la conseguente attivazione delle Rems;  
risulta agli interroganti che la casa circondariale di Empoli non appare essere idonea all'attivazione di una struttura sanitaria per malati psichici, in quanto non atta a garantire agli stessi gli opportuni servizi medici e terapeutici; inoltre, non sarebbe attualmente nota l'entità della spesa che dovrà essere stanziata per la riqualificazione del suddetto carcere in Rems;  
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

per rimediare ad una legge lacunosa, che non prevede la vigilanza della Polizia penitenziaria per le Rems, si utilizzano strutture carcerarie inadeguate alla funzione, o se ne trasformano altre in "mini carceri", affidandosi, per la sicurezza, a un sistema territoriale di pubblica sicurezza, già in difficoltà;  
non si comprende quale sia la necessità di smantellare il carcere di Empoli, anche in considerazione del fatto che a Montelupo Fiorentino (Firenze) sono stati investiti numerosi finanziamenti per la ristrutturazione della struttura,  
si chiede di sapere:

se i fatti esposti corrispondano al vero;  
se sia prevista, e in quali tempi, la dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari di Montelupo Fiorentino.

(4-06202)

[MANCONI](#) - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa* - Premesso che:

Giuseppe Uva, nato a Caravate (Varese) il 17 febbraio 1965, è deceduto a Varese il 14 giugno 2008 presso l'ospedale di circolo di Varese, alle ore 10.30 circa, dopo che vi era stato ricoverato con un trattamento sanitario obbligatorio verso le ore 6.00 di quella stessa mattina;

prima che fosse disposto il trattamento sanitario obbligatorio, Giuseppe Uva era rimasto per circa 3 ore nella custodia delle forze dell'ordine intervenute, trattenuto dapprima sulla pubblica via e poi presso la caserma dei Carabinieri, in via Saffi a Varese, unitamente al personale di altre 3 volanti della Polizia;  
Uva era stato condotto nella caserma insieme al suo amico Alberto Biggiogero, dopo che entrambi erano stati fermati dai Carabinieri nel centro di Varese, attorno alle ore 2.30, mentre, in stato di ebbrezza, spostavano delle transenne;

il procedimento giudiziario aperto il 15 aprile del 2016 ha portato ad una sentenza di assoluzione per i 2 Carabinieri e i 6 poliziotti imputati per i reati di omicidio preterintenzionale, sequestro di persona, abbandono di incapace e abuso di autorità contro arrestati;

il 13 luglio 2016 sono state depositate le motivazioni della sentenza, che, tuttavia, ad avviso dell'interrogante, non ha dato risposta alle importanti domande poste nel corso del dibattimento;  
molta parte delle motivazioni è dedicata ad una astratta illustrazione giuridica dei reati, di cui ai capi di imputazione e della relativa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;  
solo a pagina 116, inizia il capitolo intitolato "motivi della decisione" e, in particolare, a pagina 123, si dà conto della dichiarazione, resa in sede di interrogatorio, dall'imputato, appuntato Dal Bosco, in cui lo stesso ha precisato che, benché Uva si fosse rifiutato di esibire la propria carta di identità (quella sua identità era peraltro ben nota) egli "non era stato dichiarato in arresto né si era proceduto a portarlo in caserma per identificarlo, ma per farlo desistere dalla sua azione molesta";

sempre a pagina 123 delle motivazioni, viene riportata la dichiarazione dell'altro carabiniere imputato, il brigadiere Righetto, il quale ha affermato che "durante il tragitto aveva spiegato a Uva che lo stavano portando in caserma per denunciarlo ma che, terminati gli atti, l'avrebbero lasciato andare; non era in stato di arresto o di fermo, perché non volevano infierire su di lui arrestandolo". Lo stesso Righetto ha aggiunto che "per prassi, per l'accompagnamento in caserma di due ubriachi da denunciare

a piede libero, non si avvisava mai il pubblico ministero";

il giorno 14 giugno 2008, dopo che Giuseppe Uva era già deceduto, viene inviata una comunicazione di notizia di reato a carico dello stesso, per il solo reato previsto dall'articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e gli stessi carabinieri imputati, nelle loro relazioni e nel corso delle loro deposizioni, hanno dato atto di avere mosso nei confronti di Uva questa unica contestazione. A pagina 124 delle motivazioni, è scritto che la necessità di condurre Uva in caserma era rafforzata dalle "lamentele degli abitanti dei palazzi circostanti che incitavano i carabinieri 'a portare via questi ubriachi' ". Tuttavia, nel corso del dibattimento, nessuno degli abitanti delle strade limitrofe, che si sarebbero lamentati, è stato assunto come testimone. Come risulta evidente dalla lettura della sentenza, il giudice condivide tale versione dei fatti, malgrado non sia emerso nel dibattimento alcun riscontro oggettivo;

il giudice estensore taccia di inattendibilità gli unici 2 testimoni oculari delle percosse inferte a Giuseppe Uva, Alberto Biggiogero e Assunta Russo, senza fornire, secondo l'interrogante alcuna motivazione per tale scelta; inoltre, non fa menzione della testimonianza della psichiatra Enrica Finazzi, alla quale Giuseppe Uva riferì di essere stato percosso da appartenenti alle forze di polizia;

uno dei quesiti posti nel corso del dibattimento, riguardava il titolo in virtù del quale i militari trattennero Giuseppe Uva in caserma, e, in un passaggio delle motivazioni, a pagina 125, il giudice scrive che deve concludersi per "l'insussistenza del delitto di arresto illegale atteso che, per deliberata e specifica volontà degli operanti Righetto e Dal Bosco, a tale misura essi decisero di non ricorrere"; tuttavia la privazione della libertà personale di Giuseppe Uva, fu "indubitabile e conclamata", oltre che astrattamente illecita; pertanto, il reato di arresto illegale è stato riqualificato in sequestro di persona, salvo poi, come è scritto nel prosieguo delle motivazioni, dichiarare gli imputabili non punibili per questo reato, perché lo avrebbero commesso per un errore scusabile;

da pagina 132 a pagina 140 delle motivazioni, vengono descritti nel dettaglio 5 reati che Uva avrebbe commesso quella notte, ma non si comprende per quale motivo il giudice si sia assunto questo ruolo, che pare essere in contrasto con il suo mandato: limitarsi cioè a giudicare non la vittima, ma chi in quel processo era imputato. Peraltro, i reati che il giudice attribuisce a Giuseppe Uva non erano stati rilevati nemmeno dagli agenti intervenuti quella notte;

dopo aver escluso ogni possibile titolo legittimo di detenzione di Giuseppe Uva, e dopo aver quindi riconosciuto la sussistenza dell'elemento materiale del reato di sequestro di persona, il giudice motiva l'assoluzione dei 2 Carabinieri, sostenendo che essi avrebbero sequestrato Giuseppe Uva per errore e che tale errore sarebbe scusabile per il seguente motivo: "se persino i superiori gerarchici da cui dipendevano gli imputati erano e sono persuasi che sia legittimo privare della libertà personale un soggetto ubriaco al fine di interrompere le azioni moleste, non si può che concludere che l'errore in cui sono incorsi gli operanti è scusabile";

per quanto riguarda la posizione degli agenti di Polizia, anch'essi imputati per il reato di sequestro di persona, la loro condotta omissiva (il non aver impedito cioè che il sequestro di Giuseppe Uva proseguisse) non rilevarebbe in quanto, così il giudice a pagina 145 delle motivazioni, "non ci si poteva attendere che in quel frangente essi intavolassero una discussione sui limiti dei loro poteri funzionali";

la grave approssimazione delle motivazioni della sentenza si evince, in particolare, rispetto al reato di omicidio preterintenzionale, il più grave tra quelli contestati agli imputati: la sentenza esclude infatti che carabinieri e poliziotti abbiano inferto lesioni a Giuseppe Uva, ma non fornisce alcuna spiegazione alternativa rispetto a come si siano potute produrre le lesioni riscontrate sul corpo di Uva in sede di esame autoptico e rispetto alle cause del suo decesso;

a giudizio dell'interrogante le motivazioni della sentenza sul caso di Giuseppe Uva potrebbero non essere soddisfacenti ed esaustive, e non sembrerebbero idonee a rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia italiana;

c'è il rischio che tale decisione giurisdizionale possa rappresentare un precedente, che crea spazi per comportamenti arbitrari da parte degli agenti di pubblica sicurezza, in contrasto con le norme poste a

presidio della libertà dei cittadini, nonché presupposto e fondamento della loro fiducia nelle forze di polizia e nei carabinieri;

in particolare, ad avviso dell'interrogante non appare sostenibile sul piano dell'amministrazione della giustizia, nonché umano e civile, che il giudice estensore, dottor Vito Piglionica, abbia voluto attribuire a un cittadino deceduto in circostanze così drammatiche, Giuseppe Uva, ben 5 reati, che non erano stati segnalati nemmeno dagli agenti di polizia e dell'arma dei carabinieri che lo avevano trattenuto la notte del 14 giugno 2008,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che Giuseppe Uva abbia subito un trattamento lesivo dei suoi diritti fondamentali;

se non ritengano necessario esercitare i poteri istruttori ed ispettivi conferiti loro dall'ordinamento per far luce sull'intera vicenda.

(4-06203)

[SANTANGELO](#), [DONNO](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [BERTOROTTA](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -  
Premesso che:

a Castelvetro (Trapani), nella contrada Airone, nel luglio 2010, veniva ultimato e inaugurato il primo lotto polo tecnologico di Belice Ambiente SpA destinato a divenire il primo impianto pubblico di compostaggio nel territorio dell'ex provincia di Trapani;

l'impianto di compostaggio è stato autorizzato dalla Regione Sicilia con decreto del dirigente generale n. 995 del 14 ottobre 2010 e successiva integrazione con decreto del dirigente del servizio n. 2106 del 23 settembre 2015;

l'intero polo tecnologico è stato finanziato dall'Unione europea per 10,6 milioni di euro e prevedeva anche la realizzazione nel secondo lotto di un impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio) e nel terzo lotto di un centro di raccolta, un'autorimessa e uffici con annesso laboratorio di ricerca e centro multimediale;

come riportato dal giornale *on line* "palermo.blogsicilia" del 25 luglio 2016, il polo tecnologico, come disposto dal presidente della Regione, verrà utilizzato come centrale di trasferimento temporanea dei rifiuti per circa 2.000 tonnellate;

considerato che:

l'ordinanza n. 12/Rif del 22 luglio 2016 del Presidente della Regione, all'articolo 2, prevede che il polo tecnologico gestito dalla Belice Ambiente SpA dovrà operare come deposito preliminare e temporaneo di emergenza per rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301);

nell'impianto potranno conferire rifiuti indifferenziati come da quantitativi indicati nel piano di conferimento di cui al punto 4 dell'articolo 2, i Comuni facenti capo alle società SRR Trapani provincia nord e SRR Trapani provincia sud;

considerato inoltre che:

da notizia di stampa ("Castelvetranoselinunte" del 25 luglio) si apprende che il Tribunale dei diritti per il malato di Castelvetrano intende chiedere al Ministero della salute di condurre una campagna di indagini epidemiologiche nel castelvetranese e nelle zone limitrofe «per fare luce sull'impatto delle contaminazioni sulla salute dei cittadini» che potrebbe derivare dal deposito preliminare e transitorio di circa 2.000 tonnellate di rifiuti nel polo tecnologico integrato di contrada Airone, come deciso dalla Giunta regionale;

come riportato da "la Repubblica" *on line*, in cronaca di Palermo dello stesso giorno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segue attentamente la situazione dei rifiuti in Sicilia e precisa che «ogni eventuale ipotesi di intervento sostitutivo da parte del Governo sarà determinata dalle valutazioni che verranno compiute a seguito del quotidiano monitoraggio sul rispetto degli impegni presi»;

il presidente del circolo Legambiente "Crimiso" di Castelvetrano ha evidenziato, come riportato nel citato articolo pubblicato su "palermo.blogsicilia": «Molti i motivi di allarme. Intanto, l'area

dell'impianto è limitrofa all'invaso del fiume Modione, il fiume che per alcuni chilometri attraversa l'area agricola ad uliveti e sfocia a mare all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa. Inoltre, il deposito è a rischio diossina, considerato l'immane incendio che qualche giorno fa ha interessato l'impianto. Da sottolineare che l'incendio dei pascoli secchi in quella zona è regolare ad ogni estate. E ancora, il Comune di Castelvetro è proprietario dei pozzi comunali (impianti di captazione) dell'acqua potabile da distribuire ai cittadini fruitori del servizio acquedotto, e a poche centinaia di metri in contrada Airone Staglio si trova l'impianto "ex Bottino Clemente" dove vengono raccolte tutte le acque emunte dai pozzi comunali e rilanciate ai serbatoi generali della città»;

il quotidiano "La Sicilia" nell'articolo del 25 luglio medesimo dal titolo "Indifferenziata nel polo tecnologico d'eccellenza", riporta che «il completamento del polo tecnologico di Castelvetro si è bloccato nel 2013 allorché l'assemblea dei soci della Belice Ambiente S.p.A Ato Tp2, in seguito ad una variante di adeguamento, ha deciso di non partecipare ai costi. Il "no" ad una spesa di circa un milione di euro - cifra da suddividere tra gli undici comuni soci dell'Ato - è costato la revoca del finanziamento europeo, pari a 10,5 milioni di euro (di cui 6,7 milioni già erogati)»;

a seguito della conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (Earth summit) di Rio de Janeiro del 1992, è stata ratificata la dichiarazione di Rio, ovvero una serie di principi non impegnativi riguardanti le responsabilità ed i diritti degli Stati, per coniugare le esigenze dello sviluppo con quelle della salvaguardia ambientale. Il principio di precauzione venne definito dal "principio 15": "Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale ";

considerato infine che con ordinanza n. 5/Rif. del 7 giugno 2016 d'intesa con il Ministero dell'ambiente il presidente della Regione Siciliana ha formulato "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti". Al riguardo, il Ministero nella stessa data scriveva al presidente della Regione che: «la competente direzione del Ministero ha individuato una serie di condizioni e di prescrizioni alle quali vincolare una possibile intesa, rappresentandole alla Regione con nota 8495 del 31 maggio 2016» (protocollo 0012408/GAB),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza fatti esposti;

se lo stoccaggio temporaneo di 2.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati sia stato sottoposto preventivamente a valutazione ambientale strategica (VAS) e se siano state adottate tutte le verifiche previste dal codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal principio di precauzione della dichiarazione di Rio finalizzate alla salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini come sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana;

se intenda adottare le opportune iniziative volte a verificare se la Regione stia effettivamente osservando le direttive o gli impegni assunti, come da nota ministeriale n. 8495 del 31 maggio 2016 a sua volta citata nella lettera indirizzata al presidente della Regione;

se sia a conoscenza del mancato completamento delle opere previste per l'intero polo tecnologico di contrada Airone a Castelvetro e dei finanziamenti che per quanto risulta agli interroganti sarebbero stati revocati dall'Unione europea.

(4-06204)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3a Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-03067, del senatore Bocchino ed altri, sulle conseguenze del fallito *golpe* in Turchia;

*7a Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03063, della senatrice Moronese ed altri, sui lavori di ristrutturazione del liceo "Pizzi" di Capua (Caserta) obbligatori in vista del prossimo anno scolastico;

*12a Commissione permanente (Igiene e sanità):*

3-03062, del senatore Cardiello, sulla presunta illegittimità del decreto del commissario *ad acta* della Campania di riorganizzazione del piano ospedaliero della provincia di Salerno.



